

CORTE COSTITUZIONALE

Quaderno processuale del Servizio Studi

Il requisito della rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale

Selezione ragionata di giurisprudenza costituzionale

a cura di Riccardo Nevola
Danilo Diaco
Massimiliano Boni

ottobre 2016

Indice sommario

PREMESSA.....	11
I - LA NOZIONE DI RILEVANZA	13
- <i>Sentenza n. 174/2016 (red. Sciarra).....</i>	<i>14</i>
- <i>Sentenza n. 10/2015 (red. Cartabia).....</i>	<i>15</i>
- <i>Sentenza n. 91/2013 (red. Cartabia).....</i>	<i>15</i>
- <i>Ordinanza n. 5/2012 (red. Napolitano).....</i>	<i>16</i>
- <i>Sentenza n. 184/2006 (red. Silvestri).....</i>	<i>17</i>
- <i>Ordinanza n. 23/2004 (red. Marini).....</i>	<i>17</i>
- <i>Ordinanza n. 282/1998 (red. Contri).....</i>	<i>18</i>
- <i>Ordinanza n. 130/1998 (red. Vari).....</i>	<i>19</i>
- <i>Sentenza n. 390/1996 (red. Santosuosso).....</i>	<i>19</i>
- <i>Sentenza n. 108/1995 (red. Santosuosso).....</i>	<i>20</i>
- <i>Sentenza n. 422/1994 (red. Santosuosso).....</i>	<i>20</i>
- <i>Sentenza n. 343/1993 (red. Baldassarre).....</i>	<i>21</i>
- <i>Sentenza n. 216/1993 (red. Caianiello).....</i>	<i>21</i>
- <i>Sentenza n. 62/1993 (red. Cheli).....</i>	<i>22</i>
- <i>Sentenza n. 25/1992 (red. Mengoni).....</i>	<i>22</i>
- <i>Sentenza n. 420/1991 (red. Mengoni).....</i>	<i>23</i>
- <i>Sentenza n. 241/1990 (red. Spagnoli).....</i>	<i>23</i>
- <i>Sentenza n. 1012/1988 (red. Baldassarre).....</i>	<i>24</i>
- <i>Sentenza n. 292/1987 (red. Baldassarre).....</i>	<i>25</i>
- <i>Sentenza n. 190/1984 (rel. De Stefano).....</i>	<i>26</i>
- <i>Sentenza n. 77/1983 (rel. Maccarone).....</i>	<i>27</i>
- <i>Ordinanza n. 225/1982 (rel. Saja).....</i>	<i>27</i>
- <i>Sentenza n. 29/1982 (rel. Rossano).....</i>	<i>28</i>
- <i>Sentenza n. 10/1982 (rel. Volterra).....</i>	<i>28</i>
- <i>Sentenza n. 10/1979 (rel. Maccarone).....</i>	<i>29</i>
- <i>Sentenza n. 111/1977 (rel. Roehrssen).....</i>	<i>29</i>
- <i>Sentenza n. 103/1977 (rel. De Stefano).....</i>	<i>30</i>
- <i>Sentenza n. 3/1974 (rel. Oggioni).....</i>	<i>31</i>
- <i>Sentenza n. 45/1972 (rel. Oggioni).....</i>	<i>31</i>
- <i>Sentenza n. 7/1972 (rel. Fragali).....</i>	<i>32</i>
- <i>Ordinanza n. 130/1971 (rel. Chiarelli).....</i>	<i>32</i>
- <i>Sentenza n. 49/1970 (rel. Crisafulli).....</i>	<i>33</i>
- <i>Sentenza n. 142/1968 (rel. Crisafulli).....</i>	<i>35</i>
- <i>Sentenza n. 90/1968 (rel. Capalozza).....</i>	<i>36</i>
- <i>Sentenza n. 132/1967 (rel. Benedetti).....</i>	<i>37</i>
- <i>Sentenza n. 13/1965 (rel. Petrocelli).....</i>	<i>38</i>
- <i>Sentenza n. 78/1961 (rel. Cassandro).....</i>	<i>39</i>
- <i>Sentenza n. 48/1961 (rel. Fragali).....</i>	<i>40</i>

-	<i>Sentenza n. 59/1960 (rel. Sandulli)</i>	40
II - GLI ATTRIBUTI DELLA RILEVANZA		42
Attualità		42
-	<i>Sentenza n. 134/2016 (red. Amato)</i>	43
-	<i>Sentenza n. 84/2016 (red. Morelli)</i>	43
-	<i>Ordinanza n. 161/2015 (red. Amato)</i>	44
-	<i>Sentenza n. 96/2015 (red. Morelli)</i>	45
-	<i>Sentenza n. 71/2015 (red. Zanon)</i>	45
-	<i>Ordinanza n. 24/2015 (red. Grossi)</i>	45
-	<i>Sentenza n. 200/2014 (red. Coraggio)</i>	47
-	<i>Ordinanza n. 179/2014 (red. Coraggio)</i>	47
-	<i>Sentenza n. 281/2013 (red. Morelli)</i>	48
-	<i>Sentenza n. 172/2012 (red. Tesauro)</i>	49
-	<i>Ordinanza n. 26/2012 (red. Grossi)</i>	49
-	<i>Ordinanza n. 176/2011 (red. Mazzella)</i>	49
-	<i>Ordinanza n. 363/2010 (red. Grossi)</i>	49
-	<i>Sentenza n. 151/2009 (red. Finocchiaro)</i>	50
-	<i>Ordinanza n. 111/2009 (red. Silvestri)</i>	51
-	<i>Sentenza n. 272/2008 (red. De Siervo)</i>	51
-	<i>Ordinanza n. 423/1996 (red. Vari)</i>	51
-	<i>Ordinanza n. 365/1996 (red. Guizzi)</i>	52
-	<i>Ordinanza n. 227/1996 (red. Cheli)</i>	52
-	<i>Ordinanza n. 92/1996 (Santosuosso)</i>	52
-	<i>Sentenza n. 30/1995 (red. Caianiello)</i>	53
-	<i>Ordinanza n. 227/1994 (red. Granata)</i>	53
-	<i>Sentenza n. 199/1994 (red. Santosuosso)</i>	53
-	<i>Sentenza n. 62/1994 (red. Baldassarre)</i>	54
-	<i>Ordinanza n. 45/1994 (red. Granata)</i>	56
-	<i>Sentenza n. 8/1993 (red. Granata)</i>	56
-	<i>Sentenza n. 367/1991 (red. Pescatore)</i>	57
-	<i>Ordinanza n. 243/1991 (red. Vassalli)</i>	57
-	<i>Ordinanza n. 229/1991 (red. Mengoni)</i>	58
-	<i>Ordinanza n. 112/1991 (red. Casavola)</i>	58
-	<i>Sentenza n. 242/1990 (red. Mengoni)</i>	58
-	<i>Ordinanza n. 92/1990 (red. Greco)</i>	59
-	<i>Ordinanza n. 1158/1988 (red. Greco)</i>	59
-	<i>Ordinanza n. 319/1988 (red. Conso)</i>	59
-	<i>Ordinanza n. 167/1988 (red. Caianiello)</i>	59
-	<i>Ordinanza n. 142/1988 (red. Saja)</i>	60
-	<i>Ordinanza n. 428/1987 (red. Saja)</i>	61
-	<i>Sentenza n. 193/1987 (red. Conso)</i>	61
-	<i>Ordinanza n. 68/1986 (rel. Saja)</i>	61
-	<i>Sentenza n. 254/1985 (rel. Conso)</i>	61
-	<i>Ordinanza n. 252/1985 (rel. Saja)</i>	62
-	<i>Ordinanza n. 117/1984 (rel. Paladin)</i>	62

-	<i>Sentenza n. 300/1983 (rel. Conso)</i>	62
-	<i>Sentenza n. 49/1983 (rel. E. Gallo)</i>	63
-	<i>Sentenza n. 186/1976 (rel. Amadei)</i>	64
-	<i>Sentenza n. 135/1975 (rel. Crisafulli)</i>	65
-	<i>Sentenza n. 221/1972 (rel. Mortati)</i>	65
Non implausibilità, alla stregua della motivazione offerta dal rimettente		66
➤	In generale	66
-	<i>Ordinanza n. 47/2016 (red. Amato)</i>	67
-	<i>Ordinanza n. 161/2015 (red. Amato)</i>	67
-	<i>Sentenza n. 71/2015 (red. Zanon)</i>	68
-	<i>Sentenza n. 67/2014 (red. Mattarella)</i>	69
-	<i>Sentenza n. 46/2014 (red. Frigo)</i>	70
-	<i>Sentenza n. 106/2013 (red. Cassese)</i>	71
-	<i>Sentenza n. 91/2013 (red. Cartabia)</i>	72
-	<i>Sentenza n. 242/2011 (red. Quaranta)</i>	72
-	<i>Sentenza n. 34/2010 (red. Cassese)</i>	73
-	<i>Ordinanza n. 189/2005 (red. Amirante)</i>	73
-	<i>Ordinanza n. 153/2005 (red. Finocchiaro)</i>	74
-	<i>Sentenza n. 161/2004 (red. Flick)</i>	74
-	<i>Sentenza n. 339/2004 (red. Amirante)</i>	75
-	<i>Ordinanza n. 89/2004 (red. Finocchiaro)</i>	76
-	<i>Ordinanza n. 50/2003 (red. Amirante)</i>	76
-	<i>Sentenza n. 351/1996 (red. Onida)</i>	76
-	<i>Sentenza n. 342/1995 (red. Caianiello)</i>	77
-	<i>Sentenza n. 149/1994 (red. Granata)</i>	77
-	<i>Sentenza n. 68/1994 (red. Granata)</i>	78
-	<i>Sentenza n. 344/1993 (red. Baldassarre)</i>	78
-	<i>Sentenza n. 238/1993 (red. Caianiello)</i>	79
-	<i>Sentenza n. 436/1992 (red. Caianiello)</i>	80
-	<i>Sentenza n. 221/1992 (red. Mengoni)</i>	80
-	<i>Sentenza n. 53/1990 (red. Cheli)</i>	81
-	<i>Sentenza n. 67/1985 (rel. Corasaniti)</i>	81
-	<i>Sentenza n. 60/1979 (rel. Maccarone)</i>	82
-	<i>Sentenza n. 59/1960 (rel. Sandulli)</i>	83
-	<i>Sentenza n. 44/1960 (rel. Cassandro)</i>	83
-	<i>Ordinanza n. 48/1957 (Pres. Azzariti)</i>	84
➤	In relazione ai presupposti processuali ed alle condizioni dell'azione del giudizio a quo	84
-	<i>Sentenza n. 262/2015 (red. Sciarra)</i>	84
-	<i>Sentenza n. 200/2014 (red. Coraggio)</i>	85
-	<i>Sentenza n. 61/2012 (red. Tesauro)</i>	85
-	<i>Sentenza n. 41/2011 (red. Saulle)</i>	87
-	<i>Sentenza n. 270/2010 (red. Tesauro)</i>	87
-	<i>Sentenza n. 34/2010 (Cassese)</i>	88
-	<i>Sentenza n. 241/2008 (red. Napolitano)</i>	88

-	<i>Sentenza n. 50/2007 (red. De Siervo)</i>	91
-	<i>Sentenza n. 213/1994 (red. Pescatore)</i>	92
-	<i>Sentenza n. 173/1994 (red. Granata)</i>	92
-	<i>Sentenza n. 112/1993 (red. Baldassarre)</i>	93
-	<i>Sentenza n. 62/1992 (red. Baldassarre)</i>	94
-	<i>Sentenza n. 124/1968 (rel. Chiarelli)</i>	94
-	<i>Sentenza n. 68/1959 (rel. Sandulli)</i>	95
-	<i>Sentenza n. 24/1959 (rel. Capi)</i>	96

Insensibilità alle vicende del rapporto o del processo *a quo* (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale).....97

-	<i>Sentenza n. 133/2016 (red. Sciarra)</i>	98
-	<i>Sentenza n. 236/2015 (red. De Pretis)</i>	99
-	<i>Sentenza n. 120/2015 (red. Zanon)</i>	100
-	<i>Sentenza n. 242/2014 (red. Amato)</i>	101
-	<i>Sentenza n. 162/2014 (red. Tesauro)</i>	101
-	<i>Sentenza n. 120/2013 (red. Grossi)</i>	101
-	<i>Sentenza n. 274/2011 (red. Tesauro)</i>	102
-	<i>Sentenza n. 42/2011 (red. Maddalena)</i>	102
-	<i>Sentenza n. 354/2010 (red. Cassese)</i>	103
-	<i>Sentenza n. 227/2010 (red. Tesauro)</i>	103
-	<i>Sentenza n. 69/2010 (red. De Siervo)</i>	103
-	<i>Sentenza n. 442/2008 (red. F. Gallo)</i>	104
-	<i>Sentenza n. 244/2005 (red. Quaranta)</i>	104
-	<i>Sentenza n. 24/2004 (red. Amirante)</i>	105
-	<i>Ordinanza n. 270/2003 (red. Onida)</i>	105
-	<i>Ordinanza n. 383/2002 (red. Onida)</i>	106
-	<i>Ordinanza n. 110/2000 (red. Santosuosso)</i>	106
-	<i>Sentenza n. 1131/1988 (red. Spagnoli)</i>	107
-	<i>Sentenza n. 701/1988 (red. E. Gallo)</i>	107
-	<i>Sentenza n. 88/1986 (rel. Ferrari)</i>	108
-	<i>Sentenza n. 52/1986 (rel. Greco)</i>	109
-	<i>Sentenza n. 300/1984 (rel. E. Gallo)</i>	109
-	<i>Sentenza n. 53/1982 (rel. Malagugini)</i>	110
-	<i>Sentenza n. 16/1982 (rel. De Stefano)</i>	111
-	<i>Sentenza n. 135/1963 (rel. Ambrosini)</i>	112
-	<i>Sentenza n. 48/1961 (rel. Fragali)</i>	112
-	<i>Sentenza n. 10/1959 (rel. Ambrosini)</i>	113

III - I COROLLARI DELLA RILEVANZA 114

L'incidentalità: necessaria sussistenza del processo *a quo* e sua alterità rispetto al giudizio incidentale.....114

-	<i>Sentenza n. 191/2015 (red. Sciarra)</i>	115
-	<i>Sentenza n. 178/2015 (red. Sciarra)</i>	115
-	<i>Sentenza n. 110/2015 (red. de Pretis)</i>	115
-	<i>Sentenza n. 1/2014 (red. Tesauro)</i>	120

-	<i>Sentenza n. 242/2011 (red. Quaranta)</i>	122
-	<i>Ordinanza n. 56/2011 (red. Silvestri)</i>	122
-	<i>Sentenza n. 270/2010 (red. Tesauro)</i>	123
-	<i>Ordinanza n. 220/2010 (red. Silvestri)</i>	124
-	<i>Sentenza n. 38/2009 (red. Quaranta)</i>	124
-	<i>Ordinanza n. 2/2009 (red. Amirante)</i>	125
-	<i>Sentenza n. 84/2006 (red. Cassese)</i>	126
-	<i>Ordinanza n. 175/2003 (red. Capotosti)</i>	126
-	<i>Sentenza n. 437/2002 (red. Amirante)</i>	127
-	<i>Sentenza n. 178/2000 (red. Ruperto)</i>	128
-	<i>Sentenza n. 4/2000 (red. Vari)</i>	128
-	<i>Ordinanza n. 17/1999 (red. Zagrebelsky)</i>	128
-	<i>Sentenza n. 127/1998 (red. Vari)</i>	129
-	<i>Sentenza n. 263/1994 (red. Vari)</i>	129
-	<i>Ordinanza n. 291/1986 (red. Conso)</i>	130
-	<i>Sentenza n. 214/1986 (rel. Greco)</i>	130
-	<i>Sentenza n. 256/1982 (rel. Elia)</i>	131
-	<i>Sentenza n. 92/1973 (rel. Amadei)</i>	131
-	<i>Sentenza n. 65/1964 (rel. Petrocelli)</i>	132
-	<i>Sentenza n. 59/1957 (rel. Jaeger)</i>	135
-	<i>Ordinanza n. 48/1957 (rel. Jaeger)</i>	136

Inerenza della disposizione censurata all'area decisionale del rimettente137

-	<i>Ordinanza n. 135/2016 (red. de Pretis)</i>	138
-	<i>Sentenza n. 102/2016 (red. Lattanzi e Cartabia)</i>	138
-	<i>Sentenza n. 100/2015 (red. Frigo)</i>	139
-	<i>Sentenza n. 1/2015 (red. Lattanzi)</i>	139
-	<i>Ordinanza n. 57/2014 (red. Grossi)</i>	140
-	<i>Ordinanza n. 321/2013 (red. Frigo)</i>	141
-	<i>Ordinanza n. 462/2006 (red. Tesauro)</i>	141
-	<i>Ordinanza n. 271/2004 (red. Marini)</i>	141
-	<i>Sentenza n. 236/1997 (red. Vari)</i>	142
-	<i>Ordinanza n. 231/1996 (red. Zagrebelsky)</i>	142
-	<i>Sentenza n. 89/1995 (red. Ruperto)</i>	143
-	<i>Sentenza n. 33/1995 (red. Caianiello)</i>	143
-	<i>Sentenza n. 304/1986 (red. Baldassarre)</i>	144
-	<i>Sentenza n. 228/1985 (rel. E. Gallo)</i>	146
-	<i>Ordinanza n. 139/1984 (rel. Saja)</i>	146
-	<i>Sentenza n. 1/1977 (rel. Elia)</i>	147
-	<i>Sentenza n. 122/1976 (rel. De Stefano)</i>	147
-	<i>Sentenza n. 108/1957 (rel. Bracci)</i>	148

➤ La rilevanza di questioni riguardanti la regolare costituzione o investitura del rimettente ovvero le garanzie costituzionali a tutela dell'esercizio della funzione giurisdizionale 149

-	<i>Ordinanza n. 421/2008 (red. Maddalena)</i>	149
-	<i>Ordinanza n. 180/2006 (red. F. Gallo)</i>	150
-	<i>Ordinanza n. 155/2000 (red. Vari)</i>	151

-	<i>Ordinanza n. 104/2000 (red. Santosuosso)</i>	151
-	<i>Ordinanza n. 158/1999 (red. Vari)</i>	151
-	<i>Sentenza n. 243/1989 (red. Saja)</i>	152
-	<i>Sentenza n. 18/1989 (red. Pescatore)</i>	152
-	<i>Ordinanza n. 326/1987 (red. Saja)</i>	153
-	<i>Sentenza n. 196/1982 (rel. Roehrsen)</i>	153
-	<i>Sentenza n. 19/1978 (rel. Oggioni)</i>	154
-	<i>Sentenza n. 71/1975 (rel. Astuti)</i>	156
-	<i>Sentenza n. 147/1974 (rel. Oggioni)</i>	157
-	<i>Sentenza n. 128/1974 (rel. Verzi)</i>	158
-	<i>Sentenza n. 194/1970 (rel. Rocchetti)</i>	159
-	<i>Sentenza n. 90/1968 (rel. Bonifacio)</i>	160

Incidenza dell'eventuale decisione di accoglimento sul giudizio *a quo*160

➤ **Necessaria influenza sulla posizione giuridica dedotta nel processo principale**161

-	<i>Ordinanza n. 15/2014 (red. Coraggio)</i>	161
-	<i>Ordinanza n. 337/2011 (red. Criscuolo)</i>	162
-	<i>Sentenza n. 151/2009 (red. Finocchiaro)</i>	163
-	<i>Ordinanza n. 71/2009 (red. Cassese)</i>	163
-	<i>Sentenza n. 337/2008 (red. De Siervo)</i>	164
-	<i>Sentenza n. 303/2007 (red. De Siervo)</i>	164
-	<i>Sentenza n. 50/2007 (red. De Siervo)</i>	165
-	<i>Sentenza n. 249/1996 (red. Cheli)</i>	165
-	<i>Ordinanza n. 161/1996 (red. Santosuosso)</i>	166
-	<i>Sentenza n. 468/1994 (red. Ferri)</i>	167
-	<i>Sentenza n. 379/1994 (red. Pescatore)</i>	167
-	<i>Sentenza n. 154/1994 (red. Vari)</i>	168
-	<i>Sentenza n. 314/1992 (red. Baldassarre)</i>	168
-	<i>Sentenza n. 202/1991 (red. Greco)</i>	169
-	<i>Sentenza n. 211/1984 (rel. Bucciarelli Ducci)</i>	170
-	<i>Sentenza n. 113/1980 (rel. Roehrsen)</i>	171
-	<i>Sentenza n. 1/1977 (rel. Elia)</i>	172
-	<i>Sentenza n. 122/1976 (rel. De Stefano)</i>	173
-	<i>Sentenza n. 301/1974 (rel. Astuti)</i>	174
-	<i>Sentenza n. 143/1971 (rel. Benedetti)</i>	174
-	<i>Sentenza n. 67/1970 (rel. Benedetti)</i>	175
-	<i>Sentenza n. 117/1969 (rel. Benedetti)</i>	176
-	<i>Sentenza n. 73/1968 (rel. Bonifacio)</i>	176

➤ **Ininfluenza sulla posizione giuridica dedotta nel processo principale**177

-	<i>Sentenza n. 20/2016 (red. Cartabia)</i>	177
-	<i>Sentenza n. 119/2015 (red. Amato)</i>	178
-	<i>Sentenza n. 294/2011 (red. Cassese)</i>	179
-	<i>Ordinanza n. 53/2010 (red. Napolitano)</i>	180
-	<i>Sentenza n. 241/2008 (red. Napolitano)</i>	181
-	<i>Sentenza n. 209/2001 (red. Onida)</i>	182
-	<i>Sentenza n. 336/2000 (red. Guizzi)</i>	182

-	<i>Sentenza n. 98/1997 (red. Zagrebelsky)</i>	182
-	<i>Sentenza n. 117/1996 (red. Vari)</i>	183
-	<i>Sentenza n. 359/1995 (red. Ferri)</i>	184
-	<i>Sentenza n. 136/1992 (red. Granata)</i>	184
-	<i>Sentenza n. 477/1991 (red. Granata)</i>	185
-	<i>Sentenza n. 415/1991 (red. Pescatore)</i>	185
-	<i>Ordinanza n. 409/1991 (red. Granata)</i>	186
-	<i>Sentenza n. 188/1991 (red. Mengoni)</i>	186
-	<i>Sentenza n. 344/1990 (red. Baldassarre)</i>	187
-	<i>Sentenza n. 91/1982 (rel. Saja)</i>	187
-	<i>Sentenza n. 8/1974 (rel. Crisafulli)</i>	188
-	<i>Sentenza n. 189/1971 (rel. Crisafulli)</i>	188
➤	Norme penali	189
-	<i>Sentenza n. 46/2014 (red. Frigo)</i>	190
-	<i>Sentenza n. 5/2014 (red. Lattanzi)</i>	192
-	<i>Ordinanza n. 285/2012 (red. Lattanzi)</i>	195
-	<i>Sentenza n. 273/2010 (red. Silvestri)</i>	195
-	<i>Ordinanza n. 204/2009 (red. Napolitano)</i>	196
-	<i>Sentenza n. 57/2009 (red. Quaranta)</i>	196
-	<i>Sentenza n. 324/2008 (red. Napolitano)</i>	197
-	<i>Sentenza n. 394/2006 (red. Flick)</i>	199
-	<i>Sentenza n. 161/2004 (red. Flick)</i>	204
-	<i>Sentenza n. 53/1997 (red. Onida)</i>	205
-	<i>Sentenza n. 14/1996 (red. Mirabelli)</i>	206
-	<i>Sentenza n. 62/1994 (red. Baldassarre)</i>	206
-	<i>Sentenza n. 194/1993 (red. Greco)</i>	207
-	<i>Sentenza n. 167/1993 (red. Greco)</i>	208
-	<i>Sentenza n. 826/1988 (red. Spagnoli)</i>	208
-	<i>Sentenza n. 148/1983 (rel. Paladin)</i>	209
-	<i>Sentenza n. 91/1979 (rel. O. Reale)</i>	211
-	<i>Sentenza n. 85/1976 (rel. Rossi)</i>	212
-	<i>Sentenza n. 26/1975 (rel. Trimarchi)</i>	213
-	<i>Sentenza n. 22/1975 (rel. Volterra)</i>	213
-	<i>Sentenza n. 155/1973 (rel. Capalozza)</i>	213
-	<i>Sentenza n. 62/1969 (rel. Capalozza)</i>	214

IV - LA RILEVANZA E I PROFILI DI COMPATIBILITÀ COMUNITARIA (RECTIUS, EUROPEA) DELLA NORMA IMPUGNATA. 214

-	<i>Sentenza n. 216/2014 (red. Mattarella)</i>	215
-	<i>Ordinanza n. 207/2013 (red. Mattarella)</i>	216
-	<i>Sentenza n. 75/2012 (red. Tesauro)</i>	217
-	<i>Sentenza n. 227/2010 (red. Tesauro)</i>	218
-	<i>Sentenza n. 28/2010 (red. Silvestri)</i>	220
-	<i>Sentenza n. 16/2010 (red. Criscuolo)</i>	221
-	<i>Ordinanza n. 100/2009 (red. De Siervo)</i>	222

-	<i>Sentenza n. 439/2008 (red. Quaranta)</i>	222
-	<i>Ordinanza n. 415/2008 (red. Tesauero)</i>	223
-	<i>Ordinanza n. 103/2008 (red. F. Gallo)</i>	224
-	<i>Sentenza n. 102/2008 (red. F. Gallo)</i>	225
-	<i>Sentenza n. 284/2007 (red. Tesauero)</i>	227
-	<i>Ordinanza n. 454/2006 (red. Tesauero)</i>	228
-	<i>Ordinanza n. 85/2002 (red. Neppi Modona)</i>	229
-	<i>Ordinanza n. 536/1995 (rel. Granata)</i>	230
-	<i>Ordinanza n. 244/1994 (rel. Caianiello)</i>	231
-	<i>Sentenza n. 168/1991 (rel. Granata)</i>	231
-	<i>Sentenza n. 170/1984 (rel. La Pergola)</i>	233
-	<i>Sentenza n. 232/1975 (rel. Astuti)</i>	234
-	<i>Sentenza n. 14/1964 (rel. Papaldo)</i>	236

V - LA RILEVANZA E LE SOPRAVVENIENZE LEGISLATIVE..... 237

Ininfluenza per la perdurante applicabilità nel giudizio *a quo* della norma abrogata o modificata (in particolare, in ossequio al principio *tempus regit actum*)237

-	<i>Sentenza n. 203/2016 (red. De Pretis)</i>	237
-	<i>Sentenza n. 121/2016 (red. Coraggio)</i>	238
-	<i>Sentenza n. 49/2016 (red. Coraggio)</i>	239
-	<i>Sentenza n. 30/2016 (red. De Pretis)</i>	239
-	<i>Sentenza n. 151/2014 (red. Cassese)</i>	240
-	<i>Sentenza n. 13/2014 (red. Cartabia)</i>	241
-	<i>Sentenza n. 90/2013 (red. Lattanzi)</i>	241
-	<i>Sentenza n. 78/2013 (red. Mattarella)</i>	242
-	<i>Sentenza n. 177/2012 (red. Mattarella)</i>	243
-	<i>Sentenza n. 381/1999 (red. Mirabelli)</i>	244
-	<i>Sentenza n. 126/1995 (red. Guizzi)</i>	244
-	<i>Sentenza n. 155/1990 (red. Saja)</i>	244
-	<i>Sentenza n. 100/1968 (rel. Benedetti)</i>	245

Ininfluenza di modifiche marginali o non incidenti sui profili censurati246

-	<i>Sentenza n. 222/2015 (red. Sciarra)</i>	246
-	<i>Sentenza n. 172/2014 (red. Cartabia)</i>	247
-	<i>Sentenza n. 279/2012 (red. Mattarella)</i>	248
-	<i>Sentenza n. 282/2004 (red. Onida)</i>	248
-	<i>Sentenza n. 48/1994 (red. Vassalli)</i>	249
-	<i>Sentenza n. 430/1993 (rel. Granata)</i>	251
-	<i>Sentenza n. 25/1993 (rel. Caianiello)</i>	251
-	<i>Sentenza n. 133/1992 (rel. Granata)</i>	251

Restituzione degli atti al rimettente.....252

-	<i>Ordinanza n. 195/2016 (red. Coraggio)</i>	252
-	<i>Ordinanza n. 194/2016 (red. Coraggio)</i>	253
-	<i>Ordinanza n. 266/2015 (red. Lattanzi)</i>	254

-	<i>Ordinanza n. 80/2015 (red. Napolitano)</i>	255
-	<i>Sentenza n. 134/2013 (red. Silvestri)</i>	256
-	<i>Sentenza n. 102/2013 (red. Napolitano)</i>	258
-	<i>Ordinanza n. 29/2013 (red. Lattanzi)</i>	259
-	<i>Ordinanza n. 150/2012 (red. Tesauro)</i>	260
-	<i>Ordinanza n. 178/2011 (red. Silvestri)</i>	262
-	<i>Ordinanza n. 77/2004 (red. Capotosti)</i>	263
-	<i>Ordinanza n. 145/2001 (red. Zagrebelsky)</i>	263
-	<i>Ordinanza n. 100/2001 (red. Neppi Modona)</i>	264
-	<i>Ordinanza n. 323/1997 (red. Mirabelli)</i>	264
-	<i>Ordinanza n. 49/1997 (red. Onida)</i>	265
-	<i>Ordinanza n. 50/1996 (red. Vassalli)</i>	265
-	<i>Ordinanza n. 499/1991 (red. Caianiello)</i>	266
-	<i>Ordinanza n. 55/1960 (red. Jaeger)</i>	266
	Trasferimento della questione sullo <i>ius superveniens</i>	266
-	<i>Sentenza n. 98/2014 (red. Mattarella)</i>	266
-	<i>Sentenza n. 186/2013 (red. Napolitano)</i>	267
-	<i>Ordinanza n. 185/1996 (red. Granata)</i>	270
	Rilevanza/irrilevanza sopravvenuta.....	270
-	<i>Sentenza n. 146/2015 (red. Morelli)</i>	270
-	<i>Sentenza n. 455/1998 (red. Guizzi)</i>	271
-	<i>Ordinanza n. 131/1992 (red. Spagnoli)</i>	271
-	<i>Ordinanza n. 313/1991 (red. Spagnoli)</i>	272

Premessa

Il quaderno analizza, attraverso una selezione ragionata di estratti di pronunce, i principali orientamenti giurisprudenziali in tema di rilevanza.

Si tratta, come è noto, di uno dei due fondamentali requisiti di ammissibilità, oltre alla non manifesta infondatezza, di una questione incidentale di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, positivamente prescritti dall'art. 23, terzo comma, della legge n. 87 del 1953.

Lo scarno dato normativo esprime il presupposto processuale della rilevanza, senza nominarlo testualmente, ponendo quale condizione per la rituale instaurazione del giudizio incidentale l'impossibilità per l'autorità giurisdizionale rimettente di definire la controversia *a quo* indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. In tal modo, il legislatore ha declinato il carattere (prevalentemente) incidentale del sistema italiano di giustizia costituzionale, cui è estraneo l'accesso diretto al Giudice delle leggi (salvo il giudizio in via d'azione riservato agli enti dotati di potestà legislativa), ed ha subordinato il sindacato della Corte (organo di garanzia non direttamente espressivo della sovranità popolare) sugli atti normativi primari, adottati dalle istituzioni repubblicane rappresentative, alla previa instaurazione di un ordinario processo.

In 60 anni di attività, la giurisprudenza della Corte si è costantemente misurata con il requisito della rilevanza, ne ha definito e precisato la nozione, riempiendo di contenuti la formula legislativa, ne ha delineato i caratteri ed i corollari, traendone le conseguenti determinazioni in punto di ammissibilità o meno delle questioni sollevate dai rimettenti. Infatti, il difetto di rilevanza preclude l'esame di merito dei dubbi di costituzionalità e determina una pronuncia processuale di (manifesta) inammissibilità.

Il volume si articola in cinque parti.

La prima è dedicata a quella giurisprudenza che più consapevolmente ha cercato di tratteggiare il concetto stesso di rilevanza.

La seconda ha ad oggetto i principali "attributi" del requisito, individuati nella sua attualità, non implausibilità (alla stregua della motivazione offerta dall'ordinanza di rimessione) ed insensibilità alle vicende del rapporto o del processo *a quo*.

La terza identifica ed esamina, quali "corollari" della rilevanza, l'incidentalità della questione (che postula la necessaria sussistenza della controversia principale e la sua alterità rispetto al giudizio costituzionale), l'inerenza della disposizione censurata all'area decisionale del rimettente e l'incidenza, concreta o anche solo potenziale, dell'eventuale decisione di accoglimento sul processo *a quo*. Due specifiche sezioni mettono in particolare risalto le pronunce rese su questioni riguardanti, da un lato, la regolare costituzione o investitura del rimettente ovvero le garanzie costituzionali a tutela dell'esercizio della funzione giurisdizionale, e, dall'altro, la materia penale in cui si è registrato uno dei più significativi percorsi evolutivi della giurisprudenza costituzionale, pervenuta ad affermare la rilevanza delle questioni scrutinate pur nel necessario rispetto dei principi di riserva di legge e di irretroattività delle norme penali sfavorevoli (art. 25 Cost.).

La quarta parte è dedicata all'interferenza dei profili di compatibilità comunitaria della norma interna sospettata di illegittimità costituzionale, che possono escludere la rilevanza della questione laddove risulti applicabile al giudizio principale la pertinente disciplina sovranazionale.

La quinta parte riguarda l'eventuale incidenza delle novità legislative successive all'attivazione dell'incidente di costituzionalità, che possono determinare svariati esiti processuali, dalla permanenza della questione sulla norma originariamente impugnata al suo trasferimento sul *novum* normativo ovvero alla restituzione degli atti al rimettente.

Tutte le cinque parti e/o le relative sottosezioni sono introdotte da un'esposizione, sintetica ma ricca di riferimenti giurisprudenziali, che dà conto dei principali approdi interpretativi e degli orientamenti, anche rivisitati nel tempo, espressi dalla Corte. All'interno delle varie parti gli estratti selezionati sono organizzati in ordine cronologico decrescente. Ciascuno degli estratti è corredato dall'indicazione del numero, dell'anno, del Giudice relatore o redattore della pronuncia e dei punti del "Considerato" che sono stati riportati; e quelli di essi reputati maggiormente significativi per le affermazioni di rilievo sistematico o per i risvolti applicativi ivi contenuti sono preceduti da un'agile illustrazione dei fondamentali principi giurisprudenziali e/o delle regole particolari che presiedono alla preliminare verifica della rilevanza della questione, enunciati o comunque ricavabili da ogni singola decisione esaminata.

I. - LA NOZIONE DI RILEVANZA

L'elaborazione giurisprudenziale della Corte ha definito e arricchito la nozione legislativa di rilevanza della questione incidentale di legittimità costituzionale, racchiusa nell'espressione adoperata dall'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 ("qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione"). La rilevanza, dunque, "esprime il rapporto che dovrebbe correre fra la soluzione della questione e la definizione del giudizio in corso" (sentenza n. 13/1965); "un legame di carattere obiettivo tra il giudizio di costituzionalità e quello principale, commisurato all'interesse dell'ordinamento di prevenire ogni possibilità che il giudice applichi nel processo principale una norma anticostituzionale" (sentenza n. 1012/1988); una relazione per cui la questione si pone "come presupposto necessario del giudizio a quo e con incidenza sulle norme cui il giudice è direttamente chiamato a dare applicazione" (sentenza n. 45/1972); un "effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale" (ordinanza n. 282/1998).

Pertanto, il necessario "nesso di pregiudizialità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del caso concreto" (sentenza n. 77/1983) o la pretesa dedotta nel processo principale (sentenza n. 420/1991) implica, da un lato, che la rilevanza inerisca solo al giudizio a quo (sentenza n. 343/1993) e, dunque, a questioni aventi ad oggetto norme "applicabili dal rimettente" – in proposito, la sentenza n. 10/1979 ha significativamente affermato che "rilevanza della questione e applicabilità della legge nel giudizio di merito costituiscono termini inscindibili" – e, dall'altro, che un'eventuale sentenza di accoglimento sia in grado di spiegare un'influenza sul processo principale (sentenze nn. 92/2013 e 111/1977), provocando un cambiamento del quadro normativo assunto dal giudice a quo (sentenza n. 390/1996).

Sotto il primo profilo, la giurisprudenza evidenzia l'"esigenza minima, ma inderogabile, che la questione abbia riferimento a leggi o disposizioni di legge delle quali il giudice debba, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, fare applicazione nel processo dinanzi ad esso svolgentesi" (sentenza n. 142/1968; nonché sentenza n. 216/1993; ordinanza n. 23/2004). Un orientamento più rigoroso di volta in volta pretende che la questione investa la norma che regola indubbiamente il rapporto controverso (sentenza n. 3/1974), che "le norme, della cui costituzionalità si dubita", debbano "certamente essere applicate" (sentenza n. 103/1977), che "debba farsi applicazione concreta della norma in discussione, non bastando la generica possibilità che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verificano le condizioni necessarie per la sua applicazione" (sentenza n. 10/1979), che il giudice a quo "dimostrì di non poter prescindere" dall'applicazione della norma sottoposta a scrutinio (sentenza n. 190/1984), che le disposizioni denunciate siano necessarie per risolvere una o più delle domande prospettate nel giudizio principale (sentenza n. 108/1995). In taluni casi, la Corte ha cercato di ampliare i propri margini di intervento, reputando sufficiente per la proposizione della questione l'astratta possibilità di applicazione delle disposizioni contestate al caso oggetto del giudizio a quo (sentenza n. 292/1987), che ricorra una situazione, valutata a priori in limine litis, tale per cui la disposizione contestata sia applicabile ai fini della decisione del giudizio a quo (sentenza n. 241/1990), che la norma sia applicabile per la tutela della situazione giuridica soggettiva azionata nel processo principale (sentenza n. 29/1982), che il giudice ritenga di dover applicare in concreto la norma (sentenza n. 7/1972); ovvero sostenendo che "il requisito di pregiudizialità non significa che esso abbia carattere strettamente servente

rispetto all'oggetto del giudizio a quo", per cui "stabilita la rilevanza, la Corte è investita della questione in generale, nei limiti dell'impugnazione" (sentenza n. 25/1992).

Sotto il secondo profilo, la giurisprudenza lega l'affermazione della rilevanza alla valutazione che l'eventuale sentenza di accoglimento possa spiegare una sua influenza sul processo principale (sentenze nn. 184/2006, 422/1994, 62/1993, 10/1982, 90/1968 e 132/1967)¹.

Il requisito della rilevanza, in quanto condizionato dall'"applicabilità della disposizione al giudizio principale", "non postula un sindacato più incisivo sul concreto pregiudizio ai principi costituzionali coinvolti" (sentenza n. 174/2016). Esso "opera soltanto nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, ma non anche nei confronti della Corte ad quem al fine della decisione sulla medesima" (sentenza n. 10/2015).

Infine, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, nel porre il requisito della rilevanza, si uniforma, dandovi attuazione, alla legge costituzionale n. 1 del 1948 (sentenze nn. 10/2015 e 49/1970; ordinanze nn. 5/2012, 130/1998, 225/1982, 130/1971).

- Sentenza n. 174/2016 (red. Sciarra)

L'applicabilità della disposizione al giudizio principale è sufficiente a radicare la rilevanza della questione, che non postula un sindacato più incisivo sul concreto pregiudizio ai principi costituzionali coinvolti.

Considerato, 2.1.

"Quanto al difetto di rilevanza, eccetto dall'INPS, è la stessa difesa dell'ente previdenziale a riconoscere che la disposizione impugnata si applica al caso di specie, in quanto riguarda pensioni di reversibilità che decorrono dal 1° gennaio 2012 e il diritto della ricorrente è sorto in data successiva. L'applicabilità della disposizione al giudizio principale è sufficiente a radicare la rilevanza della questione, che non postula un sindacato più incisivo sul concreto pregiudizio ai principi costituzionali coinvolti. La questione di costituzionalità non può dirsi irrilevante, sul presupposto che, nella vicenda specifica, l'applicazione della disposizione impugnata non abbia messo a repentaglio la libertà matrimoniale, poiché il matrimonio è stato celebrato prima dell'entrata in vigore della legge del 2011, o non pregiudichi l'adeguatezza della tutela previdenziale accordata al coniuge superstite, già provvisto di mezzi sufficienti. Tali valutazioni esulano dal sindacato sulla rilevanza richiesto a questa Corte".

¹ Il profilo dell'incidenza dell'eventuale pronuncia di accoglimento sul processo principale è più analiticamente esaminato *infra*, Parte III, attraverso la selezione di pronunce che esigono, per la sussistenza della rilevanza, l'influenza sulle posizioni giuridiche azionate nel processo a *quo* e di altre che, invece, prescindono dal "verso" degli effetti sul giudizio principale, reputando sufficiente, anche alla luce del principio di autonomia del giudizio incidentale espresso dall'art. 18 delle norme integrative, un'incidenza anche solo potenziale sulla controversia che lo ha originato.

- Sentenza n. **10/2015** (red. Cartabia)

Il requisito della rilevanza, proprio del giudizio incidentale, opera soltanto nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, ma non anche nei confronti della Corte ad quem al fine della decisione sulla medesima. Pertanto, esso non osta ad una regolazione in via giurisprudenziale dell'efficacia temporale della sentenza di accoglimento, anche considerando che, in virtù della declaratoria di illegittimità costituzionale, gli interessi della parte ricorrente trovano comunque una parziale soddisfazione nella rimozione, sia pure solo pro futuro, della disposizione illegittima.

Considerato, 7.

“Nel pronunciare l’illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, questa Corte non può non tenere in debita considerazione l’impatto che una tale pronuncia determina su altri principi costituzionali, al fine di valutare l’eventuale necessità di una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti. (...) Una simile regolazione degli effetti temporali deve ritenersi consentita anche nel sistema italiano di giustizia costituzionale. Essa non risulta inconciliabile con il rispetto del requisito della rilevanza, proprio del giudizio incidentale (sentenza n. 50 del 1989). Va ricordato in proposito che tale requisito opera soltanto nei confronti del giudice *a quo* ai fini della prospettabilità della questione, ma non anche nei confronti della Corte *ad quem* al fine della decisione sulla medesima. In questa chiave, si spiega come mai, di norma, la Corte costituzionale svolga un controllo di mera plausibilità sulla motivazione contenuta, in punto di rilevanza, nell’ordinanza di rimessione, comunque effettuato con esclusivo riferimento al momento e al modo in cui la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata. In questa prospettiva si spiega, ad esempio, quell’orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto la sindacabilità costituzionale delle norme penali di favore anche nelle ipotesi in cui la pronuncia di accoglimento si rifletta soltanto sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria, modificandone la *ratio decidendi* [...], pur fermi restando i pratici effetti di essa (sentenza n. 148 del 1983, ripresa sul punto dalla sentenza n. 28 del 2010). Né si può dimenticare che, in virtù della declaratoria di illegittimità costituzionale, gli interessi della parte ricorrente trovano comunque una parziale soddisfazione nella rimozione, sia pure solo *pro futuro*, della disposizione costituzionalmente illegittima”.

- Sentenza n. **91/2013** (red. Cartabia)

Il nesso di pregiudizialità tra il giudizio principale e il giudizio costituzionale implica che la norma censurata debba necessariamente essere applicata nel primo e che l'eventuale illegittimità della stessa incida sul procedimento principale.

Considerato, 2.3.

“Anche il terzo motivo d’inammissibilità evocato dalla Regione Campania, relativo alla irrilevanza della questione prospettata, per mancanza di nesso di pregiudizialità tra il giudizio principale e il giudizio di fronte a questa Corte, deve ugualmente essere rigettato. Infatti, il giudice rimettente adduce sufficienti e non implausibili motivazioni circa la rilevanza nel giudizio *a quo* della questione sollevata (come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte: *ex multis* sentenze n. 170 e 34 del 2010), illustrando come il giudizio amministrativo verta

sulla legittimità della delibera della Giunta della Regione Campania n. 603 del 27 marzo 2009, con cui è stato stabilito che l'avvocatura regionale rappresenti e difenda gli enti strumentali della Regione in base all'art. 29 della legge reg. n. 1 del 2009, e, in via derivata, della Convenzione n. 14162 del 10 aprile 2009, stipulata con l'Azienda sanitaria locale di Salerno, sulla base della predetta delibera giuntale. Trattandosi di atti che trovano il loro fondamento legislativo nella disposizione di legge regionale portata all'esame di questa Corte, non è implausibile ritenere, come sostiene il Tribunale amministrativo rimettente, che la norma regionale censurata debba necessariamente essere applicata nel giudizio *a quo* e che, dunque, l'eventuale illegittimità della stessa incida sul procedimento principale, come richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e costantemente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, sentenza n. 18 del 1989)".

- Ordinanza n. **5/2012** (red. Napolitano)

Nel richiedere la rilevanza, l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 si è uniformato all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 che non ha conferito al giudice la facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui è investito.

Considerato

"(...) la questione è manifestamente inammissibile perché il Giudice di pace rimettente, pur affermando di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, non ha sospeso il processo e ne ha disposto la prosecuzione con la seguente motivazione: atteso che il giudizio può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di costituzionalità; (...) l'art. 23 della legge n. 87 del 1953 dispone che l'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale [...] dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte e sospende il giudizio in corso; (...) nel caso di specie si concretizza una duplice violazione del citato art. 23 perché il Giudice di pace solleva una questione dalla quale, come lui stesso afferma, non dipende la definizione del giudizio e, al contempo, non sospende il processo; (...) la Corte ha più volte affermato che l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nel prevedere che la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, non ha conferito al giudice la facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui è investito e che l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel richiedere il requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma costituzionale (ordinanze n. 130 del 1998, n. 225 del 1982 e n. 130 del 1971); (...) pertanto, la questione è manifestamente inammissibile".

- Sentenza n. **184/2006** (red. Silvestri)

Il vigente sistema di giustizia costituzionale impone, ai fini di ammissibilità di una questione, che un'eventuale pronuncia di accoglimento sia in grado di incidere sul processo principale. Pertanto, difetta di rilevanza una questione laddove il rimettente non possa avvalersi nel processo a quo del pronunciamento della Corte a causa del prodursi di una situazione di fatto irreversibile su cui una declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto.

Considerato, 2.2.,2.3.

“La questione oggi sottoposta al vaglio di questa Corte è opposta e simmetrica rispetto a quella oggetto della precedente pronuncia. Mentre in quel caso veniva invocata dal giudice *a quo* una sentenza additiva che dichiarasse l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non vieta ai giudici di tener conto dei precedenti penali dell'imputato ultraottantenne comunque risultanti dagli atti, nel presente giudizio, al contrario, si chiede alla Corte di emanare una sentenza puramente caducatoria, che espunga dall'ordinamento la disposizione che prescrive l'eliminazione dal casellario giudiziale delle iscrizioni relative ai soggetti che abbiano compiuto l'ottantesimo anno di età. La richiesta dell'odierno rimettente si aggancia a quanto detto incidentalmente nella più volte citata sentenza n. 209 del 1987: «Se si dovesse [...] pervenire ad una declaratoria di illegittimità, questa dovrebbe essere semplicemente ablativa della disposizione denunciata: tanto più che attualmente, a seguito della computerizzazione dei servizi, l'eliminazione della scheda ha perduto l'importanza che aveva negli anni '30». In altre parole, vi sarebbe stata una profonda alterazione del contesto fattuale, con innegabili ricadute sul bilanciamento tra opposte esigenze operato dal legislatore in tempi passati. È appena il caso di rilevare, infatti, che tutti gli elementi presi tradizionalmente in considerazione dal legislatore sono mutati: le schede cartacee sono state sostituite da archivi informatizzati che hanno risolto il problema dello spazio materiale per la conservazione dei dati; la durata media della vita umana si è allungata notevolmente; le condizioni di efficienza psico-fisiche delle persone si mantengono buone in età avanzata in un numero elevato di casi. (...) pur auspicando che il legislatore riprenda in considerazione la norma oggetto del presente giudizio, per valutarne l'adeguatezza rispetto alla situazione di fatto attuale, deve tuttavia concludersi che la questione sollevata è inammissibile per difetto di rilevanza, giacché in ogni caso il giudice rimettente non potrebbe avvalersi, nel processo *a quo*, di una eventuale pronuncia di questa Corte, a causa della già avvenuta eliminazione dal casellario giudiziale dei dati riguardanti il soggetto sottoposto al giudizio. Si è prodotta, in altre parole, una situazione di fatto irreversibile, su cui una declaratoria di illegittimità costituzionale non avrebbe alcun effetto, rimanendo in tal modo priva dell'incidenza nel processo principale imposta dal vigente sistema di giustizia costituzionale”.

- Ordinanza n. **23/2004** (red. Marini)

Il potere del giudice di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale è limitato a quelle norme che deve applicare nel giudizio a quo. Laddove il rimettente non sia chiamato ad assumere alcuna decisione che comporti applicazione, sia pure indiretta, della norma impugnata, la questione, nel momento in cui è sollevata, difetta della necessaria rilevanza prescritta dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

Considerato

“(…) il giudice rimettente si duole del fatto che la norma impugnata non preveda la proroga o la sospensione del termine di durata dell’applicazione, pur quando le esigenze di servizio dell’ufficio di destinazione siano rappresentate dalla necessità di ultimare un determinato processo e questo sia sospeso *ex lege*; (…) il potere del giudice di sollevare questione incidentale di legittimità costituzionale è limitato a quelle norme delle quali il giudice stesso deve fare applicazione nel giudizio *a quo*; (…) nella specie, il Tribunale rimettente non è chiamato ad assumere alcuna decisione che comporti applicazione (sia pure indiretta) della norma impugnata; (…) pertanto, non venendo tale norma in considerazione, alla stregua dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), nel momento in cui la questione è stata sollevata, questa risulta priva della necessaria rilevanza e va perciò dichiarata manifestamente inammissibile”.

- Ordinanza n. **282/1998** (red. Contri)

La corretta instaurazione del giudizio costituzionale postula l’esistenza di un effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale.

Considerato

“(…) il rimettente solleva le indicate questioni sostenendo che, nel giudizio *a quo*, la parte opposta non ha accettato il contraddittorio sulla domanda riconvenzionale dell’opponente, in quanto tardivamente proposta; (…) invece, come emerge chiaramente dall’ordinanza di rimessione, la parte opposta ha contestato nel merito la nuova richiesta formulata dall’opponente dopo la costituzione, ritenendola estranea all’oggetto del giudizio, ma non ha in alcun modo eccepito la decadenza dell’opponente dalla proposizione tardiva della domanda riconvenzionale; (…) la valutazione del giudice rimettente in ordine alla rilevanza delle questioni è quindi palesemente erronea, essendo contraddetta dagli atti; (…) in difetto di una espressa eccezione di parte in ordine alla inammissibilità della domanda riconvenzionale tardivamente proposta, la quale non è rilevabile d’ufficio, le questioni relative al termine di proposizione delle dette domande risultano sollevate in modo del tutto astratto; (…) la corretta instaurazione del giudizio costituzionale postula l’esistenza di un effettivo e concreto rapporto di strumentalità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio principale, il quale rapporto, invece, per le anzidette ragioni, è assente nella fattispecie; (…) pertanto, le questioni devono dichiararsi manifestamente inammissibili”.

- Ordinanza n. **130/1998** (red. Vari)

La legge n. 87 del 1953 costituisce integrazione e svolgimento della legge costituzionale n. 1 del 1948. L'art. 23 della prima viene ad uniformarsi all'art. 1 della seconda desumendo – dalla previsione che la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio – l'evidente esclusione della facoltà di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso.

Considerato

“(…) risulta logicamente pregiudiziale la delibazione delle questioni sollevate in relazione all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, atteso che con le medesime si intende, in definitiva, censurare il sistema stesso che presiede alla corretta proposizione di ogni questione di costituzionalità in via incidentale; (...) in proposito, questa Corte ha già affermato (v., in particolare, sentenza n. 88 del 1986) che la legge n. 87 del 1953 costituisce integrazione e svolgimento delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale) e 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale) e che, in particolare, il censurato art. 23 viene ad uniformarsi all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, da ciò desumendo l'evidente esclusione della facoltà di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso (v., in particolare, ordinanze nn. 225 del 1982 e 130 del 1971, entrambe dichiarative della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 23 in esame); (...) pertanto, non emergendo, dall'ordinanza del pretore di Brescia, ragioni ed argomenti conferenti o, comunque, validi per discostarsi dal consolidato orientamento di questa Corte, in ordine al coerente rapporto sistematico che intercorre tra Carta costituzionale, leggi costituzionali e legge ordinaria (v. sentenza n. 111 del 1963), le questioni sollevate dal rimettente sull'art. 23 della legge n. 87 del 1953 vanno dichiarate manifestamente infondate”.

- Sentenza n. **390/1996** (red. Santosuosso)

Ai fini della sussistenza della rilevanza è sufficiente che dall'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata derivi un cambiamento del quadro normativo assunto dal giudice rimettente.

Considerato, 2.

“Deve preliminarmente essere esaminata l'eccezione di inammissibilità avanzata dalla difesa della Regione. Si sostiene che la questione difetterebbe di rilevanza in quanto, anche a voler ritenere non conforme ai principi costituzionali la disposizione regionale impugnata, in ogni caso sarebbe l'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere dell'illegittimità dell'emanato provvedimento di revoca dell'assegnazione. L'eccezione deve essere disattesa avendo questa Corte affermato (sentenza n. 185 del 1995) che, ai fini della sussistenza della rilevanza è sufficiente, a fronte di una motivazione non implausibile fornita, come nel caso, dal giudice *a quo*, che dall'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata, derivi un cambiamento del quadro normativo assunto dal giudice rimettente”.

- Sentenza n. **108/1995** (red. Santosuosso)

La rilevanza della questione esige che le disposizioni sottoposte a scrutinio siano necessarie per risolvere una o più delle domande prospettate nel giudizio principale, essendo ininfluyente la circostanza della maggiore ampiezza delle domande complessivamente proposte dagli attori del giudizio principale.

Considerato, 3.

“Viene in primo luogo contestata la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*: si afferma al riguardo che, mentre in esso gli attori avevano esercitato giudizialmente tre diverse azioni, l’ordinanza eccepisce l’illegittimità costituzionale delle norme relative solo ad una delle azioni stesse, lasciando ferme ed incontestate le altre due normative poste dagli attori a fondamento delle proprie azioni. Tale eccezione non può essere accolta, in quanto la maggiore ampiezza delle domande degli attori del giudizio principale rispetto all’ambito cui si riferiscono le disposizioni sospettate di incostituzionalità, non significa ovviamente che quelle disposizioni non siano necessarie per risolvere una o più delle domande prospettate nel giudizio principale: e ciò è sufficiente per ravvisare la rilevanza delle relative questioni”.

- Sentenza n. **422/1994** (red. Santosuosso)

Ove oggetto di impugnazione sia soltanto la disposizione interpretativa e non anche quella interpretata, sussiste la rilevanza della questione, dipendente dall’incidenza del suo ipotetico accoglimento nel giudizio a quo, poiché in quest’ultimo deve essere applicato il sistema normativo risultante dalla combinazione delle due disposizioni, sicché l’incostituzionalità eventualmente ravvisata in una delle due produce decisivi riflessi anche sull’altra. In ogni caso, pur quando l’illegittimità costituzionale investa la sola norma interpretativa, ciò determina comunque l’effetto della rimozione dell’impedimento al giudice di scegliere la diversa interpretazione dallo stesso ritenuta più corretta.

Considerato, 2., 3.

“Con la preliminare eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, l’Avvocatura dello Stato deduce che oggetto del giudizio dinanzi al T.A.R. era l’illegittimità della revoca dei provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 503 del 1992, norma che non è stata denunciata in questa sede dal giudice rimettente: da ciò deriverebbe che l’eventuale caducazione dell’impugnato art. 4, quinto comma, del decreto legislativo n. 546 del 1993 non travolgerebbe il citato articolo 5, dal momento che tale norma potrebbe ancora essere interpretata nel senso già accolto dal Ministero competente e dall’intervento legislativo ipoteticamente illegittimo. Irrilevante quindi nel giudizio *a quo* sarebbe la denuncia di incostituzionalità limitata alla norma interpretativa. A tale eccezione si replica nella memoria delle parti che questa norma ha in realtà un contenuto innovativo, quindi con una rilevanza autonoma; e quand’anche la norma fosse di natura sostanzialmente interpretativa avrebbe comunque effetti decisivi nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 5 del decreto legislativo n. 503 del 1993 con la consequenziale rilevanza della denunciata illegittimità anche del solo art. 4 del decreto legislativo n. 546 del 1993. (...) L’eccezione non può essere accolta. Indipendentemente dall’indagine se nella specie si tratti di intervento legislativo di carattere innovativo (e quindi rilevante), può osservarsi che, anche nell’ipotesi di norma di

natura realmente interpretativa, questa «non fa venir meno la norma interpretata, poiché l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo ad un precetto normativo unitario» (sentenze n. 397 del 1994; 424 e 39 del 1993; 155 del 1990, 233 del 1988). Se allora nel giudizio *a quo* va applicato il sistema risultante dalla combinazione delle due disposizioni (interpretativa e interpretata), l'incostituzionalità eventualmente ravvisata in una delle due produce decisivi riflessi anche sull'altra. A ciò si aggiunga il rilievo che, pur quando l'illegittimità costituzionale investa la sola norma interpretativa, ciò determina comunque l'effetto della rimozione dell'impedimento al giudice di scegliere la diversa interpretazione dallo stesso ritenuta più corretta: il che è sufficiente a ravvisare una incidenza (e quindi la rilevanza della questione) nel giudizio *a quo*".

- Sentenza n. **343/1993** (red. Baldassarre)

Il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità è espresso dal principio secondo cui la rilevanza della questione va valutata soltanto rispetto al giudizio a quo.

Considerato, 3.

“Dall’ordinanza di rimessione, infatti, si deduce inequivocabilmente che l’unico reato per il quale l’imputato è chiamato a rispondere nel giudizio *a quo* è quello di diserzione (art. 148 c.p.m.p.). Per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.) lo stesso imputato era già stato condannato in un precedente giudizio e, precisamente, nel primo di quelli che lo hanno riguardato. Ma, anche se l’ordinanza di rimessione mira a colpire, in sostanza, la c.d. spirale delle condanne, questo intento non può legittimare una definizione della questione tale da scardinare il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità e non può, quindi, obliterare il principio che la rilevanza della questione va valutata soltanto rispetto al giudizio *a quo*. Quest’ultima regola porta, dunque, a delimitare l’oggetto del giudizio in esame alla richiesta di estendere, mediante una pronuncia additiva, la clausola di esonero dal servizio militare prevista dall’art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972 a coloro che, rifiutando radicalmente, in tempo di pace, il predetto servizio dopo aver addotto motivi diversi da quelli indicati nell’art. 1 della medesima legge o senza aver addotto motivo alcuno, siano incorsi nel reato di diserzione (art. 148 c.p.m.p.)”.

- Sentenza n. **216/1993** (red. Caianiello)

Ai fini della rilevanza della questione, è sufficiente che il rimettente debba fare in ogni caso applicazione nel giudizio a quo della legge denunciata.

Considerato, 3.

“Va disattesa l’eccezione di inammissibilità dedotta - relativamente alla ordinanza del Pretore di Perugia (R.O. n. 556/1992) - dalla Provincia di Perugia. È difatti ininfluyente che l’opponente non abbia impugnato l’ordinanza del Presidente della Provincia stessa che aveva regolato la navigazione sul lago Trasimeno nel senso poi recepito dalla legge regionale n. 23/1988, poiché il giudice rimettente deve fare in ogni caso applicazione nel giudizio *a quo* della legge denunciata, rispetto alla quale è priva di ogni valore tale precedente ordinanza e ciò è sufficiente ai fini della rilevanza della questione”.

- Sentenza n. **62/1993** (red. Cheli)

È irrilevante la questione inidonea ad esplicitare alcuna incidenza sulla decisione della controversia a quo.

Considerato, 8.

“Va, infine, dichiarata l’inammissibilità per difetto di rilevanza della questione sollevata nei confronti dell’art. 4 della Legge n. 205 del 1989 per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3, 11 e 97 della Costituzione. La disciplina espressa nell’art. 4 regola, infatti, la procedura per l’affidamento in appalto delle opere da realizzare, mentre i provvedimenti di cui si chiede l’annullamento nel giudizio *a quo* attengono esclusivamente alle fasi anteriori, regolate dall’art. 2, concernenti l’approvazione del progetto ed i conseguenti atti espropriativi. Nessuna incidenza può, dunque, esplicitare la questione ai fini della decisione delle controversie all’esame del T.A.R. del Lazio”.

- Sentenza n. **25/1992** (red. Mengoni)

Il requisito di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale non significa che essa abbia carattere strettamente servente rispetto all’oggetto del giudizio a quo: stabilita la rilevanza, la Corte è investita della questione in generale, nei limiti dell’impugnazione.

Considerato, 2.

“(…) sotto il profilo del principio di razionalità (art. 3 Cost.), (…) la tutela possessoria risponde all’esigenza di ordine pubblico che siano prontamente ripristinate situazioni soggettive di fatto arbitrariamente modificate da un terzo senza previo accertamento, giudiziale o negoziale, dello stato di diritto; (…) sotto il profilo della garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e della proprietà privata (art. 42 Cost.), (…) la tutela possessoria, avendo carattere interinale, non priva il proprietario della tutela giurisdizionale del suo diritto, ma soltanto la rinvia a un giudizio successivo, e d’altro lato avvantaggia lo stesso proprietario consentendogli, quando subisca spoglio o molestie nel possesso, di fruire di un rimedio rapido, che non richiede la prova del diritto. Se questa è la *ratio* della tutela autonoma del possesso e del correlativo divieto processuale al convenuto di invocare il proprio diritto di proprietà, sul piano della legittimità costituzionale si pone la questione più limitata - chiaramente individuata nella parte motiva dell’ordinanza di rimessione, ma non con altrettanta chiarezza tradotta nel dispositivo - se il detto divieto sia conforme ai parametri costituzionali richiamati nell’ipotesi in cui dall’esecuzione del provvedimento possessorio deriverebbe o potrebbe derivare (secondo un giudizio di pericolo) un danno irreparabile al convenuto che sia proprietario o titolare di altro diritto in ordine alla cosa. La questione è riferibile alle cose mobili e immobili, non soltanto alle prime come adombra in linea subordinata il giudice *a quo*, ed è indipendente dalla circostanza che lo spogliato abbia conseguito il possesso come frutto di un reato contro il patrimonio. (…) Inoltre, poiché per i beni immobili la tutela contro lo spoglio è ripartita tra l’azione di reintegrazione e l’azione di manutenzione (...), la questione deve coinvolgere anche la forma di tutela possessoria

prevista dall'art. 1170, cioè l'intero campo di applicazione dell'art. 705 cod. proc. civ. È appena il caso di rammentare che il requisito di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale non significa che essa abbia carattere strettamente servente rispetto all'oggetto del giudizio a quo: stabilita la rilevanza, la Corte è investita della questione in generale, nei limiti dell'impugnazione”.

- Sentenza n. **420/1991** (red. Mengoni)

Il requisito della rilevanza della questione è integrato dalla sussistenza di un nesso di pregiudizialità rispetto alla pretesa dedotta nel giudizio principale, senza bisogno che siano previamente accertati i fatti su cui la pretesa si fonda.

Considerato, 3.

“Occorre preliminarmente respingere un'eccezione di inammissibilità opposta dall'Avvocatura dello Stato contro l'ordinanza del Tribunale di Ancona. Ad avviso dell'interveniente, il giudice *a quo* avrebbe dovuto chiarire se l'avvenuto pagamento al danneggiato di una somma (assicurata con polizza volontaria) superiore al limite legale di responsabilità implichi rinuncia del vettore a far valere tale limite; inoltre avrebbe dovuto deliberare l'attendibilità della perizia di parte attestante che la detta somma coprirebbe integralmente il danno. Sul primo punto va osservato in contrario che il comportamento del vettore è indice per se stesso solo della volontà di non far valere il limite legale del risarcimento fino a concorrenza con la somma garantita dalla polizza volontaria, integrativa di quella obbligatoria. Anche sul secondo punto il giudice *a quo* ha sufficientemente valutato la rilevanza della questione: a tal fine basta la sussistenza di un nesso di pregiudizialità rispetto alla pretesa dedotta nel giudizio principale, senza bisogno che siano previamente accertati i fatti (nella specie l'ammontare effettivo del danno) su cui la pretesa si fonda”.

- Sentenza n. **241/1990** (red. Spagnoli)

Ai fini della rilevanza della questione, è necessario e sufficiente che ricorra una situazione tale, valutata a priori in limine litis, per cui la disposizione contestata sia applicabile ai fini della decisione del giudizio a quo. La valutazione, in termini di applicabilità, esime il rimettente dal percorrere l'itinerario dell'esame del merito della causa principale.

Considerato, 2.

“Non può poi essere dedotta come motivo di inammissibilità la circostanza che nell'ordinanza di rimessione non risulterebbe chiarita la rilevanza nel giudizio principale della pronuncia di incostituzionalità. Nel valutare la rilevanza, invero, il giudice *a quo* non deve percorrere l'itinerario dell'esame del merito della causa principale - itinerario sul quale questa Corte non può entrare con le proprie valutazioni, a pena di trasfigurare il significato del proprio giudizio - essendo necessario e sufficiente che ricorra una situazione tale, valutata *a priori in limine litis*, per cui la disposizione contestata sia applicabile ai fini della decisione del giudizio *a quo* (cfr. da ultimo, in questi termini, la sentenza n. 1012 del 1988)”.

- Sentenza n. 1012/1988 (red. Baldassarre)

La valutazione della rilevanza da parte del giudice a quo non può essere compiuta in termini di mera utilità che le parti del giudizio principale possano trarre dall'eventuale annullamento della disposizione impugnata poiché la rilevanza denota, piuttosto, un legame di carattere obiettivo tra il giudizio di costituzionalità e quello principale, commisurato all'interesse dell'ordinamento di prevenire ogni possibilità che il giudice applichi nel processo principale una norma anticostituzionale. Di conseguenza, la valutazione del rimettente sulla rilevanza non può spingersi fino a precorrere o a percorrere gli itinerari dell'esame del merito della causa principale - itinerari sui quali la Corte, in sede di verifica della sussistenza della rilevanza non può minimamente entrare con le proprie valutazioni, a pena di trasfigurare il significato del proprio giudizio - essendo sufficiente che ricorra una ragionevole possibilità, valutata a priori in limine litis, che la disposizione contestata sia applicabile ai fini della definizione del giudizio a quo.

Considerato, 2.

“In via preliminare la Regione Veneto eccepisce l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione prospettata. L'eccezione, tuttavia, non può essere accolta. Secondo la Regione, il giudice *a quo* ha subordinato la rilevanza della questione a una sua valutazione, espressamente formulata nell'ordinanza di rimessione, relativa a una presunta inconsistenza di ogni altro motivo addotto dai ricorrenti a propria difesa, di modo che l'interesse di questi ultimi potrebbe esser soddisfatto soltanto ove la norma impugnata fosse dichiarata costituzionalmente illegittima. Ma, argomenta la Regione, poiché la condizione che sorregge il ragionamento del giudice *a quo* non sembra corretta - dato che, a suo avviso, non mancano, già allo stato, validi motivi per l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio principale - si dovrebbe supporre che la risoluzione della questione di costituzionalità sollevata con l'ordinanza di rimessione non sia necessariamente pregiudiziale ai fini della definizione del giudizio *a quo*. Non v'è dubbio che la valutazione della rilevanza operata dal T.A.R. per il Veneto desti notevoli perplessità, sia perché tale requisito viene puramente interpretato in termini di utilità soggettiva che i ricorrenti in sede amministrativa possono trarre dall'eventuale pronuncia d'incostituzionalità della norma impugnata, sia perché, conseguentemente, la sussistenza della rilevanza viene basata su una valutazione di certezza o di necessità di influenza del giudizio di costituzionalità sul processo principale. D'altra parte, anche l'eccezione della Regione Veneto si colloca sullo stesso piano, tanto che l'irrilevanza della questione viene basata sul presupposto che i ricorrenti hanno la possibilità di veder soddisfatte le proprie pretese per altri motivi, indipendenti dalla risoluzione della questione di costituzionalità. In contrario, va affermato che la valutazione della rilevanza da parte del giudice *a quo* non può essere compiuta in termini di mera utilità che le parti del giudizio principale possano trarre dall'eventuale annullamento della disposizione impugnata denotando, piuttosto, la rilevanza, un legame di carattere obiettivo tra il giudizio di costituzionalità e quello principale, commisurato all'interesse dell'ordinamento di prevenire ogni possibilità che il giudice applichi nel processo principale una norma anticostituzionale. Né, di conseguenza, la valutazione del giudice rimettente sulla rilevanza può spingersi fino a precorrere o a percorrere gli itinerari dell'esame del merito della causa principale - itinerari sui quali questa Corte, in sede di verifica della sussistenza della rilevanza non può minimamente entrare con le proprie valutazioni, a pena di trasfigurare il significato del

proprio giudizio - essendo sufficiente che ricorra una ragionevole possibilità, valutata *a priori in limine litis*, che la disposizione contestata sia applicabile ai fini della definizione del giudizio *a quo*. Nonostante ciò, dal contesto dell'ordinanza di rimessione risulta chiaramente la sussistenza della rilevanza in relazione alla questione oggetto del presente giudizio. Risulta, infatti, con tutta evidenza che, come precisa il giudice *a quo*, il provvedimento impugnato in sede amministrativa in tanto è stato adottato dal Comune di Piombino Dese in quanto proprio l'art. 8, comma secondo, della legge della Regione Veneto n. 16 del 1981, qui impugnato, estende ai ricorrenti lo stato giuridico del personale statale non di ruolo. Ciò significa che la norma impugnata costituisce un parametro che il giudice *a quo* deve necessariamente tener presente per la definizione del giudizio principale. E tanto basta perché sia riconosciuta la rilevanza della questione di costituzionalità sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe”.

- Sentenza n. **292/1987** (red. Baldassarre)

Ai fini dell'ammissibilità della rilevanza, ha importanza non già la completezza dell'impugnazione, rientrando pur sempre nei poteri della Corte l'estensione a norme sistematicamente connesse con quelle impuginate dell'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità delle ultime, bensì l'astratta possibilità di applicazione delle disposizioni contestate al caso oggetto del giudizio a quo.

Considerato, I.

“Pur se, a rigore, il giudice *a quo* avrebbe dovuto impugnare, oltre alle disposizioni che disciplinano le indennità di cui agli artt. 47, alinea, lett. d) e 48, quarto comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, anche le disposizioni di cui agli artt. 49, terzo comma, lett. a) e 50, quarto comma, dello stesso d.P.R., che disciplinano le indennità percepite dagli amministratori elettivi degli enti ospedalieri come redditi inerenti a un'attività di collaborazione coordinata e continuativa, non può tuttavia escludersi la rilevanza della questione sottoposta al giudizio di questa Corte. Dal momento che il giudice *a quo* dubitava che fosse incostituzionale l'esclusione delle indennità degli amministratori ospedalieri elettivi da quelle assoggettabili al regime tributario dei redditi di lavoro dipendente, piuttosto che la speculare inclusione delle stesse indennità fra quelle equiparate ai redditi di lavoro autonomo derivanti da collaborazione coordinata e continuativa, egli si è orientato a sottoporre al giudizio di questa Corte soltanto la prima questione, non anche la seconda. Ma, poiché, ai fini dell'ammissibilità della rilevanza ha importanza, non già la completezza dell'impugnazione, rientrando pur sempre nei poteri di questa Corte l'estensione a norme sistematicamente connesse con quelle impuginate dell'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità delle ultime, bensì l'astratta possibilità di applicazione delle disposizioni contestate al caso oggetto del giudizio *a quo*; e poiché tale possibilità non può esser negata in ipotesi, per il fatto che per il giudice rimettente le indennità degli amministratori ospedalieri avrebbero gli stessi caratteri di quelle assimilate ai redditi di cui agli artt. 47, alinea, lett. d), e 48, quarto comma, del d.P.R. n. 597 del 1973, si può concludere che non manchi alle questioni prospettate la dovuta rilevanza”.

- Sentenza n. 190/1984 (rel. De Stefano)

Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento a quo un'incidenza attuale e non meramente eventuale. La pregiudizialità della questione medesima, conditio sine qua non ai fini del giudizio incidentale di legittimità costituzionale, si concreta solo allorché il dubbio investa una norma, dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio innanzi a lui pendente, il giudice a quo dimostri di non poter prescindere.

Considerato, 3.

“Va, innanzi tutto, presa in considerazione l’eccezione di inammissibilità prospettata, nel giudizio promosso con l’ordinanza del tribunale di Roma del 18 novembre 1981, dall’Avvocatura dello Stato. Questa in proposito deduce che il tribunale avrebbe ommesso di decidere sulla richiesta, avanzata dall’amministrazione delle poste all’atto della sua costituzione nel giudizio *a quo*, di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti dalla Banca d’Italia, la quale, non avendo tempestivamente proposto il reclamo di cui al citato art. 91 del codice postale, sarebbe decaduta da ogni diritto ad indennizzo, essendo ormai tardiva la doglianza del mittente per il mancato arrivo della raccomandata al destinatario. Per lo stesso motivo (mancata pronuncia sull’eccezione opposta dall’amministrazione delle poste per l’omesso esperimento del previo reclamo), l’Avvocatura dello Stato, nei giudizi promossi con le due ordinanze emesse dal tribunale di Roma il 6 ottobre 1982, chiede che gli atti siano restituiti al giudice *a quo*. Ora, non v’ha dubbio che il codice postale, al comma secondo del menzionato art. 20, subordina espressamente la proponibilità dell’azione giudiziaria contro l’amministrazione delle poste per i servizi dal codice stesso disciplinati, alla previa presentazione di reclamo in via amministrativa, entro un termine perentorio (che, per le corrispondenze raccomandate, è fissato, dal successivo art. 91, in sei mesi dalla data d’impostazione). A sua volta, il citato art. 96, lett. f), prevede che, quando il mittente non abbia presentato reclamo nel termine previsto dall’art. 91, l’amministrazione è liberata da ogni responsabilità per la perdita, manomissione od avaria di oggetti raccomandati. Per poter, dunque, esaminare il merito della controversia sottoposta alla sua cognizione, il giudice adito doveva preliminarmente verificare la proponibilità della esperita azione, come, del resto, gli veniva espressamente richiesto dalla stessa amministrazione delle poste. In quella sede andava, infatti, accertato, per ciascun giudizio, se la Banca d’Italia avesse presentato, nel prescritto termine, il reclamo *de quo agitur*: ipotesi, oltre tutto, non esclusa dalla stessa amministrazione resistente, in quanto l’onere della prova del soddisfacimento, che rende proponibile l’azione giudiziaria, incombe ovviamente su chi esperisce l’azione medesima. Soltanto ove fosse stato positivamente superato tale stadio, con l’accertata proponibilità dell’azione, ciascun procedimento avrebbe potuto proseguire il suo corso: ed avrebbero potuto, solo allora, trovar applicazione nel giudizio *a quo*, quelle norme, della cui legittimità costituzionale si dubita in quanto delimitano la responsabilità dell’amministrazione per il mancato recapito delle corrispondenze raccomandate. In proposito va ricordato che questa Corte ha già affermato, da ultimo con la sentenza n. 300 del 1983, che il requisito della rilevanza, secondo il disposto dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, implica necessariamente che la sollevata questione di legittimità costituzionale abbia nel procedimento *a quo* un’incidenza attuale e non meramente eventuale. Ed invero, la pregiudizialità della questione medesima, *conditio sine qua non* ai fini del giudizio incidentale

di legittimità costituzionale, si concreta solo allorché il dubbio investa una norma, dalla cui applicazione, ai fini della definizione del giudizio innanzi a lui pendente, il giudice *a quo* dimostri di non poter prescindere. Le tre ordinanze di rimessione, alle quali fa riferimento l'Avvocatura dello Stato, non lumeggiano, invece, il profilo sopra indicato; né da esse risulta se l'eccezione di improponibilità dell'azione sia stata presa in esame, e con quale esito. Si rende, pertanto, necessario disporre che gli atti vengano restituiti ai giudici *a quibus*, perché integrino con le necessarie delucidazioni sul punto le rispettive ordinanze, onde porre la Corte in grado di pronunciarsi sull'ammissibilità della sollevata questione”.

- Sentenza n. **77/1983** (rel. Maccarone)

Laddove la decisione del giudizio principale sia subordinata alla validità della norma censurata sussiste il nesso di pregiudizialità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del caso concreto in cui si sostanzia il necessario requisito della rilevanza richiesto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953.

Considerato, 2.

“L'Avvocatura dello Stato ha eccepito, in linea pregiudiziale, l'irrilevanza della questione, motivando l'eccezione in base alla considerazione che il debitore opponente non avrebbe contestato la cessione del contratto di assicurazione al momento dell'acquisto ma solo quando si era già verificata la scadenza di alcune rate, per cui dovrebbe concludersi che egli in realtà non contesterebbe la legittimità della norma citata tanto da avvalersene per conservare la copertura assicurativa, e manifestando solo in un secondo momento la sua pretesa di non essere vincolato al contratto. L'eccezione non è fondata. È certo invero che, pur se manifestata in sede di giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo del pagamento delle rate scadute, la pretesa dell'acquirente investe la operatività, nel caso di specie, dell'art. 8 censurato, in base al quale appunto era stato pronunciato il decreto ingiuntivo in accoglimento della richiesta della Compagnia di assicurazione. La decisione del giudizio principale restava e resta pertanto subordinata alla validità della norma censurata, il che è sufficiente a dimostrare la sussistenza del nesso di pregiudizialità fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del caso concreto, in cui si sostanzia appunto il necessario requisito della rilevanza richiesta dall'art. 23 della l. 11 marzo 1953 n. 87”.

- Ordinanza n. **225/1982** (rel. Saja)

L'art. 23 della legge n. 87 del 1953 si uniforma all'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, con ciò risultando palesemente esclusa la facoltà di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso.

Considerato

“(…) la questione relativa all'art. 23 della legge n. 87 del 1953 è manifestamente infondata, essendo stata già decisa da questa Corte con ordinanza 4 giugno 1971 n. 130, con cui già ne venne dichiarata la manifesta infondatezza, nella considerazione che il citato art. 23 si uniforma all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1, secondo cui la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel

corso di un giudizio, con ciò risultando palesemente esclusa la facoltà di sollevare questioni ininfluenti sul giudizio stesso”.

- Sentenza n. **29/1982** (rel. Rossano)

L'applicabilità della norma, della cui legittimità costituzionale si dubita, per la tutela del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo azionato nel processo a quo ovvero la sua estraneità al thema decidendum segna il confine tra la rilevanza e l'irrilevanza delle questioni incidentali di costituzionalità ed il relativo riscontro deve essere consentito alla Corte da un'adeguata specificazione della fattispecie concreta, che permetta di determinare l'oggetto del giudizio di costituzionalità.

Considerato

“Le questioni come proposte nell’ordinanza di rinvio sono inammissibili. La specificazione della fattispecie concreta, che consenta di determinare l’oggetto del giudizio di costituzionalità, è essenziale nei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, dovendo questa Corte giudicare se la norma, della cui legittimità costituzionale si dubita, sia applicabile dal giudice per la tutela del diritto soggettivo e dell’interesse legittimo o sia invece estranea al *thema decidendum* (sentenze nn. 45 e 60 del 1972; n. 44 del 1975; nn. 49 e 134 del 1980; nn. 119, 178 e 180 del 1981). L’ordinanza del tribunale di Ascoli Piceno omette qualsiasi precisazione in proposito e fa riferimento, per quanto concerne le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 14 e 182 c.p.m.p., alla requisitoria del pubblico ministero da ritenere integralmente riportata e trascritta. Anche a prescindere da ogni considerazione sulla motivazione *per relationem* la stessa requisitoria del P.M. si limita, senza in alcun modo riferirsi alla fattispecie concreta, ad enunciare i motivi per i quali ritiene, in astratto, gli artt. 14 e 182 in contrasto con gli artt. 3, 21, 52 cpv. della Costituzione. Qualsiasi precisazione della fattispecie concreta manca anche nella parte dell’ordinanza di rinvio concernente la questione di legittimità costituzionale dell’art. 266 cod. pen. in riferimento all’art. 21, comma primo, della Costituzione, sollevata dai difensori degli imputati all’udienza 1 dicembre 1975 senza neppure indicare gli elementi di fatto”.

- Sentenza n. **10/1982** (rel. Volterra)

Il carattere di necessaria pregiudizialità della soluzione delle questioni di costituzionalità rispetto alla definizione del giudizio di merito (richiesto dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953) postula che l’eventuale sentenza di accoglimento espliciti un’influenza sulla decisione che il giudice a quo dovrà adottare sulla controversia sottoposta alla sua cognizione.

Considerato, 3.

“Comunque le questioni di costituzionalità sollevate nell’uno e nell’altro giudizio dalle ordinanze in epigrafe non hanno alcuna influenza sulle decisioni che i giudici *a quibus* dovranno adottare in merito alle controversie sottoposte alla loro cognizione. Infatti l’eventuale declaratoria di incostituzionalità dell’art. 604 del codice procedura penale in riferimento all’art. 3 della Costituzione non potrebbe avere riflesso nel procedimento penale pendente avanti il pretore di Vittorio Veneto e parimenti nel procedimento penale pendente

avanti il pretore di Casacalenda entrambi in ordine all'infrazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge 11 giugno 1971 n. 426. Risulta pertanto evidente che la soluzione delle questioni costituzionali prospettate nelle citate ordinanze difettano del carattere di necessaria pregiudizialità rispetto alle definizioni dei giudizi di merito come è invece richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, giudizi ai quali rimangono estranee eventuali controversie sulle iscrizioni ed i certificati del casellario giudiziale”.

- Sentenza n. **10/1979** (rel. Maccarone)

La rilevanza può sussistere solo se debba farsi applicazione concreta della norma in discussione, non bastando la generica possibilità che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. Rilevanza della questione e applicabilità della legge nel giudizio di merito costituiscono termini inscindibili.

Considerato, 2., 3., 4.

“In ordine alla rilevanza delle questioni nel giudizio di merito, l’ordinanza di rimessione osserva, genericamente e senza un riferimento specifico all’applicazione concreta delle singole norme sospette di incostituzionalità, che, trattandosi di giudizio in corso innanzi al tribunale ed avendo il giudice istruttore avviato l’istruttoria in base alle nuove norme, queste verrebbero tutte in considerazione, dovendo il procedimento svolgersi e concludersi con l’applicazione della nuova normativa. L’assunto non è fondato in quanto la rilevanza può sussistere solo se debba farsi applicazione concreta della norma in discussione, non bastando la generica possibilità che la norma stessa venga applicata nel corso del giudizio, ove si verifichino le condizioni necessarie per la sua applicazione. (...) Ciò premesso, è agevole osservare che nessuna delle questioni sopra indicate appare fornita del necessario carattere di pregiudizialità rispetto alla definizione del giudizio di merito. (...) rilevanza della questione e applicabilità della legge nel giudizio di merito costituiscono termini inscindibili”.

- Sentenza n. **111/1977** (rel. Roehrssen)

L’art. 23 della legge n. 87 del 1953 richiede, per la proposizione nel corso di un giudizio di una questione di legittimità costituzionale, che il giudizio stesso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa. Il requisito della rilevanza (nella specie carente) esige che oggetto della questione siano norme che il giudice deve direttamente o indirettamente applicare e comporta che l’eventuale dichiarazione di illegittimità influisca sul giudizio a quo.

Considerato

“L’eccezione d’irrelevanza prospettata dall’Avvocatura dello Stato va accolta e la questione dichiarata inammissibile. L’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (recante «Norme sulla costituzione ed il funzionamento della Corte costituzionale»), richiede, perché nel corso di un giudizio possa essere sollevata una questione di legittimità costituzionale, che il giudizio stesso non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa. Questa Corte ha costantemente ritenuto (sentenze nn. 44 e 56 del 1975; 73 del 1974; 45 e 60 del 1972) che sono manifestamente irrilevanti nel giudizio *a quo* le questioni di legittimità

costituzionale di norme che il giudice non deve né direttamente né indirettamente applicare e che, in forza del menzionato art. 23 della legge n. 87 del 1953, tali questioni debbono essere dichiarate inammissibili quando il difetto di rilevanza risulti *prima facie* dall'esame degli atti. Nella specie (...) dinanzi al tribunale è stato instaurato un giudizio, promosso dal Commissariato nazionale della gioventù italiana contro l'Amministrazione provinciale di Messina, a seguito della scadenza di un contratto di locazione intercorso tra le parti ed al tribunale è stata richiesta una sentenza di condanna della convenuta al rilascio dell'immobile locato ed al risarcimento dei danni derivanti dal protrarsi dell'occupazione dell'immobile dopo la scadenza di quel contratto. È di tutta evidenza che su tale domanda nessuna incidenza può avere la norma contenuta nell'art. 5 del r.d.l. 9 marzo 1936, n. 400, giacché trattasi di un'azione nascente da un rapporto giuridico al quale è estranea l'Amministrazione dello Stato e nella quale il giudice è chiamato ad accertare unicamente se si sia verificato l'inadempimento e la misura dei danni da questo eventualmente derivati, in applicazione delle relative norme del codice civile e non certo dell'articolo impugnato, il quale sancisce un obbligo che è stato mero motivo del contratto di locazione, manifestamente inidoneo, come tale, ad influire sulla sua validità e sulle obbligazioni da esso nascenti. Ne consegue che, anche se l'art. 5 del r.d.l. n. 400 del 1936 fosse dichiarato illegittimo, ciò non produrrebbe alcun effetto sul giudizio *a quo*; cosicché la questione prospettata dal tribunale di Messina deve essere dichiarata inammissibile per difetto assoluto di rilevanza constatabile *prima facie* dall'esame degli atti”.

- Sentenza n. 103/1977 (rel. De Stefano)

Laddove il rimettente abbia disposto, con provvedimento non sindacabile dalla Corte, la riunione di vari ricorsi innanzi ad esso pendenti, ai fini della risoluzione unitaria delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, il processo a quo deve essere considerato unitariamente ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, il quale richiede che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. Pertanto, per la sussistenza della rilevanza, è sufficiente che le norme, della cui costituzionalità si dubita, debbano essere certamente applicate quanto meno nei confronti di talune delle parti del giudizio.

Considerato, 7.

“Passando alle rimanenti questioni, va innanzi tutto esaminata l'eccezione di inammissibilità, opposta (...) dalla difesa degli Istituti ospedalieri di Cremona, per irrilevanza delle questioni proposte con l'ordinanza del TAR per la Lombardia, avendo gli istituti medesimi apprestato sin dal 1970 appositi ambienti onde consentire a tutti i medici dipendenti di svolgere entro l'ospedale la loro attività professionale. In proposito va osservato che il giudice *a quo* con provvedimento non sindacabile in questa sede, ha disposto, ai fini della risoluzione unitaria delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, la riunione di vari ricorsi innanzi ad esso pendenti, tra cui quelli proposti contro gli Istituti anzidetti. Secondo il disposto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, si richiede che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale; ma, nella fattispecie, il giudizio *a quo*, per effetto della disposta riunione dei ricorsi, va considerato unitariamente, e in esso le norme, della cui costituzionalità si dubita,

debbono essere certamente applicate, quanto meno nei confronti delle altre parti (altri ricorrenti ed altri resistenti) del giudizio medesimo. Il che è da ritenere sufficiente per considerare sussistente la necessaria rilevanza”.

- Sentenza n. **3/1974** (rel. Oggioni)

Sussiste innegabilmente il nesso di pregiudizialità fra il giudizio di costituzionalità e la definizione del giudizio principale ove la questione investa la norma che regola indubbiamente il rapporto ivi dedotto ed in base alla quale deve essere emessa la richiesta pronunzia.

Considerato, 1.

“L’eccezione pregiudiziale di irrilevanza, sollevata dall’Avvocatura dello Stato, è infondata. Il giudice *a quo* chiamato a decidere sull’istanza della Mazzei, tendente ad ottenere la determinazione della durata del periodo di applicazione della sorveglianza speciale cui essa istante si trova sottoposta in applicazione dell’art. 11 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, interpretata nei sensi esposti nell’ordinanza di rinvio, ha dubitato della legittimità costituzionale della detta norma, che, d’altra parte, regola indubbiamente il rapporto in esame ed in base alla quale, pertanto, deve essere emessa la richiesta pronunzia; quindi innegabile il nesso di pregiudizialità fra il presente giudizio di costituzionalità e la definizione del giudizio principale, e tanto basta, per ritenere insussistente nella specie il lamentato difetto di rilevanza”.

- Sentenza n. **45/1972** (rel. Oggioni)

L’art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 condiziona il rinvio alla Corte da parte dell’autorità giurisdizionale al requisito che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. La rilevanza esprime così l’ineludibile esigenza che la risoluzione della questione si ponga come presupposto necessario del giudizio a quo, con incidenza sulle norme cui il giudice è direttamente chiamato a dare applicazione nell’esercizio del suo potere decisorio.

Considerato, 2.

“La questione va anzitutto esaminata agli effetti e nei limiti del controllo di rilevanza, riservato a questa Corte. Secondo l’ordinanza, la rilevanza consisterebbe in ciò che l’eventuale dichiarazione di illegittimità dell’art. 373 c.p.c., nella parte riguardante la non impugnabilità del provvedimento del giudice di merito, costituirebbe impedimento al promovimento attuale della sua esecuzione. Ma, così motivando, l’ordinanza omette di considerare la particolare natura e l’oggetto del giudizio *a quo*. L’art. 23, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, sul funzionamento della Corte costituzionale, condiziona il rinvio ad essa Corte da parte dell’autorità giurisdizionale di provenienza, al requisito che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che deve trattarsi di questione da risolversi come presupposto necessario del giudizio *a quo* e con incidenza sulle norme cui il giudice è direttamente chiamato a dare applicazione nell’esercizio

del suo potere decisorio (sentenze n. 109 del 1964; nn. 60 e 132 del 1970; nn. 46, 78 e 150 del 1971; n. 7 del 1972). Nel processo di esecuzione, di cui alla ordinanza di rinvio, il contenuto e, nello stesso tempo, i limiti delle istanze rivolte al giudice dagli oppositori al pignoramento, sono consistiti nell'assunto che si trattava di esecuzione inficiata di nullità alla base, perché promossa senza il relativo precetto, essendo perentorio quello notificato e nel chiedere, pertanto, preliminarmente, allo stesso giudice la speciale sospensione dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 624 c.p.c. Ora, è di palese evidenza che il giudice *a quo* invece di limitarsi a conoscere delle norme applicabili nell'ambito del caso concreto sottoposto alla sua decisione, è risalito, onde sollevare la questione di costituzionalità, ad antecedenti relativi ad una fase pregressa del processo di cognizione. Il che era e rimane irrilevante, perché, nella specie, il giudice non doveva, né direttamente né indirettamente, applicare la norma impugnata, la quale concerne un procedimento (quello cioè relativo alla sospensione dell'esecuzione di una sentenza di secondo grado) totalmente estraneo alla sua competenza ed altresì all'oggetto del giudizio innanzi a lui proposto, limitato all'accertamento dell'inefficacia del precetto. Di conseguenza, in conformità della citata giurisprudenza di questa Corte, intervenuta in situazioni analoghe, la questione, proposta, sia in riferimento all'art. 24 sia in riferimento all'art. 111 Costituzione, va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza”.

- Sentenza n. **7/1972** (rel. Fragali)

La rilevanza della questione ai fini della pronuncia da adottare nel processo principale delimita l'ammissibilità del controllo incidentale della legittimità costituzionale di una norma giuridica ai soli casi in cui il giudice del merito ritiene di doverla applicare in concreto.

Considerato, 2.

“I giudici di merito, nella limitazione al falso giuramento suppletorio dell'impunità per ritrattazione (art. 371 cod. pen.), hanno visto una lesione del principio di eguaglianza, ma non hanno avvertito che, nei processi riguardo ai quali dovevano pronunciarsi, non era in gioco alcuna ritrattazione del giuramento prestato; cosicché non veniva in applicazione il limite ritenuto ragione di disparità. È stata da essi proposta cioè una questione meramente teorica riflettente solo in astratto il contenuto dell'art. 371 del codice penale; ma, come è stato deciso con sentenza 2 luglio 1968, n. 101, il controllo incidentale della legittimità costituzionale di una norma giuridica è ammissibile se e in quanto il giudice del merito ritiene di doverla applicare in concreto, tenendo conto cioè della rilevanza della questione ai fini della pronuncia che egli deve emettere, e non può fondarsi su previsioni, su ipotesi o congetture (sentenza 16 dicembre 1968, n. 134)”.

- Ordinanza n. **130/1971** (rel. Chiarelli)

L'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, nel prevedere che la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, non ha conferito al giudice la facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione

del giudizio di cui è investito. L'art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel richiedere il requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma costituzionale.

Considerato

“(…) l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, nel prevedere che la questione di legittimità costituzionale può essere rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio, non ha conferito al giudice la facoltà di sollevare una questione di legittimità costituzionale dalla cui risoluzione non dipenda la decisione del giudizio di cui è investito; (...) l’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel richiedere il requisito della rilevanza, si uniforma alla predetta norma costituzionale, e (...) pertanto la proposta questione di legittimità costituzionale del detto articolo è manifestamente infondata”.

- Sentenza n. **49/1970** (rel. Crisafulli)

La rilevanza della questione ed il divieto di applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime sono termini inscindibili. Come l'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, in perfetta coerenza con gli artt. 136 Cost. e 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, implicitamente rinvia alle norme che regolano nel nostro ordinamento l'applicazione del diritto oggettivo ai casi concreti, allo stesso modo rinvia alle medesime norme il precedente art. 23 quando richiede che la questione di legittimità costituzionale, sollevata in un giudizio e rimessa alla Corte, sia rilevante per la definizione del processo. Come ai giudici è fatto obbligo di sospendere il giudizio provocando una pronuncia della Corte, ogni qual volta dovrebbero applicare norme di dubbia costituzionalità, così, simmetricamente, è ad essi proibito applicare norme che siano ormai state dichiarate costituzionalmente illegittime.

Considerato, 2., 3.

“Entrambe le ordinanze denunciano anzitutto l’art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, in quanto limiterebbe, in contrasto con l’art. 136 della Costituzione, l’efficacia cosiddetta retroattiva delle decisioni della Corte costituzionale che dichiarino la illegittimità costituzionale di una legge o di norme di legge. Ma la questione è infondata, perché, come già questa Corte ebbe ad affermare con la sentenza n. 127 del 1966, una siffatta interpretazione restrittiva del terzo comma dell’art. 30 è palesemente insostenibile, di fronte alla chiara formulazione testuale della norma, che esprime, con altre parole e con specifico riferimento all’applicazione giudiziale, lo stesso principio più generale ricavabile da una corretta lettura dell’art. 136 della Costituzione, quale risulta ulteriormente ribadito coordinando il medesimo art. 136 con l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Giova, richiamare, in proposito, la differenza tra l’effetto di abrogazione, prodotto dal sopravvenire di nuove leggi, e l’effetto di annullamento, derivante dalle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale. L’abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera materiale di efficacia, e quindi l’applicabilità, ai fatti verificatisi sino ad un certo momento del tempo: che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l’entrata in vigore di quest’ultima. La declaratoria di illegittimità costituzionale, determinando la cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impedisce, invece, dopo la pubblicazione della sentenza, che le norme stesse siano comunque applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero state applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione delle leggi nel tempo. Altro è, infatti il mutamento di disciplina attuato per motivi

di opportunità politica, liberamente valutata dal legislatore, altro l'accertamento, ad opera dell'organo a ciò competente, della illegittimità costituzionale di una certa disciplina legislativa: in questa seconda ipotesi, a differenza che nella prima, è perfettamente logico che sia vietato a tutti, a cominciare dagli organi giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, pur se venuto in essere anteriormente alla pronuncia della Corte. L'obbligatorietà delle decisioni della Corte (...) si esplica a partire dal giorno successivo alla loro pubblicazione, come stabilito dall'art. 136 della Costituzione, nel senso - precisamente - che da quella data nessun giudice può fare applicazione delle norme dichiarate illegittime, nessun'altra autorità può darvi esecuzione o assumerle comunque a base di propri atti, e nessun privato potrebbe avvalersene, perché gli atti e i comportamenti che pretendessero trovare in quelle la propria regola sarebbero privi di fondamento legale. Si spiega così come anche questioni di legittimità costituzionale di norme abrogate da leggi ordinarie frattanto sopravvenute possano essere rilevanti, e come tali avere ingresso alla Corte, qualora si tratti di norme di cui si dovrebbe fare ancora applicazione in base ai principi di diritto intertemporale. (...) Tale è, senza dubbio, il sistema delineato dagli artt. 136 della Costituzione e 1 della legge costituzionale del 1948, al quale è pienamente conforme, nella lettera e nella *ratio*, il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87 del 1953. Né si può dire sussistano al riguardo serie divergenze nella dottrina e nella prevalente giurisprudenza ordinaria ed amministrativa, motivi di dubbio e di dissenso manifestandosi soltanto in ordine ai limiti che, per effetto di altre norme dell'ordinamento, si oppongono, nei singoli casi, alla cosiddetta retroattività delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale. Ma i problemi che possono sorgere in quest'ordine di idee sono, evidentemente, problemi di interpretazione, e devono pertanto essere risolti dai giudici comuni, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali: nella più rigorosa osservanza, beninteso, dei principi costituzionali che presiedono al sindacato di legittimità costituzionale delle leggi, ai quali (...) nulla toglie e nulla aggiunge il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87. Con particolare riguardo all'applicazione giudiziale, il sistema positivamente adottato implica, per logica necessità, che le norme colpite da pronuncia di illegittimità, e alle quali è pertanto vietato fare riferimento, sarebbero altrimenti applicabili, poiché il divieto non avrebbe senso con riguardo a norme che già fossero di per sé insuscettibili di applicazione per ragioni diverse dalla loro dichiarata illegittimità. In altri termini, il terzo comma dell'art. 30 della legge n. 87, in perfetta coerenza con quanto disposto dagli artt. 136 della Costituzione e 1 legge costituzionale n. 1 del 1948, implicitamente rinvia alle norme che regolano nel nostro ordinamento l'applicazione del diritto oggettivo ai casi concreti, allo stesso modo come alle medesime norme rinvia l'art. 23 della legge n. 87, quando richiede che la questione di legittimità costituzionale, sollevata in un giudizio e rimessa a questa Corte, sia rilevante per la definizione del giudizio, demandandone il relativo apprezzamento al giudice davanti al quale pende la causa. Come anche la Cassazione penale ha in varie occasioni riconosciuto, rilevanza della questione e divieto di applicazione di norme dichiarate costituzionalmente illegittime sono termini inscindibili. Ed infatti, come ai giudici è fatto obbligo di sospendere il giudizio provocando una pronuncia della Corte, ogni qual volta dovrebbero applicare norme di dubbia costituzionalità, così, simmetricamente, è ad essi proibito applicare norme che siano ormai state dichiarate costituzionalmente illegittime. Quel che - prima - era obbligo di sospendere e adire la Corte, diventa, - dopo - divieto di applicare: in entrambi i casi presupponendosi l'applicabilità delle norme in questione".

- Sentenza n. **142/1968** (rel. Crisafulli)

I requisiti necessari affinché questioni di legittimità costituzionale siano rilevanti in un giudizio si riassumono nell'esigenza minima, ma inderogabile, che la questione abbia riferimento a leggi o disposizioni di legge delle quali il giudice debba, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, fare applicazione nel processo dinanzi ad esso svolgentesi. Nella specie, è affermato il difetto di rilevanza di questioni sollevate dalla Corte dei conti in sede di giudizio di parificazione ed aventi ad oggetto leggi sostanziali di spesa o la legge di bilancio che essa non deve applicare ma assumere come riferimento per il riscontro della gestione amministrativa.

Considerato, 2.

“Deve invece accogliersi l'altra eccezione di inammissibilità, per manifesta irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte dei conti con l'ordinanza di cui in epigrafe. In proposito è da sottolineare preliminarmente la relazione funzionale che collega il rendiconto generale consuntivo dello Stato, sottoposto all'approvazione parlamentare nelle forme della legge, al bilancio di previsione, approvato a sua volta, all'inizio dell'esercizio finanziario, con legge del Parlamento. La gestione dell'esercizio finanziario deve svolgersi, infatti, sulla base ed entro i limiti del bilancio di previsione, e la specifica funzione del rendiconto, presentato dal Governo al Parlamento a chiusura dell'esercizio, consiste appunto (...) nel riassumere e dimostrare i risultati della gestione, sia per gli aspetti propriamente finanziari (cosiddetto conto del bilancio), sia per gli aspetti propriamente patrimoniali (cosiddetto conto generale del patrimonio). Investito dell'esame del rendiconto, il Parlamento è così messo in grado di accertare annualmente, comparando previsioni e realizzazioni, se le direttive, le autorizzazioni ed i limiti assegnati all'attività dell'Esecutivo siano stati puntualmente osservati. Ed è perciò che ogni eventuale problema concernente la legittimità costituzionale delle leggi disciplinanti la azione amministrativa, ivi compresa la stessa legge del bilancio di previsione, rimane a monte della relazione bilancio-rendiconto e delle valutazioni politiche di competenza del Parlamento all'atto dell'approvazione di quest'ultimo: quel che unicamente rileva in quella sede, sono i modi e la misura in cui le previsioni del bilancio sono state adempiute, i limiti in esso prestabiliti rispettati nel corso dell'esercizio. Ma lo stesso deve dirsi con riferimento al giudizio di parificazione, traverso il quale la Corte dei conti si inserisce obbligatoriamente nel rapporto Governo-Parlamento, conferendo certezza ai dati risultanti dal rendiconto predisposto dall'Amministrazione ed in tal guisa cooperando, in posizione di indipendenza, con le Assemblee parlamentari, alle quali - secondo il dettato dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione - deve riferire direttamente ed alle quali viene, infatti, trasmessa, con la relazione, la deliberazione di parificazione del rendiconto. È dunque proprio dalla considerazione dell'oggetto e della funzione del rendiconto che risultano determinati per logica conseguenza i limiti del giudizio di parificazione, il quale risulterebbe snaturato ove la Corte dei conti fosse autorizzata a indagare sulla legittimità costituzionale delle leggi sostanziali di spesa o di determinati capitoli della legge del bilancio, anziché assumere questi ultimi quali punti di riferimento del giudizio di sua competenza (...). La Corte dei conti non si porrebbe più, in tal caso, come organo ausiliario del Governo, o meglio del Parlamento, ma verrebbe ad assumersi (sia pure al limitato effetto di investire questa Corte del relativo

giudizio) compiti di controllo sull'esercizio della funzione legislativa, che nessuna disposizione comunque le attribuisce e che non sarebbe possibile riconoscerle per via di interpretazione, poiché la funzione assolta dal giudizio sul rendiconto esclude (...) che dubbi sulla conformità a Costituzione di leggi diverse da quelle regolanti l'attività della Corte dei conti abbiano rilevanza ai fini del giudizio medesimo. Sotto questo profilo, si vede bene la diversità della presente fattispecie rispetto a quelle sulle quali questa Corte ebbe in precedenza a decidere con la sentenza 6 dicembre 1963, n. 165 e 13 dicembre 1966, n. 121: nel primo caso, la questione sollevata aveva ad oggetto disposizioni attinenti alla attività della Corte dei conti nei suoi rapporti con il Parlamento; nel secondo, disposizioni che incidevano immediatamente sull'esercizio delle attribuzioni di controllo della stessa Corte, cui veniva imposta la registrazione di atti amministrativi che essa altrimenti avrebbe avuto il potere-dovere di rifiutare. Le considerazioni di ordine generale sopra esposte trovano più particolare conferma, raffrontando le operazioni, in cui si sostanzia il giudizio di parificazione, con i requisiti necessari affinché questioni di legittimità costituzionale siano rilevanti in un giudizio. Questi si riassumono nella esigenza minima, ma inderogabile, che la questione abbia riferimento a leggi o disposizioni di legge delle quali il giudice debba, in qualsiasi modo, direttamente o indirettamente, fare applicazione nel processo dinanzi ad esso svolgentesi. Senonché, all'atto di procedere alla parificazione del rendiconto, la Corte dei conti non applica le leggi sostanziali di spesa, riflettendosi nei capitoli del bilancio di previsione, e neppure applica la legge di approvazione del bilancio. Le prime, al pari di quest'ultima, essa ha già applicato, in corso di esercizio, operando il riscontro di legittimità sui singoli atti soggetti al suo controllo. Né il giudizio di parificazione implica revisione e possibile riforma dei risultati, ormai acquisiti, del riscontro effettuato; ché anzi – tutt'al contrario - in sede di giudizio di parificazione, la Corte dei conti è vincolata alle proprie scritture, in conformità delle quali viene formalmente dichiarata nel dispositivo la regolarità del rendiconto, e nemmeno in seguito a pronuncia di illegittimità costituzionale delle leggi su cui gli atti ammessi a registrazione si fondavano la Corte stessa potrebbe retroattivamente disconoscere quelle scritture, poiché la illegittimità degli atti dell'Amministrazione, conseguenziale alla dichiarata incostituzionalità della legge, non opera automaticamente, ma dev'essere a sua volta dichiarata e fatta valere nelle condizioni previste dall'ordinamento secondo le diverse possibili ipotesi. E allorché poi la Corte dei conti prende a ragguagliare i dati del rendiconto, quest'ultimo non si configura come legge da applicarsi a concrete fattispecie, ma come un semplice documento contabile, a fronte del quale sta quell'altro documento contabile che è il rendiconto consuntivo. Ed è perciò che la regolarità che si tratta di accertare prescinde completamente dagli eventuali vizi di legittimità costituzionale del bilancio, non meno che delle leggi di spesa che ne stanno a fondamento. Deve quindi concludersi che, nel giudizio di parificazione, la Corte dei conti non ha legittimazione a sollevare questioni di legittimità costituzionale riflettenti la legge del bilancio e le leggi di spesa”.

- Sentenza n. **90/1968** (rel. Capalozza)

Laddove il giudice a quo non debba adottare alcuna decisione sulla quale possa comunque spiegare influenza l'accertamento dell'eventuale illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate manca in modo assoluto quella

pregiudizialità che è richiesta per la corretta introduzione di un giudizio di legittimità costituzionale.

Considerato

“L’ordinanza di rimessione solleva una questione di legittimità costituzionale che ha ad oggetto quelle disposizioni della legge 15 aprile 1961, n. 291, che si riferiscono al trattamento economico stabilito per le missioni dei magistrati, funzionari dell’ordine giudiziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie e l’art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulle indennità spettanti a questi ultimi. La Corte rileva che la predetta questione è stata proposta dal consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano in occasione dell’espletamento di un’attività istruttoria relativa ad una controversia agraria concernente il rilascio di un fondo. Da ciò risulta che manca in modo assoluto quella pregiudizialità che è richiesta per la corretta introduzione di un giudizio di legittimità costituzionale: nella specie, infatti, il giudice *a quo* non deve adottare alcuna decisione sulla quale possa comunque spiegare influenza l’accertamento dell’eventuale illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. La questione, pertanto, va dichiarata inammissibile”.

- Sentenza n. **132/1967** (rel. Benedetti)

La rilevanza esprime il rapporto condizionante che intercorre fra la soluzione della questione di legittimità costituzionale e la definizione del giudizio pendente, tale per cui quest’ultimo non possa essere deciso senza che prima sia risolta la questione. Conseguentemente, difetta la rilevanza qualora, dichiarata in via di mera ipotesi l’illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nessuna influenza la pronuncia della Corte possa spiegare sul processo principale.

Considerato

“L’eccezione pregiudiziale di inammissibilità per difetto di rilevanza della proposta questione, sollevata dalla Avvocatura dello Stato, è fondata. L’ordinanza di rimessione si dilunga sul merito della questione di costituzionalità, ma non contiene alcuna motivazione in ordine al rapporto che intercorre fra la soluzione della questione stessa e la definizione del giudizio pendente, né spiega in alcun modo perché il giudizio sospeso non possa essere deciso senza che prima sia risolta la questione di legittimità costituzionale. Ma, a parte l’assoluta mancanza di enunciazione di un qualsiasi giudizio sulla rilevanza, la Corte ritiene che dal testo dell’ordinanza risulti, *prima facie*, l’insussistenza del requisito di rilevanza. Il D.L.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente il riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e assistenza sociale, viene in particolare censurato dal Tribunale di Ferrara per le disposizioni contenute negli artt. 1, commi primo, secondo e quarto, e 2, comma primo. Sull’art. 1 si osserva che la riserva agli istituti di patronato delle attribuzioni in materia di assistenza e tutela, in sede amministrativa, dei lavoratori ed il conseguente divieto, penalmente sanzionato, per agenzie private e singoli procacciatori, di esplicare opera di mediazione nella stessa materia, sarebbero in contrasto con l’art. 41 della Costituzione per l’ingiustificata limitazione che deriverebbe alla libertà dell’iniziativa economica privata. Dalla norma dell’art. 2, comma primo, secondo la quale i patronati possono essere costituiti e gestiti soltanto da associazioni nazionali di lavoratori che

annoverino nei propri statuti finalità assistenziali, il tribunale ritiene di poter dedurre che i patronati non sono organizzati in base a disposizioni di legge, ma secondo statuti di enti privati e perciò non sono tenuti all'obbligo dell'imparzialità; che gli impiegati dei patronati sono scelti, senza necessità di pubblico concorso, fra gli iscritti alle associazioni e sono perciò anche al servizio di queste e non già al servizio esclusivo della nazione. Da ciò il contrasto della richiamata disposizione con gli artt. 51, comma primo, 97, commi primo e terzo, e 98, comma primo. Ora è evidente che tutte queste eccezioni di incostituzionalità sono estranee e non hanno incidenza nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale che verte su una imputazione di malversazione prevista e punita dall'art. 315 del Codice penale. Ed invero, quand'anche in via di mera ipotesi dovesse dichiararsi l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nessuna influenza tale pronuncia potrebbe avere sulla natura del servizio prestato dall'imputato e sulla conseguente qualificazione del reato”.

- Sentenza n. **13/1965** (rel. Petrocelli)

La rilevanza esprime il rapporto che dovrebbe correre fra la soluzione della questione e la definizione del giudizio in corso. L'art. 23 della legge n. 87 del 1953 esige dal rimettente l'indicazione delle ragioni per le quali il giudizio di cui è stata disposta la sospensione non potrebbe trovare la sua definizione senza che prima sia risolta la questione di legittimità costituzionale.

Considerato

“La Corte osserva che, dopo l'arresto in flagranza, era stata dal Pretore concessa all'imputato la libertà provvisoria. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 236 del Codice di procedura penale era stata poi sollevata senza alcun accenno alla rilevanza della questione stessa. Deve ritenersi pertanto fondata l'eccezione relativa al difetto di rilevanza. L'ordinanza si diffonde in varie argomentazioni sul merito della questione, cercando di dar fondamento alla dedotta illegittimità costituzionale dell'art. 236 del Codice di procedura penale; ma è priva di qualsiasi accenno in ordine al rapporto che dovrebbe correre fra la soluzione della questione e la definizione del giudizio in corso, non contenendo neanche una sommaria indicazione del perché il giudizio di cui è stata disposta la sospensione non potrebbe, ai sensi del secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, trovare la sua definizione senza che prima sia risolta la questione di legittimità costituzionale. Non si tratta di insufficienza o vaghezza, bensì di assoluto difetto del giudizio di rilevanza, del quale manca qualsiasi enunciazione. Lo stato di detenzione dell'imputato, conseguente all'arresto in flagranza, si era risolto con la concessione della libertà provvisoria, e per quanto riguarda il merito del sospeso procedimento, concernente una imputazione di lesioni personali volontarie, nessun dato emerge dall'ordinanza di rimessione che possa comunque farlo apparire in connessione con la dedotta questione di legittimità costituzionale: ve n'è abbastanza per stabilire che nel caso attuale, trattasi di un difetto di rilevanza risultante *prima facie* dal testo dell'ordinanza”.

- Sentenza n. 78/1961 (rel. Cassandro)

L'accertamento dei presupposti della questione di legittimità costituzionale attiene al giudizio di rilevanza che spetta al giudice a quo. La Corte non potrebbe sostituire la sua competenza a quella del rimettente, né potrebbe rinviargli gli atti perché si formi sul punto controverso la cosa giudicata senza violare la norma contenuta nell'art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953 per il quale le sole condizioni che il giudice ordinario deve osservare per rimettere alla Corte una questione di costituzionalità sono che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione e che essa non sembri al giudice manifestamente infondata. Con specifico riguardo ai casi in cui oggetto del giudizio di costituzionalità sia una legge-provvedimento, non è precluso alle parti il diritto di proseguire nel giudizio a quo a discutere della fondatezza dei presupposti della questione di legittimità costituzionale o della sua rilevanza e, nei gradi successivi di giudizio, una diversa pronunzia sulla rilevanza comporta, come sua conseguenza, l'inefficacia della sentenza della Corte.

Considerato, 3.

“La difesa dei signori Turati - Ottolini sostiene che la Corte costituzionale, svincolata come sarebbe dai presupposti per ragione dei quali il giudice *a quo* solleva la questione di legittimità costituzionale, debba procedere direttamente nel caso in esame ad accertare l'esistenza e la consistenza del demanio preteso dal Comune di Garaguso. La tesi non può essere accolta. I presupposti della questione di legittimità costituzionale che il giudice *a quo* ha accertato (in questo caso la esistenza e la consistenza del demanio universale), attengono a quel giudizio di rilevanza che è di competenza del giudice *a quo*: anzi s'identificano con questo giudizio stesso (ord. n. 77 del 1957; sent. nn. 57 del 1959 e 44 del 1960). La Corte non potrebbe sostituire la sua competenza a quella, nel caso, del Commissario per la liquidazione degli usi civici della Basilicata, né potrebbe rinviare gli atti al giudice perché si formi sul punto controverso la cosa giudicata senza violare la norma contenuta nel secondo comma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, giusta la quale le sole condizioni che il giudice ordinario deve osservare per rimettere alla Corte una questione di costituzionalità, sono che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla sua risoluzione e che essa non sembri al giudice manifestamente infondata. Le singolarità che l'osservanza di queste norme inducono nel caso nel quale oggetto del giudizio di costituzionalità sia una legge-provvedimento, non possono comportare la disapplicazione delle norme ricordate o l'alterazione del sistema che esse costituiscono. La difesa dei signori Turati - Ottolini si lamenta a torto che questa ormai consolidata giurisprudenza della Corte precluda alle parti il diritto di proseguire nel giudizio *a quo* a discutere della fondatezza dei presupposti della questione di legittimità costituzionale o, che è lo stesso, della sua rilevanza: è vero esattamente il contrario, tanto che non è da escludere che, nei gradi successivi di giudizio una diversa pronunzia sulla rilevanza comporti, come sua conseguenza, l'inefficacia della sentenza della Corte: come è fatto del resto, palese dalla formula «in quanto...», costantemente adoperata dalla Corte per le sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale dei decreti di espropriazione. Ora, la rilevanza della proposta questione è ampiamente dimostrata nell'ordinanza del Commissario per gli usi civici anche sotto il profilo della natura dei beni espropriati, e la Corte deve muovere da questo punto per il suo giudizio sulla legittimità del decreto impugnato”.

- Sentenza n. **48/1961** (rel. Fragali)

Appartiene al giudizio di rilevanza, demandato all'autorità rimettente, l'interpretazione della norma impugnata di illegittimità costituzionale che tenda a stabilire se ad essa sia soggetto il rapporto dedotto nel processo a quo.

Considerato, 4.

“(…) si rileva che l’aver sollevato la questione di legittimità costituzionale per il solo caso in cui al rapporto controverso si fosse ritenuta applicabile la predetta legge 20 ottobre 1954, n. 1044, non include, come sostengono gli eredi Meocci e come, del resto, mostra di credere anche l’Avvocatura dello Stato, che la Corte costituzionale debba ricercare il significato della legge medesima per decidere se essa effettivamente regoli il rapporto predetto: infatti, l’interpretazione di una norma impugnata di illegittimità costituzionale, quando tende a stabilire se ad essa sia soggetto il rapporto dedotto nel processo *a quo*, è parte del giudizio di rilevanza della questione di legittimità. La Commissione provinciale procedette alla determinazione del contenuto precettivo della norma richiamata dall’ufficio fiscale con diffuse argomentazioni, che seguirono le traccie di una sentenza della Commissione centrale delle imposte; epperò l’ordinanza di rinvio non è inficiata da alcuno di quei vizi la cui esistenza impone a questa Corte di giudicare mancante il presupposto del processo costituzionale incidentale”.

- Sentenza n. **59/1960** (rel. Sandulli)

Ove sia accertata la necessaria pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale e appaia non indubbia la legittimità della disposizione legislativa da applicare al concreto caso da decidere, il sistema delle garanzie costituzionali in vigore impone al giudice di deferire la questione relativa alla Corte costituzionale poiché, per il solo fatto dell'esistenza di un sospetto di incostituzionalità, interest rei publicae che sulla questione si pronunci l'organo di garanzia costituzionale.

Considerato, 2.

“Sono infondate e vanno respinte entrambe le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla RAI e dalla Avvocatura dello Stato nel giudizio promosso con la ordinanza del Consiglio di Stato. Secondo la prima di tali eccezioni, siccome l’istanza della Società Il Tempo-TV del rifiuto della quale doveva giudicare il Consiglio di Stato - istanza volta a ottenere il consenso all’impianto e all’esercizio di un servizio televisivo -, era essenzialmente e dichiaratamente ispirata da intento di lucro, e non da quello di facilitare disinteressatamente la diffusione del pensiero, della cultura e dell’arte, le norme della Costituzione, delle quali la Società poteva avere interesse a far dichiarare l’inosservanza da parte della legislazione vigente, mai potrebbero essere quelle dettate a tutela della libertà di diffusione del pensiero e della libertà della cultura e dell’arte (artt. 21 e 33 Cost.), bensì soltanto quelle dettate a tutela della libertà dell’iniziativa economica privata (art. 41, coi limiti di cui all’art. 43). La rimessione a questa Corte delle questioni di legittimità delle norme impugnate in riferimento agli artt. 21 e 33 Cost., senza che il Consiglio di Stato si sia dato carico dell’eccezione (sollevata in quella sede dalla RAI) in ordine alla irrilevanza di tali questioni, stante la carenza di interesse della Società Il Tempo-TV (che le sollevava) in relazione alla violazione di quei precetti costituzionali, determinerebbe la dedotta inammissibilità. La tesi non può essere condivisa. Il

sistema delle garanzie costituzionali in vigore si basa sul principio che quando, comunque, appaia non indubbia la legittimità di una disposizione legislativa da applicare al caso concreto - qualsiasi possa essere la norma costituzionale violata - il giudice ha il dovere di deferire la questione relativa alla Corte costituzionale (art. 1 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1, e art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87). Per il solo fatto della esistenza di un sospetto di incostituzionalità, *interest rei publicae* che sulla questione si pronunci l'organo di garanzia costituzionale. Le uniche indagini che il giudice deve e può compiere, prima di rimettere alla Corte una questione, sono quella circa la necessaria pregiudizialità di tale questione rispetto al caso da decidere, e quella circa la non manifesta infondatezza della questione stessa. Orbene, come non può esser negato che nel caso in esame il Consiglio di Stato abbia svolto la necessaria indagine relativa alla non manifesta infondatezza di tutte le questioni sottoposte alla Corte, del pari nessuno può negare - né alcuna delle parti in causa nega - che esso si sia posto - motivando anzi adeguatamente al riguardo - il problema della rilevanza delle questioni stesse, ai fini del decidere. E da quanto procede risulta che, per definizione, tale rilevanza sussiste indistintamente, in relazione a tutte le norme costituzionali della cui osservanza il giudice ha ritenuto di dubitare. Onde non può, in proposito, avere importanza - e non occorre, quindi - alcuna indagine circa gli interessi da esse tutelati e circa il valore che questi possano avere per le parti del giudizio *a quo*".

II. - GLI ATTRIBUTI DELLA RILEVANZA

Attualità

La rilevanza della questione di legittimità costituzionale è un presupposto indefettibile per la sua stessa ammissibilità; essa, oltre a poter essere definita in via generale (si veda la prima parte), deve presentare alcuni attributi particolari, tra i quali assume specifica importanza quello della sua attualità. È, infatti, la scelta stessa del legislatore in favore del giudizio in via incidentale, rispetto a quello in via principale, ad implicare che la questione di legittimità costituzionale si presenti come pregiudiziale rispetto a qualunque altra questione, di merito o di rito, da decidere nel giudizio a quo. Tale nesso di pregiudizialità richiesto per rendere rilevante (e quindi ammissibile) la questione di legittimità costituzionale deve consistere in un rapporto di rigorosa e necessaria strumentalità fra la risoluzione della questione sollevata e il progredire verso la decisione del giudizio a quo, nel senso che quest'ultimo non possa essere proseguito e definito indipendentemente dalla risoluzione della questione incidentale. La nozione di attualità è ricavabile a contrario da una copiosa giurisprudenza che, in proposito, impiega, spesso anche congiuntamente, differenti espressioni linguistiche, alludendo al “carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza” (sentenza n. 281/2013) ovvero ad una rilevanza che “appare meramente ipotetica e, comunque, indimostrata” (sentenza n. 134/2016). In alcune ipotesi sono state usate formulazioni che sembrano fare riferimento più specifico al profilo temporale della questione, ad esempio allorquando la Corte definisce le questioni come “premature o ipotetiche” (ex multis, sentenze nn. 26/2012, 176/2011, 363/2010; ordinanza n. 161/2015), oppure, al contrario, parla di questioni che risulterebbero poste tardivamente, e quindi non più rilevanti, in quanto prive della capacità di incidere sul giudizio principale (ordinanza n. 111/2009). In tale ultimo caso rientrano tutte quelle fattispecie nelle quali il giudice a quo ha già fatto applicazione della disposizione sospettata di illegittimità costituzionale, esaurendo così la sua potestas iudicandi (ad esempio, si veda l'ordinanza n. 176/2011); tuttavia tale orientamento deve essere coniugato con l'affermazione più volte statuita dalla Corte per la quale il giudice a quo può sollevare la questione in sede cautelare o nel contesto di procedimenti d'urgenza ante causam anche quando concede provvisoriamente la relativa misura, con riserva di riesame della stessa, e sospende il giudizio con ordinanza di rimessione, purchè tale scelta non si risolva nella definitiva consumazione del potere decisionale (ex plurimis, sentenze nn. 200/2014, 162/2014, 172/2012, 151/2009). Ulteriori frequenti casi di inammissibilità del quesito, per difetto di attualità della rilevanza, riguardano la denuncia di una disposizione che disciplina le conseguenze di una certa normativa senza che il giudice si sia pronunciato sulla domanda principale; la proposizione di questioni relative a domande subordinate dallo stesso ricorrente nel giudizio a quo al mancato accoglimento di quella principale; l'impugnazione di norme attinenti al compimento di un atto processuale inserito in una fase procedurale successiva a quella in cui versa, allo stato, il giudizio a quo, come, ad esempio, quando la questione sia sollevata prima dell'esercizio dell'azione penale e, dunque, in difetto di imputazione; la prospettazione di questioni basate su un'alternativa interpretativa.

- Sentenza n. **134/2016** (red. Amato)

Considerato, 2.2

“Va inoltre rilevato che il giudice *a quo* omette di indicare quale sia lo scenario processuale nell’ambito del quale egli ritiene di dover fare applicazione del censurato criterio di riparto della competenza. Vengono infatti elencati tre possibili sviluppi processuali alternativi (declaratoria di incompetenza, sospensione per pregiudizialità, o decisione della controversia), senza tuttavia prendere posizione in ordine ad alcuno di essi. Siffatta modalità argomentativa non è idonea a sostenere le ragioni della rilevanza, la quale appare meramente ipotetica e, comunque, indimostrata”.

- Sentenza n. **84/2016** (red. Morelli)

Considerato, 5., 6., 6.1., 6.2.

“Le due questioni sottoposte al vaglio di questa Corte sono state sollevate, come detto, in un procedimento d’urgenza, ma ciò non è di ostacolo alla loro ammissibilità, non avendo il Tribunale a quo provveduto in via definitiva sulla istanza cautelare dei ricorrenti, e non avendo, perciò, consumato la sua *potestas iudicandi* (per tutte, sentenze n. 96 del 2015, n. 200 e n. 162 del 2014, n. 172 del 2012, n. 151 del 2009). (...) Va esaminata anzitutto la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6, comma 3, ultimo capoverso, della legge n. 40 del 2004. (...) La questione è inammissibile per il carattere meramente ipotetico, e non attuale, della sua rilevanza. Lo stesso Tribunale fiorentino riferisce, infatti, che la ricorrente, dopo avere, in un primo momento, dichiarato di non volersi sottoporre all’impianto in utero dell’unico embrione (tra i dieci prodotti) sicuramente non affetto da patologie, ha poi comunque accettato di portare a termine – e ciò ha fatto, sia pur con esito non positivo – il trattamento di PMA. (...) Il dubbio di legittimità costituzionale del divieto di revoca del consenso all’impianto dopo la fecondazione dell’ovulo risulta così privo, appunto, di rilevanza nel giudizio a quo. Né a diverso avviso si può pervenire, argomentando (come fa il rimettente) che «I ricorrenti intendono ripetere il ciclo di PMA, onde impellente è la risoluzione di ogni questione relativa alla manifestazione della volontà», posto che tale intento, pro futuro, non vale a rendere “attuale” la questione della revoca del consenso nell’ambito del giudizio principale, una volta che, nel contesto del ciclo di PMA del quale ivi si discute, l’interessata ha poi di fatto, comunque, consentito al trasferimento in utero dell’unico embrione (tra quelli prodotti) non affetto da patologia. (...) Del resto, il giudice a quo – dopo aver sottolineato che la prescrizione di cui all’art. 6 in esame, «già di per sé sprovvista di sanzione per l’ipotesi di violazione, è stata ulteriormente sfumata dalla deroga, introdotta dalla pronuncia della Corte, al divieto assoluto di crioconservazione degli embrioni, in tutti i casi in cui il medico rilevi fondati rischi per la salute della donna nel procedere al loro impianto» – ammette che gli «aspetti problematici [che] residuano», in ordine a detta disposizione, prescindono da un concreto collegamento alla vicenda per cui è causa, essendo, a suo avviso su un piano generale, attinenti ad un «profilo pratico-operativo» (evidentemente, di per sé però estraneo alla *quaestio legitimitatis*) e ad un «profilo sistematico», e cioè a quel «fine di dare coerenza al sistema» in relazione al quale già la sentenza n. 151 del 2009 ha dichiarato manifestamente

inammissibile, per difetto di rilevanza, la pressoché identica questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 3, della legge n. 40 del 2004”.

- Ordinanza n. **161/2015** (red. Amato)

Considerato

“(…) sotto un diverso profilo, va rilevato che le disposizioni censurate contengono la disciplina degli effetti del provvedimento cautelare di sospensione (art. 47, comma 7) e della decisione che definisce il primo grado del giudizio (art. 68); entrambe hanno, quindi, come riferimento una fase processuale successiva alla decisione che definisce il giudizio di primo grado; (…) tuttavia, nel caso in esame, il giudice tributario di primo grado è tenuto a pronunciarsi in ordine alla legittimità del provvedimento impugnato, e non già sugli effetti della futura decisione della controversia, che non è ancora stata pronunciata; (…) con riferimento, sia alla cessazione degli effetti della sospensione dell’atto impugnato, sia ai limiti della provvisoria esecutività della sentenza, la censurata carenza di strumenti di tutela in chiave anticipatoria della futura decisione di merito attiene alle fasi del giudizio tributario successive alla conclusione del primo grado ed è in tali fasi che può essere denunciata; (…) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 47 e 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 appare, quindi, del tutto astratta ed ipotetica, poiché prematura in tale fase processuale; essa risulta priva di rilevanza ai fini della decisione che il giudice a quo è chiamato a rendere, sia nel provvedere sull’istanza cautelare, sia nel definire il primo grado del giudizio; (…) va, infine, rilevato che il giudice a quo, dopo avere richiamato i principi affermati in alcune pronunce degli organi di giustizia comunitari, deduce che sarebbe possibile un’adeguata interpretazione letterale, logica e sistematica dell’art. 30, comma 1, lettera h), della legge delega 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), e degli artt. 47 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992; in base a tale interpretazione si potrebbe escludere che il potere di sospensione sia normativamente limitato al giudizio di primo grado; (…) nel richiedere la valutazione di tale opzione ermeneutica, il giudice a quo sottopone a questa Corte un mero dubbio interpretativo, sottraendosi così al proprio potere-dovere di interpretare la legge alla luce dei principî costituzionali; (…) ciò evidenzia un uso «improprio e distorto» dell’incidente di costituzionalità, in quanto volto non «alla soluzione di un problema pregiudiziale rispetto alla definizione del *thema decidendum* del singolo giudizio *a quo*, quanto piuttosto al fine di tentare di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo» (ordinanza n. 322 del 2013; nello stesso senso, ordinanze n. 96 del 2014; n. 126 e n. 26 del 2012; n. 139 del 2011 e n. 219 del 2010); (…) in definitiva, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo è manifestamente inammissibile, sia per l’incompleta descrizione della fattispecie concreta (*ex multis*, ordinanze n. 52 del 2014; n. 158 del 2013; n. 73 del 2011; n. 96 e n. 22 del 2010), sia perché prematura (*ex multis*, ordinanze n. 26 del 2012, n. 176 del 2011, n. 363 e n. 96 del 2010), sia perché richiede alla Corte un avallo interpretativo”

- Sentenza n. **96/2015** (red. Morelli)

Considerato, 6.

“La questione così prospettata è ammissibile, ancorché sollevata nel contesto di procedimenti d’urgenza «*ante causam*», non avendo il Tribunale a quo provveduto in via definitiva sulla istanza cautelare dei ricorrenti, e non avendo, per ciò, consumato la sua potestas iudicandi (*ex plurimis*, sentenze n. 200 e n. 162 del 2014, n. 172 del 2012, n. 151 del 2009)”.

- Sentenza n. **71/2015** (red. Zanon)

Considerato, 4.

“In via preliminare, deve essere dichiarata l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni sollevate con le due ordinanze (r.o. n. 163 del 2014 e n. 219 del 2014) del TAR Lazio, sezione seconda. In entrambi i casi, infatti, non risulta essere stato emanato alcun provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis del T.U. sulle espropriazioni da parte della pubblica amministrazione. Il TAR rimettente, anzi, in entrambe le ordinanze ha affermato che dovrebbe limitarsi a ordinare alla resistente pubblica amministrazione di procedere alla restituzione alla parte ricorrente delle aree illegittimamente occupate, previa riduzione in pristino, e a risarcire il danno per l’occupazione illegittima, fermo restando che l’amministrazione «può paralizzare tale pronuncia mediante l’adozione del provvedimento con cui dispone l’acquisto *ex nunc* del bene al suo patrimonio indisponibile». Trattasi, dunque, di una circostanza solo eventuale che non risulta essersi realizzata, il che esclude la necessità di fare applicazione nel caso concreto della norma impugnata”.

- Ordinanza n. **24/2015** (red. Grossi)

Considerato

“(…) preliminarmente, si configura un profilo di inammissibilità delle sollevate questioni, derivante da una carente motivazione in ordine alla attuale rilevanza delle stesse rispetto alla definizione del processo *a quo*; (...) infatti, il rimettente – riportata la motivazione della delibera impugnata, con la quale la Giunta comunale di Treviso ha individuato due nuove sedi farmaceutiche – osserva che la parte ricorrente si duole che tale localizzazione, lungi dal garantire un servizio in una località che ne è sprovvista, sia in realtà posta a tutela del bacino d’utenza delle farmacie comunali, per nulla toccato da essa; e che, dunque (dedotto che «il provvedimento impugnato sarebbe pertanto affetto dal vizio di eccesso di potere per esercizio di una posizione dominante») la parte, «oltre a chiedere di sollevare la questione di legittimità sopra prospettata, lamenta ulteriori autonomi vizi di mancata applicazione di fatto dell’art. 11 del D.L. n° 1 del 2012, perché non sarebbero state adeguatamente considerate le effettive esigenze farmaceutiche dei cittadini e di difetto di istruttoria e di carenza di congrua motivazione»; (...) a fronte dei così riferiti motivi di impugnazione, il TAR rimettente (a conclusione della ordinanza di rimessione) testualmente afferma «altresì che la rilevanza della questione di costituzionalità proposta permane anche

nel caso in cui fossero fondati gli ulteriori vizi di mancata applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 e di difetto d'istruttoria e di carenza di congrua motivazione, prospettati con distinto motivo di ricorso»; ciò in quanto, secondo il giudice *a quo*, «l'eventuale annullamento del provvedimento impugnato determinerebbe l'obbligo del comune di Treviso di riesaminare la questione, esercitando nuovamente il potere amministrativo, con il rischio di reiterazione del pregiudizio nei confronti di parte ricorrente, per effetto dell'inidoneità della disciplina dell'esercizio del potere ad assicurarne un esercizio imparziale e della non adeguatezza della competenza comunale all'esercizio del potere regolatorio in materia di farmacie»; (...) siffatte argomentazioni non chiariscono in alcun modo se la invocata pregiudiziale soluzione dei palesati dubbi di incostituzionalità della normativa denunciata sia indispensabile per la definizione del giudizio principale (in conformità della condizione imposta dal secondo comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953 per ritenere la sussistenza della rilevanza della questione medesima: sentenza n. 91 del 2013); (...) al contrario, il rimettente muove dall'esplicito assunto in base al quale la questione sarebbe comunque rilevante anche nel caso in cui fossero da accogliere i motivi ulteriori e la domanda potesse essere accolta per riscontrata fondatezza dei vizi «di mancata applicazione dell'art. 11 del D.L. n. 1 del 2012 e di difetto d'istruttoria e di carenza di congrua motivazione, prospettati con distinto motivo di ricorso»; (...) in questo modo, tuttavia, il TAR non solo non illustra, neppure sommariamente, le ragioni di infondatezza degli altri motivi di ricorso, nonostante la loro priorità logico-giuridica, derivante dalla constatazione che il loro eventuale accoglimento determinerebbe l'annullamento del provvedimento impugnato (ordinanza n. 158 del 2013); ma nel contempo – sostenendo che l'annullamento del provvedimento impugnato non precluderebbe al Comune di Treviso di esercitare nuovamente il potere attribuitogli dalle norme censurate, con il rischio di reiterazione del pregiudizio nei confronti di parte ricorrente – il rimettente di fatto svincola, nella specie, la proposizione del dubbio di costituzionalità dal nesso di pregiudizialità attuale con la soluzione del giudizio principale, finendo col proiettare lo scrutinio sulle future possibili ed eventuali nuove applicazioni delle medesime norme attraverso un (del tutto eventuale) riesercizio del potere attribuito al Comune «pur con un provvedimento adottato con motivazione congrua e sulla base di idonea motivazione»; (...) la inconciliabile contraddittorietà di siffatto argomentare rispetto alla affermazione del principio di necessità della attualità della questione (quale corollario del postulato della pregiudizialità del giudizio in via incidentale: sentenza n. 213 del 2014), unita alla non del tutto chiarita particolare modalità di proposizione dei motivi di ricorso, sembra in realtà configurare un tentativo da parte del rimettente di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità; (...) dunque, in tali termini, detto controllo risulta impropriamente attivato, al di fuori dei limiti sanciti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale) e dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), essendo carente (ovvero non essendo stato dimostrato) il nesso di indispensabile pregiudizialità dello specifico scrutinio richiesto alla Corte rispetto agli esiti della decisione del giudizio principale (ordinanze n. 57 del 2014 e n. 196 del 2013)».

- Sentenza n. **200/2014** (red. Coraggio)

Considerato, 3.

“(…) L’Avvocatura generale dello Stato eccepisce poi l’inammissibilità della questione sul rilievo che con l’ordinanza n. 2704 del 25 luglio 2012, coeva a quella di rimessione della questione di legittimità costituzionale, il TAR rimettente, nell’accogliere l’istanza cautelare presentata con motivi aggiunti, ha sospeso l’efficacia della nota impugnata e fissato l’udienza di trattazione del merito, consumando il potere cautelare. Anche tale eccezione non può essere accolta. Essa si basa sulla tradizionale giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, perché non si verifichi l’esaurimento del potere cautelare del rimettente, con conseguente inammissibilità della questione di costituzionalità per irrilevanza nel giudizio *a quo* (ordinanze n. 150 del 2012 e n. 307 del 2011), è necessario che il provvedimento cautelare sia «interinale» (ordinanza n. 128 del 2010), ovvero «ad tempus» (ordinanza n. 211 del 2011), o ancora «provvisorio e temporaneo fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di legittimità costituzionale» (ordinanza n. 236 del 2010). Calando tali principi nel giudizio amministrativo, come strutturato prima della riforma introdotta dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), si è poi affermato che, «se il giudice amministrativo solleva la questione di legittimità costituzionale della norma relativa al merito del ricorso, contestualmente alla decisione, senza alcuna riserva, di accoglimento o di rigetto sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato, la questione risulta, per un verso, non rilevante nell’autonomo contenzioso sulla misura cautelare – esauritosi con la relativa pronuncia –, e per altro verso intempestiva in rapporto alla seconda ed eventuale sede contenziosa, posto che, prima del perfezionamento dei requisiti processuali prescritti (domanda di parte, assegnazione della causa per la sua trattazione), l’organo giurisdizionale è sprovvisto di potestà decisoria sul merito e sulle questioni di costituzionalità ad esso relative, ancorché questa delibazione sia limitata alla non manifesta infondatezza delle eccezioni e solo strumentale alla predetta seconda fase del giudizio» (sentenza n. 451 del 1993). Senonché nel nuovo processo amministrativo la concessione della misura cautelare, ai sensi dell’art. 55, comma 11, del decreto legislativo n. 104 del 2010, comporta l’instaurazione del giudizio di merito senza necessità di ulteriori adempimenti, con la conseguenza che la questione di legittimità costituzionale non è intempestiva rispetto a tale sede contenziosa, essendo ora il giudice provvisto di piena potestà decisoria. La questione, quindi, deve considerarsi rilevante”.

- Ordinanza n. **179/2014** (red. Coraggio)

Il giudice a quo non è tenuto ad osservare un rigido ordine nell’affrontare le diverse domande proposte in giudizio e dunque ad individuare questioni pregiudiziali e preliminari da ritenersi prioritarie rispetto al dubbio di costituzionalità, salvo che la relativa valutazione trasmodi in manifesta arbitrarietà, comportando la mancata trattazione di domande o motivi aventi priorità logica o la prospettazione di questioni di legittimità costituzionale astratte o premature.

Considerato

“(…) va, inoltre, ritenuta non fondata l’eccezione, sempre sollevata dal Presidente della Giunta regionale, legata al difetto assoluto di rilevanza, con riferimento alle ragioni di non fondatezza delle altre domande, ritenute logicamente pregiudiziali, proposte nel giudizio principale, in quanto non è richiesto al giudice *a quo* di osservare un rigido ordine nell’affrontare le diverse domande proposte in giudizio, nel senso di individuare questioni pregiudiziali e preliminari, da ritenersi prioritarie nell’ordine di trattazione rispetto alla questione di costituzionalità e quindi tali da essere necessariamente esaminate prima di proporre quest’ultima, salvo che la valutazione dell’ordine delle questioni sottoposte al suo giudizio non trasmodi in manifesta arbitrarietà, comportando la mancata trattazione di domande o motivi aventi priorità logica o la prospettazione di questioni di legittimità costituzionale che, avuto riguardo al giudizio principale, si presentano astratte o premature, essendo il loro esame solo ipotetico ed eventuale (sentenza n. 78 del 2002, ordinanze n. 158 del 2013 e n. 277 del 2010)”.

- Sentenza n. **281/2013** (red. Morelli)

Considerato, 2.1

“In questi esatti (e testuali) termini la questione era già stata prospettata, in altro giudizio, dallo stesso Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria, ed è stata dichiarata manifestamente inammissibile con ordinanza di questa Corte n. 169 del 2013. Ad identico esito va incontro anche l’odierno reiterato quesito. Come già, infatti, osservato nella richiamata ordinanza n. 169, a prescindere dalla non pertinenza del riferimento all’art. 27 Cost., che attiene esclusivamente alle sanzioni penali, è comunque, assorbente, in limine, in senso preclusivo all’esame della questione, la natura non obbligata dell’intervento additivo auspicato (da ultimo sentenze n. 134 del 2012, n. 117 e n. 6 del 2011, e n. 256 del 2010) ed il carattere, per di più, assolutamente indeterminato del *petitum* (sentenza n. 301 del 2012 per tutte). E ciò in quanto – rispetto alle «condizioni per la riabilitazione» fissate dall’art. 179 del codice penale («prove effettive e costanti di buona condotta» per almeno un triennio dal giorno in cui è stata eseguita o si è estinta la pena principale, ed adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato) e, quindi, a valutazione che, nella logica dell’istituto della riabilitazione, competono alla giurisdizione penale – il rimettente neppure adombra quali, oggettivamente o (e in che misura) solo temporalmente diverse, siano, a suo avviso, le condizioni di quella «emenda» la cui valutazione vorrebbe affidare all’autorità amministrativa (ed al successivo controllo del giudice amministrativo) ai fini del rilascio, o dell’esclusione della revoca, del titolo abilitativo a soggetti condannati per reati in materia di stupefacenti. Il che, per altro verso, comporta anche il carattere meramente ipotetico e virtuale della rilevanza della questione sollevata nel giudizio *a quo*, considerato che il rimettente, anche in questo caso, non indica quale sia in concreto la condizione del ricorrente che potrebbe dar luogo, in tesi, alla prefigurata emenda, suscettibile di condurre all’annullamento dell’impugnato provvedimento di revoca della patente”.

- Sentenza n. **172/2012** (red. Tesauro)

Considerato, 4.

“Preliminarmente, va osservato che il TAR per la Calabria ha accolto la domanda cautelare, disponendo la sospensione del provvedimento impugnato sino all’esito della decisione della questione di legittimità costituzionale e, quindi, non ha esaurito la propria *potestas iudicandi*, con la conseguenza che, sotto questo profilo, la questione è ammissibile (tra le più recenti, ordinanza n. 307 del 2011)”.

- Ordinanza n. **26/2012** (red. Grossi)

Considerato

“(…) non risulta parimenti chiarito se il rimettente auspichi che l’invocata pronuncia abbia incidenza rispetto al solo svolgimento del tentativo di conciliazione, ovvero anche riguardo al successivo momento processuale della emanazione dei provvedimenti presidenziali, che peraltro (allo stato del giudizio principale, in cui le censure sono state sollevate *in limine litis*) risulta meramente eventuale, in quanto condizionato al fallimento di tale tentativo, così da rendere la questione, in parte qua, irrilevante in quanto prematura (ordinanze n. 176 del 2011, n. 363 e n. 96 del 2010)”.

- Ordinanza n. **176/2011** (red. Mazzella)

Considerato

“(…) questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che «sono inammissibili le questioni sollevate in sede di giudizio cautelare dopo l’accoglimento della relativa istanza da parte del giudice, e ciò per l’avvenuto esaurimento di ogni sua potestà in quella sede, con conseguente irrilevanza della questione ai fini di quel procedimento» (sentenze n. 30 del 1995, n. 151 del 2009 e n. 61 del 2008); (...) nel caso di specie, il giudice del lavoro di Napoli, disponendo a chiusura della fase cautelare la reintegra al lavoro del socio di cooperativa, ha esaurito la *potestas iudicandi*, sicché la sorte dell’ordinanza di reintegra, dopo la definizione del procedimento d’urgenza, non può dipendere dall’esito del giudizio di legittimità costituzionale; donde l’ininfluenza della sospensione ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) sul processo cautelare e l’irrilevanza della questione ai fini della decisione sullo stesso”.

- Ordinanza n. **363/2010** (red. Grossi)

Considerato

“(…) d’altro canto, il contesto argomentativo dell’ordinanza di rimessione (peraltro priva della necessaria chiarezza ed univocità, anche riguardo alla giustificazione addotta a supporto delle richieste di intervento della Corte sulle singole norme censurate: ordinanza n. 302 del 2009) appare in effetti rivolto esclusivamente a confutare una precedente ordinanza

collegiale pronunciata dalla Sezione agraria del medesimo Tribunale di Ancona in sede di reclamo «in altro procedimento cautelare n. 100654/2007 R.G.»; tant'è che – al di là di un asserito generico fine di individuazione della competenza funzionale del Presidente nella fase cautelare *ante causam* del giudizio *a quo* (che il rimettente stesso ripetutamente afferma sussistere) – la rilevanza delle questioni non viene riferita alla soluzione di problematiche inerenti al processo principale, ma alla «inderogabile esigenza per i procedimenti cautelari “instaurandi”, di garantire la ripartizione interna delle procedure medesime, degli affari giudiziari “introitandi”» ed «alla futura “certezza dei rapporti giuridici” sotto il profilo della tutela processuale»; (...) motivata in tali termini la rilevanza delle questioni, risulta evidente come, attraverso il richiesto vaglio di costituzionalità, il giudizio incidentale venga nella specie utilizzato dal giudice a quo in modo distorto (ordinanza n. 219 del 2010), diretto impropriamente ad ottenere da questa Corte un avallo interpretativo allo scopo di preservare l'emanando provvedimento del presidente da una (eventuale e futura) diversa lettura ed applicazione delle norme da parte del collegio; (...) inoltre, anche le sollevate questioni, prese singolarmente, risultano premature o ipotetiche; (...) infatti, la denunciata mancata espressa previsione, nell'art. 669-terdecies cod. proc. civ., della reclamabilità dell'ordinanza cautelare emessa dalla sezione agraria si configura come censura prematura e priva di rilevanza nel procedimento cautelare di prima istanza (e ciò qualunque sia l'organo, monocratico o collegiale, ritenuto funzionalmente competente a conoscere ed a statuire in tale fase); (...) altrettanto irrilevante – non essendo stata riferita alcuna contestazione su tale specifico profilo ed anzi essendo stato ripetutamente esplicitato e motivato il convincimento del rimettente di essere funzionalmente competente a statuire in merito alla domanda cautelare *ante causam* quale organo monocratico – appare la ulteriore censura mossa all'art. 669-terdecies cod. proc. civ., riguardante l'omessa previsione appunto della competenza cautelare del Presidente della Sezione specializzata agraria; (...) altresì, si presenta viziata di ipoteticità la denuncia riferita all'art. 26, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, secondo cui «sulle istanze di sequestro le sezioni specializzate provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti», giacché – anche a prescindere dal fatto che non è dato sapere se il rimettente sia stato chiamato a provvedere su istanze di sequestro, cui la disposizione si riferisce – detto comma viene impugnato «ove [...] non sia ritenuto implicitamente abrogato», così indebitamente demandandosi ancora una volta a questa Corte il compito (viceversa spettante al giudice *a quo*) di verificare la vigenza della norma”.

- Sentenza n. **151/2009** (red. Finocchiaro)

Considerato 4.5.

“Con riguardo alle questioni sollevate con le ordinanze n. 323 e n. 382 del 2008 dal Tribunale ordinario di Firenze, la difesa erariale ne ha eccepito l'inammissibilità in quanto sollevate nel corso di procedimenti cautelari, rilevando, da un lato, che il contenuto del provvedimento richiesto finirebbe per produrre effetti immodificabili, con ricadute sulla rilevanza delle questioni medesime ed evidenziando, dall'altro, la mancanza di incidentalità delle questioni, in quanto la eventuale pronuncia di accoglimento concretizzerebbe la tutela richiesta innanzi al Tribunale rimettente. L'eccezione non è fondata. La giurisprudenza di questa Corte ammette la possibilità che siano sollevate questioni di legittimità costituzionale

in sede cautelare, sia quando il giudice non provveda sulla domanda, sia quando conceda la relativa misura, purché tale concessione non si risolva nel definitivo esaurimento del potere cautelare del quale in quella sede il giudice fruisce (sentenza n. 161 del 2008 e ordinanze n. 393 del 2008 e n. 25 del 2006). Nella specie, i procedimenti cautelari sono ancora in corso ed i giudici a quibus non hanno esaurito la propria *potestas iudicandi*: risulta, quindi, incontestabile la loro legittimazione a sollevare in detta fase le questioni di costituzionalità delle disposizioni di cui sono chiamati a fare applicazione (sentenza n. 161 del 2008)”.

- Ordinanza n. **111/2009** (red. Silvestri)

Considerato

“(…) il rimettente Tribunale di Como non descrive compiutamente la fattispecie sottoposta al suo giudizio, trascurando di precisare se abbia o non rilasciato il nulla-osta all’espulsione, pur essendo tale circostanza decisiva a fini del controllo sulla rilevanza della questione (*ex plurimis*, ordinanza n. 444 del 2008); (...) infatti, nel caso in cui il giudice *a quo* avesse già fatto applicazione della disposizione oggetto di censura, pronunciandosi sul rilascio del nulla-osta, la questione risulterebbe posta tardivamente, e quindi non più rilevante, in quanto priva della capacità di incidere sul giudizio principale”.

- Sentenza n. **272/2008** (red. De Siervo)

Considerato, 4.

“La censura avente ad oggetto l’art. 19, primo comma, n. 3), della legge n. 186 del 1982, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, è inammissibile. La questione prospettata è infatti non attuale ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), non avendo il ricorrente del giudizio *a quo* subito alcun concreto pregiudizio per effetto della applicazione della disposizione censurata. Infatti, l’asserita deteriore collocazione nel ruolo non rileva di per sé, ma solo in quanto incida su provvedimenti che siano fondati sulla posizione che i magistrati abbiano nel ruolo medesimo. Conseguentemente, la questione prospettata dal rimettente risulta irrilevante nel giudizio principale per difetto di attualità della lamentata lesione”.

- Ordinanza n. **423/1996** (red. Vari)

Considerato

“(…) l’ordinanza di rimessione prospetta una questione fondata su una alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice *a quo* non prende posizione, sicché la medesima risulta sollevata in forma eventuale, per l’ipotesi in cui si ritenga che la dizione letterale della norma censurata sia esaustiva di tutte le ipotesi di liti fiscali pendenti; (...) secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, è “compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l’oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e, quindi, proporre il quesito di costituzionalità” (ordinanze nn. 227 del 1994; 207 del 1993; 285 del 1992; sentenze nn. 473

del 1989; 472 del 1989); (...) non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente ipotetica, quale quella sollevata dal giudice rimettente (ordinanze nn. 227 e 45 del 1994; sentenze nn. 166 del 1992 e 242 del 1990); (...) pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile (risultando così assorbito l'esame della eccezione di inammissibilità della stessa per le ulteriori ragioni indicate dall'Avvocatura dello Stato);

- Ordinanza n. **365/1996** (red. Guizzi)

Considerato

“(...) al momento della emissione dell’ordinanza del giudice *a quo* non si è realizzato il temuto effetto decadenziale, che concretizzerebbe la lesione dei citati parametri costituzionali; (...) il dubbio di legittimità costituzionale è dunque sollevato in via ipotetica, con conseguente, palese irrilevanza della questione”.

- Ordinanza n. **227/1996** (red. Cheli)

Considerato

“(...) questa Corte, con la sentenza n. 84 del 1996, ha già dichiarato infondata, in relazione agli artt. 77 e 97 della Costituzione, una identica questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, questione che la stessa sentenza ha trasferito dal decreto-legge richiamato, decaduto per mancata conversione, alla disposizione di sanatoria contenuta nell’art. 1, secondo comma, della legge 20 dicembre 1995, n. 534, dove si è confermata la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e si sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile 1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, e 9 agosto 1995, n. 347; (...) la questione, così come trasferita in quella concernente l’art. 1, secondo comma, della legge n. 534 del 1995, va dichiarata manifestamente infondata, dal momento che non sono stati prospettati nell’ordinanza di rimessione del presente giudizio profili diversi rispetto a quelli già esaminati nella richiamata sentenza; (...) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15, secondo comma, della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui tale disposizione non prevede un divieto di reiterazione per i decreti-legge non convertiti, va dichiarata manifestamente inammissibile, in quanto prospettata in via meramente ipotetica, in relazione ad una reiterazione non ancora avvenuta al momento della proposizione della stessa questione”.

- Ordinanza n. **92/1996** (rel. Santosuosso)

Considerato

“(...) come rilevato dallo stesso giudice rimettente, il ricorrente aveva richiesto in via principale l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione per essere stata l’infrazione alla norma del codice stradale determinata dallo stato di necessità di provvedere al ricovero urgente della propria genitrice emodializzata ed affetta da grave crisi cardiaca; (...) lo stesso giudice ribadisce che unicamente in via subordinata al mancato accoglimento del principale motivo di

opposizione era stata richiesta la riduzione della sanzione amministrativa irrogata; (...) in realtà il prospettato dubbio di incostituzionalità dell'art. 204, primo comma, del nuovo codice della strada, assumerebbe logicamente rilevanza solo nel caso di reiezione della domanda proposta in via principale; (...) pertanto, come già affermato da questa Corte (sentenza n. 89 del 1983), "la mancata considerazione in alcun senso delle domande principali da parte del pretore" rende irrilevante e, quindi, inammissibile la sollevata questione; (...) l'insindacabilità dell'ordine logico di esame delle varie domande introitate a sentenza, affermata dalla Corte (sentenze nn. 100 del 1993 e 73 del 1991), non può valere nella diversa ipotesi di proposizione di domande rigorosamente subordinate, dallo stesso ricorrente, al mancato accoglimento di quella principale".

- Sentenza n. **30/1995** (red. Caianiello)

Considerato, 2.

"Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza, dedotta dall'Avvocatura generale dello Stato. Il giudice *a quo* ha proposto l'incidente di costituzionalità della norma di cui deve fare applicazione - sia ai fini della decisione cautelare che di quella di merito - prima di pronunciarsi in via definitiva sulla domanda di sospensione del provvedimento impugnato e ciò è sufficiente a far ritenere la rilevanza (sent. n. 444 del 1990 e, a contrario, sentt. nn. 498 del 1990, 579 del 1989 e ord. n. 142 del 1988)".

- Ordinanza n. **227/1994** (red. Granata)

Considerato

"(...) l'ordinanza di remissione prospetta una questione di costituzionalità fondata su un'alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice *a quo* non prende posizione sicché la questione stessa risulta sollevata in forma eventuale per l'ipotesi in cui non si ritenga che la presentazione del modello 101 sia equiparabile in ogni caso alla presentazione della dichiarazione dei redditi; (...) è costante giurisprudenza di questa Corte che è "compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l'oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalità in modo non alternativo" (ord. n. 207 del 1993, ord. n. 285 del 1992, sent. n. 473 del 1989, sent. n. 472 del 1989); (...) non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente ipotetica, qual è quella sollevata da giudice rimettente (ord. n. 45 del 1994, sent. n. 166 del 1992, sent. n. 242 del 1990); (...) pertanto la questione di costituzionalità è inammissibile (risultando così assorbito l'esame delle eccezioni di inammissibilità della stessa per le ulteriori ragioni indicate dall'Avvocatura di Stato)".

- Sentenza n. **199/1994** (red. Santosuosso)

Considerato, 2., 3., 4.

“Come risulta dall’ordinanza di rimessione, la parte soccombente in primo grado aveva riproposto in sede di impugnazione tre distinte domande tendenti ad ottenere: a) la corresponsione di un assegno divorzile a carico dell’ex marito; b) la condanna di quest’ultimo alla corresponsione del 40 per cento dell’indennità di fine rapporto di lavoro da questi percepita; c) lo scioglimento della comunione legale con le relative conseguenze. La Corte d’Appello, senza pronunciarsi sulla prima domanda e senza alcuna altra indicazione sulla sorte processuale o sostanziale della richiesta di un assegno divorzile (che - secondo la normativa vigente - è autonoma rispetto alla domanda relativa al diritto alla percentuale del trattamento di fine rapporto, mentre quest’ultima è condizionata alla concessione dell’assegno), ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla norma che disciplina l’oggetto della seconda domanda. (...) Appare evidente che l’approfondimento e la soluzione da parte di questa Corte di tale questione sarebbero del tutto superflui qualora il giudice *a quo* ritenesse, nel corso del giudizio principale, di dover accogliere il gravame circa la prima domanda relativa alla concessione dell’assegno di divorzio, poiché da tale decisione discenderebbe l’accoglimento della domanda riguardante il trattamento di fine rapporto. (...) È noto che i requisiti dell’attualità e della rilevanza di una questione di costituzionalità devono essere valutati allo stato degli atti e dell’*iter* decisionale, non sulla base di un’eventuale e teorica applicabilità della norma nel caso in cui il giudice, respingendo una prima domanda risolutiva del problema, intenda passare all’esame di una seconda domanda, il cui accoglimento è dalla legge condizionato al rigetto della precedente. (...) Dalla motivazione dell’ordinanza non può evincersi quindi la rilevanza nel giudizio *a quo* della questione sottoposta all’esame di questa Corte, non avendo il giudice rimettente fornito sufficienti indicazioni per valutare se nel momento in cui detta questione è stata sollevata fosse sussistente il presupposto legale (e cioè la non titolarità dell’assegno divorzile) necessario per rendere rilevante la questione stessa. Pertanto, coerentemente alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, ordinanze n. 139 del 1994 e n. 384 del 1993; sentenza n. 346 del 1993), la questione non può essere esaminata nel merito”.

- Sentenza n. **62/1994** (red. Baldassarre)

Considerato, 3.

“(…) Vanno, invece, accolte le eccezioni di inammissibilità prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato riguardo ai profili di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 12-*ter*, attinenti agli artt. 27, terzo comma, e 97 della Costituzione, sollevati dall’ordinanza di rimessione del Tribunale di Bergamo, prima sezione penale (R.O. n. 657 del 1993). Come, del resto, ammette espressamente lo stesso giudice rimettente, le questioni relative all’art. 27, terzo comma, e all’art. 97 della Costituzione si presentano, allo stato attuale, come ipotetiche e, pertanto, inammissibili. Premesso, infatti, che oggetto del giudizio *a quo* è l’adozione o meno dell’ordinanza di espulsione da parte del giudice precedente, ai sensi dell’art. 7, comma 12-*ter*, in sede non attinente al merito del processo, a seguito di un’istanza proposta da uno straniero sottoposto a custodia cautelare e nei confronti del quale non è ancora intervenuta sentenza definitiva di condanna, la prospettazione dell’asserita vanificazione della funzione rieducativa della pena è di tutta evidenza non rilevante rispetto al giudizio *a quo*. Per gli stessi motivi risulta palesemente non pertinente rispetto al medesimo giudizio il riferimento al buon

andamento della pubblica amministrazione, di cui il giudice rimettente lamenta la violazione in ragione del fatto che il provvedimento di espulsione, mentre non impedisce la doverosa prosecuzione del procedimento penale, renderebbe impossibile o estremamente difficoltosa l'espiazione della pena in concreto irrogata, con conseguente spreco di attività giurisdizionali”.

- Ordinanza n. **45/1994** (red. Granata)

Considerato

“(…) l’ordinanza di rimessione prospetta una questione di costituzionalità fondata su un’alternativa interpretativa in ordine alla quale il giudice *a quo* non prende posizione; (...) è costante giurisprudenza di questa Corte che è “compito del giudice rimettente di individuare con esattezza l’oggetto della questione, effettuare la scelta interpretativa e quindi proporre il quesito di costituzionalità in modo non alternativo” (ord. n. 207 del 1993; ord. n. 285 del 1992; sent. n. 473 del 1989; sent. n. 472 del 1989); (...) non sono quindi ammissibili questioni poste in via meramente ipotetica, qual è quella sollevata da giudice rimettente (sent. n. 166 del 1992; sent. n. 242 del 1990); (...) pertanto la questione di costituzionalità è inammissibile (risultando così assorbito l’esame dell’eccezione di inammissibilità della stessa per la ulteriore ragione indicata dall’Avvocatura di Stato)”.

- Sentenza n. **8/1993** (red. Granata)

Considerato, 2., 3., 4.

“(…) nelle more del giudizio incidentale di costituzionalità la misura dell’imposta di bollo è stata ulteriormente modificata dagli artt. 9 e 10 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359 (in particolare l’imposta fissa di bollo è stata elevata, a partire dal 14 luglio 1992, a lire 15.000). Ma la sopravvenuta innovazione normativa non preclude, né in alcun modo influenza, il pregiudiziale esame della eccezione, sollevata dall’Avvocatura di Stato, di inammissibilità della questione di costituzionalità per difetto del requisito della rilevanza. (...) L’eccezione è fondata. L’art. 19 del d.P.R. n. 642 del 1972 cit., come sostituito dall’art. 16 del d.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955, prevede che - salve le ipotesi (connotate quindi da carattere di specialità) della cambiale, del vaglia cambiario e dell’assegno bancario, che non hanno la qualità di titolo esecutivo se non risultano regolarmente bollati - il mancato od insufficiente pagamento dell’imposta di bollo non è ostativo alla produzione in giudizio di documenti e di difese scritte. Quindi il cancelliere o il segretario non possono rifiutare l’attestazione dell’avvenuto deposito, ma sono unicamente tenuti a trasmetterli (anche in copia) all’ufficio del registro per la loro regolarizzazione ai sensi del successivo art. 31; e, quel che più rileva, di tali difese e documenti il giudice deve tenere normalmente conto, rimanendo così escluso che il profilo tributario dell’imposta di bollo possa precludere o pregiudicare l’esercizio del diritto, costituzionalmente riconosciuto, di agire in giudizio (art. 24, primo comma, Cost.). Conseguo che la misura dell’obbligazione tributaria gravante sulle parti in causa a titolo di imposta di bollo non incide al fine della decisione della controversia devoluta alla cognizione del giudice *a quo*. Neppure essa incide sotto il profilo - indicato nell’ordinanza di rimessione a giustificazione della ritenuta rilevanza della questione di costituzionalità - che il timore della successiva regolarizzazione potrebbe condizionare l’esercizio del diritto di difesa nel senso che le parti sarebbero indotte a depositare documenti ed a svolgere argomentazioni negli atti scritti in numero e con un’ampiezza inferiore ed inadeguata rispetto alle reali esigenze difensive. Non è sufficiente infatti allegare un ipotetico (oltre che indiretto) pregiudizio del diritto di agire in giudizio per ritenere che il giudice non possa definire la controversia senza

che sia prima decisa la questione incidentale di legittimità costituzionale; occorre che questa sospetta lesione - non altrimenti emendabile, in tesi, se non mediante la dichiarazione di incostituzionalità della norma censurata - sussista nel giudizio *a quo*, come concreta possibilità e non già come astratta ipotesi. Invece il giudice rimettente non indica il benché minimo elemento di fatto che possa indurre a ritenere sussistente o probabile od anche meramente (in concreto) possibile la lamentata compressione del diritto di difesa conseguente alla scelta delle parti (o di una parte) di limitare il numero dei documenti prodotti o di contenere l'estensione degli scritti difensivi al fine di evitare di dover corrispondere un eccessivo importo a titolo di imposta di bollo. Non sussiste pertanto la rilevanza della sollevata questione di costituzionalità, che va dichiarata inammissibile”.

- Sentenza n. **367/1991** (red. Pescatore)

Considerato, 2.

“L’Avvocatura generale dello Stato, intervenuta per la Regione siciliana, ha eccepito l’inammissibilità della questione per irrilevanza, osservando che il Tribunale amministrativo regionale ha emesso l’ordinanza di rimessione in sede di esame dell’istanza di sospensione del decreto regionale, ricorrendo ad un anomalo provvedimento di sospensione temporanea dell’atto impugnato. Peraltro l’espedito, diretto a far apparire la fase cautelare come non ancora esaurita, sarebbe stato poi vanificato dal Consiglio di giustizia amministrativa che, adito con atto di appello della parte resistente, ha respinto l’ordinanza di sospensione e definitivamente chiuso la fase cautelare. L’eccezione di inammissibilità va respinta con riguardo ad entrambi i profili prospettati. Anzitutto, questa Corte ha già esaminato altro caso in cui il giudice, contemporaneamente alla ordinanza di rimessione, aveva disposto con separato provvedimento la sospensione degli atti impugnati, in via provvisoria e temporanea, fino alla ripresa del giudizio cautelare dopo l’incidente di costituzionalità (sentenza n. 444 del 1990). La Corte ha nell’occasione affermato che permaneva il requisito della rilevanza, poiché la pronuncia, per la sua natura meramente temporanea ed interinale, non aveva determinato l’esaurimento del potere cautelare del giudice *a quo*. Quanto al secondo aspetto, è sufficiente ricordare che la sussistenza del requisito della rilevanza va valutata allo stato degli atti al momento della emanazione dell’ordinanza di rimessione, restando quindi ininfluenti gli eventuali provvedimenti adottandi o adottati successivamente (sentenza n. 97 del 1987)”.

- Ordinanza n. **243/1991** (red. Vassalli)

Considerato

“(…) la questione relativa all’art. 418, secondo comma, del codice di procedura penale difetta, altresì, del requisito della rilevanza, giacché la questione stessa è stata sollevata “all’esito della udienza preliminare” e, quindi, in uno stadio in cui la decisione di questa Corte risulterebbe del tutto priva di influenza nel giudizio *a quo*, avendo il rimettente già fatto applicazione della norma denunciata allorché ha fissato con decreto la data della udienza, giunta, ormai, al suo epilogo”.

- Ordinanza n. **229/1991** (red. Mengoni)

Considerato

“(…) nel caso della terza ordinanza (R.O. 105/1991) la questione è irrilevante, essendo stata sollevata prima che avesse inizio l’azione penale e quindi in assenza di una imputazione”.

- Ordinanza n. **112/1991** (red. Casavola)

Considerato

“(…) peraltro l’ordinanza di rimessione è stata pronunciata dopo che il Pretore aveva emanato il richiesto provvedimento di sospensione dell’esecuzione *ex art. 700* del codice di procedura civile, onde, essendo esaurito il giudizio *a quo*, manca il requisito della rilevanza della questione nel giudizio stesso; (...) pertanto la questione è manifestamente inammissibile (cfr. ordinanze nn. 92/1990, 142 e 1158/1988, 428/1987, 68/1986 e 252/1985)”.

- Sentenza n. **242/1990** (red. Mengoni)

Considerato, 4.,5.

“Il giudice *a quo* si è invece pronunciato anche in merito al secondo motivo dichiarandolo, al pari del primo, infondato, e solo dopo avere “definito in senso negativo” entrambe le censure sub a) e sub b), ha disposto “la sospensione del giudizio con riserva di ogni ulteriore pronuncia all’esito dell’incidente di costituzionalità”. In tal modo, avendo affermato “la lata discrezionalità di cui dispone il Governo nella nomina del procuratore generale”, il Tribunale si è precluso la possibilità di rimetterla in discussione sollevando la questione di costituzionalità della legge che tale potere conferisce. La pregiudizialità della questione risulta tardiva perché la legge è già stata applicata, e non si vede quale ulteriore decisione sul merito della causa potrebbe essere pronunciata dal Tribunale in esito alla definizione dell’incidente di costituzionalità. (...) Né varrebbe obiettare che la censura sub b) è stata dichiarata infondata “allo stato”, senza pregiudizio della questione di legittimità costituzionale delle norme regolatrici della nomina e con riserva di pronuncia definitiva dopo che la questione sarà risolta. Un giudizio “allo stato” sul merito del ricorso è un giudizio ipotetico (“se si applicasse la disciplina vigente, il ricorso non sarebbe fondato”) finalizzato esclusivamente alla valutazione di rilevanza della questione di costituzionalità di tale disciplina, e quindi non può essere pronunciato con una decisione di infondatezza della censura. Espresso in questa forma, esso perde il carattere di ipoteticità e diventa un giudizio immediatamente e definitivamente applicativo della legge, con conseguente irrilevanza della sollevata questione di legittimità costituzionale per difetto di pregiudizialità”.

- Ordinanza n. **92/1990** (red. Greco)

Considerato

“(…) l’ordinanza di rimessione è stata pronunciata dopo che il Pretore aveva emanato il richiesto provvedimento cautelare di sospensione dell’esecuzione *ex art.* 700 del codice di procedura civile, e, di conseguenza, essendo il giudizio *a quo* già esaurito, manca il requisito della rilevanza della questione nel giudizio stesso; (...) pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordinanze nn. 252 del 1985, 68 del 1986, 428 del 1987, 142 e 1158 del 1988)”.

- Ordinanza n. **1158/1988** (red. Greco)

Considerato

“(…) le questioni, sollevate dopo che i giudici rimettenti hanno disposto la sospensione della esecuzione, devono essere dichiarate inammissibili per mancanza del prescritto requisito della rilevanza, avendo i giudici remittenti esaurito il loro potere (Ordd. nn. 426/1987; 142/1988 e 916/1988)”.

- Ordinanza n. **319/1988** (red. Conso)

Considerato

“(…) la questione è stata sollevata in seguito ad un’istanza proposta dalla difesa quando già era stato dichiarato aperto il dibattimento, senza che alcuno degli imputati avesse in precedenza richiesto l’applicazione dell’art. 77 della legge 24 novembre 1981, n. 689; (...) potendo l’applicazione di tale articolo essere richiesta soltanto “fino a quando non sono compiute per la prima volta le formalità di apertura del dibattimento” (artt. 77, primo comma, e 79 della legge 24 novembre 1981, n. 689), resterebbe comunque preclusa nella specie l’irrogazione di una sanzione sostitutiva su richiesta dell’imputato, con conseguente impossibilità per il giudice *a quo* di dar luogo allo speciale procedimento di cui all’art. 77 della legge n. 689/81”.

- Ordinanza n. **167/1988** (red. Caianiello)

Considerato

“(…) secondo una ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte il nesso di pregiudizialità richiesto al fine di rendere rilevante (e quindi ammissibile) la questione di legittimità costituzionale deve consistere in un rapporto di rigorosa e necessaria strumentalità fra la risoluzione della questione sollevata e la decisione del giudizio *a quo*, nel senso che quest’ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della questione incidentale; (...) in tal senso, non appare rilevante l’asserita illegittimità costituzionale della norma di cui all’art. 3 della legge n. 13 del 1969 che affida la gestione delle riserve - nei limiti fissati da un emanando regolamento - all’organo regionale della Federazione italiana della

caccia, dal momento che, una volta costituitasi la riserva, ai fini dell'illecito esercizio della caccia senza il permesso del concessionario, non ha rilevanza a chi e in che modo siano affidati la gestione della stessa (vedi in senso analogo sent. n. 212 del 1970) ed i conseguenti poteri di vigilanza; (...) egualmente irrilevante appare la censura rivolta all'intero sistema, introdotto dalla legge impugnata, nella parte in cui discriminerebbe i cittadini a seconda che siano o meno residenti nella regione, creando poi a favore di quest'ultimi quasi un possesso esclusivo sulla fauna selvatica, ed obbligando i cacciatori che volessero esercitare l'attività venatoria, ad associarsi all'organizzazione riservistica; (...) difatti, queste ultime censure, attenendo allo specifico contenuto dell'art. 10 della legge, o delle relative norme regolamentari autorizzate, e concernendo le modalità di esercizio dell'attività venatoria sul territorio regionale, sono del tutto indipendenti dall'istituzione delle riserve di diritto e non possono quindi investire l'intero testo legislativo; (...) il loro esame, pertanto, potendo eventualmente determinare la sola caducazione dell'art. 10 della legge impugnata non avrebbe alcun effetto per la definizione del giudizio *a quo*, attesa la totale estraneità della predetta norma, e dei denunciati vizi ad essa relativi, con l'illecito amministrativo contestato; (...) l'unica disposizione la cui caducazione potrebbe comportare l'illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione sottoposta alla cognizione del giudice *a quo*, e cioè quella che costituisce le riserve di diritto (art. 1 legge n. 13 del 1969), seppur denunciata autonomamente e in via subordinata, viene censurata per profili che, attenendo all'intero regime riservistico, trovano il loro referente normativo, in altre disposizioni dello stesso testo, del tutto autonome dalla prima che non ne implica, perciò, il loro attuale contenuto normativo, frutto invece di una libera scelta operata dal legislatore nell'ambito di una pluralità di opzioni; (...) in relazione ai profili finora esposti, risulta comunque assorbente la circostanza che, contrariamente a quanto sostiene il giudice *a quo*, l'ordinanza-ingiunzione opposta non è in alcun modo collegabile al precedente provvedimento di ritiro del permesso; (...) quest'ultimo atto, attenendo ad una situazione di interesse legittimo non direttamente connessa alla diversa posizione soggettiva dedotta in causa, non potrebbe difatti costituire, neppure in via incidentale, oggetto di cognizione da parte del giudice *a quo*, dovendo considerarsi come un remoto antecedente che non influisce direttamente sulla fattispecie sanzionata, e che quindi non potrebbe in nessun caso essere disapplicato dal giudice *a quo*; (...) pertanto, l'ipotizzata illegittimità del ritiro del permesso, non essendo idonea ad incidere sulla validità dell'ordinanza opposta, rende irrilevanti le questioni sollevate” .

- Ordinanza n. **142/1988** (red. Saja)

Considerato

“(...) l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata dopo che il Pretore aveva emanato il provvedimento di urgenza di cui all'art. 700 cod. proc. civ., in relazione al disposto dell'art. 702 stesso codice e di conseguenza, essendo il giudizio *a quo* già esaurito, manca il requisito della rilevanza della questione nel giudizio stesso; (...) pertanto la questione medesima dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. ordd. nn. 252 del 1985, 68 del 1986, 428 del 1987)”.

- Ordinanza n. **428/1987** (red. Saja)

Considerato

“(…) le questioni sono state sollevate successivamente all’emanazione dei richiesti provvedimenti cautelari di sospensione dell’esecuzione, e, di conseguenza, esse devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per mancanza del prescritto requisito della rilevanza, avendo i giudici *a quibus*, come giustamente ha osservato l’Avvocatura dello Stato, esaurito ogni loro potere (da ultimo cfr. ord. n. 68/86)”

- Sentenza n. **193/1987** (red. Conso)

Considerato, 4.

“Tale questione è, peraltro, inammissibile. Due le eccezioni sollevate in proposito dall’avvocatura dello Stato, sotto il profilo del difetto di rilevanza della questione. La prima in quanto la valutazione dell’interesse del minore “dovrebbe intervenire, in ipotesi, nel giudizio preliminare di ammissibilità dell’azione” di paternità o di maternità naturale, mentre nella specie la questione “è stata sollevata nel giudizio di merito, dopo l’avvenuta conclusione del giudizio preliminare di ammissibilità”, ed addirittura - si potrebbe aggiungere - una volta esaurite le indagini sul fatto della procreazione. La seconda in quanto la questione, non nascendo “da alcuna specifica valutazione di specie” e, quindi, nulla dicendo sulla non rispondenza all’interesse del minore “in caso di avvenuto accertamento del fatto naturale della procreazione”, avrebbe carattere di astrattezza. Ma un assorbente profilo di inammissibilità emerge con più immediata evidenza dalla stessa motivazione sulla rilevanza della questione, quale prospettata dal giudice *a quo*. Mentre, infatti, l’ordinanza di rimessione riconosce in via preliminare che “il diritto-dovere per il giudice minorile di tenere in conto l’interesse del minore” dovrebbe porsi “quanto meno nel giudizio sulla ammissibilità dell’azione”, la questione viene sollevata in coincidenza con un momento, per giunta notevolmente avanzato, del giudizio di merito, con evidente contraddittorietà della motivazione sulla rilevanza”.

- Ordinanza n. **68/1986** (rel. Saja)

Considerato

“(…) le questioni sono state sollevate dopo che il Pretore aveva emanato i provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 cod. proc. civ. (e li aveva addirittura confermati nelle successive udienze di comparizione), e di conseguenza manca il prescritto requisito della rilevanza; (...) pertanto, esse debbono essere dichiarate inammissibili alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ord. n. 252 del 1985)”.

- Sentenza n. **254/1985** (rel. Conso)

Considerato, 3.

“(…) la questione sollevata dal Pretore di Roma risulta chiaramente sfornita dell’indispensabile requisito della rilevanza. Come questa Corte ha avuto modo di precisare con riguardo ad un’altra questione in materia di reato continuato, la rilevanza presuppone “che il giudice indichi nella sua ordinanza gli elementi per i quali ritiene di propendere per la effettiva sussistenza nella specie in esame del vincolo unificatore dell’unico disegno criminoso tra i fatti giudicati e quelli da giudicare” (v. la pronuncia n. 305 del 1983). Sintomaticamente emanata subito dopo l’apertura del dibattimento, l’ordinanza del Pretore di Roma si limita, invece, ad ipotizzare che l’imputato “in caso di condanna, potrebbe chiedere che venga considerata la continuazione tra i due reati contestati”, così da prospettare come mera eventualità sia la condanna sia la stessa richiesta di applicazione dell’art. 81, secondo comma, del codice penale. In mancanza del necessario requisito dell’attualità (v. anche la sentenza n. 300 del 1983), la questione va dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza”.

- Ordinanza n. **252/1985** (rel. Saja)

Considerato

“(…) la questione di cui alle ordinanze del Pretore di Caltanissetta è stata sollevata dopo che il medesimo aveva emanato i provvedimenti d’urgenza di cui all’art. 700 cod. proc. civ. (e li aveva addirittura confermati nelle successive udienze di comparizione), e di conseguenza manca il prescritto requisito di rilevanza; (...) pertanto, essa deve essere dichiarata inammissibile alla stregua della costante giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. ordd. nn. 8 e 146 del 1984)”.

- Ordinanza n. **117/1984** (rel. Paladin)

Considerato

“(…) la predetta questione - oltre a presupporre un contenuto normativo che non trova, in realtà, riscontro nelle disposizioni denunciate - attiene al compimento di un atto processuale (la redazione della motivazione della decisione: che, *ex art. 276* ult. comma c.p.c., potrebbe anche non essere affidata all’istruttore) inserito, comunque, in una fase procedurale successiva a quella in cui versa, allo stato, il giudizio *a quo*: onde ne difetta l’attuale rilevanza”.

- Sentenza n. **300/1983** (rel. Conso)

Considerato, 3.

“Il requisito della rilevanza implica necessariamente che la questione dedotta abbia nel procedimento *a quo* un’incidenza attuale e non meramente eventuale: solo quando il dubbio investa una norma dalla cui applicazione il giudice ordinario dimostri di non poter prescindere, si concretizza il fenomeno della pregiudizialità costituzionale e trova posto la sospensione del procedimento. La situazione di non rilevanza evidenziata dall’Avvocatura dello Stato con particolare riferimento all’ordinanza del Giudice conciliatore di Andria è esemplare in proposito. Di fronte ad una domanda per il rilascio di un immobile adibito ad

uso non abitativo, presentata adducendo l'esistenza di un valido motivo di recesso, qualsiasi discussione, tanto in linea di diritto quanto in linea di fatto, sull'indennità per la perdita dell'avviamento, conseguente alla riconosciuta operatività del recesso, è da ritenersi assolutamente prematura e, quindi, inconferente sino a che non sia stata accertata la validità anche formale dell'addotto motivo di recesso ed ordinato altrettanto formalmente il rilascio dell'immobile. Pertanto, la circostanza che il Giudice conciliatore di Andria abbia messo in dubbio la legittimità costituzionale della norma che prevede l'indennità di avviamento, prima ancora di essersi pronunciato sulla domanda principale, comporta l'inammissibilità della dedotta questione per difetto di rilevanza. La medesima conclusione negativa si impone per altre sei ordinanze, contrassegnate dalla stessa sfasatura che si è riscontrata in quella del Giudice conciliatore di Andria: sono le ordinanze del Pretore di Piazza Armerina (r.o. 75/1981), del Pretore di Paternò (più esattamente, la prima di tale giudice: r.o. 216/1981), del Pretore di Latina (r.o. 266/1981) e del Pretore di Pescara (più esattamente, la seconda di tale giudice: r.o. 288/1981), nonché le già menzionate ordinanze dello stesso Pretore di Paternò e del Pretore di Vigevano. A proposito di queste ultime due - che, come si è detto in precedenza, non si sono limitate a mettere in discussione la legittimità della sola norma che prevede l'indennità per la perdita dell'avviamento - occorre precisare che l'inammissibilità per difetto di rilevanza va dichiarata anche per quanto concerne la questione avente ad oggetto l'altra norma da ciascuna di esse ulteriormente denunciata. Il discorso sui rapporti con la domanda principale viene a porsi, infatti, in termini non dissimili: così, da un lato, la questione (Pretore di Vigevano) avente ad oggetto la norma che subordina l'esecuzione del provvedimento di rilascio all'avvenuta corresponsione dell'indennità in tanto può dirsi rilevante in quanto già sia stata emanata l'ordinanza di rilascio dell'immobile, in mancanza della quale non sono neppure proponibili problemi attinenti all'esecuzione; dall'altro, la questione (Pretore di Paternò, seconda ordinanza) avente ad oggetto la mancata previsione di un ulteriore motivo di possibile recesso in tanto può dirsi rilevante nella specie in quanto il giudice adito abbia prima disconosciuto l'esistenza o comunque l'operatività del motivo inizialmente addotto dal locatore recedente sulla base delle disposizioni vigenti. Sempre per difetto di rilevanza è, infine, da dichiarare inammissibile la questione proposta dall'ordinanza del Pretore di Enna (r.o. 240/1981), emanata nel corso di un procedimento instaurato dai locatori di un immobile per ottenere la determinazione dell'indennità di avviamento dovuta al conduttore nella da essi auspicata eventualità dell'accoglimento della domanda precedentemente avanzata in altra sede per il rilascio. Lo sdoppiamento, operato dai locatori, tra l'azione di rilascio e l'azione di accertamento dell'indennità eventualmente spettante al conduttore non elimina, nella pendenza del primo procedimento, le carenze riscontrabili sotto il profilo dell'attuale incidenza della questione, anche perché ad acuirle contribuisce il fatto che l'ordinanza non contiene alcun cenno alla situazione posta a base della domanda di rilascio, donde l'inevitabile genericità della fattispecie presa in considerazione".

- Sentenza n. **49/1983** (rel. E. Gallo)

Considerato

“La proposta questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Il Tribunale militare, infatti, affermando la responsabilità del Di Melfi, e procedendo quindi alla sua condanna

mediante inflizione della pena principale, si è definitivamente spogliato del giudizio. Nessun ulteriore provvedimento, infatti, avrebbe potuto comunque assumere su quel processo il giudice *a quo*, sì che il nesso di pregiudizialità, richiesto ai fini della rilevanza, è venuto del tutto a mancare proprio nel momento in cui il Tribunale sollevava la questione. Secondo la pacifica e consolidata giurisprudenza di questa Corte (fra l'altro, in termini, sent. 22 maggio 1974 n. 147), quel nesso deve consistere in un rapporto di strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale: nel senso, cioè, che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della questione incidentale. Il Tribunale militare, pertanto, proprio perché alla pena principale sarebbe dovuta conseguire *ipso jure* la pena accessoria, una volta ritenuta non manifestamente infondata la questione che si era prospettata, avrebbe dovuto sospendere il giudizio astenendosi dal definirlo colla pronuncia della condanna. Solo in tal caso, infatti, avrebbe assunto giuridica consistenza il nesso di pregiudizialità fra la decisione sull'incidente di costituzionalità e quella sul giudizio principale in corso”.

- Sentenza n. **186/1976** (rel. Amadei)

Considerato, 4.

“Rileva la Corte che, per quanto riguarda l'ordinanza del 12 ottobre 1975 del pretore di Sampierdarena, si rende necessario esaminare la pregiudiziale prospettata nelle memorie difensive dell'Avvocatura dello Stato e della SIP. In tali memorie si contesta la legittimazione del pretore a proporre questione di legittimità costituzionale in pendenza di regolamento di giurisdizione o comunque dopo aver presi i provvedimenti cautelativi che gli erano stati richiesti. La Corte, con sentenze n. 221 del 1972 e n. 135 del 1975, ha già stabilito che non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice di merito dopo che sia stato proposto ricorso in Cassazione per regolamento di giurisdizione, ritenendo che tale ricorso privi il giudice stesso di ogni competenza a conoscere o a disporre della o nella questione di giurisdizione. Con sentenza n. 117 del 1973 ha altresì precisato che nel caso di atti urgenti il giudice di merito è legittimato a sollevare questione di legittimità costituzionale sempre che essi riferendosi esclusivamente alle norme da applicare per il compimento degli stessi, in tale limitato ambito siano rilevanti. Ma nella specie il regolamento di giurisdizione investe proprio il potere del giudice ad emettere provvedimenti d'urgenza e ciò comporta, di conseguenza, la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata successivamente alla proposizione del regolamento in relazione, appunto, alla stessa normativa concernente la giurisdizione (v. sentenza della Corte n. 118 del 1976). Oltretutto devesi anche rilevare che il pretore, nonostante la pendenza del regolamento di giurisdizione, diretto a contestare il suo potere ad emettere nel caso provvedimenti cautelativi, tali provvedimenti aveva presi e, quindi, realizzata quella tutela giurisdizionale preventiva avente, appunto, il fine di assicurare provvisoriamente gli eventuali effetti della decisione di merito previo riconoscimento della sussistenza di quel *fumus boni iuris* che deve presiedere ad una corretta applicazione dell'art. 700 del cod. proc. civile. Con ciò egli aveva esaurito ogni sua potestà in quella sede. Dopo il provvedimento d'urgenza ogni altra attività decisionale competerà al giudice di merito, il cui successivo intervento è obbligatoriamente e perentoriamente previsto dall'art. 702 del codice di procedura civile. Solo questi di

conseguenza potrà sollevare eventuali questioni di legittimità costituzionale delle norme nelle quali trovi o non trovi, a seconda dei casi, riconoscimento il diritto. Per quanto sopra precisato la questione di cui trattasi è inammissibile per difetto di legittimazione”.

- Sentenza n. **135/1975** (rel. Crisafulli)

Considerato, 2.

“(…) Dev’essere preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità della questione sollevata dal Consiglio di Stato, con ordinanza emessa dopo che era stata proposta dalla parte resistente istanza alle sezioni unite della Corte di cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione. Già in una precedente occasione (sent. n. 73 del 1973) questa Corte, nel dichiarare la non fondatezza delle censure di illegittimità costituzionale che erano state mosse nei confronti di tale istituto, ebbe a rilevare come esso risulti ampiamente giustificato da esigenze di economia processuale, consentendo di ottenere una sollecita e definitiva pronuncia sulla giurisdizione (dove questa sia dubbia e contestata), con evidente vantaggio per tutte le parti, che devono ritenersi egualmente interessate ad una decisione sul merito della causa, della quale sia certa la provenienza dal giudice a ciò competente. Tale essendo la *ratio* del regolamento preventivo di giurisdizione, non pare dubbio che la stessa valga identicamente sia che l’istanza ne sia proposta davanti ad un giudice ordinario, sia che (come nel caso in esame) sia proposta invece davanti al giudice amministrativo. D’altronde, l’ordinanza del Consiglio di Stato, pur richiamando, sul punto testé accennato, la contraria giurisprudenza del Consiglio medesimo, ha piuttosto insistito, nella motivazione, sulla mancanza di effetto sospensivo dell’istanza per regolamento nel giudizio *a quo*. Se si prescinde, perciò, dalla ipotesi in cui sia chiesta la sospensiva del provvedimento impugnato, discende dal già detto che, dopo e per effetto della proposizione della istanza di regolamento di giurisdizione, anche il giudice amministrativo, così di primo come di secondo grado, non è più legittimato a sollevare questioni di legittimità costituzionale che siano rilevanti per la definizione, nel merito, del giudizio davanti ad esso instaurato, ovvero, come nel caso di specie, proprio per la risoluzione della questione di giurisdizione: ogni potere in ordine alla quale ultima è ormai trasferito alla Corte regolatrice”.

- Sentenza n. **221/1972** (rel. Mortati)

Considerato, 2.

“Le deduzioni dell’ordinanza per ultimo riferite circa la ammissibilità della questione non sono da accogliere. Infatti risulta dagli artt. 41 e 367 del codice di procedura civile che la proposizione del ricorso alle sezioni unite della Cassazione, per lo stesso carattere preventivo da essa rivestito, obbliga il giudice davanti a cui pende la causa a disporre, con ordinanza non impugnabile, l’immediata sua sospensione. Non è il caso di indugiare sui dubbi prospettati dal giudice *a quo* circa l’automaticità della sospensione e la sorte degli atti che fossero compiuti in deroga all’obbligo di disporre la sospensione stessa, poiché, comunque tali rilievi si apprezzino, è certo che il ricorso spoglia il giudice stesso di ogni competenza a conoscere o a disporre della o sulla questione giurisdizionale. Non è dubbio che richiedere alla Corte una pronuncia sulla eccezione di costituzionalità costituisce atto d’esercizio di quella competenza, che è invece precluso. Ciò ai sensi del citato art. 41, in ordine al quale non è stata sollevata

alcuna eccezione di incostituzionalità, tale non potendosi ritenere il generico accenno contenuto solo nella motivazione dell'ordinanza in forma del tutto eventuale e senza alcuna indicazione delle norme costituzionali cui la disposizione stessa contrasterebbe. Il carattere pregiudiziale attribuito alla eccezione stessa avrebbe giustificato la sua proposizione *in limine litis*, e comunque anteriormente al ricorso per regolamento. Ma, una volta intervenuto quest'ultimo, il potere ad essa relativo deve ritenersi trasferito alla Corte di cassazione. Da quanto precede si deve argomentare anche il difetto di rilevanza dato che la pronuncia che la Corte emanasse sulla questione nessun effetto potrebbe avere sull'ulteriore corso del giudizio avanti al pretore. Infatti la prosecuzione del medesimo si renderebbe possibile esclusivamente in virtù del riconoscimento della giurisdizione che fosse fatto da parte della suprema Corte”.

Non implausibilità, alla stregua della motivazione offerta dal rimettente

➤ In generale

L'accertamento del carattere pregiudiziale di una questione di costituzionalità è frutto di un percorso logico che il giudice a quo deve sviluppare, al fine di mettere in rilievo la necessaria applicazione della norma nel giudizio principale, se non in termini di certezza almeno in termini probabilistici. Si tratta, infatti, di valutazione prognostica che, ad ogni modo, non vincola in modo definitivo il giudice alla sua decisione, potendo anche, re melius perpensa, ritenere poi che la suddetta disposizione non trovi applicazione.

Nei casi in cui l'ordinanza di remissione non contiene alcuna motivazione sulla rilevanza o la sua presenza viene affermata in modo meramente apodittico, la Corte non può che adottare una decisione processuale di inammissibilità della questione per “manifesta irrilevanza”, così come dispone l'art. 24, primo comma, della legge n. 87 del 1953. Quando, invece, l'atto di promovimento contiene solo alcuni riferimenti, seppur succinti, al profilo della rilevanza, la Corte è solita procedere ad un controllo esterno della motivazione che porta a ritenere ammissibile la questione ove sia raggiunta una soglia argomentativa minima. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale, la valutazione di rilevanza è riservata al giudice a quo, dovendosi limitare l'intervento della Corte all'accertamento dell'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria. In altri termini, essa non deve spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, salvo il caso in cui tali valutazioni appaiano, a prima vista, prive di fondamento. È, infatti, frequente l'affermazione che ciò che rileva nel giudizio di costituzionalità è “la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento” (sentenze nn. 106/2013 e 242/2011). La Corte, quindi, non entra nel merito dell'effettiva applicazione nel giudizio a quo, della disposizione di cui si dubita, essendo sufficiente che la valutazione dell'applicabilità fatta dal giudice remittente non sia implausibile. All'interno di questo filone giurisprudenziale, si sono comunque registrate peculiari prese di posizione. Da un lato, la giurisprudenza più anteriore sembrava esigere un maggiore sforzo motivazionale dal rimettente, alludendo al carattere “esauriente” delle relative argomentazioni (ordinanza n.

48/1957). Dall'altro, diverse decisioni hanno ritenuto la rilevanza in re ipsa, vale a dire emergente ictu oculi o anche in modo implicito dal contenuto stesso dell'atto di promovimento ovvero dall'oggetto del giudizio a quo (sentenze nn. 351/1996, 53/1990 e 60/1979).

- Ordinanza n. **47/2016** (red. Amato)

Considerato

“(…) in via preliminare, va rilevata l’infondatezza della eccezione di inammissibilità della questione, per difetto di motivazione sulla rilevanza, sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato; (…) in particolare, la difesa statale ha eccepito che l’ordinanza di rimessione conterrebbe una riproduzione acritica delle deduzioni della parte ricorrente e utilizzerebbe una mera formula di stile per affermare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata; (…) al contrario, la motivazione dell’ordinanza di rimessione espone in termini sufficientemente chiari le ragioni della necessità di fare applicazione della disposizione censurata, ai fini della definizione del giudizio di impugnazione del provvedimento disciplinare; in particolare, il giudice *a quo* ha motivato in maniera non implausibile in ordine alla rilevanza della questione, sollevata in considerazione della mancata previsione di una disciplina transitoria applicabile nel periodo compreso tra la abolizione dei precedenti organi disciplinari ed il perfezionamento dell’iter di approvazione delle prescritte modifiche statutarie, necessarie all’insediamento dei nuovi organi; (…) ciò appare sufficiente per respingere l’eccezione in esame, «[...] non potendosi procedere, in questa sede, ad un sindacato (diverso dal controllo esterno) sul giudizio di rilevanza, espresso dall’ordinanza di rimessione in modo non implausibile (v. per tutte, sentenza n. 286 del 1997) e con motivazione tutt’altro che carente (v. ordinanza n. 62 del 1997)» (sentenza n. 179 del 1999)”.

- Ordinanza n. **161/2015** (red. Amato)

Considerato

“(…) in via preliminare, va rilevata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto della motivazione in ordine al requisito della rilevanza, in quanto l’ordinanza di rimessione non contiene indicazioni sufficienti ad una completa ricostruzione dei termini della controversia, né a giustificare la necessità di fare applicazione delle disposizioni della cui legittimità costituzionale dubita; (…) in particolare, non sono state illustrate, neppure sommariamente, le ragioni della ritenuta fondatezza dei motivi di ricorso, nonostante tale valutazione avesse una priorità logica rispetto alla questione di legittimità costituzionale, la quale si riferisce ad una disposizione, l’art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, che presuppone che sia stata risolta in senso positivo la verifica della fondatezza di tali motivi; (…) la preliminare valutazione della rilevanza, che è pur sempre rimessa al giudice *a quo*, nei limiti del carattere plausibile della motivazione a sostegno della stessa, avrebbe richiesto, quindi, la disamina dei motivi a corredo del ricorso, o almeno la delibazione della loro verosimile fondatezza, ancorché nei limiti della cognizione consentita in sede cautelare, in quanto essa integra il requisito del *fumus boni iuris*, la cui positiva sussistenza è una delle

condizioni necessarie per l'esercizio del potere cautelare previsto dall'art. 47 censurato; (...) il difetto di informazioni circa il contenuto dei motivi di impugnazione e di quelli a sostegno dell'istanza cautelare, nonché l'omessa indicazione delle ragioni della loro fondatezza, impedisce di valutare la necessità di fare applicazione della disposizione censurata”.

- Sentenza n. **71/2015** (red. Zanon)

Considerato, 5., 5.1., 5.1.1.

“Sempre in via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità prospettate dall'Avvocatura generale dello Stato e dal Comune di Porto Cesareo (parte costituita nel procedimento *a quo*) nel giudizio r.o. n. 89 del 2014. (...) Secondo l'Avvocatura generale, il riparto di giurisdizione in materia è disciplinato dall'art. 133, primo comma, del codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»), la cui lettera *f*) attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie aventi ad oggetto gli atti e i provvedimenti delle pubbliche amministrazioni in materia urbanistica e edilizia, tranne quelle riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. Ne consegue che, solo ove l'indennizzo previsto dall'art. 42-bis fosse qualificabile come “indennità”, potrebbe ipotizzarsi la *traslatio iudicii* prospettata dal giudice rimettente, in caso di superamento dei dubbi di legittimità costituzionale sollevati. Secondo la difesa erariale, invece, al di là del termine utilizzato dalla norma (in stretta connessione con il sostantivo utilizzato dal terzo comma dell'art. 42 Cost.), la ricostruzione sistematica dell'istituto porterebbe a concludere per la configurabilità di una obbligazione di matrice risarcitoria, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, indipendentemente dalla fondatezza o meno della sollevata questione di legittimità costituzionale della norma. Difetterebbe, dunque, la rilevanza della questione nell'ambito del regolamento di giurisdizione azionato nel giudizio *a quo*. (...) L'eccezione non è fondata. Il giudizio di rilevanza, per costante giurisprudenza costituzionale, è riservato al giudice rimettente, sì che l'intervento della Corte deve limitarsi ad accertare l'esistenza di una motivazione sufficiente, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino ad un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice *a quo* a determinate conclusioni. In altre parole, nel giudizio di costituzionalità, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il rimettente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento (*ex plurimis*, sentenze n. 91 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 270 del 2010). Un simile presupposto non si verifica nel caso di specie, avendo il rimettente motivato in maniera non implausibile circa la qualificazione in termini indennitari (e non risarcitori) del ristoro previsto dalla norma censurata per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito dal privato (peraltro conformemente ad un indirizzo accolto – sebbene non unanimemente – anche dalla giurisprudenza amministrativa: Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 29 agosto 2013, n. 4318 e, sezione sesta, sentenza 15 marzo 2012, n. 1438)”.

- Sentenza n. **67/2014** (red. Mattarella)

Considerato, 3.

“In via preliminare, occorre prendere in esame le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa regionale. La Regione Puglia ha eccepito, anzitutto, l’inammissibilità della questione per insufficiente descrizione della fattispecie in relazione al *thema decidendum* dei giudizi principali e per difetto di motivazione sulla rilevanza, avendo il TAR fornito soltanto una schematica indicazione dei diversi motivi di ricorso prospettati dai ricorrenti nei quattro giudizi *a quibus*, rispetto ai quali, nelle ordinanze di rimessione, viene preso in esame soltanto il primo motivo di ricorso, relativo all’illegittimità derivata degli atti impugnati dalla illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 2, della legge reg. Puglia n. 39 del 2006. Rispetto agli altri motivi dedotti nei giudizi principali, non sussisterebbe, invece, il necessario nesso di pregiudizialità della questione. Bisogna anzitutto osservare che, ancorché la difesa regionale eccepisca due distinti motivi d’inammissibilità (l’uno inerente all’insufficiente descrizione della fattispecie e l’altro al difetto di motivazione sulla rilevanza), l’eccezione va presa in esame unitariamente, atteso che i rilievi della Regione Puglia formulati in punto di ammissibilità sono tutti riconducibili alla valutazione del giudice rimettente in ordine alla possibilità che i procedimenti pendenti siano definiti indipendentemente dalla soluzione della sollevata questione di costituzionalità, come costantemente richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (tra le tante, sentenze n. 91 del 2013; n. 236 e n. 224 del 2012). Rileva, in particolare, la difesa regionale che risulterebbe «meramente assertiva e perciò indimostrata» l’affermazione del giudice rimettente secondo la quale «unicamente la declaratoria di incostituzionalità della prescrizione di cui all’art. 22, comma 2 della legge Regione Puglia n. 39/2006, facendo venir meno la norma attributiva della potestà regolamentare (concretatasi con l’adozione del censurato regolamento regionale n. 18 del 2007), determinerebbe la caducazione dei contestati provvedimenti provinciali applicativi del menzionato regolamento», avendo il TAR preso in considerazione esclusivamente il primo motivo di ricorso dedotto dalle ricorrenti nei giudizi principali, ossia quello costruito sull’illegittimità derivata degli atti impugnati dalla illegittimità costituzionale della norma legislativa sottoposta allo scrutinio di questa Corte. L’eccezione non è fondata. Il TAR rimettente adduce una non implausibile motivazione circa la rilevanza nel giudizio *a quo* della sollevata questione di costituzionalità, indicando, tra l’altro, con sufficiente chiarezza che, dei motivi di ricorso dedotti nei giudizi principali, l’illegittimità dei gravati provvedimenti derivata dall’illegittimità costituzionale della disposizione di legge regionale impugnata assume «rilevanza pregiudiziale ai fini della decisione». Ciò consente di escludere che l’accoglimento di uno solo degli ulteriori motivi di ricorso avrebbe potuto condurre all’integrale soddisfazione delle pretese dedotte nei giudizi principali dalle ricorrenti senza transitare dall’incidente di costituzionalità. Dalla narrazione dei fatti sviluppata nelle ordinanze di rimessione, si evince chiaramente che il rimettente è stato chiamato a giudicare della legittimità del regolamento della Regione Puglia 16 luglio 2007, n. 18 (Regolamento Garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero di rifiuti – D.Lgs. n. 152/2006. Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo) – e della successiva deliberazione della Giunta regionale della Puglia 26 luglio 2011, n. 1712, recante modifiche al suddetto

regolamento – sulla base del quale sono stati emanati tutti i provvedimenti impugnati. Trattandosi di atti che trovano il loro fondamento legislativo nella disposizione di legge regionale sottoposta all'esame di questa Corte, non sembra implausibile ritenere, come dedotto dal giudice rimettente, che la norma regionale censurata debba necessariamente essere applicata nel giudizio *a quo* e che, dunque, l'eventuale illegittimità della stessa incida sui procedimenti principali, come richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e costantemente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, sentenze n. 91 del 2013, n. 236 e n. 224 del 2012, n. 18 del 1989). Nel giudizio di costituzionalità, infatti, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il remittente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento, presupposto che non sembra verificarsi nel caso di specie (*ex plurimis*, oltre alle già citate sentenze n. 91 del 2013, n. 236 e n. 224 del 2012, le sentenze n. 41 del 2011 e n. 270 del 2010)".

- Sentenza n. **46/2014** (red. Frigo)

Considerato, 2.

"(...) In via preliminare, va rilevato che la questione viene risolta dopo che, in relazione ad una precedente ordinanza di rimessione emessa nel medesimo procedimento, questa Corte aveva disposto la restituzione degli atti al giudice *a quo* per un nuovo esame della rilevanza alla luce dello *ius superveniens*, rappresentato dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, la quale ha chiarito entro quali limiti l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostituisca quello della denuncia di inizio attività (DIA) nella materia edilizia (ordinanza n. 237 del 2011). In quell'occasione, infatti, il rimettente aveva basato la valutazione di rilevanza della questione sul presupposto che la DIA, prevista dalla legge reg. n. 4 del 2009 per l'esecuzione delle opere oggetto del procedimento *a quo*, fosse stata senz'altro sostituita dalla SCIA: laddove, per converso, in base alla norma dianzi citata, tale fenomeno non si verifica quando si tratti di una DIA alternativa o sostitutiva del permesso di costruire. Con l'odierna ordinanza di rimessione, il giudice *a quo* rimodula l'*iter* argomentativo, assumendo che la questione resterebbe rilevante tanto ove si ritenga che, alla luce della norma in parola, la SCIA abbia surrogato la DIA richiesta dalla legge regionale (ipotesi nella quale l'attività dell'indagata sarebbe suscettibile di configurare il solo reato di cui alla lettera a dell'art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di ampliamento di un fabbricato oltre i limiti massimi di edificabilità stabiliti dagli strumenti urbanistici); quanto ove si opti per la soluzione opposta, prospettata dal rimettente in via subordinata (nel qual caso l'indagata potrebbe essere chiamata a rispondere, in tesi, sia del reato di cui alla lettera b del medesimo articolo, con riguardo ai lavori eseguiti prima della scadenza del termine dilatorio di trenta giorni dalla presentazione della DIA, sia, e di nuovo, del reato di cui alla lettera a, quanto ai lavori successivi a detta scadenza). In riferimento ad entrambe le ipotesi, il giudice *a quo* ha rilevato,

a comprova dell'assunto, che la possibilità di ravvisare il reato di cui alla lettera a) – e, conseguentemente, di disporre il sequestro preventivo richiesto dal pubblico ministero al fine di evitare la prosecuzione di un'attività edilizia *contra legem* – resta subordinata alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale censurata, sulla cui base l'indagata ha operato, la quale consente ampliamenti volumetrici dei fabbricati esistenti anche in deroga agli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici. Si tratta di una prospettazione non implausibile, e tanto basta ai fini dell'ammissibilità della questione, a prescindere dalle obiezioni cui si espongono gli ulteriori e concorrenti argomenti sviluppati dal rimettente, che non occorre pertanto qui esaminare”.

- Sentenza n. **106/2013** (red. Cassese)

Considerato, 2., 2.1., 2.2.

“(…) In via preliminare, vanno respinte le tre eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione siciliana. (...) La difesa regionale deduce, innanzitutto, che la questione sarebbe inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice rimettente. Ad avviso della Regione siciliana, «la contestazione della legittimità della scelta dell'amministrazione circa i requisiti per l'accesso all'assunzione riservata» si risolverebbe in una «richiesta di tutela di interesse legittimo» e la relativa controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo. L'eccezione non è fondata. Il Tribunale di Modica e la difesa regionale formulano, con riguardo alla giurisdizione, argomentazioni di segno opposto, ma entrambe supportate da pronunce delle sezioni unite della Corte di Cassazione. Le diverse posizioni giurisprudenziali illustrate, sebbene si riferiscano a fattispecie non del tutto coincidenti con la vicenda oggetto del giudizio principale, «preclud[ono] una pronuncia di inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto, cioè *ictu oculi*» (sentenze n. 41 del 2011, n. 81 e n. 34 del 2010). Inoltre, l'indagine della Corte sulla giurisdizione del giudice rimettente deve arrestarsi laddove questi «abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione» (sentenze n. 241 del 2008; n. 11 del 2007; n. 144 del 2005; n. 291 del 2001). Nel caso in esame il Tribunale di Modica afferma che la controversia oggetto del giudizio principale attiene al «diniego di stipula del contratto [di lavoro] opposto dall'amministrazione (successivamente all'approvazione della graduatoria) alla luce della ritenuta insussistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti previsti dall'articolo 2 del bando di concorso ai fini della fruizione della riserva (beneficio senza il quale il ricorrente rimane validamente inserito nella graduatoria)». Tale controversia, secondo il rimettente, spetta al giudice ordinario perché non concerne «questioni che attengono alla regolare formazione della graduatoria, ma questioni successive, che riguardano le fasi relative all'assunzione dei candidati (tra cui il ricorrente) dichiarati idonei». Questa motivazione non è implausibile, anche in considerazione di quanto previsto dall'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che assegna alla cognizione del giudice ordinario le controversie concernenti l'assunzione al lavoro (*ex plurimis*, sentenza n. 81 del 2010). (...) La Regione siciliana eccepisce, poi, il difetto di rilevanza della questione ai fini della decisione nel giudizio principale. Tale difetto

deriverebbe, ad avviso della difesa regionale, dalla mancata impugnazione, da parte del ricorrente, del bando di concorso che prescriveva il possesso del requisito previsto dall'art. 7, comma 1, della legge della Regione siciliana n. 27 del 1991, «stante che l'eventuale accoglimento della [questione] non refluirebbe sulla legittimità del bando che, in mancanza di annullamento, costituisce *lex specialis* della procedura di selezione e non può essere disapplicato». L'eccezione non è fondata. Nel giudizio di costituzionalità, ciò che rileva è «la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento» (sentenza n. 242 del 2011). Circostanza questa, che non ricorre nel caso oggetto del presente giudizio. Il Tribunale di Modica chiarisce infatti che, ove fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata, il ricorrente nel giudizio principale, in virtù della sua posizione nella graduatoria del concorso, non contestata, «otterrebbe senza dubbio il diritto all'assunzione, previa disapplicazione di quella parte del bando di concorso che risulterebbe [...] viziata da illegittimità conseguente»“.

- Sentenza n. **91/2013** (red. Cartabia)

Considerato, 2.3.

“Anche il terzo motivo d'inammissibilità evocato dalla Regione Campania, relativo alla irrilevanza della questione prospettata, per mancanza di nesso di pregiudizialità tra il giudizio principale e il giudizio di fronte a questa Corte, deve ugualmente essere rigettato. Infatti, il giudice rimettente adduce sufficienti e non implausibili motivazioni circa la rilevanza nel giudizio *a quo* della questione sollevata (come richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte: *ex multis* sentenze n. 170 e 34 del 2010), illustrando come il giudizio amministrativo verta sulla legittimità della delibera della Giunta della Regione Campania n. 603 del 27 marzo 2009, con cui è stato stabilito che l'avvocatura regionale rappresenti e difenda gli enti strumentali della Regione in base all'art. 29 della legge reg. n. 1 del 2009, e, in via derivata, della Convenzione n. 14162 del 10 aprile 2009, stipulata con l'Azienda sanitaria locale di Salerno, sulla base della predetta delibera giuntale. Trattandosi di atti che trovano il loro fondamento legislativo nella disposizione di legge regionale portata all'esame di questa Corte, non è implausibile ritenere, come sostiene il Tribunale amministrativo rimettente, che la norma regionale censurata debba necessariamente essere applicata nel giudizio *a quo* e che, dunque, l'eventuale illegittimità della stessa incida sul procedimento principale, come richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) e costantemente confermato dalla giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, sentenza n. 18 del 1989)“.

- Sentenza n. **242/2011** (red. Quaranta)

Considerato, 6., 6.1.

“(…) In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Provincia autonoma di Trento. (...) In primo luogo, la Provincia ritiene la questione

irrelevante, in quanto il remittente, pur dandone conto, non avrebbe motivato sull'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta nel giudizio principale, potendo il suo esame pregiudicare l'accesso al merito dello stesso. Tale eccezione deve essere disattesa, stante la sua natura meramente processuale e quindi risultando la definizione della stessa rimessa al giudice di merito, salvo il limite estremo della manifesta implausibilità della motivazione offerta da quest'ultimo sui punti controversi. Nel giudizio di costituzionalità ciò che rileva è, infatti, la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento; circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie”.

- Sentenza n. **34/2010** (red. Cassese)

Considerato, 4.

“Vanno disattese, relativamente alle censure prospettate con riferimento agli altri parametri, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Calabria. Innanzitutto, la circostanza che questa Corte, con la sentenza n. 233 del 2006, abbia già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta in via principale dal Governo, non rende inammissibile, come preteso dalla difesa regionale, la proposizione della questione odierna, che avviene in via incidentale e nell'ambito di un diverso giudizio. Né può ritenersi macroscopico, e quindi rilevabile dalla Corte, l'asserito difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, non risultando certa e palese l'assenza di qualsiasi profilo di discrezionalità amministrativa in una fattispecie nella quale l'amministrazione dichiara la decadenza *ex lege* del titolare di un ufficio e conseguentemente nomina un diverso titolare. Infine, il Consiglio di Stato argomenta in modo non implausibile circa la rilevanza della questione, anche a fronte della revoca dell'originario atto di nomina dell'appellante nel giudizio principale: quest'ultimo provvedimento, intervenuto quando era già stata pronunciata la decadenza dall'incarico, non sarebbe comunque in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, come asserito dalla difesa regionale, se non altro con riferimento al periodo intercorrente fra il primo provvedimento risolutivo del rapporto (dichiarazione di decadenza *ex lege*) e quello successivo (revoca dell'originario atto di nomina)”.

- Ordinanza n. **189/2005** (red. Amirante)

Considerato

“(…) le ordinanze di remissione sono inficcate da carenze e contraddittorietà di motivazione riguardo alla rilevanza, per quanto concerne sia l'accertamento dei fatti sia le valutazioni in diritto; (...) infatti, né dall'una, né dall'altra risulta se gli imputati siano stranieri muniti di permesso di soggiorno o se non siano, invece, titolari di carta di soggiorno o clandestini; (...) entrambi i remittenti affermano come indiscutibile l'inquadramento della misura in oggetto tra le pene accessorie, pur in assenza di giurisprudenza sul punto, senza tener conto, ai fini della sua qualificazione, della assoggettabilità ad essa soltanto di una

categoria - cittadini extracomunitari muniti di permesso di soggiorno - tra la generalità dei soggetti potenzialmente autori dei reati che ne comportano l'applicazione; (...) mentre il Tribunale di Lecce si limita ad affermare apoditticamente di non poter «definire il processo indipendentemente dalla risoluzione della questione», il Tribunale di Taranto, contraddittoriamente, da un lato afferma la rilevanza della questione, dall'altro prospetta l'ipotesi di non dover fare applicazione della norma censurata e indica il questore quale organo deputato a disporre ed eseguire le misure di revoca del permesso di soggiorno e di accompagnamento dello straniero alla frontiera; (...) pertanto, la questione in entrambe le ordinanze di rimessione non è sorretta da congrua e corretta motivazione riguardo alla sua rilevanza nei giudizi di merito e va, quindi, dichiarata manifestamente inammissibile”.

- Ordinanza n. **153/2005** (red. Finocchiaro)

Considerato

“(…) la motivazione sulla rilevanza è contraddittoria, poiché non si capisce se il rimettente censuri un difetto specifico del giudizio di impugnazione del decreto di espulsione, nel qual caso soltanto la questione sarebbe rilevante agli effetti della decisione che è chiamato a rendere, o i suoi dubbi concernano l'irrimediabilità degli effetti dell'espulsione eseguita, nel qual caso le doglianze di mancanza di contraddittorio, difesa, effettivo vaglio giurisdizionale, sarebbero riferite all'accompagnamento, e allora sarebbero inattuali al momento in cui, *ex art.* 13, comma 8, il giudice è chiamato a pronunciarsi; (...) il precedente rilievo induce a ritenere la manifesta inammissibilità della questione per contraddittorietà e poco chiara motivazione sulla rilevanza (ordinanze n. 60 del 2004 e n. 217 del 2003)”.

- Sentenza n. **161/2004** (red. Flick)

Considerato, 5.

“Le questioni sollevate dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Forlì sono manifestamente inammissibili, avendo il rimettente offerto una motivazione insufficiente, implausibile e contraddittoria - nei singoli passaggi - circa la loro rilevanza nel procedimento *a quo*. Nel formulare i quesiti di costituzionalità - che investono, nella sostanza, i primi due il trattamento sanzionatorio della fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 2621 cod. civ.; e il terzo il regime di perseguibilità a querela del delitto di cui al successivo art. 2622 (quando si tratti di società non quotate) - il rimettente ne afferma infatti la rilevanza nel procedimento *a quo* sulla base di un triplice assunto, e cioè: *a*) che il fatto di false comunicazioni sociali, relativo a società non quotata, per cui si procede sarebbe attualmente riconducibile tanto all'ipotesi contravvenzionale che a quella delittuosa; *b*) che mancherebbe peraltro, nella specie, la condizione di procedibilità del delitto; *c*) che, in conseguenza di ciò, il fatto dovrebbe essere valutato come ipotesi contravvenzionale. Riguardo al primo assunto, il rimettente omette tuttavia di spiegare per quale ragione la falsità oggetto del procedimento principale integrerebbe, oltre alla contravvenzione, anche il delitto: puntualizzazione viceversa indispensabile a fronte della preliminare narrazione della vicenda concreta contenuta nella stessa ordinanza di rimessione, dalla quale non emerge che detta falsità abbia

cagionato concretamente un danno patrimoniale al soggetto offeso, tanto che alla persona sottoposta alle indagini è stato ascritto il concorrente reato di truffa soltanto tentata. Nel ravvisare, poi, il difetto della condizione di procedibilità del delitto, il giudice *a quo*, da un lato, non specifica perché non consideri idonea, a tal fine, l'originaria *notitia criminis*, che egli stesso pure qualifica come «denuncia-querela»; dall'altro lato e comunque, fornisce una motivazione implausibile in ordine alla presunta inefficacia dell'ulteriore querela proposta per iscritto dalla persona offesa successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 61 del 2002, in base all'art. 5 del medesimo decreto. Ciò, in particolare, allorché egli esclude che l'atto di «ratifica» e «conferma del contenuto della querela» - redatto in calce alla stessa e sottoscritto dalla persona offesa in occasione della sua presentazione ad un ufficiale di polizia giudiziaria - possa «sanare» le conseguenze del fatto che l'atto di querela era stato presentato in copia fotostatica, anche quanto alla sottoscrizione; in tal modo trascurando, tra l'altro, sia il principio del *favor quaerelae*, sia la possibilità - prevista dalla legge processuale - che la querela venga proposta anche in forma orale (art. 337, comma 2, cod. proc. pen.), a prescindere dal *nomen* attribuito all'atto. Infine, nelle premesse dell'ordinanza di rimessione il giudice *a quo* postula - come segnalato - che la mancata proposizione della querela per il delitto lasci salva la possibilità di perseguire *ex officio* come contravvenzione il falso dannoso per i soci o i creditori (formulando, di conseguenza, autonome censure di costituzionalità in ordine all'art. 2621 cod. civ.). Al contrario, nella parte finale dell'ordinanza stessa - allorché si duole del regime di perseguibilità a querela del delitto - egli afferma espressamente che la remissione della querela impedirebbe di configurare nel fatto l'ipotesi contravvenzionale, stante il rapporto di specialità che intercorrerebbe tra gli artt. 2621 e 2622 cod. civ. Non viene in alcun modo chiarito, tuttavia, per quale ragione due evenienze *primo visu* omologhe, quanto al risultato del difetto della condizione di procedibilità - mancata proposizione e remissione della querela - dovrebbero determinare conseguenze diametralmente opposte sul versante considerato. Le manchevolezze dell'ordinanza di rimessione in punto di motivazione sulla rilevanza, ora evidenziate, comportano, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, l'inammissibilità delle questioni (cfr., *ex plurimis*, ordinanze n. 119, n. 199 e n. 238 del 2002); esse risultano, in tal senso, assorbenti rispetto ad ogni ulteriore profilo di inammissibilità, ed in particolare a quelli - pur evidenti - connessi al tenore dei primi due quesiti, con i quali si censura il trattamento punitivo della fattispecie di cui all'art. 2621 cod. civ. senza neppure specificare, tra l'altro, in quale direzione dovrebbe concretamente esplicitarsi l'ipotetico intervento «correttivo» della Corte”.

- Sentenza n. **339/2004** (red. Amirante)

Considerato, 1., 2.

“Entrambi i remittenti - davanti ai quali pendono controversie aventi ad oggetto la decadenza dall'assegnazione di alloggi dell'edilizia residenziale pubblica per disponibilità da parte di uno dei componenti del nucleo familiare di altro alloggio avente il valore locativo previsto e determinato secondo i criteri di valutazione suindicati - motivano la rilevanza della questione adducendo la circostanza che le fattispecie oggetto dei giudizi di merito si sono perfezionate in epoca antecedente l'abrogazione, ad opera della legge regionale n. 96 del 1996, dell'intera legge della Regione Toscana contenente le disposizioni censurate. I

remittenti affermano inoltre che la sentenza di questa Corte n. 299 del 2000 nulla toglie alla rilevanza della questione. Con essa, infatti, fu dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, dell'art. 35, comma 1, lettera *d*) e dell'allegato A), lettera *d*), della legge della Regione Toscana n. 96 del 1996, limitatamente alle parti in cui individuavano il reddito immobiliare, rilevante ai fini rispettivamente dell'assegnazione dell'alloggio e della dichiarazione di decadenza, commisurandolo al canone di locazione determinato ai sensi della legge n. 392 del 1978. Tuttavia, ancorché le disposizioni scrutinate contenessero norme analoghe a quelle ora impugnate, la dichiarazione di illegittimità non è stata estesa anche a queste ultime, sicché esse continuano ad essere applicabili - nelle fattispecie che, come quelle esaminate, sono tuttora da esse disciplinate - nel loro testo originario. (...) La questione è ammissibile, perché i remittenti hanno fornito motivazione non implausibile della sua rilevanza”.

- Ordinanza n. **89/2004** (red. Finocchiaro)

Considerato

“(…) il giudice rimettente afferma in modo del tutto apodittico la rilevanza della questione nel giudizio *a quo*; (...) in particolare il rimettente, andando di contrario avviso rispetto all'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, non indica le ragioni per le quali, invece, la detenzione all'estero dovrebbe integrare una causa di forza maggiore; che, in difetto di plausibile motivazione relativamente al profilo anzidetto, l'invocato intervento additivo della Corte non risolverebbe la fattispecie oggetto di giudizio per il giudice rimettente, in quanto essa non rientrerebbe nella previsione della norma come auspicabilmente modificata; (...) l'ordinanza non è quindi idonea a dare valido ingresso al giudizio di legittimità costituzionale (*ex plurimis*: ordinanze n. 207, n. 50 e n. 1 del 2003; n. 280, n. 205 e n. 43 del 2002) e (...) la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile”.

- Ordinanza n. **50/2003** (red. Amirante)

Considerato

“(…) l'ordinanza di remissione non contiene né una adeguata descrizione della fattispecie concreta oggetto del giudizio principale né una esauriente motivazione sulla rilevanza della questione, non essendo specificata la natura (se libero professionale o meno) dell'attività svolta dal ricorrente e, conseguentemente, non risultando quale delle disposizioni contenute nel denunciato art. 31 della legge n. 41 del 1986 sia stata applicata nella cartella esattoriale impugnata, né se tale cartella abbia avuto ad oggetto esclusivamente il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale o anche il contributo di solidarietà”.

- Sentenza n. **351/1996** (red. Onida)

Considerato, 3.

“Deve disattendersi, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilità per irrilevanza sollevata dall’Avvocatura dello Stato. Benché in effetti le ordinanze, pur singolarmente diffuse, non si soffermino a motivare specificamente in ordine alla rilevanza della questione nei giudizi *a quibus*, e da questo punto di vista si presentino come tecnicamente difettose, può ritenersi che la rilevanza stessa risulti *prima facie* dalla circostanza che, in giudizi promossi con reclami avverso provvedimenti ministeriali di applicazione o di proroga dello speciale regime di cui all’art. 41-*bis* dell’ordinamento penitenziario, il giudice si è posto, d’ufficio, il quesito circa i confini del sindacato che esso era chiamato ad esercitare, ed ha dubitato della costituzionalità delle norme dalle quali ha ritenuto discenda appunto una limitazione di tale sindacato. D’altra parte la Corte non ignora che, nei fatti, il contenuto dei decreti ministeriali applicativi dell’art. 41-*bis* corrisponde spesso ad uno schema comune, tanto che, per ciò che riguarda le misure disposte, si è in presenza di una sorta di regolamentazione derogatoria di carattere generale, di cui si decide l’applicazione ai singoli detenuti, più che di provvedimenti singoli volta per volta autonomamente determinati nel loro contenuto dispositivo: il che concorre, evidentemente, ad allontanare l’attenzione dalla specificità dei singoli casi per concentrarla sulle scelte di carattere quasi “normativo” effettuate dall’amministrazione penitenziaria attraverso i provvedimenti in questione. In ogni caso ha carattere generale e assorbente il quesito circa i limiti del sindacato giudiziario su di essi”.

- Sentenza n. **342/1995** (red. Caianiello)

Considerato, 2.

“Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilità, adombrata dalla difesa della parte privata, sotto il profilo della già avvenuta abrogazione della norma regionale impugnata per il sopravvenire della legge dello Stato n. 151 del 1981. In proposito il giudice *a quo* ha motivato, in modo non implausibile, circa l’attuale vigenza di detta norma, e ciò è sufficiente ai fini del giudizio di rilevanza (v., *ex plurimis*, sentenze nn. 79 del 1994, 238 e 103 del 1993, 436 del 1992). Ciò non senza considerare che questa Corte ha di recente affermato (sentenza n. 153 del 1995) che, nel dubbio circa l’avvenuta abrogazione di una legge regionale ad opera di una legge-quadro statale sopravvenuta, ragioni di certezza del diritto inducono ad una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma che risulti in contrasto con i parametri invocati”.

- Sentenza n. **149/1994** (red. Granata)

Considerato, 2.

“Riuniti i giudizi per identità di oggetto, va pregiudizialmente respinta l’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza sollevata dall’Avvocatura di Stato sotto il profilo che la questione di costituzionalità, come sopra posta, non sarebbe rilevante atteso che la norma censurata può trovare applicazione soltanto in una fase successiva, ossia in occasione dell’istanza (nella specie non ancora proposta) di estinzione della procedura esecutiva, e non già della istanza (quale quella in realtà formulata dalla difesa del Comune esecutato) di sospensione della stessa per consentire l’espletamento della procedura commissariale. Il

giudice rimettente ha puntualmente motivato in ordine a tale punto, ritenendo che la declaratoria di estinzione (d'ufficio) del procedimento esecutivo in ragione dell'intervenuta dichiarazione di dissesto si sovrapponga alla mera sospensione dell'esecuzione, pur richiesta dal Comune esecutato, e l'assorba; ritiene quindi, con una motivazione non implausibile, di dover fare applicazione della norma censurata, che peraltro, nella sua formulazione letterale, non condiziona la declaratoria di estinzione ad alcuna istanza del Comune esecutato. In mancanza di un diritto vivente diversamente orientato questa Corte non ha ragione di censurare, al solo fine della verifica della rilevanza della questione di costituzionalità, l'iter logico-argomentativo del giudice rimettente ed in particolare l'aver egli pretermesso di esaminare preliminarmente l'istanza del Comune di sospensione dell'esecuzione".

- Sentenza n. **68/1994** (red. Granata)

Considerato, 2.

"Va preliminarmente respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura di Stato, secondo cui la questione sarebbe irrilevante nel giudizio *a quo* avendo la parte ricorrente censurato la sentenza impugnata soltanto sotto il profilo che non le era stata rivolta la intimazione a pagare entro il termine di dieci giorni dal pignoramento e non già perché non le era stato notificato l'atto di pignoramento. Ed infatti il giudice *a quo* - dopo aver premesso che la ricorrente aveva lamentato che non le era stata rivolta l'intimazione a pagare - ha chiaramente mostrato di intendere, come risulta dal prosieguo della motivazione, che tale motivo di ricorso fosse rivolto a denunciare il fatto che l'intimazione non era stata portata a conoscenza della ricorrente medesima in modo idoneo. Questa ricostruzione del *thema decidendum* - che implica la ricognizione della effettiva portata dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione - è rimessa allo stesso giudice rimettente non risultando manifestamente implausibile, e, avendo tale giudice puntualmente motivata la ritenuta rilevanza della questione di costituzionalità, non può questa Corte contrapporre una diversa interpretazione del ricorso per cassazione che ne restringa i motivi in un ambito più limitato".

- Sentenza n. **344/1993** (red. Baldassarre)

Considerato, 2.

"Va preliminarmente respinta l'eccezione d'inammissibilità per irrilevanza formulata dall'Avvocatura dello Stato. Ad avviso di quest'ultima, la mancanza di pregiudizialità della questione discenderebbe dal rilievo che il giudice *a quo*, non potendo riconoscere al Consiglio regionale, nell'esercizio di un autonomo dovere di conoscenza ufficiale di un atto unilaterale di dimissioni, il potere di sospendere l'applicazione della legge (statale) regolante l'ineleggibilità del consigliere regionale e il conseguente obbligo di questi di presentare le dimissioni, avrebbe potuto e dovuto decidere il giudizio indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata, nel senso di riconoscere l'autonomo dovere dell'assemblea elettiva di procedere in ogni caso alla presa d'atto delle dimissioni presentate da uno dei suoi membri. Premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, sent. n. 163 del 1993), l'autonomia del giudizio *a quo* preclude al

giudice costituzionale di procedere a una nuova valutazione dei presupposti processuali e lo autorizza a disattendere la posizione del giudice *a quo* sulla rilevanza soltanto quando quest'ultima dovesse risultare palesemente arbitraria ovvero basata su argomentazioni del tutto implausibili (v., da ultimo, sentt. nn. 238, 163 e 103 del 1993; 436 del 1992), occorre precisare che non può logicamente escludersi la possibilità interpretativa, accolta pure da una parte (minoritaria) della dottrina, per la quale la presa d'atto sia configurabile come atto recettizio delle dimissioni, di modo che l'illegittimità di queste ultime possa consequenzialmente comportare l'illegittimità dell'altro atto. Sotto tale profilo, pertanto, non risulta implausibile l'argomentazione addotta dal giudice *a quo* a sostegno della rilevanza della questione, secondo la quale l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale delle previsioni relative all'ineleggibilità contenuta nell'art. 7, primo comma, lettera a), del d.P.R. n. 361 del 1957 e al conseguente obbligo di dimissioni, disciplinato nel successivo terzo comma, non può non influenzare la valutazione sulla legittimità del comportamento del Consiglio regionale concernente, non già la sospensione dell'applicazione della legge, ma il rifiuto, giustificato o meno che sia, di concorrere con un proprio atto a realizzare una condotta complessiva *contra legem*".

- Sentenza n. **238/1993** (red. Caianiello)

Considerato, 2.

“Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità proposta dall'Avvocatura generale dello Stato, assumendosi che la questione è stata sollevata “nel corso di un anomalo giudizio di ‘accertamento negativo di obbligo tributario’ e non indica l'anno cui il tributo si riferisce, se esso è stato pagato o meno, se il relativo onere è stato dedotto dagli imponibili Irpef e Ilor e se gli attori siano imprenditori o professionisti”. Eccezione, questa, ulteriormente precisata dalla Avvocatura nella successiva memoria difensiva, nella quale si sostiene la non autosufficienza della motivazione dell'ordinanza sia ai fini della qualificazione delle parti private che hanno promosso il giudizio *a quo*, sia in ordine al problema del temporaneo difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario che renderebbe la questione allo stato irrilevante, apparendo in proposito inidoneo il richiamo operato nell'ordinanza di rinvio alla coeva sentenza in data 29 novembre 1991 n. 1863 dello stesso organo giudicante in punto di giurisdizione e di ammissibilità della questione. Osserva in proposito la Corte, analogamente a quanto già ritenuto nella sentenza n. 103 del 1991 - resa relativamente ad una questione sollevata dal medesimo tribunale con riferimento ad una azione promossa dalle stesse parti relativamente all'imposta sull'esercizio di imprese, arti e professioni (come disciplinata anteriormente alle modifiche introdotte dal decreto-legge 30 settembre 1989 n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989 n. 384) - che il Collegio rimettente, pronunciando contemporaneamente una sentenza parziale, ha espressamente affermato in causa la propria giurisdizione e quindi ha già esposto il proprio punto di vista in tema di giurisdizione e di ammissibilità della domanda sotto i profili cui fa riferimento l'Avvocatura dello Stato nel formulare l'eccezione di inammissibilità. Tale circostanza è sufficiente a contrastare l'eccezione in conformità all'indirizzo di questa Corte (v., *ex plurimis*, sentenze nn. 103 del 1993, 436 del 1992 e 67 del 1985) secondo cui “una volta che il giudice *a quo* abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo sull'ammissibilità della questione potrebbe

far disattendere la premessa interpretativa (del medesimo giudice) solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioè in caso di assoluta reciproca estraneità fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile". Questi presupposti non si verificano nel caso di specie, il primo, data la pertinenza delle norme impugnate rispetto al giudizio principale, il secondo, perché, come risulta dalla sentenza parziale emessa nel corso dello stesso giudizio *a quo* e richiamata dalla Avvocatura dello Stato, l'organo rimettente ha affermato la propria giurisdizione e l'ammissibilità dell'azione di accertamento negativo, in una controversia relativa ad imposta diversa da quelle previste nell'art. 1 del d.P.R. n. 636 del 1972 di competenza delle Commissioni tributarie (v. art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 66 del 1989). Ciò esclude la possibilità di mettere ulteriormente in discussione l'ammissibilità della stessa questione incidentale di legittimità costituzionale sollevata nei termini anzidetti".

- Sentenza n. **436/1992** (red. Caianiello)

Considerato, 3.

"Va disattesa anche l'altra eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dall'INAIL nell'assunto dell'inapplicabilità della norma impugnata al caso di specie perché la norma stessa, disponendo un "periodo massimo d'indennizzabilità", si riferirebbe soltanto al caso in cui il lavoratore chieda per la prima volta il riconoscimento della malattia e non anche quando chieda la semplice revisione della rendita già conseguita. In proposito va osservato che, una volta che il giudice *a quo* abbia ritenuto di dover fare applicazione della norma, il controllo sull'ammissibilità della questione potrebbe far disattendere la premessa interpretativa solo quando questa dovesse risultare palesemente arbitraria, e cioè in caso di "assoluta reciproca estraneità" fra oggetto della questione e oggetto del giudizio di provenienza (sent. n. 67 del 1985) o quando l'interpretazione offerta dovesse risultare del tutto non plausibile, il che non si verifica nel caso di specie. Diversamente la Corte verrebbe ad occuparsi di problemi di definizione della fattispecie concreta e di individuazione della (o delle) disposizioni che la regolano, la cui risoluzione compete al giudice rimettente (sent. n. 168 del 1987)".

- Sentenza n. **221/1992** (red. Mengoni)

Considerato, 2.

"La Regione, costituitasi in giudizio, ha eccepito che il consiglio regionale non aveva e non ha ancora deliberato sulla proposta della giunta di convalidare, ai sensi del citato art. 7 della legge n. 25 del 1988, l'autorizzazione ad alienare la terra civica di cui è causa, concessa nel 1979 al Comune di Cocullo. Pertanto la questione sarebbe inammissibile per difetto di rilevanza: non avendo la norma impugnata ricevuto alcuna applicazione, il Commissario avrebbe potuto pronunciarsi senz'altro sulla validità dell'alienazione. L'eccezione non può essere accolta. Il giudice *a quo* ha ritenuto la rilevanza della questione in base a un criterio di economia processuale, sul presupposto che, data la retroattività della convalida, "la decisione del giudizio *a quo* è subordinata all'esito della risoluzione che la Regione Abruzzo adotterà in merito alla richiesta della resistente società e del Comune". Invero, il limite alla retroattività della convalida, che in linea di massima potrebbe ritenersi costituito dalla pendenza di un

giudizio di impugnativa del negozio autorizzato, non è prospettabile nel giudizio *a quo*. Esso sarebbe fondato sul principio per cui la durata del processo non deve ritorcersi a danno della parte che ha ragione, mentre qui si tratta di un giudizio di nullità promosso d'ufficio dal commissario-giudice contro le parti del contratto di vendita, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 1766 del 1927”.

- Sentenza n. **53/1990** (red. Cheli)

Considerato, 2.

“Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità della questione prospettata dall’Avvocatura dello Stato per difetto di motivazione sulla rilevanza. Tale eccezione non può essere accolta. Se è vero, infatti, che l’ordinanza di rimessione si limita semplicemente ad affermare la rilevanza della questione senza addurre altri argomenti, è anche vero che, nella specie, la stessa natura del giudizio *a quo*, quale risulta dal contenuto del *petitum* ad esso collegato, è tale da giustificare la rilevanza della questione, anche indipendentemente dallo svolgimento di una motivazione specifica. L’ordinanza in esame è stata, infatti, adottata nell’ambito di una controversia elettorale promossa da un elettore per affermare l’ineleggibilità a consigliere comunale di un candidato, in quanto titolare di una farmacia convenzionata con l’unità sanitaria locale corrispondente al Comune di elezione e sostituito nella conduzione della farmacia, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 474 del 1968, dalla propria madre. Rispetto ai termini di tale controversia - interamente rispecchiati nei contenuti della disposizione impugnata - la rilevanza emerge, dunque, *ictu oculi*, dal momento che la questione è stata prospettata nei confronti di una norma che assorbe l’intero contenuto della controversia, in quanto diretta a consentire la sostituzione del farmacista e, di conseguenza, il superamento di quella causa di ineleggibilità che, nel giudizio *a quo*, è stata fatta valere dall’attore come unica domanda”.

- Sentenza n. **67/1985** (rel. Corasaniti)

Ai fini del giudizio sull’ammissibilità della questione ai sensi dell’art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953, il controllo della Corte è limitato all’adeguatezza della motivazione sulla rilevanza in riferimento al thema decidendum come individuato dal giudice a quo, fatto salvo il caso, pur sempre da desumersi dalla manifesta illogicità o erroneità della detta motivazione, che, per assoluta reciproca estraneità fra oggetto della questione e oggetto della controversia, la questione appaia, al di là di ogni ragionevole dubbio, sollevata in elusione dell’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948.

Considerato, 2.

“Va anzitutto esaminata l’eccezione con la quale la Avvocatura dello Stato, relativamente a entrambe le ordinanze, deduce la genericità della motivazione sulla rilevanza, e comunque l’irrelevanza, della questione, assumendo che il giudice *a quo* - in entrambi i casi la Commissione tributaria di secondo grado di Roma - non ha dimostrato, e che in ogni caso non ricorre, la pregiudizialità della questione medesima ai fini della decisione della controversia come sottoposta al detto giudice delle parti. Va premesso che il giudice *a quo*, in

uno dei due casi, era investito d'appello dell'ufficio tributario contro decisione di primo grado di accoglimento del ricorso - proposto da Carlo Orsini, erede (con altri) del padre Omero Orsini, contro il ruolo concernente l'imposta complementare dovuta da quest'ultimo nel 1968 per dedotta eccedenza dell'ammontare dell'imposta in relazione all'effettività del reddito - sulla base di coeva decisione, (dichiarativa dell'illegittimità dell'imposizione per mancata notifica dell'accertamento nei confronti della Soc. O.M.A., di cui il *de cuius* era socio); nell'altro caso era investito di appelli rispettivamente dello stesso Ufficio tributario e di Clara Spasiano contro decisione di primo grado di accoglimento parziale del ricorso proposto dalla Spasiano, erede con altri (i figli) del marito Omero Orsini contro accertamento dei redditi notificatole nel 1972 per imposta complementare dovuta dal detto Omero Orsini per l'anno 1969. In entrambi i casi, secondo l'Avvocatura dello Stato, si discuteva soltanto della validità dell'accertamento o al più dell'entità dell'obbligazione tributaria: non anche della natura (solidale o *pro quota*) dell'obbligazione stessa. Sicché - osserva l'Avvocatura - il giudice *a quo* non avrebbe dovuto né potuto porsi d'ufficio alcun problema, né emettere alcuna pronuncia relativamente a quest'ultimo punto. L'eccezione non è fondata. Essa è ancorata al presupposto che il giudice *a quo* sia incorso in ultra-petizione nel ritenere che avrebbe potuto e dovuto pronunciare non soltanto sull'entità *in toto* e in astratto dell'obbligazione tributaria, ma anche sul *quantum* in concreto del debito tributario dell'erede in quanto coerede, e quindi sulla natura solidale o no dell'obbligazione del coerede. Ma il vizio inficiante in ipotesi l'individuazione da parte del giudice del *thema decidendum* è sottratto al controllo di questa Corte. Controllo che, ai fini del giudizio sull'ammissibilità della questione ai sensi dell'art. 23, comma secondo, l. 11 marzo 1953, n. 87, è limitato all'adeguatezza della motivazione sulla rilevanza della questione in riferimento al *thema decidendum* come individuato dal giudice *a quo* (fatto salvo ovviamente il caso - che deve pur sempre desumersi dalla manifesta illogicità o erroneità della detta motivazione e che comunque qui non ricorre - che per assoluta reciproca estraneità fra oggetto della questione e oggetto della controversia, la questione appaia, al di là di ogni ragionevole dubbio, sollevata in elusione dell'art. 1 della l. cost. 9 febbraio 1948, n. 1).

- Sentenza n. **60/1979** (rel. Maccarone)

Considerato, 2.

“Deve preliminarmente osservarsi che l'ordinanza di rimessione, pur affermando la rilevanza delle questioni proposte, non contiene sul punto una espressa motivazione; la valutazione di tale essenziale requisito risulta peraltro implicita nella motivazione adottata, correlata agli atti di causa. Invero, in base alle risultanze della consulenza tecnica, che aveva escluso nella persona dell'attore in giudizio malattie invalidanti, il pretore avrebbe dovuto rigettare la domanda ed applicare, in ordine alle spese, la disposizione dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; ma, avendo rilevato che a suo giudizio lo stesso attore era da considerare abbiente (in una parte della motivazione è detto che il coltivatore diretto, e tale era l'attore, “ricava alti redditi dalla coltivazione della terra e dall'allevamento del bestiame”) e che tale circostanza avrebbe escluso l'applicabilità della anzidetta disposizione, ove si fosse ritenuto che essa contrastasse con l'art. 24, comma terzo, Cost., ha affermato la rilevanza del dubbio di costituzionalità della norma da applicare”.

- Sentenza n. **59/1960** (rel. Sandulli)

Considerato, 3.

“La seconda eccezione - sollevata dalla sola Avvocatura dello Stato - si basa sul rilievo che, non avendo la Società “Il Tempo-TV” avanzato alcuna istanza al fine di ottenere la possibilità di utilizzare il servizio televisivo della RAI per effettuare trasmissioni di proprio interesse - possibilità che rappresenterebbe, secondo la stessa ordinanza di rimessione, l’unico bene garantito dagli artt. 21 e 33 Cost., nei confronti del quale sussisterebbe il sospetto di lesione da parte della vigente disciplina dei servizi televisivi -, mancherebbe il necessario rapporto di pregiudizialità tra la questione deferita alla Corte circa la pretesa violazione degli artt. 21 e 33 Cost., e il caso che il Consiglio di Stato dovrà decidere, dato che questo presuppone soltanto la risoluzione della questione di legittimità costituzionale della riserva allo Stato dei servizi televisivi. Per respingere tale eccezione basta tener presente che è proprio e solo in riferimento alla legittimità costituzionale di tale riserva, che il Consiglio di Stato si è posto il problema della compatibilità con gli artt. 21 e 33 Cost. della mancata previsione di un obbligo per lo Stato di ammettere a effettuare trasmissioni televisive chiunque possa avervi interesse: il Consiglio, cioè, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale di una riserva della televisione allo Stato per il fatto di non essere accompagnata da una contemporanea previsione dell’obbligo dello Stato di ammettere al godimento dei servizi chiunque vi sia interessato. Posto il problema in tali termini, non può considerarsi omissa l’esame della rilevanza, in ordine alla decisione del giudizio *a quo*, della proposta questione di legittimità costituzionale. Il che è sufficiente ai fini della ammissibilità, in questa sede, del giudizio su quest’ultima”.

- Sentenza n. **44/1960** (rel. Cassandro)

Considerato, 2.

“L’Avvocatura dello Stato sostiene altresì che l’ordinanza non avrebbe motivato sufficientemente né coerentemente agli atti della causa il giudizio di rilevanza, ma, viceversa, l’avrebbe fondato sopra una diversa configurazione giuridica del fatto o addirittura assumendo a base dell’impugnazione un fatto diverso, contro le norme contenute nell’art. 477 Cod. proc. penale. Senonché, a parte il giudizio che si può dare di questi rilievi mossi all’ordinanza, la Corte deve osservare che non è di sua competenza accertare se, nel motivare la rilevanza, il giudice di merito applichi inesattamente o violi la legge. Il giudizio di rilevanza, giusta quanto più volte è stato osservato da questa Corte, è di competenza del giudice *a quo*, e la Corte deve limitarsi ad accertarne l’esistenza e la sufficienza, che può anche essere ricavata implicitamente dal tenore dell’ordinanza o dai termini stessi della proposta questione di costituzionalità. Nel caso, la Corte d’appello si è addirittura posto esplicitamente il quesito della rilevanza, non dissimulandosi gli ostacoli che sorgevano dagli atti di causa, e ha ritenuto di risolverlo affermativamente con ampia motivazione”.

- Ordinanza n. **48/1957** (Pres. Azzariti)

Considerato

“Di conseguenza, si deve riconoscere che l’esame della rilevanza della soluzione della questione di legittimità costituzionale ai fini del giudizio principale e la dimostrazione che questo non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione non sono esaurienti. È noto, ma non è forse superfluo ricordarlo, che nel sistema adottato dalla Costituzione e dalle leggi successive il controllo della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge affidato alla Corte costituzionale può essere esercitato solo in occasione e in funzione di un giudizio principale la cui proposizione presuppone la sussistenza di un interesse alla tutela giurisdizionale senza di che mancherebbe la causa giuridica valida e del processo principale e del processo costituzionale. E, se l’accertamento del presupposto è demandato alla competenza del giudice della controversia principale, la Corte costituzionale non può non esaminare preliminarmente se tale accertamento è stato esaurientemente compiuto”.

➤ ***In relazione ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione del giudizio a quo***

Frequenti applicazioni dei riferiti insegnamenti giurisprudenziali sugli oneri motivazionali del rimettente hanno riguardato la verifica dei presupposti del giudizio a quo. In proposito, la Corte si è orientata nel senso che il riscontro della giurisdizione e della competenza dell’autorità rimettente, dell’interesse ad agire, della legittimazione delle parti e dei presupposti di esistenza del giudizio principale sono rimessi alla valutazione del giudice a quo, attenendo alla rilevanza dell’incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile (sentenze nn. 50/2007, 173/1994, 124/1968). Non rientra, infatti, tra i poteri della Corte “quello di sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio a quo, a meno che questi non risultino manifestamente, incontrovertibilmente o macroscopicamente carenti” (sentenza n. 62/1992) ed essendo sufficiente che l’ordinanza di rimessione argomenti non implausibilmente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale (tra le più recenti, sentenza n. 34/2010).

- Sentenza n. **262/2015** (red. Sciarra)

Considerato, 2., 2.1.

“In via preliminare, occorre esaminare l’ammissibilità della questione riproposta dal Collegio arbitrale di Padova. (...) La valutazione di rilevanza, che è prerogativa del giudice rimettente, investe anche l’accertamento della validità dei presupposti di esistenza del giudizio principale (sentenza n. 61 del 2012, punto 2.1. del Considerato in diritto). La valutazione di ammissibilità, demandata a questa Corte, si esaurisce nella verifica che i presupposti di esistenza del giudizio «non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti» nel momento in cui la questione è proposta (sentenza n. 62 del 1992, punto 3. del

Considerato in diritto). È sufficiente che la valutazione del giudice *a quo* sia avvalorata, a tale riguardo, da «una motivazione non implausibile» (sentenza n. 270 del 2010, punto 4.2. del Considerato in diritto) e che la carenza dei presupposti di esistenza del giudizio non risulti macroscopica (sentenza n. 34 del 2010, punto 4. del Considerato in diritto)”.

- Sentenza n. **200/2014** (red. Coraggio)

Il riscontro dell’interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente, attenendo entrambi alla rilevanza dell’incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di riesame, purché non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti ovvero siano sorretti da una motivazione non implausibile, poiché, di regola, non rientra tra i poteri della Corte quello di sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio a quo.

Considerato, 6.

“La difesa dello Stato ha infine eccepito l’inammissibilità del ricorso, perché la nota impugnata con motivi aggiunti non avrebbe valore provvedimento ma meramente interpretativo, e quindi difetterebbe l’interesse ad agire. Anche questa eccezione non è fondata. È noto che il riscontro dell’interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente, attenendo entrambi alla rilevanza dell’incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile (sentenze n. 50 del 2007, n. 173 del 1994, n. 124 del 1968, n. 17 del 1960). Non rientra, infatti, tra i poteri di questa Corte quello di sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio *a quo*, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti (sentenza n. 62 del 1992) (sentenza n. 270 del 2010), ovvero la motivazione della loro esistenza sia manifestamente implausibile (sentenza n. 41 del 2011). Ebbene, non è implausibile la motivazione dell’ordinanza di rimessione laddove ravvisa l’interesse della ricorrente all’impugnazione sulla base dell’ultima parte della nota impugnata, con cui l’amministrazione diffida i concessionari dalla prosecuzione dell’attività alla data del 1° settembre 2012, in mancanza di modifica dei sistemi di gioco”.

- Sentenza n. **61/2012** (red. Tesauro)

L’accertamento dei presupposti di fatto, il riscontro dell’interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti attengono al giudizio di rilevanza dell’incidente di costituzionalità, di esclusiva competenza del giudice a quo, da ritenersi compiutamente svolti quando questi abbia dato atto della loro sussistenza e insuscettibili di riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile. Peraltro, la pronuncia della Corte sulla questione di legittimità costituzionale non preclude la riesaminabilità di detti presupposti nei successivi gradi del processo principale, restando escluso che, per la rilevanza della questione, debba formarsi la cosa giudicata sul punto controverso, pena la violazione dell’art. 23, secondo comma, della legge n. 87 del 1953. Nella specie, è stato altresì ritenuto il carattere incidentale del giudizio poiché la questione non riguarda il titolo della domanda giudiziale principale

ed alla Corte è demandato l'accertamento degli eventuali vizi di legittimità costituzionale, restando riservata all'autorità giurisdizionale ogni altra questione e le attività di applicazione delle premesse poste dalla decisione.

Considerato, 2., 2.1

“L'interveniente ha eccepito l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, poiché non sarebbero comprensibili i termini e i fatti oggetto del giudizio *a quo* ed il rimettente non avrebbe chiarito se sussista la legittimazione passiva dell'Agenzia regionale sviluppo e servizi in agricoltura (ARSSA). A suo avviso, l'ordinanza di rimessione non avrebbe, poi, offerto le indicazioni necessarie allo scopo di accertare se il suindicato terreno sia stato alienato e sia stata garantita l'integrità del contraddittorio, nonché al fine di verificare decadenze e usucapioni e l'avvenuta trascrizione dei trasferimenti in favore delle attrici del processo principale. (...) L'eccezione non è fondata. In linea preliminare, occorre ribadire che i decreti di esproprio emanati in virtù della delega contenuta nelle leggi di attuazione della riforma fondiaria hanno contenuto legislativo e, quindi, sono soggetti al controllo di legittimità costituzionale (tra le molte, sentenze n. 10 del 1959 e n. 136 del 1976; in relazione agli omologhi decreti emanati ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in tal senso, per tutte, sentenze n. 60 del 1957 e n. 319 del 1995). Inoltre, va ricordato che questa Corte, chiamata frequentemente a sindacare la legittimità di detti decreti legislativi (riconducibili al *genus* della legge-provvedimento), sotto il profilo dell'eccesso di delega, ha costantemente ritenuto sussistente il carattere incidentale del giudizio (*ex plurimis*, dalla sentenza n. 59 del 1957 sino alla sentenza n. 319 del 1995) e già nelle più risalenti pronunce ha chiarito che una siffatta questione non riguarda il titolo della domanda giudiziale principale, poiché ad essa è demandato l'accertamento degli eventuali vizi di legittimità costituzionale di detti decreti, restando riservata all'autorità giurisdizionale ogni altra questione, e le attività di applicazione delle premesse poste dalla decisione (sentenza n. 59 del 1957). L'accertamento dei presupposti di fatto attiene, infatti, a quel giudizio di rilevanza che è esclusiva competenza del giudice *a quo* (sentenza n. 99 del 1969), da ritenersi compiutamente svolto quando questi abbia dato atto della loro sussistenza (da ultimo, sentenza n. 319 del 1995). La pronuncia resa da questa Corte sulla questione di legittimità costituzionale non preclude, quindi, la riesaminabilità di detti presupposti nei successivi gradi del processo principale (sentenza n. 78 del 1961; analogamente, sentenza n. 59 del 1957), restando escluso che, per la rilevanza della questione, debba formarsi la cosa giudicata sul punto controverso, pena la violazione dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (sentenza n. 78 del 1961). Il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono, dunque, rimessi alla valutazione del giudice rimettente, attenendo entrambi alla rilevanza dell'incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile (sentenze n. 270 del 2010, n. 50 del 2007 e n. 173 del 1994), non rientrando tra i poteri di questa Corte quello di sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio *a quo*, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti (sentenze n. 270 del 2010 e n. 62 del 1992). Nel quadro di detti principi, va osservato che l'ordinanza di rimessione dà atto che la domanda è stata proposta nei confronti dell'ARSSA (istituita con legge della Regione Calabria 14 dicembre 1993, n. 15, alla quale la legge della stessa Regione 7 marzo 2000, n. 10, ha attribuito le attività relative ai beni immobili di riforma fondiaria nella stessa precisate), che si è costituita nel processo principale, senza che risulti sollevata contestazione di sorta in

ordine alla legittimazione passiva della medesima. Il rimettente ha poi esplicitato che il processo principale ha ad oggetto il diritto delle attrici conseguente all'accertamento della titolarità del diritto di proprietà su parte dei terreni espropriati e, come si precisa di seguito, ha diffusamente motivato in ordine alla sussistenza di siffatto presupposto, indispensabile ai fini della rilevanza della questione di costituzionalità. In particolare, il giudice *a quo* ha espressamente dato atto dell'esito positivo di tale accertamento, enunciando una conclusione che dimostra come egli abbia avuto cura di riscontrare la ricorrenza delle condizioni dell'azione proposta ed il difetto dei profili ostativi genericamente evocati dall'interveniente per contestare, non fondatamente, l'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale. La sopravvenuta abrogazione della legge delega n. 230 del 1950 (da parte dell'art. 58 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, a far data dall'entrata in vigore del medesimo - art. 59 dello stesso decreto - e dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 del medesimo), non incide, infine, sull'applicabilità *ratione temporis* della medesima e, quindi, sulla rilevanza della questione”.

- Sentenza n. **41/2011** (red. Saulle)

Considerato, 2.2.

“L’Avvocatura generale dello Stato ritiene, poi, che la questione sarebbe priva del requisito della rilevanza, in quanto il remittente non avrebbe tenuto conto, da un lato, che la sentenza di cui è chiamato a dare esecuzione non ha ad oggetto l’impugnativa delle graduatorie ad esaurimento in cui i ricorrenti hanno chiesto il trasferimento; dall’altro, che essa è intervenuta nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e non anche degli Uffici Scolastici provinciali e regionali competenti ad adottare i provvedimenti di integrazione e aggiornamento delle suddette graduatorie. Tali fatti precluderebbero al remittente di accogliere il ricorso, quand’anche la questione di costituzionalità fosse ritenuta fondata, incidendo, perciò, sulla rilevanza di quest’ultima. Anche tale eccezione non è fondata. Sul punto è sufficiente osservare che, per come definita dalla stessa difesa dello Stato, la questione preliminare sopra indicata attiene ad aspetti meramente processuali del giudizio principale, la cui soluzione è rimessa al giudice *a quo*, salvo il limite estremo della manifesta implausibilità della motivazione offerta da quest’ultimo sui punti controversi. Nel giudizio di costituzionalità, infatti, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il remittente deve fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento, presupposto che non si verifica nel caso di specie”.

- Sentenza n. **270/2010** (red. Tesauro)

Il riscontro dell’interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente, attenendo entrambi alla rilevanza dell’incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile. Non rientra, infatti, tra i poteri della Corte sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio a quo, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti ed

essendo sufficiente che l'ordinanza di rimessione argomenti non implausibilmente la rilevanza della questione.

Considerato, 4.2.

“L'ampia motivazione svolta nelle ordinanze di rimessione (...) rende applicabile il principio secondo il quale il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente, attenendo entrambi alla rilevanza dell'incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile (sentenze n. 50 del 2007, n. 173 del 1994, n. 124 del 1968, n. 17 del 1960). Non rientra, infatti, tra i poteri di questa Corte quello di sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio *a quo*, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti (sentenza n. 62 del 1992) ed essendo sufficiente che, come accaduto nella specie, l'ordinanza di rimessione argomenti non implausibilmente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale (tra le più recenti, sentenza n. 34 del 2010)”.

- Sentenza n. **34/2010** (red.Cassese)

Considerato, 4.

“Vanno disattese, relativamente alle censure prospettate con riferimento agli altri parametri, le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione Calabria. Innanzitutto, la circostanza che questa Corte, con la sentenza n. 233 del 2006, abbia già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta in via principale dal governo, non rende inammissibile, come preteso dalla difesa regionale, la proposizione della questione odierna, che avviene in via incidentale e nell'ambito di un diverso giudizio. Né può ritenersi macroscopico, e quindi rilevabile dalla Corte, l'asserito difetto di giurisdizione del Consiglio di Stato, non risultando certa e palese l'assenza di qualsiasi profilo di discrezionalità amministrativa in una fattispecie nella quale l'amministrazione dichiara la decadenza *ex lege* del titolare di un ufficio e conseguentemente nomina un diverso titolare. Infine, il Consiglio di Stato argomenta in modo non implausibile circa la rilevanza della questione, anche a fronte della revoca dell'originario atto di nomina dell'appellante nel giudizio principale: quest'ultimo provvedimento, intervenuto quando era già stata pronunciata la decadenza dall'incarico, non sarebbe comunque in grado di determinare la cessazione della materia del contendere, come asserito dalla difesa regionale, se non altro con riferimento al periodo intercorrente fra il primo provvedimento risolutivo del rapporto (dichiarazione di decadenza *ex lege*) e quello successivo (revoca dell'originario atto di nomina)”.

- Sentenza n. **241/2008** (red. Napolitano)

In considerazione dell'autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, la Corte, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione, può rilevare il difetto di giurisdizione soltanto nei casi in cui appaia macroscopico. Peraltro, la relativa indagine, meramente strumentale al riscontro della rilevanza

della questione di costituzionalità, deve arrestarsi laddove il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile sulla sua giurisdizione ed è comunque inidonea a determinare alcuna preclusione in ordine all'eventuale successivo dispiegarsi della cognizione piena sul punto da parte del giudice istituzionalmente preposto alle definizioni delle questioni di giurisdizione.

Considerato, 5.1., 5.2.

“Infondata è (...) la eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione argomentata dalle difese sia della Regione Puglia che degli altri enti territoriali parti del giudizio di costituzionalità, in relazione ad un preteso difetto di giurisdizione del giudice rimettente rispetto a tutti quanti i giudizi *a quibus*. Tale eccezione si basa principalmente sulla esistenza di una decisione resa di recente dalle Sezioni unite civili della Corte di cassazione (cioè della ordinanza 1° febbraio 2008, n. 2439) con la quale la Corte regolatrice ha affermato la carenza assoluta di giurisdizione relativamente ad una controversia in cui oggetto di impugnazione di fronte al giudice amministrativo era stata, secondo quanto risulta dallo stesso provvedimento giurisdizionale, la delibera della Giunta regionale pugliese di approvazione dello schema di disegno di legge di istituzione del Parco naturale regionale Terra delle Gravine. Nell'occasione, i giudici di legittimità hanno rilevato che, costituendo gli atti impugnati fasi legislativamente regolamentate del processo di formazione della legge regionale in materia di istituzione di parchi naturali, gli stessi, in quanto espressione di esercizio della potestà legislativa della Regione, sono sottratti al sindacato giurisdizionale, sia del giudice ordinario che di quello amministrativo. (...) Sollecitando l'adesione di questa Corte a siffatto orientamento, le ricordate parti costituite deducono la inammissibilità della questione per l'evidente difetto di rilevanza della stessa là dove risultasse che il giudice *a quo*, in quanto carente di potestà giurisdizionale riguardo alle questioni alla sua attenzione nei giudizi principali, non li dovrebbe decidere facendo applicazione delle disposizioni della cui costituzionalità egli dubita. La eccezione non è meritevole di accoglimento. Infatti la giurisprudenza di questa Corte si è più volte, anche di recente, espressa nel senso che, in considerazione della autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, discende che, in sede di verifica dell'ammissibilità della questione, la Corte medesima può rilevare il difetto di giurisdizione soltanto nei casi in cui questo appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza (fra le altre, le sentenze n. 156 del 2007; n. 144 del 2005; n. 288 del 2003). La relativa indagine deve, peraltro, arrestarsi laddove il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione (sentenza n. 11 del 2007; n. 144 del 2005; n. 291 del 2001). Precisatosi che, comunque, la verifica operata da questa Corte - operata su di un piano, giova chiarire, di esclusiva ed astratta non implausibilità della motivazione adottata dal rimettente, elemento questo dal punto di vista semantico ovviamente assai meno pregnante della fondatezza - è meramente strumentale al riscontro della rilevanza della questione di costituzionalità e che, esaurendosi la sua funzione all'interno del relativo giudizio, non è certamente idonea a determinare alcuna preclusione in ordine all'eventuale successivo spiegarsi della cognizione piena sul punto da parte del giudice istituzionalmente preposto alle definizioni delle questioni di giurisdizione, va osservato che, riguardo alle fattispecie che interessano il presente giudizio, il TAR rimettente ha motivato in ordine alla sua affermata giurisdizione, rilevando che gli atti oggetto delle impugnazioni pendenti di fronte a lui, appartenendo - nella complessa serie procedimentale preordinata alla adozione delle leggi

istitutive di aree naturali protette - alla fase amministrativa, erano suscettibili di essere validamente impugnati dinanzi al giudice amministrativo. Al riguardo, d'altra parte, non può non considerarsi, ai fini del riscontro della non implausibilità di tali considerazioni, che, diversamente da quanto emerge dall'esame della citata ordinanza n. 2439 del 2008 della Corte di cassazione, nei casi che ora interessano l'oggetto della impugnazione di fronte al giudice *a quibus* sono, principalmente, gli atti delle conferenze dei servizi tenutesi prima dell'invio da parte della Giunta regionale al Consiglio regionale dello schema definitivo di disegno di legge per la sua approvazione e non, invece, tale schema di disegno di legge”.

- Sentenza n. **50/2007** (red. De Siervo)

Considerato, 2., 2.1.

“In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalle Aziende sanitarie di Bolzano, di Merano, di Bressanone e di Brunico. (...) Innanzitutto, viene eccepito il difetto di rilevanza delle questioni, ovvero, il difetto di motivazione sulla rilevanza conseguente alla asserita carenza di interesse al ricorso delle parti attrici nell’ambito del giudizio *a quo*, il quale sarebbe, pertanto, radicalmente inammissibile. Tale carenza di interesse deriverebbe dal fatto che nessuno dei ricorrenti nel giudizio *a quo* avrebbe mai formulato all’ASL di appartenenza istanza per lo svolgimento della libera professione *extra moenia* e pertanto non vi sarebbe mai stato alcun provvedimento negativo del diritto di cui si chiede l’accertamento in giudizio. Connesso a tale profilo, sarebbe l’eccepito difetto di incidentalità della questione sollevata dal rimettente, in quanto la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004 costituirebbe in realtà l’unico *petitum* del giudizio pendente avanti al Tribunale. Tali eccezioni devono essere respinte, anzitutto perché i plurimi oggetti costituenti il *petitum* nel giudizio *a quo* (accertamento del diritto all’opzione quanto all’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria ovvero intramuraria; accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di esclusiva per il lasso di tempo successivo al 1° gennaio 2000; accertamento del diritto ad esercitare l’attività libero professionale intramuraria secondo la disciplina nazionale; disapplicazione del CCPL dell’8 aprile 2003 che contempla l’autorizzazione del direttore generale dell’ASL per la parte in cui consente l’attività intramuraria in alternativa alle tre ore di plus orario; condanna delle parti convenute al risarcimento del danno cagionato dalla preclusione dell’esercizio di attività libero professionale intramuraria dal 1° gennaio 2000) non coincidono con la (e non si esauriscono nella) richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera *i*), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, quanto meno sul versante dei diversi profili economici connessi all’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari o inerenti al loro stato giuridico. Pertanto, deve ritenersi senz’altro sussistente il carattere “incidentale” della questione sollevata, dal momento che l’eventuale pronuncia di accoglimento di questa Corte costituirebbe condizione necessaria per realizzare la tutela delle situazioni giuridiche fatte valere dai ricorrenti nel giudizio *a quo* in ordine al riconoscimento del diritto di opzione ed al relativo trattamento economico. Inoltre, quanto al profilo della rilevanza della questione, questa Corte ha in più occasioni affermato che «sia il riscontro dell’interesse ad agire che la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente, attenendo entrambi alla rilevanza dell’incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile» (così sentenza n. 173 del 1994, analogamente si veda la sentenza n. 62 del 1992). Nel caso in esame il Tribunale di Bolzano ha adeguatamente motivato in ordine alla rilevanza dell’eccezione d’incostituzionalità ed ha rigettato le eccezioni di carenza di interesse sollevate dalle parti convenute - dando anche atto che alcuni ricorrenti avevano presentato l’istanza di opzione, manifestando così, in modo concreto ed attuale, il loro interesse al soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio - con una motivazione non implausibile”.

- Sentenza n. **213/1994** (red. Pescatore)

Non rientra tra i poteri della Corte sindacare l'ordine con il quale il giudice a quo ha ritenuto di affrontare le questioni dedotte in giudizio e dunque di sollevare incidente di legittimità costituzionale prima di valutare altri punti a lui sottoposti. L'adeguatezza della motivazione fornita dal rimettente consente il positivo riscontro della sussistenza del requisito della rilevanza.

Considerato, 2.

“Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato sotto il profilo di un presunto difetto di motivazione sulla rilevanza dell’incidente di costituzionalità, per non avere il giudice *a quo* deliberato nella ordinanza di rimessione sul punto della eccepita tardività del ricorso in reintegra, che, invece, avrebbe dovuto considerare pregiudiziale, perché in astratto suscettibile di risultare decisivo per la controversia. Al riguardo, basta rilevare che la Corte ha già affermato che non rientra tra i suoi poteri sindacare l’ordine con il quale il giudice *a quo* ha ritenuto di affrontare le questioni dedotte in giudizio e dunque di sollevare incidente di legittimità costituzionale prima di valutare altri punti a lui sottoposti (sent. n. 73 del 1991). Nel caso di specie, il pretore di Lucera ha fornito adeguata motivazione in ordine alla rilevanza della questione con riferimento alla necessità, da lui ritenuta, ai fini della soluzione della controversia, di stabilire entro quale termine l’impresa esecutrice dei lavori avrebbe dovuto occupare il fondo. E tanto rende possibile il riscontro di questa Corte in ordine alla sussistenza del requisito della rilevanza”.

- Sentenza n. **173/1994** (red. Granata)

Considerato, 3., 3.1., 3.2., 3.3.

“Nessuna di tali eccezioni può essere accolta. In generale sia il riscontro dell’interesse ad agire che la verifica della legittimazione delle parti sono rimessi alla valutazione del giudice rimettente attenendo entrambi alla rilevanza dell’incidente di costituzionalità e non sono suscettibili di riesame ove sorretti da una motivazione non implausibile (v. sent. n. 124 del 1968, n. 17 del 1960, n. 24 del 1959), qual è quella nella specie espressa dal TAR nell’ordinanza di rimessione. (...) D’altra parte mette conto rilevare, quanto all’incidenza del domandato annullamento dell’impugnata autorizzazione ministeriale sulla validità della transazione, che ciò rappresenta un *posterius* rispetto alla pronuncia richiesta al tribunale rimettente e costituisce questione (eventualmente) rimessa alla giurisdizione di altro giudice secondo il criterio di riparto affermato da ultimo dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione (sent. n. 5223 del 1989); criterio questo che postula uno sdoppiamento di giurisdizione con riferimento, da un lato, agli atti amministrativi adottati nel quadro della procedura di liquidazione e, dall’altro, ai negozi di diritto privato attinenti ai diritti soggettivi patrimoniali posti in essere nello stesso contesto. E quanto alla effettiva incidenza, in tesi, sulla transazione della mancata audizione del debitore, nonché quanto al soggetto, in ipotesi, legittimato a farla valere, il (motivato e non implausibile) convincimento espresso dal T.A.R. rimettente, se non è in sintonia con la giurisprudenza e la dottrina prevalenti sul tema della validità in generale della transazione stipulata dal curatore fallimentare senza la previa audizione del fallito, trova

però un indiretto conforto in quell'altro indirizzo giurisprudenziale che riconosce in testa anche al debitore legittimazione ed interesse ad impugnare davanti al giudice amministrativo proprio i provvedimenti di autorizzazione al compimento di atti della procedura di amministrazione straordinaria (Cass. S.U. n. 12068/90). Mentre, d'altro canto, la individuazione del soggetto legittimato a far valere davanti al giudice ordinario le conseguenze in tesi derivanti sulla transazione dall'eventuale accoglimento di siffatta impugnazione è problema di competenza di quest'ultimo giudice. (...) Parimenti non implausibile è l'asserita legittimazione del Maiocco, quale amministratore della società SICMU in amministrazione straordinaria, a dolersi della mancata previa audizione della società stessa, atteso che il soggetto al quale fa riferimento l'art. 35 cit. è l'imprenditore assoggettato alla procedura concorsuale, ovviamente rappresentato - come in tutti gli altri casi di sopravvivenza in capo ad esso di una legittimazione straordinaria a contrapporsi in proprio alla procedura medesima - in persona di sé stesso, se soggetto fisico, o dei suoi organi istituzionali, se persona giuridica. Come del resto riconosciuto da questa stessa Corte, quando (sent. n. 181 del 1987) ha affermato, proprio riguardo alla fattispecie parallela dell'art. 209 l. fall. oggi invocata, essere "d'uopo che il commissario .. formi, con l'intervento dell'imprenditore individuale o degli amministratori della società o della persona giuridica in amministrazione straordinaria, l'elenco dei creditori ammessi o respinti ..". (...) Quanto infine agli ulteriori profili di inammissibilità è sufficiente rilevare che l'apprezzamento dell'origine della pretesa transatta (assertivamente derivante dal precedente esercizio di un'azione revocatoria fallimentare) come ragione idonea ad escludere ogni interesse della società ricorrente all'annullamento della transazione è questione rimessa al giudice (in ipotesi) successivamente adito per la declaratoria di invalidità dell'atto stesso. Né è censurabile in questa sede (sent. 43/93; sent. 73/91) l'ordine delle questioni, seguito dal TAR rimettente, peraltro del tutto plausibilmente, atteso che il primo motivo di ricorso era di carattere procedimentale sicché l'eventuale suo accoglimento avrebbe comportato l'annullamento della autorizzazione impugnata, con assorbimento del secondo motivo concernente la valutazione di convenienza, o meno, della transazione autorizzata".

- Sentenza n. **112/1993** (red. Baldassarre)

La questione di costituzionalità risulta pregiudiziale e condizionante rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione laddove, dubitando il rimettente, sotto il profilo della legittimità costituzionale, della qualificazione giuridica della posizione soggettiva dedotta nel giudizio principale, il suo accoglimento condurrebbe all'affermazione della giurisdizione ed il suo rigetto, invece, ad una pronuncia declinatoria di giurisdizione.

Considerato, 2.

"Non può condividersi, innanzitutto, l'eccezione secondo la quale il giudizio di costituzionalità dovrebbe esser dichiarato inammissibile a causa di un macroscopico difetto di giurisdizione del giudice *a quo*, anche in considerazione delle reiterate affermazioni della giurisprudenza di merito circa la natura di interesse legittimo ascrivibile alla posizione giuridica del privato che esercita impianti di radiodiffusione televisiva. Questa Corte ha già ammesso al riguardo (v. sent. n. 314 del 1992) che, se un giudice ordinario dubita, sotto il

profilo della legittimità costituzionale, della qualificazione giuridica di quella posizione soggettiva come interesse legittimo e ritiene, sempre sotto il profilo della legittimità costituzionale, che la stessa posizione debba esser definita come diritto soggettivo, allora il sollevare la relativa questione di costituzionalità risulta certamente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulla propria giurisdizione. Quest'ultima, infatti, è certamente condizionata dalla risoluzione di quel dubbio di costituzionalità, dal momento che, ove la questione fosse accolta, il giudice *a quo* dovrebbe riconoscere la propria giurisdizione, mentre, ove si pervenisse a una pronuncia di rigetto, lo stesso giudice dovrebbe dichiararsi privo di giurisdizione. Né, contrariamente a quanto suppone l'Avvocatura dello Stato, potrebbe condurre a un diverso avviso l'esistenza di numerose sentenze che in proposito ammettono la giurisdizione del giudice amministrativo, sia perché tale giurisprudenza si è formata sotto la vigenza di una diversa legislazione, ispirata al principio della riserva statale sull'intero settore radiotelevisivo, sia perché il giudice *a quo* afferma motivatamente di dubitare di quell'orientamento sulla scorta di una certa interpretazione delle norme costituzionali di riferimento”.

- Sentenza n. **62/1992** (red. Baldassarre)

Considerato, 3.

“Parimenti da respingere è l'ulteriore eccezione di inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato in relazione al fatto che, essendo stata successivamente tradotta in sloveno l'ordinanza-ingiunzione dalla cui opposizione è sorto il giudizio *a quo* ed essendo quello della contestazione dell'uso esclusivo della lingua italiana l'unico motivo di ricorso avverso la predetta ordinanza-ingiunzione, il processo *a quo* dovrebbe considerarsi cessato per il venir meno della materia del contendere. Ove l'eccezione proposta non sia, in realtà, una prefigurazione della soluzione di merito da dare al giudizio *a quo* e ove, quindi, sia una vera e propria pregiudiziale d'inammissibilità, diretta a ipotizzare che il processo *a quo* sia illegittimamente considerato tuttora pendente, occorre ricordare che non rientra tra i poteri di questa Corte quello di sindacare, in sede di ammissibilità, la validità dei presupposti di esistenza del giudizio *a quo*, a meno che questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti. Poiché nel momento in cui è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale era pendente un giudizio di opposizione a un'ordinanza-ingiunzione e poiché in quel momento non sussisteva alcuna incontrovertibile ragione che potesse indurre a ritenere che il giudizio *a quo* fosse instaurato in modo manifestamente illegittimo, si deve escludere che ricorrano motivi d'inammissibilità sotto l'accennato profilo”.

- Sentenza n. **124/1968** (rel. Chiarelli)

Considerato, 1.

“La difesa del sig. Trabucco ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle norme, innanzi indicate, della legge regionale sul trattamento di quiescenza del personale della Regione, perché nel giudizio di merito sarebbe mancata l'integrità del contraddittorio, in quanto il ricorso del Procuratore generale presso la

Corte dei conti (sezione giurisdizionale per la Sicilia) non era stato notificato al Fondo di quiescenza del personale della Regione. Sarebbe inoltre mancato l'interesse a ricorrere, non essendo stato impugnato il decreto del Presidente della Regione 20 aprile 1966, di cui il provvedimento oggetto del ricorso sarebbe stato un semplice atto esecutivo. L'eccezione non può essere accolta. Come questa Corte ha affermato in precedenti occasioni (sentenza n. 60 del 1957; n. 111 del 1963), gli eventuali vizi di costituzione del contraddittorio nel giudizio di merito sono insindacabili nella sede del giudizio di legittimità costituzionale, che non può estendersi alla valutazione della legittima instaurazione del rapporto processuale davanti al giudice *a quo*. Ugualmente al giudizio di merito attiene l'eccezione di mancanza di interesse ad agire: giudizio nel quale la Corte non può interferire, salvo che per la verifica del presupposto della rilevanza (sentenza n. 24 del 1959). Nella specie, l'interesse a una pronuncia sulla legittimità costituzionale della norma di legge in base alla quale era stato emanato il provvedimento impugnato determinava la rilevanza della proposta questione ai fini della decisione di merito, indipendentemente dal fatto che tale provvedimento, nella parte in cui aveva fissato la misura della variazione della pensione, si era uniformato al decreto del Presidente della Regione”.

- Sentenza n. **68/1959** (rel. Sandulli)

La delibazione nell'ordinanza di rimessione di profili condizionanti, al pari di ogni altra questione pregiudiziale o preliminare, la rilevanza della soluzione della questione di legittimità costituzionale è sufficiente per la rituale instaurazione, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, del giudizio incidentale, non essendo necessario che le dette questioni siano decise con sentenza passata in giudicato.

Considerato, 1.

“Le eccezioni pregiudiziali sollevate dal Patronato scolastico del Comune di Padova sono prive di fondamento. Il Tribunale di Belluno ha esaminato e risolto in senso positivo nell'ordinanza di rimessione - anche senza dedicare al punto una diffusa motivazione - la questione della devoluzione alla G. I. L. della colonia alpina Regina Margherita in virtù del R. D. 5 settembre 1938, n. 1620. Del pari ha esaminato e risolto in senso positivo - con ampia motivazione - la questione della appartenenza alla G. I. della colonia alpina al momento dell'entrata in vigore della legge 9 novembre 1955, n. 1070, impugnata in questa sede. Entrambi i profili, condizionanti il problema della *legitimitas ad causam* della G. I. nel giudizio *a quo*, e condizionanti quindi, al pari di ogni altra questione pregiudiziale o preliminare, la rilevanza della soluzione della presente questione di legittimità costituzionale ai fini del giudizio stesso (cfr. le pronunce di questa Corte 13 marzo 1957, n. 48; 16 maggio 1957, n. 77; 18 dicembre 1958, n. 83; 6 luglio 1959, n. 38; 6 luglio 1959, n. 40), risultano dunque trattati nell'ordinanza. Il che è sufficiente, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, ai fini della ritualità, sotto il profilo in esame, della proposizione del giudizio innanzi a questa Corte (cfr. le sentenze di questa Corte 25 giugno 1957, n. 102; 8 luglio 1959, n. 44). Che poi a tali fini fosse sufficiente la delibazione delle questioni anzidette nell'ordinanza di rimessione, senza necessità che queste fossero decise con sentenza passata in giudicato, inerisce al sistema dell'introduzione dei giudizi incidentali di legittimità costituzionale, così

come previsto dallo art. 23 cit. (cfr. le sentenze di questa Corte 18 aprile 1959, n. 24, e 18 novembre 1959, n. 57)”.

- Sentenza n. **24/1959** (rel. Cappi)

Nei casi previsti dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953, il giudizio di legittimità costituzionale non può avere se non carattere incidentale. All'uopo è sufficiente che un giudizio di merito sia stato di fatto instaurato poiché, data l'indipendenza del giudizio di merito da quello di legittimità costituzionale, la Corte non può scendere ad esaminare se il primo sia stato iniziato in modo proceduralmente regolare. Del resto, nessuna norma di legge impone che, per dare ingresso all'azione di legittimità costituzionale, le questioni di proponibilità o di altre pregiudiziali del giudizio di merito debbano essere definite con sentenza non più impugnabile. La definitiva decisione di tali questioni potrà avere riflessi sulla singola causa, ma non può toccare il giudizio di legittimità costituzionale, il quale è assolutamente autonomo nel proprio svolgimento e indipendente dalle sorti del giudizio principale.

Considerato, 2., 3.

“Circa le due surriferite eccezioni di improponibilità o di improcedibilità dell'azione di merito la Corte osserva quanto segue. Per ciò che riguarda la seconda (mancanza di interesse ad agire) è evidente che non può venir presa in considerazione, giacché è attinente al giudizio di merito, sul quale la Corte, investita del giudizio di costituzionalità, non può interferire, salvo che per la verifica del presupposto della rilevanza della questione di costituzionalità per la decisione di merito; presupposto che nella specie risulta dall'ordinanza di rinvio. Lo stesso è a dirsi per la prima eccezione (violazione dell'art. 460 Cod. proc. civ.) che il Tribunale ha respinto con la motivata sentenza parziale 24 aprile 1958. Il patrocinio dell'Istituto ha criticato la sentenza del Tribunale, contro la quale ha dichiarato di aver interposto appello; ma è chiaro che trattasi anche qui di una questione attinente al giudizio di merito, sulla quale la Corte, che è investita soltanto delle questioni di legittimità costituzionale, non può interferire. (...) Dalle surriferite eccezioni l'Istituto deduce poi che improponibile sarebbe l'attuale giudizio di legittimità costituzionale, in quanto tale giudizio non può avere se non carattere incidentale, sorgere cioè nel corso di un giudizio principale, giudizio che, nel caso, non avrebbe potuto essere proposto e, quindi, non aveva giuridica esistenza. Al riguardo la Corte osserva che se è vero che nei casi previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il giudizio di legittimità costituzionale non può avere se non carattere incidentale, altrettanto è vero che all'uopo è sufficiente che un giudizio di merito sia stato di fatto instaurato, il che nella specie non è dubbio. La Corte, data l'indipendenza del giudizio di merito da quello di legittimità costituzionale, non può scendere ad esaminare se il primo sia stato iniziato in modo proceduralmente regolare. Quanto infine al rilievo che la sentenza del Tribunale di Pistoia sarebbe stata appellata, è ovvio rilevare che nessuna norma di legge impone che per dare ingresso all'azione di legittimità costituzionale le questioni di proponibilità o di altre pregiudiziali del giudizio di merito debbano essere definite con sentenza non più impugnabile. La definitiva decisione di tali questioni potrà avere riflessi sulla singola causa, ma non può toccare il giudizio di legittimità costituzionale, il quale è assolutamente autonomo nel proprio svolgimento, e indipendente dalle sorti del giudizio principale. Pertanto le eccezioni pregiudiziali sollevate dall'Istituto devono essere respinte”.

Insensibilità alle vicende del rapporto o del processo *a quo* (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)²

Il processo incidentale di legittimità costituzionale non è suscettibile di essere influenzato dalle vicende del rapporto o del processo ordinario dal quale ha ricevuto impulso in quanto non si svolge nell'interesse privato ma per la tutela dell'interesse pubblico al rispetto delle norme della Costituzione (sentenze nn. 135/1963 e 48/1961). Esso, pertanto, acquisisce un'autonomia che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie, persino nel caso in cui sia venuto a cessare il giudizio a quo (sentenze nn. 52/1986, 300/1984, 16/1982). Il principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto al giudizio principale ovvero di ininfluenza delle sorti del secondo sul primo è espressamente codificato dalle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (sentenze nn. 133/2016, 236/2015, 120/2015, 162/2014, 120/2013, 274/2011, 227/2010, 442/2008, 244/2005, 1131/1988).

Da tale autonomia discende che le successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo a quo non impongono la restituzione degli atti al rimettente per una rinnovata valutazione della rilevanza (ordinanze nn. 270/2003 e 383/2002); e che la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale non può venire sospesa per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato (sentenza n. 10/1959).

In linea con i riferiti insegnamenti, si sostiene che la rilevanza va valutata al momento della proposizione della questione e non della decisione di costituzionalità (sentenze nn. 242/2014, 42/2011 e 88/1986), riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato e non anche il periodo successivo alla rimessione della questione (sentenza n. 69/2010; ordinanza n. 110/2000) e non è influenzata dalle vicende del giudizio a quo (sentenza n. 24/2004), se non implausibilmente motivata (sentenza n. 354/2010).

Il consolidato indirizzo secondo cui la Corte deve comunque pronunciarsi sulla questione dedotta anche se frattanto la vicenda processuale si è estinta o si è composta si

² Al consolidato orientamento giurisprudenziale che sancisce l'insensibilità del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto alle vicende della controversia *a quo* non sono, tuttavia, ascrivibili talune pronunce riguardanti leggi-provvedimento citate nella sentenza n. 16/1982. In particolare, l'ordinanza n. 16/1967 (rel. Fragali) ha evidenziato che "la parte privata e l'interveniente hanno dato notizia che è avvenuta una transazione con l'ente Sila per le pretese dedotte nel giudizio *a quo*"; sicché, potendo "la circostanza suddetta (...) far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza delle questioni rimesse al giudizio della Corte costituzionale", ha demandato la relativa valutazione al rimettente. L'ordinanza n. 117/1966 (rel. Bonifacio) ha osservato che "nelle deduzioni aggiunte depositate il 10 ottobre 1966 l'Avvocatura dello Stato ha dato notizia che le parti sono avvenute ad una transazione delle pretese dedotte nel giudizio *a quo*"; "i fatti esposti dall'Avvocatura generale dello Stato possono far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza della questione rimessa al giudizio della Corte costituzionale" e "tale valutazione non può essere compiuta se non" dal rimettente. L'ordinanza n. 55/1960 (rel. Jaeger) ha preso atto che "in data 22 aprile 1960 l'Avvocatura generale dello Stato depositava nella cancelleria della Corte copia di una scrittura privata del 16 dicembre 1959, registrata a Bari il 24 successivo al n. 11329/I, dichiarando che con essa le parti avevano concluso un accordo transattivo, risolvendo ogni questione della causa, ivi compresa quella concernente il carico delle spese giudiziali"; per cui, non competendo alla Corte "l'esame dell'atto di transazione, né sotto l'aspetto formale, né per quanto concerne il suo contenuto e la sua efficacia rispetto al processo pendente davanti al Tribunale di Bari e presentemente sospeso" e potendo "i fatti esposti dall'Avvocatura generale dello Stato (...) far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza della questione che era stata rimessa al giudizio della Corte costituzionale", ha demandato tale valutazione al rimettente.

riferisce alle ipotesi di irrilevanza sopravvenuta in cui la questione era nata viva e vitale, in quanto sicuramente rilevante nel momento in cui veniva sollevata, benché successivamente si sia estinto il procedimento nel quale incidentalmente era sorta. Lo stesso orientamento non riguarda la differente ipotesi di una questione nata già morta, per irrilevanza originaria (sentenza n. 701/1988). Infine, una prospettata irrilevanza di fatto e sopravvenuta della questione, anche se conoscibile a priori, non osta ad un esame nel merito (sentenza n. 53/1982).

- Sentenza n. **133/2016** (red. Sciarra)

L'art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale esprime il principio di ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale sul giudizio di legittimità costituzionale ritualmente promosso secondo cui quest'ultimo, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, neppure ove il giudizio principale sia estinto.

Considerato, 3.4.2.

“Né l'ammissibilità delle questioni proposte dal Consiglio di Stato con l'ordinanza iscritta al r.o. n. 144 del 2015, nell'ambito del giudizio inerente al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è inficiata dalla circostanza che il giudizio, a seguito dell'opposizione delle amministrazioni interessate, è stato trasposto dinanzi al TAR Lazio, ai sensi dell'art. 48 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo). Sebbene, a seguito della trasposizione, l'amministrazione e il Consiglio di Stato si vedano spogliati di ogni potere decisionale e il relativo giudizio divenga improcedibile, ciò non incide in alcun modo sull'ordinanza con cui lo stesso Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale, prima della trasposizione del giudizio nella sede giurisdizionale. Prevalde, in questo caso, il principio dell'ininfluenza delle vicende relative al giudizio principale (ivi compresa l'improcedibilità, così come l'estinzione dello stesso) sul giudizio di legittimità costituzionale, che sia stato – come nella specie – ritualmente promosso, principio espresso dall'art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il 7 ottobre 2008. In virtù di tale principio, il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (sentenza n. 274 del 2011), neppure ove il giudizio principale, nell'ambito del quale sia stato promosso il giudizio di legittimità costituzionale, sia estinto (da ultimo, sentenza n. 236 del 2015)”.

- Sentenza n. **236/2015** (red. De Pretis)

Il principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto ai vizi del giudizio a quo porta a ritenere irrilevante la duplice circostanza che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, sia stata accertata dalla Corte di legittimità, in sede di regolamento preventivo, il difetto di giurisdizione del rimettente ed il processo sia stato riassunto dinanzi al giudice di altra giurisdizione.

Considerato, 3., 3.1., 3.2., 3.3.

“Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità della questione per difetto di giurisdizione del TAR rimettente, accertato all’esito del regolamento preventivo di giurisdizione promosso dopo la pronuncia dell’ordinanza di rimessione. L’eccezione è infondata. (...) Come risulta dagli atti, successivamente alla rimessione a questa Corte, il difetto di giurisdizione del giudice *a quo* è stato accertato dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione. La circostanza deve essere valutata alla luce del principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto ai vizi del giudizio *a quo* (*ex plurimis*, sentenza n. 119 del 2015). In un caso analogo a quello oggetto del presente giudizio, questa Corte ha respinto un’eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza fondata sull’esistenza di una decisione delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, le quali, in un giudizio dello stesso tipo di quello in cui la questione era stata sollevata, avevano dichiarato la carenza assoluta di giurisdizione del giudice rimettente. La Corte ha affermato che, dall’autonomia del giudizio incidentale di costituzionalità rispetto a quello principale, discende che, in sede di verifica dell’ammissibilità della questione, la Corte medesima può rilevare il difetto di giurisdizione soltanto nei casi in cui questo appaia macroscopico, così che nessun dubbio possa aversi sulla sua sussistenza, aggiungendo che [l]a relativa indagine deve, peraltro, arrestarsi laddove il rimettente abbia espressamente motivato in maniera non implausibile in ordine alla sua giurisdizione (sentenza n. 241 del 2008; negli stessi termini, *ex plurimis*, sentenze n. 1 del 2014, n. 116 e n. 106 del 2013, n. 41 del 2011 e n. 81 del 2010; ordinanza n. 318 del 2013). (...) L’ordinanza di rimessione motiva sulla posizione soggettiva del ricorrente e sulla conseguente spettanza della giurisdizione al giudice amministrativo in un modo che certamente supera la soglia dell’implausibilità, facendo riferimento alla natura del potere esercitato dal prefetto, per legge funzionale alla verifica esterna delle condizioni ostative al mantenimento della carica elettiva, e alla sua portata, a giudizio del rimettente, costitutiva e non meramente ricognitiva dell’effetto sospensivo del quale il ricorrente si doleva nel giudizio *a quo*. È da escludere inoltre che la fattispecie rendesse di per se stessa manifesta la carenza di giurisdizione, trattandosi di un’ipotesi di contenzioso elettorale che – oltre ad avere già condotto a una pronuncia di questa Corte di rigetto dell’eccezione di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (sentenza n. 288 del 1993; si veda anche la sentenza n. 257 del 2010 che decide, sempre nella materia, una questione sollevata dal giudice amministrativo) – ha dato luogo anche di recente a decisioni di merito dei giudici amministrativi (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 14 febbraio 2014, n. 730; Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenza 6 febbraio 2013, n. 695). Del resto, lo stesso Consiglio di Stato, giudicando sull’appello proposto contro il provvedimento cautelare concesso dal TAR Campania nel giudizio *a quo*, ha ritenuto “aperta” la questione, con la considerazione che l’eccepito difetto di giurisdizione [...] postula una diffusa e definitiva delibazione in sede di merito (Consiglio di Stato, sezione terza, ordinanza 20 novembre 2014, n. 5343). (...) Non

presenta infine specifico rilievo, ai fini del controllo di ammissibilità, il fatto che, dopo la pronuncia sul regolamento di giurisdizione, il processo principale sia proseguito presso il giudice ordinario davanti al quale è stato riassunto; né che lo stesso giudice ordinario, pronunciandosi a sua volta in sede cautelare sull'istanza del ricorrente, abbia reiterato la misura cautelare – prima concessa dal giudice amministrativo – in attesa della decisione della questione di costituzionalità già sollevata e pendente. Così come l'estinzione del giudizio principale non ha effetti sul giudizio davanti a questa Corte (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvate con Deliberazione 7 ottobre 2008, in Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2008, n. 261), allo stesso modo su quest'ultimo giudizio non può produrre effetti di sorta la eventuale riassunzione del giudizio *a quo* davanti al giudice di un'altra giurisdizione. Tanto meno li può produrre quando, come nel caso in esame, si sia in presenza della *translatio iudicii* prevista dall'art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), e dal successivo art. 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo). La stessa avvenuta *translatio*, infatti, porta a ritenere la fattispecie addirittura più vicina a quella, fisiologica, della semplice continuazione del processo *a quo*, che a quella della sua mera estinzione, con la conseguenza che anche sotto questo profilo resta esclusa ogni ragione di inammissibilità della questione”.

- Sentenza n. **120/2015** (red. Zanon)

Un'eventuale dichiarazione di cessazione della materia del contendere nel giudizio a quo sarebbe inidonea a determinare l'irrelevanza della questione di costituzionalità, in virtù del principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto al giudizio principale, la cui sorte non influenza il primo.

Considerato, 2.

“In via preliminare, occorre rilevare che, con provvedimento collegiale comunicato in udienza, non è stata accolta la richiesta di rinvio della trattazione della questione, presentata congiuntamente dalle parti costituite in prossimità dell'udienza medesima, sul presupposto della sottoscrizione di una transazione che dovrebbe condurre, secondo gli instanti, alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere nel giudizio *a quo*. Una tale dichiarazione non determinerebbe affatto, come asserito dalle parti, la irrilevanza della questione di costituzionalità. Ciò, in virtù del principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto al giudizio principale (art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), la cui sorte non lo influenza (da ultimo, *ex multis*, sentenze n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010; con riferimento all'analogia norma contenuta in precedenza nell'art. 22 delle norme integrative, sentenza n. 244 del 2005 e ordinanza n. 270 del 2003). Non potrebbe dirsi d'altra parte, e per quanto possa rilevare, che la disciplina censurata esaurisca i suoi effetti nella regolazione dei rapporti tra le parti, essendo per il resto la questione priva, come pure asserito, di interesse generale. La disciplina stessa, infatti, regola primariamente rapporti tra due enti territoriali”.

- Sentenza n. **242/2014** (red. Amato)

In virtù del principio di autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto al giudizio a quo, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di remissione, senza che assumano alcun rilievo eventi sopravvenuti.

Considerato, 4.

“Va inoltre disattesa la richiesta, avanzata dalla difesa delle parti private, di restituzione degli atti al giudice *a quo*, ai fini della valutazione della permanenza dell'attualità dell'interesse, atteso il completamento del corso per il quale era stata richiesta la parità. Dall'art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale discende infatti che il giudizio di costituzionalità è autonomo rispetto al giudizio *a quo*, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di remissione. Pertanto, la rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze sussistenti al momento dell'ordinanza di remissione, senza che assumano alcun rilievo eventi sopravvenuti (*ex multis*, sentenze n. 42 del 2011; n. 354 e n. 227 del 2010; n. 272 del 2007; n. 244 del 2005; n. 24 del 2004; ordinanza n. 270 del 2003; sentenza n. 383 del 2002)”.

- Sentenza n. **162/2014** (red. Tesauro)

Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato.

Considerato, 3.3.

“Parimenti irrilevante è che nel relativo processo principale, secondo quanto dedotto da alcune delle associazioni intervenute nel giudizio promosso dal Tribunale ordinario di Catania, sarebbe sopravvenuta la separazione personale dei coniugi ricorrenti. Indipendentemente da ogni considerazione in ordine alla prova di siffatta sopravvenienza, la stessa non può esplicare effetti sul giudizio di legittimità costituzionale, in quanto questo, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, come previsto dall'art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il 7 ottobre 2008 (sentenze n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010)”.

- Sentenza n. **120/2013** (red. Grossi)

Il giudizio incidentale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato.

Considerato, 2.2.

Non assumono rilevanza le “vicende di fatto sopravvenute rispetto alla proposizione dell'odierno scrutinio di costituzionalità, quali la cessazione del mandato parlamentare ricoperto dal convenuto a seguito della intervenuta conclusione della XVI legislatura: infatti,

secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, tali mutamenti non sono idonei ad esplicare effetti sul giudizio incidentale, in quanto questo, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il 7 ottobre 2008 (sentenze n. 274 del 2011 e n. 227 del 2010)".

- Sentenza n. **274/2011** (red. Tesaurò)

Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato.

Considerato, 3.

“Preliminarmente, in relazione al giudizio relativo all’ordinanza iscritta al r.o. n. 71 del 2011, va rilevato che la comunicazione, trasmessa dalla Corte di cassazione, con nota del 21 settembre 2011, relativa all’intervenuta prescrizione del reato per il quale l’autorità straniera procedeva, non può esplicare effetti sul giudizio di legittimità costituzionale, in quanto questo, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, come previsto dall’art. 18 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il 7 ottobre 2008 (sentenza n. 227 del 2010 e, in riferimento all’identica norma contenuta in precedenza nell’art. 22: sentenza n. 244 del 2005; ordinanze n. 270 del 2003 e n. 383 del 2002)”.

- Sentenza n. **42/2011** (red. Maddalena)

La rilevanza della questione deve essere valutata alla luce delle circostanze di fatto sussistenti al momento delle ordinanze di remissione, senza che assumano alcun rilievo fatti sopravvenuti, posta l'autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto ai giudizi a quibus.

Considerato, 4.1.

“La Asl di Lecce sostiene la sopravvenuta carenza di interesse dei ricorrenti nei giudizi *a quibus*, in quanto essi, nelle more del giudizio di costituzionalità, sono stati assunti, avendo la Asl dato luogo, dopo la stabilizzazione dei dirigenti sanitari precari, allo scorrimento delle graduatorie. In ragione di ciò, la Asl ha chiesto al Tar di riattivare il giudizio e di pronunciare la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso dei ricorrenti e chiede alla Corte o di prendere atto immediatamente di una sopravvenuta irrilevanza della questione o di restituire gli atti al Tar remittente, affinché questo valuti il perdurare della questione medesima. L’eccezione non è fondata, posta l’autonomia del giudizio di costituzionalità rispetto ai giudizi *a quibus* e dovendo la rilevanza della questione essere valutata alla luce delle circostanze di fatto sussistenti al momento delle ordinanze di remissione, senza che assumano alcun rilievo fatti sopravvenuti”.

- Sentenza n. **354/2010** (red. Cassese)

La non implausibile motivazione circa la rilevanza della questione non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione in virtù del principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto a quello principale.

Considerato, 2.

“Preliminarmente, va respinta la richiesta, avanzata dalla difesa della Regione Puglia, di restituire gli atti al giudice *a quo* per una valutazione della perdurante rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Il collegio rimettente ha infatti motivato in modo non implausibile circa la rilevanza della questione sollevata. Il giudizio costituzionale è autonomo rispetto a quello principale, nel senso che non risente delle vicende di fatto successive all'ordinanza di rimessione (secondo quanto disposto dall'art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale), quale la dedotta sopravvenuta carenza di interesse dell'appellante nel giudizio principale in ragione del conseguimento, da parte di quest'ultimo, di un punteggio inferiore al minimo richiesto nelle prove orali del concorso”.

- Sentenza n. **227/2010** (red. Tesauro)

Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato.

Considerato, 3.

“Preliminarmente, in relazione al giudizio relativo all'ordinanza iscritta al r.o. n. 10 del 2010, va rilevato che la rinuncia al ricorso, trasmessa dalla Corte di cassazione, con nota del 17 febbraio 2010, non può esplicitare effetti sul giudizio di legittimità costituzionale, in quanto questo, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, come previsto dall'art. 18 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo approvato il 7 ottobre 2008 (in riferimento all'identica norma contenuta in precedenza nell'art. 22: sentenza n. 244 del 2005; ordinanze n. 270 del 2003 e n. 383 del 2002)”.

- Sentenza n. **69/2010** (red. De Siervo)

Il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato e non anche il lasso temporale successivo alla proposizione dell'incidente di costituzionalità. Di conseguenza, i fatti sopravvenuti non sono in grado di influire sul giudizio costituzionale.

Considerato, 5.3.

“Altrettanto non fondata è l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza sopravvenuta della questione formulata dalla Regione Veneto nella memoria presentata in prossimità della camera di consiglio. Tale eccezione è motivata dalla circostanza che, *medio tempore*,

sarebbero intervenute la cessazione dell'attività imprenditoriale da parte della ricorrente e la cancellazione dal registro delle imprese della stessa. Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato, e non anche il lasso temporale successivo alla proposizione dell'incidente di costituzionalità. Di conseguenza, i fatti sopravvenuti non sono in grado di influire sul giudizio costituzionale (cfr., tra le molte, le sentenze n. 442 del 2008 e n. 288 del 2007, nonché l'ordinanza n. 110 del 2000)".

- Sentenza n. **442/2008** (red. F. Gallo)

Una futura ed incerta vicenda estintiva del rapporto sostanziale fatto valere nel giudizio principale non influisce sul giudizio di costituzionalità, il quale è autonomo rispetto al giudizio a quo e non si estingue neppure nel caso in cui il primo, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare.

Considerato, 3.2.

“In secondo luogo, la difesa della Regione Siciliana eccepisce il difetto di rilevanza della sollevata questione per il sopravvenuto venir meno della ragione creditoria del Comune di Bisacchino nel giudizio *a quo*. Al riguardo, la difesa regionale riferisce che: a) l'art. 33-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, dispone che, a decorrere dall'anno 2008, il Ministero della pubblica istruzione provvede a corrispondere direttamente ai Comuni una somma, concordata in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali e determinata forfetariamente per il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; b) in forza della predetta disposizione, nella seduta del 20 marzo 2008 della Conferenza Stato-città e autonomie locali, il Ministero della pubblica istruzione e gli enti locali interessati hanno raggiunto un accordo per quanto riguarda la situazione pregressa, sino all'esercizio finanziario 2006 compreso; c) per effetto di tale accordo, lo stesso Ministero, sentita l'ANCI, provvederà a contribuire alla definizione di tale situazione sino alla concorrenza di euro 58.000.000. Anche tale eccezione non è fondata. La Regione si limita, infatti, a prospettare una futura ed incerta vicenda estintiva del rapporto sostanziale fatto valere nel giudizio principale; vicenda che non influisce sul giudizio di costituzionalità, il quale è autonomo rispetto al giudizio *a quo* e non si estingue neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale (art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte)".

- Sentenza n. **244/2005** (red. Quaranta)

Il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del rimettente, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato.

Considerato, 3.2.

“In secondo luogo, la difesa della Regione assume che la ricostituzione dell’Assemblea e l’avvenuta elezione del Presidente della Giunta e della Giunta stessa della Comunità montana, determinando la sopravvenuta carenza di interesse e/o la cessazione della materia del contendere nel giudizio *a quo*, avrebbe privato di rilevanza la questione sollevata. Anche tale eccezione non è fondata. Il giudizio di legittimità costituzionale, infatti, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice rimettente non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato, come previsto dall’art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (*ex multis* ordinanze n. 270 del 2003 e n. 383 del 2002)”.

- Sentenza n. **24/2004** (red. Amirante)

Le vicende del giudizio a quo non incidono sulla rilevanza della questione e sullo svolgimento del processo costituzionale, caratterizzato dall’interesse generale alla risoluzione del dubbio di costituzionalità.

Considerato, 2.

“In via preliminare si osserva che l’astensione dei magistrati componenti del collegio presso il quale era incardinato il processo penale e che ha sollevato la presente questione incidentale non ha influenza sulla rilevanza e quindi sull’ammissibilità della medesima. L’astensione, infatti, non comporta la regressione del giudizio ad una fase preprocessuale, tale da escludere l’immediata applicazione della norma da scrutinare. È opportuno soggiungere che, secondo il principio affermato dall’indirizzo di gran lunga prevalente di questa Corte (v., *ex plurimis*, ordinanze n. 270 del 2003, n. 383 del 2002, n. 110 del 2000, sentenze n. 171 del 1996 e n. 300 del 1984), le vicende del giudizio *a quo* non incidono sullo svolgimento del processo costituzionale, caratterizzato dall’interesse generale alla risoluzione della prospettata questione. Né si può aderire alla tesi difensiva secondo la quale, non essendovi altri processi pendenti nei quali potrebbe ipotizzarsi l’applicazione della norma censurata, non sarebbe configurabile alcun interesse generale cui riferirsi. Non soltanto, infatti, non è provata tale situazione, ma la tesi non tiene conto del rilievo secondo cui la disposizione in oggetto (comma 2 dell’art. 1 della legge n. 140 del 2003) ha carattere di transitorietà anche rispetto alla norma - non espressamente formulata ma necessariamente desumibile - la quale impone l’immediata sospensione di quei processi penali nei quali dovesse verificarsi in qualsiasi momento la coincidenza della qualità d’imputato con quella di titolare di una delle cinque alte cariche indicate nel comma 1 dello stesso art. 1. La questione, pertanto, non riguarda soltanto il processo in cui è stata sollevata, ma ha valenza generale, sicché dev’essere esaminata nel merito”.

- Ordinanza n. **270/2003** (red. Onida)

Le successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo a quo non impongono la restituzione degli atti al rimettente poiché non possono influenzare il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del rimettente.

Considerato

“(…) le sopravvenute dimissioni di Enrico Gasbarra dalla carica di consigliere regionale - a prescindere dalla idoneità delle stesse a rimuovere la denunciata situazione di incompatibilità - non impongono la restituzione degli atti al Tribunale remittente, giacché il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice *a quo*, non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (cfr. ordinanza n. 383 del 2002)”.

- Ordinanza n. **383/2002** (red. Onida)

Le successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo a quo non impongono la restituzione degli atti al rimettente poiché non possono influenzare il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del rimettente.

Considerato

“(…) l'accettazione, da parte del Sindaco del Comune di Roma, delle sopravvenute dimissioni di Simone Gargano dall'incarico di assessore comunale - a prescindere dall'idoneità della stessa a rimuovere la denunciata situazione di incompatibilità - non impone la restituzione degli atti al Tribunale remittente, giacché il giudizio di legittimità costituzionale, una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice *a quo* non è suscettibile di essere influenzato da successive vicende di fatto concernenti il rapporto dedotto nel processo che lo ha occasionato (art. 22 delle norme integrative: cfr., da ultimo, ordinanza n. 110 del 2000)”.

- Ordinanza n. **110/2000** (red. Santosuosso)

Il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato, e non anche il periodo successivo alla rimessione della questione, ben potendo il rimettente, spogliatosi di ogni potere in conseguenza della sospensione obbligatoria del processo principale, decidere nel prosieguo la causa nel merito, per ragioni giuridiche sopravvenute o indipendenti da quelle per le quali la questione è stata devoluta alla Corte costituzionale.

Considerato

“(…) l'estinzione del giudizio *a quo* non è di per sé sufficiente a determinare la sopravvenuta inammissibilità della prospettata questione di costituzionalità poiché, secondo l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte, in armonia con l'art. 22 delle Norme integrative del 16 marzo 1956, il requisito della rilevanza riguarda solo il momento genetico in cui il dubbio di costituzionalità viene sollevato, e non anche il periodo successivo alla rimessione della questione alla Corte costituzionale (v. sentenze n. 701 del 1988, nn. 52 e 88 del 1986, n. 300 del 1984, n. 16 del 1982, n. 135 del 1963 e n. 50 del 1957); (...) il giudice rimettente, infatti, da un lato ritenendo che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) si spoglia di ogni potere in conseguenza della sospensione

obbligatoria del processo principale, dall'altro ben può, dopo il giudizio della Corte, decidere la causa nel merito, ma per ragioni giuridiche sopravvenute o indipendenti da quelle per le quali la questione è stata precedentemente rimessa alla Corte costituzionale”.

- Sentenza n. **1131/1988** (red. Spagnoli)

Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, una volta che sia correttamente instaurato, resta insensibile alle vicende sopravvenute che determinano la cessazione del processo principale ma non il venir meno della rilevanza della questione.

Considerato, 2.

“È da respingere innanzi tutto l'eccezione di irrilevanza sopravvenuta della questione, prospettata dalla difesa delle parti private, fondata sul sopraggiunto spirare della legislatura consiliare e quindi del conseguente venir meno dell'interesse del ricorrente nel giudizio *a quo*. Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale una volta che sia correttamente instaurato, resta insensibile - ai sensi dell'art. 22 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte - alle vicende sopravvenute che determinano la cessazione del processo principale (v. per es. sentt. nn. 135 del 1963, 300 del 1984, 88 del 1986, 701 del 1988)”.

- Sentenza n. **701/1988** (red. E. Gallo)

L'orientamento secondo cui la Corte deve comunque pronunciarsi sulla questione dedotta anche se frattanto la vicenda processuale si è estinta o si è composta si riferisce alle ipotesi di irrilevanza sopravvenuta in cui la questione era nata viva e vitale, in quanto sicuramente rilevante nel momento in cui veniva sollevata, benché successivamente si sia estinto il procedimento nel quale incidentalmente era sorta. Lo stesso orientamento non riguarda la differente ipotesi di una questione nata già morta, per irrilevanza originaria, avendo il giudice già emanato, sul punto costituzionalmente sospetto, un provvedimento sul quale non sarebbe più potuto ritornare.

Considerato, 1., 2.

“La proposta questione è inammissibile per un duplice ordine di motivi. Innanzitutto perché il giudice rimettente non dedica una sola parola della motivazione alla rilevanza della questione in ordine al giudizio a lui sottoposto. Ben è vero che egli ordina la sospensione del procedimento in corso limitatamente alla sollevata questione, così sottintendendo che il procedimento stesso, sul punto investito dalla questione, sarebbe poi dovuto continuare innanzi ad esso Giudice Istruttore sulla base di quanto questa Corte avrebbe deciso. Non dice e non spiega, però, l'ordinanza in qual modo potrebbe quel giudizio continuare e quali ulteriori provvedimenti potrebbe il giudice adottare in ordine al già assunto provvedimento di inabilitazione dei tre notai all'esercizio delle funzioni, *ex art.* 139 n. 1 l. 16 febbraio 1913 n. 89. In secondo luogo, perché, in realtà, è evidente che nessuna prosecuzione del giudizio concernente la disposta inabilitazione si sarebbe più potuta verificare innanzi al Giudice rimettente. Questi, infatti, da una parte, si era già spogliato del giudizio emettendo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'inabilitazione (cui peraltro non era competente) e, dall'altra, è escluso che, quand'anche la questione fosse stata accolta, egli

avrebbe poi potuto revocare l'abnorme ordinanza con cui ha disposto dato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, essa ha sostanziale valore di sentenza, essendo questo l'esatto provvedimento che si sarebbe dovuto adottare. È il Tribunale civile, ai sensi dell'art. 263 del Regolamento di esecuzione della legge impugnata approvato con r.d. 9 ottobre 1914 n.1326, il solo competente a decidere sull'istanza di riammissione all'esercizio della professione notarile, previo parere del P.M. e del Consiglio dell'ordine. (...) La difesa di parte privata, che nelle memorie non aveva mai preso in considerazione la questione di rilevanza, ha invocato all'udienza la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la Corte deve comunque pronunziarsi sulla questione dedotta anche se frattanto la vicenda processuale si è estinta o si è composta. Senonché la richiamata giurisprudenza si riferisce alle ipotesi in cui la questione dedotta, benché successivamente estintosi il procedimento nel quale incidentalmente era sorta, era nata però, viva e vitale in quanto sicuramente rilevante nel momento in cui veniva sollevata e gli atti venivano trasmessi a questa Corte: si trattava, in altri termini, d'irrilevanza sopravvenuta. Nella specie, invece, la questione nasceva già morta, perché la sua irrilevanza era originaria, avendo il giudice già emanato, sul punto costituzionalmente sospetto, un provvedimento sul quale non sarebbe più potuto ritornare”.

- Sentenza n. **88/1986** (rel. Ferrari)

La rilevanza va valutata al momento della proposizione della questione e non della decisione di costituzionalità. Come la legge n. 87 del 1953 – disponendo, all’art. 23, che, per potersi sollevare questione di legittimità costituzionale, occorre che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa – ha introdotto il requisito della rilevanza, che non era previsto né dalla Costituzione né dalle leggi costituzionali nn. 1 del 1948 e 1 del 1953, così le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, all’art. 22, hanno coerentemente statuito su un tema non previsto dal legislatore ordinario, cioè in ordine agli effetti dell’estinzione del processo a quo.

Considerato, 4.

“Preliminare all’esame del merito è la eccezione di cessazione della materia del contendere, proposta dalla difesa dell’INAIL con la memoria depositata nell’imminenza della discussione orale della causa. Ivi si sostiene che la lite si sarebbe estinta in pendenza del giudizio costituzionale, dato che a seguito della legge regionale siciliana 28 dicembre 1979, n. 256 (art. 18) nonché della legge statale n. 155 del 1981 (condono delle sanzioni in materia di pagamento contributi e premi assicurativi), i crediti dell’Istituto sono stati onorati. Vero è - si soggiunge - che, a sensi dell’art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, le norme sulla... estinzione del processo non si applicano ai giudizi davanti alla Corte costituzionale neppure nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all’autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale, ma vero altresì che trattasi di una norma interna di carattere di regolamentazione processuale, che non può superare il disposto della legge, la quale richiede che le questioni di legittimità costituzionale siano rilevanti, prima che non manifestamente infondate. E la Corte nel caso di specie, non potrebbe, in conseguenza delle leggi testé menzionate, non rinviare la questione al giudice *a quo* per il riesame della rilevanza, stante che questa va valutata, al pari di quanto accade nell’ipotesi di *jus superveniens*, al momento

della decisione di costituzionalità. L'eccezione va rigettata. Le norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte sono, come del resto esplicitamente dice lo stesso titolo dell'atto normativo in parola, svolgimento ed integrazione della l. 11 marzo 1953, n. 87 (norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale e successive modificazioni), la quale a sua volta è svolgimento ed integrazione delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1 (norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale) e 11 marzo 1953, n. 1 (norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale). E come la suddetta legge ordinaria, disponendo (art. 23) che, per potersi sollevare questione di legittimità costituzionale, occorre che "il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione" di essa, ha introdotto il requisito della rilevanza, che non era previsto, né dalla Costituzione, né dalle due summenzionate leggi costituzionali, Così l'art. 22 delle norme integrative adottate da questa Corte ha coerentemente statuito su un tema non previsto dalla legge n. 87 del 1953, cioè in ordine agli effetti dell'estinzione del processo sui giudizi rimasti sospesi davanti al giudice che ha promosso il giudizio di legittimità costituzionale".

- Sentenza n. **52/1986** (rel. Greco)

Il processo incidentale di costituzionalità non è influenzato da circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento principale in quanto, svolgendosi nell'interesse generale, una volta che si sia validamente instaurato, acquisisce un'autonomia che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie, finanche nel caso in cui, per qualunque causa, il giudizio a quo cessi.

Considerato, 2.

"Ritiene la Corte che, preliminarmente debba essere esaminata l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, sollevata dall'Avvocatura dello Stato (...) nella considerazione che dopo la decisione parziale del T.A.R. con la quale detta questione è stata sollevata, è intervenuta la decisione del Consiglio di Stato che l'ha annullata senza rinvio, considerando insussistente il preteso rapporto di impiego pubblico. L'eccezione non è fondata. Invero, il processo incidentale di costituzionalità non è influenzato da circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento principale e ciò in quanto, svolgendosi esso nell'interesse generale, una volta che si sia validamente instaurato, a norma dell'art. 23, legge n. 87 del 1953, acquisisce autonomia che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie, financo nel caso in cui, per qualunque causa, il giudizio rimasto sospeso cessi (art. 22 delle norme integrative dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale; sent. n. 300/84)".

- Sentenza n. **300/1984** (rel. E. Gallo)

La vicenda del processo incidentale di legittimità costituzionale non può essere influenzata da circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento principale. Infatti, il processo incidentale, svolgendosi nell'interesse pubblico e non in quello privato, una volta instaurato validamente a norma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953, acquisisce un'autonomia che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della

fattispecie, finanche nel caso in cui, per qualsiasi causa, fosse venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso.

Considerato, 2.

“(…) altre due questioni, in punto rilevanza, potrebbero essere adombrate con qualche maggiore attendibilità: l’una comune ad ambo le ordinanze, l’altra particolare a quella pronunciata dal Pretore di Trieste. Da quest’ultima, tuttavia, può essere rapidamente sgomberato il terreno. Il quesito, infatti, sorgerebbe dalla constatazione che il Cecovini, imputato di diffamazione aggravata, non è stato rieletto al Parlamento europeo nel giugno del 1984, sì che attualmente nessuna prerogativa più gli compete. Ma questa Corte ha ormai consolidata sul punto la sua giurisprudenza (cfr. sent. 5 aprile 1957 n. 50, 10 novembre 1961 n. 57, 13 luglio 1963 n. 135, 2 febbraio 1982 n. 16, 3 marzo 1982 n. 53), secondo cui la vicenda del processo incidentale di legittimità costituzionale non può essere influenzata da circostanze di fatto sopravvenute nel procedimento principale: e ciò in quanto, svolgendosi il processo incidentale nell’interesse pubblico, e non in quello privato, una volta che esso si sia validamente instaurato a norma dell’art. 23 l. 11 marzo 1953 n. 87, acquisisce una autonomia che lo pone al riparo dall’ulteriore atteggiarsi della fattispecie, financo nel caso in cui, per qualsiasi causa, fosse venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso (art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale)”.

- Sentenza n. **53/1982** (rel. Malagugini)

La pregiudizialità necessaria della questione di costituzionalità rispetto alla decisione del giudizio a quo va intesa considerando tale decisione come conclusiva di un itinerario logico ciascuno dei cui passaggi necessari può dar luogo ad un incidente di costituzionalità, ogni qualvolta il giudice dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la definizione del giudizio. Una prospettata irrilevanza di fatto e sopravvenuta della questione, anche se conoscibile a priori, non implica, pertanto, che la questione non debba essere presa in esame.

Considerato, 2.

“In punto di rilevanza, il giudice *a quo* afferma che la definizione del procedimento dipende, allo stato, dalla risoluzione delle prospettate questioni e che il giudizio della Corte Costituzionale non può ovviamente trovare ostacolo nella periodica delimitazione temporale dell’efficacia della legge 1969, n. 742 e nel fatto che dal 16 settembre riprenderanno a decorrere i termini processuali, ché altrimenti si arriverebbe all’assurdo di considerare la legge in esame, che pure incide su diritti sanciti dalla Costituzione, una legge insuscettibile di verifica di legittimità costituzionale. A sua volta, l’Avvocatura generale dello Stato sul punto medesimo, osserva che nell’ordinanza di rinvio è stato omesso il giudizio di rilevanza, essendo stata ritenuta necessaria la risoluzione della questione di legittimità costituzionale per ragioni diverse dalla definizione del giudizio *a quo*. L’eccezione di inammissibilità in questo modo avanzata non può essere accolta, per quanto concerne la questione proposta con riferimento all’art. 3 Cost. Se, infatti, è indiscutibile che il giudice *a quo*, nel momento in cui sollevava la questione di legittimità costituzionale (8 settembre 1975), ben sapeva essere impossibile, non solo materialmente, ma anche giuridicamente, che essa venisse decisa prima della scadenza del termine finale di sospensione dei termini processuali (15 settembre 1975),

non è meno vero che in quel momento egli era chiamato a fare applicazione delle disposizioni di legge della cui legittimità costituzionale dubitava. Ora dal sistema normativo risultante dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953 si deduce che la pregiudizialità necessaria della questione di costituzionalità rispetto alla decisione del giudizio *a quo* va intesa considerando tale decisione come conclusiva di un itinerario logico ciascuno dei cui passaggi necessari può dar luogo ad un incidente di costituzionalità, ogni qualvolta il giudice dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni normative che, in quel momento, è chiamato ad applicare per la prosecuzione e/o la definizione del giudizio. La prospettata irrilevanza di fatto e sopravvenuta della questione di legittimità costituzionale, anche se conoscibile *a priori*, non implica, pertanto, che la questione medesima non debba essere presa in esame (come già si desume dalla sentenza n. 109 del 1981 di questa Corte).

- Sentenza n. **16/1982** (rel. De Stefano)

Il giudizio incidentale di legittimità costituzionale, svolgendosi non nell'interesse privato ma pubblico, una volta che sia validamente instaurato, acquisisce un'autonomia che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie, finanche nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio a quo.

Considerato, 4.

“Osserva, infine, l'Avvocatura che se l'impugnativa è proposta dal pubblico ministero in relazione al difetto dell'età prescritta per contrarre matrimonio, la sua domanda - giusta quanto dispone il secondo comma dell'art. 117 del codice civile - deve essere respinta ove, anche in pendenza del giudizio, il minore abbia raggiunto la maggiore età e sia accertata la sua volontà di mantenere in vita il vincolo matrimoniale. Poiché, nella fattispecie, la minore, tale nel momento in cui la questione veniva deferita alla Corte, ha successivamente, nelle more del procedimento, attinto la maggiore età, gli atti dovrebbero - conclude l'Avvocatura - venir restituiti al giudice *a quo* perché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza alla luce della sopravvenuta circostanza di fatto: invero, qualora l'interessata, in quella sede, confermasse la richiesta di rigetto della impugnativa, richiesta già avanzata, unitamente al coniuge, nel costituirsi innanzi al tribunale, il giudizio *a quo* ben potrebbe essere definito indipendentemente dalla risoluzione della prospettata questione, che perderebbe perciò il suo necessario carattere di pregiudizialità. Ma il riesame, che la Corte suole richiedere al giudice *a quo* nella ipotesi di *jus superveniens* che possa incidere sulla vigenza o sulla interpretazione della denunciata normativa, non può estendersi anche alla diversa ipotesi di circostanze di fatto sopravvenute nelle vicende del processo da cui abbia tratto origine il giudizio incidentale di legittimità costituzionale; il quale - come affermato dalla sentenza di questa Corte n. 135 del 1963 svolgendosi non nell'interesse privato ma pubblico, una volta che sia validamente instaurato a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, acquisisce un'autonomia (a parte i casi in cui si verteva sulle leggi-provvedimento considerate nelle ordinanze di questa Corte n. 55 del 1960, 117 del 1966, 16 del 1967), che lo pone al riparo dall'ulteriore atteggiarsi della fattispecie, financo nel caso in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso (art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale)”.

- Sentenza n. **135/1963** (rel. Ambrosini)

Secondo il sistema adottato nelle norme integrative e chiarito in alcune sentenze, il processo di legittimità costituzionale, svolgendosi non nell'interesse privato ma pubblico, diventa autonomo una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice a quo e non è suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo principale che lo ha occasionato.

Considerato

“È innanzitutto da osservare che il giudizio di legittimità costituzionale promosso con l’ordinanza del 25 agosto 1959 del Tribunale di Venezia non può essere arrestato dalla transazione stipulata il 30 novembre 1962 tra la signora Guerrato vedova Arcaniolo ed i due figli minori da una parte e l’Amministrazione italiana degli affari esteri dall’altra, ed approvata con decreto del Ministro degli affari esteri del 7 marzo 1963, con la quale la signora Guerrato, accettando l’indennizzo che la detta Amministrazione si impegnava a corrisponderle, a sua volta si impegnava ad abbandonare il giudizio di esecuzione in corso contro l’Amministrazione dello Stato britannico. E ciò perché, secondo il sistema adottato da questa Corte nell’art. 22 delle Norme integrative e chiarito in alcune sentenze, il processo di legittimità costituzionale, dappoiché si svolge non nell’interesse privato ma pubblico, diventa autonomo una volta iniziato in seguito ad ordinanza di rinvio del giudice *a quo*, e non è quindi suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo principale che lo ha occasionato (sentenze n. 50 del 1957 e n. 57 del 1961)”.

- Sentenza n. **48/1961** (rel. Fragali)

Il processo incidentale di legittimità costituzionale non è suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo ordinario dal quale ha ricevuto impulso in quanto non si svolge nell'interesse privato ma per la tutela dell'interesse pubblico al rispetto delle norme della Costituzione. Le norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte escludono l'applicabilità al processo costituzionale delle norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo ordinario, anche nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'Autorità giurisdizionale che ha promosso la questione di legittimità. Pertanto, la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale di una norma, sollevata nel corso di un processo ordinario, non può essere sospesa per il fatto che sul rapporto controverso, cui si riferisce il giudizio di rilevanza, non sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato.

Considerato, 1.

“La pendenza del ricorso alla Commissione centrale delle imposte avverso la decisione della Commissione provinciale di Siena che ritenne applicabile alla controversia la legge 20 ottobre 1954, n. 1044, non implica, come ritengono gli eredi Meocci, che debba essere sospeso il giudizio sulla questione di legittimità promossa in ordine a quella legge. Il processo incidentale di legittimità costituzionale si svolge, non nell’interesse privato, ma per la tutela dell’interesse pubblico al rispetto delle norme della Costituzione; e non è, quindi, suscettibile di essere influenzato dalle vicende del processo ordinario dal quale ha ricevuto impulso. E per

questo che l'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte esclude l'applicabilità al processo costituzionale delle norme sulla sospensione, interruzione ed estinzione del processo ordinario, ed esclude tale applicabilità anche nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, sia venuto a cessare il giudizio rimasto sospeso davanti all'Autorità giurisdizionale che ha promosso la questione di legittimità; ed anche perciò questa Corte ha deciso (3 marzo e 6 luglio 1959, nn. 10 e 38), che la pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale di una norma, sollevata nel corso di un processo ordinario, non può essere sospesa per il fatto che sul rapporto controverso, cui si riferisce il giudizio di rilevanza, non sia ancora intervenuta una sentenza passata in giudicato (nello stesso senso sostanziale è la sentenza 18 aprile 1959, n. 24). La domanda di sospensione deve essere in conseguenza respinta”.

- Sentenza n. **10/1959** (rel. Ambrosini)

La pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, che è indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non può venire sospesa per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato.

Considerato

“La Corte ritiene infondati i motivi adottati dall’Avvocatura generale dello Stato per sostenere la improponibilità o la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale proposta con l’ordinanza del Tribunale di Cosenza del 13 novembre 1957. Nel sistema che regola il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, spetta al giudice di merito proporre la questione con ordinanza che, a norma del secondo comma dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve accertare che la questione sia rilevante, cioè che il giudizio di merito non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale, e che la questione non sia manifestamente infondata. La Corte costituzionale investita della questione deve risolverla, salvo il caso che l’ordinanza non abbia i requisiti prescritti dal suindicato art. 23. La pronuncia sulla questione di legittimità costituzionale, che è indipendente dallo svolgimento del giudizio principale, non può venire sospesa per il fatto che il rapporto controverso, che condiziona il giudizio di rilevanza, non sia stato ancora deciso con sentenza passata in giudicato. Gli inconvenienti nel caso concreto prospettati dall’Avvocatura generale dello Stato si manifestano quando la questione di legittimità costituzionale concerne non norme di carattere generale ed astratto, ma un provvedimento concreto, come il decreto di scorporo, dotato, in virtù della delega legislativa, di forza di legge. Ma le argomentazioni tratte da tali supposti inconvenienti per sostenere l’improponibilità o l’inammissibilità della questione non possono modificare il sistema di diritto positivo. Nella fattispecie, il Tribunale di Cosenza, non potendo decidere la questione di legittimità costituzionale del decreto di scorporo, l’ha proposta alla Corte costituzionale con l’ordinanza del 13 novembre 1957, che pienamente risponde ai requisiti prescritti dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. E la Corte non può non decidere la questione così come è stata proposta con l’ordinanza”.

III.- I COROLLARI DELLA RILEVANZA

L'incidentalità: necessaria sussistenza del processo *a quo* e sua alterità rispetto al giudizio incidentale

Dal carattere prevalentemente incidentale del sistema italiano di giustizia costituzionale discende che il giudizio costituzionale presuppone la sussistenza di un processo principale e, prima ancora, di un interesse alla tutela giurisdizionale, senza il quale “mancherebbe la causa giuridica valida e del processo principale e del processo costituzionale” (ordinanza n. 48/1957). L'inderogabile esistenza di un giudizio, espressa dagli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, si presenta come pregiudiziale rispetto al processo costituzionale. A tal fine, occorre che un siffatto giudizio di merito, concretamente ed effettivamente instaurato, abbia un proprio oggetto e un proprio autonomo svolgimento, nel senso di poter essere indirizzato ad una sua conclusione, al di fuori della questione di legittimità costituzionale, il cui insorgere è soltanto eventuale (sentenze nn. 38/2009, 263/1994, 214/1986, 92/1973, 65/1964 e 59/1957).

Il requisito della rilevanza sussiste così ove sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale sul quale il rimettente sia chiamato a pronunciarsi (sentenze nn. 191/2015, 178/2015, 1/2014, 242/2011, 38/2009, 437/2002, 178/2000 e 4/2000; ordinanza n. 2/2009).

Con specifico riguardo alla materia elettorale, la sentenza n. 1/2014 individua l'oggetto del giudizio principale nella pronuncia di accertamento del fondamentale diritto di voto, condizionata dalla decisione delle sollevate questioni di costituzionalità e sollecitata allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza sull'effettiva portata di esso, determinata da una già avvenuta modificazione della realtà giuridica ad opera delle norme censurate. La sentenza n. 110/2015 ritiene necessario, ai fini dell'ammissibilità della questione, non soltanto che l'oggetto del giudizio principale e quello del giudizio di legittimità costituzionale non coincidano, ma altresì che l'incertezza sull'effettiva portata del diritto di voto, derivante da una normativa elettorale in ipotesi costituzionalmente illegittima, sia destinata, altrimenti, a restare insuperabile, a causa dell'impossibilità che la relativa questione di costituzionalità venga sollevata secondo l'ordinaria via incidentale.

Il requisito dell'incidentalità ricorre quando la questione investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale e manca, invece, qualora il petitum del giudizio abbia ad oggetto direttamente una norma in difetto di un atto che ad essa abbia dato applicazione (sentenza n. 270/2010).

*La coincidenza tra petitum del giudizio *a quo* e oggetto della questione, cui conseguirebbe che un'eventuale sentenza di accoglimento esaurisca la tutela richiesta al rimettente, determina il difetto di incidentalità della questione e l'inammissibile attivazione in via principale del sindacato di costituzionalità al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge nei rapporti tra enti dotati di potestà legislativa (sentenze nn. 38/2009, 84/2006, 127/1998 e 256/1982; ordinanze nn. 56/2011, 220/2010, 175/2003, 17/1999 e 291/1986).*

- Sentenza n. **191/2015** (red. Sciarra)

Il carattere di incidentalità postula ai fini dell'ammissibilità delle questioni che queste si configurino come meramente strumentali rispetto alla tutela richiesta al rimettente, non esaurendosi così il petitum del giudizio principale nelle censure di costituzionalità.

Considerato, 2.1.

“(…) deve osservarsi che – come adeguatamente motivato dalla Corte rimettente – il *petitum* su cui essa è chiamata a pronunciarsi è separato e distinto dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate. Queste ultime si configurano come meramente strumentali rispetto alla tutela richiesta al rimettente e, pertanto, ammissibili (*ex plurimis*, sentenze n. 38 del 2009 e n. 84 del 2006)”.

- Sentenza n. **178/2015** (red. Sciarra)

Laddove il petitum del giudizio principale abbia una maggiore latitudine rispetto all'oggetto della questione di legittimità costituzionale – involgendo un tema di indagine più complesso, che impone ai giudici rimettenti, dopo la soluzione del dubbio di costituzionalità, di orientare su aspetti diversi il dibattito processuale – non è dato discernere quella perfetta sovrapponibilità del petitum del giudizio principale rispetto all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, che snaturerebbe il carattere incidentale di quest'ultimo.

Considerato, 7.1.

“La difesa dello Stato formula alcune eccezioni preliminari. Quanto al paventato difetto di incidentalità, si deve rilevare che entrambi i giudizi non si esauriscono nell'accertamento dell'illegittimità costituzionale della normativa censurata. Nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale ordinario di Roma, le organizzazioni sindacali, oltre all'accertamento del diritto di accedere alla contrattazione collettiva, hanno chiesto la condanna dell'ARAN ad avviare le trattative. Nel contenzioso ravennate il giudice è investito delle questioni concernenti le pretese retributive dei lavoratori ricorrenti, nonché delle domande di natura indennitaria e risarcitoria. Da tali considerazioni si evince che il *petitum* del giudizio principale, in ambedue i casi, ha una maggiore latitudine rispetto all'oggetto della questione di legittimità costituzionale e involge un tema di indagine più complesso, che impone ai giudici rimettenti, dopo la soluzione del dubbio di costituzionalità, di orientare su aspetti diversi il dibattito processuale. Nei giudizi *a quibus*, pertanto, non è dato discernere quella perfetta sovrapponibilità del *petitum* del giudizio principale rispetto all'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale (sentenza n. 84 del 2006), che snatura il carattere incidentale del giudizio”.

- Sentenza n. **110/2015** (red. de Pretis)

In materia elettorale, il controllo della rilevanza non può essere limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale,

sul quale il remittente sia chiamato a decidere. Infatti, risulta decisiva la circostanza che la normativa, della cui legittimità costituzionale si dubita, possa o meno pervenire incidentalmente al vaglio della Corte. In questa prospettiva, ai fini dell'ammissibilità della questione occorre, così, non soltanto che l'oggetto del giudizio principale e quello del giudizio di legittimità costituzionale non coincidano, ma altresì che l'incertezza sull'effettiva portata del diritto di voto, derivante da una normativa elettorale in ipotesi costituzionalmente illegittima, sia destinata, altrimenti, a restare insuperabile, a causa dell'impossibilità che la relativa questione di costituzionalità venga sollevata secondo l'ordinaria via incidentale in un giudizio avente ad oggetto la vicenda elettorale. L'esigenza di evitare che sussistano zone sottratte al controllo di costituzionalità o di garantire la controllabilità anche di leggi che non potrebbero venire sottoposte per le vie ordinarie al sindacato della Corte assume un particolare rilievo in sede di valutazione di ammissibilità della questione, la quale si desume dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale del diritto oggetto di accertamento e della legge che, per il sospetto di illegittimità costituzionale, ne rende incerta la portata. La verifica della pregiudizialità della questione va compiuta, pertanto, tenendo nel dovuto conto l'imprevedibile esigenza di evitare il rischio di immunità della legge di cui si tratti dal sindacato di costituzionalità. Nella specie, diversamente da quanto ritenuto con la sentenza n. 1 del 2014 per la disciplina elettorale del Parlamento nazionale, i Giudici hanno escluso l'ammissibilità di una questione riguardante la normativa per l'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo perché le relative vicende elettorali possono essere sottoposte agli ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto e può essere sollevata incidentalmente la questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano.

Considerato, 3., 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5.

“In ordine all'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, occorre ricordare in via generale la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il controllo della sua rilevanza va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio *a quo* possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un *petitum*, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere (*ex plurimis*, sentenza n. 263 del 1994). Il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, agli stessi fini, sono rimessi a loro volta alla valutazione del giudice *a quo* e non sono suscettibili di riesame da parte di questa Corte, qualora risultino sorretti da una motivazione non implausibile (*ex plurimis*, sentenze n. 1 del 2014, n. 91 del 2013, n. 280, n. 279, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010). Nella specifica materia elettorale, inoltre, questa Corte si è di recente pronunciata con la sentenza n. 1 del 2014, fornendo indicazioni sull'esame della rilevanza di questioni sollevate in relazione a talune previsioni della legge elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Con tale pronuncia è stata decisa la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di cassazione, di alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e nel decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), relative all'attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché di quelle

disposizioni che, disciplinando le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentivano all'elettore di esprimere alcuna preferenza. Le questioni allora sollevate davanti a questa Corte, insorte nel corso di un giudizio finalizzato ad accertare la portata, ritenuta incerta, del diritto di voto nelle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono state dichiarate ammissibili sulla base dei seguenti argomenti: la circostanza che l'ordinanza di rimessione avesse offerto una motivazione ampia, articolata ed approfondita su pregiudizialità e rilevanza; il positivo superamento, da parte della stessa ordinanza, dei due *test* di pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale, attinenti alla diversità di oggetto del giudizio *a quo* rispetto al giudizio di costituzionalità e alla sopravvivenza di un margine di autonoma decisione del giudice *a quo* dopo l'eventuale sentenza di accoglimento; la peculiarità dell'oggetto, costituito da una legge, quella elettorale, che incide sull'esercizio di un diritto fondamentale, il diritto di voto, avente come connotato essenziale il suo collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme, la cui protezione imponeva di ammettere la questione allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata del predetto diritto determinata proprio da una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica, in ipotesi frutto delle norme censurate (sentenza n. 1 del 2014); l'esigenza, ormai ripetutamente affermata da questa Corte (*ex plurimis*, sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976), che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato, giacché [d]iversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico; [...] perciò stesso si determinerebbe un *vulnus* intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente considerato (sentenza n. 1 del 2014). È alla stregua dei richiamati principi, affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, che occorre ora procedere all'esame della sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, primo comma, numeri 1-*bis*) e 2), della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, nella parte in cui prevede una soglia di sbarramento per le liste che non abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il quattro per cento dei voti validi espressi. (...) La questione sollevata dal Tribunale ordinario di Venezia con riferimento alla normativa per l'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo si differenzia per un profilo determinante – attinente al diverso regime del controllo giurisdizionale sulla relativa vicenda elettorale – dalla questione decisa con la citata sentenza n. 1 del 2014 e, per questa ragione, sulla sua ammissibilità si deve pervenire a conclusioni diverse, in applicazione degli stessi criteri elaborati da quella decisione in conformità alla giurisprudenza di questa Corte in tema di pregiudizialità e rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale. Il giudice rimettente afferma che la domanda di accertamento è [...] formulata con riferimento alle future consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo e in tal senso va affermata la giurisdizione dell'A.G.O. a conoscere della controversia e riconosciuta l'ammissibilità della domanda in considerazione dell'interesse ad agire, qualificato agli effetti dell'art. 100 cod. proc. civ. connesso all'accertamento della pienezza del diritto di voto quale diritto politico di rilevanza fondamentale nell'assetto democratico costituzionale. E prosegue osservando che [l]a questione di legittimità costituzionale sollevata è rilevante posto che ai fini del richiesto accertamento sulla pienezza del diritto di voto

dell'elettore in occasione delle consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo deve farsi applicazione necessaria della disposizione e il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione delle questione. (...) In applicazione della ricordata giurisprudenza costituzionale sulla rilevanza della questione, va sottolineato innanzitutto come il giudice rimettente, limitandosi a ricordare l'esistenza dell'istituto dell'interesse ad agire e a citare il *petitum* della domanda, senza argomentare sull'incertezza necessaria ai fini del valido esercizio dell'azione di accertamento, non offra una adeguata motivazione delle ragioni per le quali ha ritenuto ammissibile tale azione, sulla quale è chiamato a pronunciarsi nel giudizio principale. Il mero riferimento all'interesse all'accertamento della pienezza del diritto di voto con riguardo alle future consultazioni per l'elezione del Parlamento Europeo, senza alcun'altra indicazione, nemmeno sintetica o *per relationem*, non può essere considerato motivazione sufficiente e non implausibile dell'esistenza dell'interesse ad agire, idonea, in quanto tale, a escludere un riesame ad opera di questa Corte dell'apprezzamento compiuto dal giudice *a quo* ai fini dell'ammissibilità dell'azione (sentenze n. 200 del 2014, n. 50 del 2007, n. 173 del 1994, n. 124 del 1968, n. 17 del 1960). (...) Richiamando ancora gli argomenti che questa Corte ha posto alla base delle sue conclusioni sull'ammissibilità della questione decisa con la sentenza n. 1 del 2014, si deve rilevare inoltre come, nella valutazione dei due profili, dell'interesse all'accertamento della pienezza del diritto di voto e della necessaria applicazione della normativa che lo disciplina ai fini della definizione del giudizio *a quo* – costituenti requisiti di ammissibilità della questione, quanto alla sua pregiudizialità rispetto alla definizione del processo principale –, vada tenuta in particolare considerazione la circostanza che la normativa stessa, della cui legittimità costituzionale si dubiti, possa o meno pervenire incidentalmente al vaglio di questa Corte. In questa prospettiva, ai fini dell'ammissibilità della questione occorre, così, non soltanto che l'oggetto del giudizio principale e quello del giudizio di legittimità costituzionale non coincidano (*ex plurimis*, ordinanze n. 56 del 2011, n. 17 del 1999), ma altresì che l'incertezza sulla effettiva portata del diritto di voto, derivante da una normativa elettorale in ipotesi costituzionalmente illegittima, sia destinata, altrimenti, a restare insuperabile, a causa dell'impossibilità che la relativa questione di costituzionalità venga sollevata secondo l'ordinaria via incidentale in un giudizio avente ad oggetto la vicenda elettorale. Tale situazione si verifica, come nel caso deciso da questa Corte con la sentenza n. 1 del 2014, nell'ipotesi delle elezioni per il Parlamento nazionale, in quanto in quel caso il controllo dei risultati elettorali è sottratto al giudice comune ed è rimesso dall'art. 66 Cost. alle Camere di appartenenza degli eletti, quale unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni (sentenze n. 259 del 2009 e n. 113 del 1993). Di conseguenza il *vulnus* che si lamenta arrecato a un diritto fondamentale, quale è il diritto di voto, da una normativa elettorale che si sospetti costituzionalmente illegittima non potrebbe essere eliminato attraverso lo strumento del giudizio incidentale. (...) L'esigenza di evitare che sussistano zone sottratte al controllo di costituzionalità o di garantire la controllabilità anche di leggi che non potrebbero venire sottoposte per le vie ordinarie al sindacato di questa Corte assume un particolare rilievo in sede di valutazione di ammissibilità della questione, ammissibilità che si desume precisamente dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale, da un lato, del diritto oggetto di accertamento; dall'altro, della legge che, per il sospetto di illegittimità costituzionale, ne rende incerta la portata (sentenza n. 1 del 2014). L'attribuzione di un simile rilievo al profilo della controllabilità costituzionale di una determinata normativa, in funzione dell'apprezzamento

del requisito dell'ammissibilità della questione che venga sollevata in relazione ad essa, si pone, del resto, in linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte, la quale, sin dalle sue prime pronunce, ha ritenuto di dover prudentemente calibrare, anche avendo riguardo a tale esigenza, le proprie valutazioni sui presupposti di ammissibilità delle questioni di costituzionalità ad essa sottoposte, quali, fra gli altri, la legittimazione a sollevarla (sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976) o, appunto, la sua pregiudizialità (sentenza n. 59 del 1957, in tema di leggi-provvedimento). La verifica della pregiudizialità, la quale implica l'esistenza di un *petitum* separato e distinto dalla questione di costituzionalità su cui il giudice *a quo* sia chiamato a pronunciarsi, va compiuta, pertanto, tenendo nel dovuto conto l'imprescindibile esigenza di evitare il rischio di immunità della legge di cui si tratti dal sindacato di costituzionalità. Su questo presupposto la Corte, nella citata sentenza n. 1 del 2014, ha ritenuto che la residua verifica da parte del giudice *a quo* delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto fosse idonea ad integrare il requisito della pregiudizialità. Solo in questo modo infatti, in quel caso, l'incertezza sulla portata del diritto poteva essere risolta anche con riferimento al profilo della legittimità costituzionale della normativa disciplinante l'esercizio del diritto medesimo. (...) L'incertezza sulla portata del diritto di voto nelle elezioni europee come prospettata dal giudice rimettente nel caso in questione, invece, non può essere considerata costituzionalmente insuperabile nel senso detto, cioè nel senso di non poter essere risolta, sul piano costituzionale, se non ammettendo un'azione del tipo di quella proposta nel giudizio *a quo*. Della legge che disciplina l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, infatti, non si può dire – come invece si doveva dire della legge elettorale per la Camera e il Senato, e come in effetti la sentenza n. 1 del 2014 ha riconosciuto – che ricada in quella zona franca, sottratta al sindacato costituzionale, che questa Corte ha ritenuto di non poter tollerare, in nome dello stesso principio di costituzionalità. Le vicende elettorali relative all'elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, a differenza di quelle relative all'elezione del Parlamento nazionale, possono essere sottoposte agli ordinari rimedi giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto e può essere sollevata incidentalmente la questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano. Come si è visto, invero, questioni relative a eventuali profili di illegittimità costituzionale della normativa che disciplina l'elezione del Parlamento europeo, e in particolare dell'art. 21, primo comma, numeri 1-*bis*) e 2), della legge n. 18 del 1979, impugnati nel presente giudizio, ben possono pervenire al vaglio di questa Corte attraverso l'ordinaria applicazione del meccanismo incidentale, nell'ambito di un giudizio principale promosso a tutela del diritto di voto, passivo o attivo, avente ad oggetto la vicenda elettorale e, in particolare, i suoi risultati, così come si è già verificato per lo stesso art. 21, primo comma, numero 2) (sentenza n. 271 del 2010, pronunciata nell'ambito di giudizi principali di impugnazione dell'atto di proclamazione degli eletti al Parlamento europeo in esito alle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009), nonché per altre leggi elettorali, diverse da quelle per il Parlamento nazionale (come in particolare la normativa sulla quale è stata pronunciata più di recente la sentenza n. 275 del 2014, in tema di elezioni comunali). Al di fuori di una determinata vicenda elettorale nella quale sia dedotta la violazione di uno specifico diritto di voto, non può essere ritenuta ammissibile un'azione con la quale venga richiesto l'accertamento in astratto del contenuto di tale diritto, come regolato dall'art. 21, primo comma, numeri 1-*bis*) e 2), della legge n. 18 del 1979, sull'asserito

presupposto dell'illegittimità costituzionale di queste disposizioni. Sicché la questione va dichiarata inammissibile”.

- Sentenza n. 1/2014 (red. Tesaurò)

*La circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un **petitum** separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi. Nella specie, l'accertamento richiesto al giudice comune non è totalmente assorbito dalla sentenza costituzionale. Infatti, il **petitum** oggetto del giudizio principale è costituito dalla pronuncia di accertamento del fondamentale diritto di voto, condizionata dalla decisione delle sollevate questioni di costituzionalità e sollecitata allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza sull'effettiva portata di esso, determinata da una già avvenuta modificazione della realtà giuridica ad opera delle norme censurate. L'ammissibilità delle questioni si desume dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale, da un lato, del diritto oggetto di accertamento; dall'altro, della legge che, per il sospetto di illegittimità costituzionale, ne rende incerta la portata. Detta ammissibilità è altresì in linea con l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi elettorali che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico e con il determinare un **vulnus** intollerabile per l'ordinamento costituzionale.*

Considerato, 2.

“In ordine all'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in esame, va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, siffatto controllo ai sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio *a quo* possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un *petitum*, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere (tra le molte, sentenza n. 263 del 1994). Il riscontro dell'interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente, ai fini dell'apprezzamento della rilevanza dell'incidente di legittimità costituzionale, sono, inoltre, rimessi alla valutazione del giudice *a quo* e non sono suscettibili di riesame da parte di questa Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile (fra le più recenti, sentenze n. 91 del 2013, n. 280 del 2012, n. 279 del 2012, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010). Nella specie, la Corte di cassazione, con motivazione ampia, articolata ed approfondita, ha plausibilmente argomentato in ordine sia alla pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale, sia alla rilevanza delle medesime. Essa ha affermato che nel giudizio principale è stata proposta un'azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata – come tutte le azioni di tale natura, la cui generale

ammissibilità è desunta dal principio dell'interesse ad agire – ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. L'esistenza di detto interesse e della giurisdizione – ha sottolineato l'ordinanza – costituisce, peraltro, oggetto di un giudicato interno. La sussistenza dell'uno e dell'altra è stata, infatti, contestata dalle Amministrazioni nella fase di merito, con eccezione rigettata dal Tribunale e dalla Corte d'appello di Milano, e non è stata reiterata dinanzi alla Corte di cassazione mediante la proposizione di ricorso incidentale, con la conseguenza che deve ritenersi definitivamente precluso il riesame di tale profilo. Il rimettente, con argomentazioni plausibili, ha altresì sottolineato, in ordine alla natura ed oggetto dell'azione, che gli attori hanno agito allo scopo di rimuovere un pregiudizio, frutto di una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un'attività ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali. A suo avviso, gli attori hanno, quindi, chiesto al giudice ordinario – in qualità di giudice dei diritti – di accertare la portata del proprio diritto di voto, resa incerta da una normativa elettorale in ipotesi incostituzionale, previa l'eventuale proposizione della relativa questione. Pertanto, l'eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale non esaurirebbe la tutela richiesta nel giudizio principale, che si realizzerebbe solo a seguito ed in virtù della pronuncia con la quale il giudice ordinario accerta il contenuto del diritto dell'attore, all'esito della sentenza di questa Corte. Al riguardo, in ordine ai presupposti della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, va ricordato che, secondo un principio enunciato da questa Corte fin dalle sue prime pronunce, la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo* non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi (sentenza n. 4 del 2000; ma analoga affermazione era già contenuta nella sentenza n. 59 del 1957), anche allo scopo di scongiurare la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo su taluni atti legislativi (nella specie le leggi-provvedimento: sentenza n. 59 del 1957). Nel caso in esame, tale condizione è soddisfatta, perché il *petitum* oggetto del giudizio principale è costituito dalla pronuncia di accertamento del diritto azionato, in ipotesi condizionata dalla decisione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, non risultando l'accertamento richiesto al giudice comune totalmente assorbito dalla sentenza di questa Corte, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto. Per di più, nella fattispecie qui in esame, la questione ha ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, il diritto di voto, che ha come connotato essenziale il collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme, ed è proposta allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata del predetto diritto determinata proprio da una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica, in ipotesi frutto delle norme censurate. L'ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso di tale giudizio si desume precisamente dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale, da un lato, del diritto oggetto di accertamento; dall'altro, della legge che, per il sospetto di illegittimità costituzionale, ne rende incerta la portata. Detta ammissibilità costituisce anche l'ineludibile corollario del principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto, pregiudicato – secondo l'ordinanza del giudice rimettente – da una normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali, indipendentemente da atti applicativi della stessa, in

quanto già l'incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante. L'esigenza di garantire il principio di costituzionalità rende quindi imprescindibile affermare il sindacato di questa Corte – che deve coprire nella misura più ampia possibile l'ordinamento giuridico (sentenza n. 387 del 1996) – anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, che più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte (sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976). Nel quadro di tali principi, le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili, anche in linea con l'esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l'assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un *vulnus* intollerabile per l'ordinamento costituzionale complessivamente considerato”.

- Sentenza n. **242/2011** (red. Quaranta)

A fini di ammissibilità ex art. 23 della legge n. 87 del 1953, il controllo della Corte costituzionale è limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere.

Considerato, 6.2.

“Altra eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia resistente attiene al difetto di incidentalità della questione, in quanto, seppure sia formalmente impugnato nel giudizio *a quo* il bando di concorso che regola l'accesso nelle graduatorie provinciali di Trento, esso, poiché meramente riproduttivo e non attuativo della norma censurata, fa sì che il ricorso avrebbe ad oggetto sostanzialmente quest'ultima. Anche tale eccezione non è fondata, in quanto il controllo della Corte costituzionale, ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità *ex art. 23* della legge 11 marzo 1953, n. 87, va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio *a quo* possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un *petitum*, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere (così, *ex multis*, sentenza n. 263 del 1994). Nella specie tale *petitum* distinto e separato è costituito, appunto, dall'impugnativa del bando”.

- Ordinanza n. **56/2011** (red. Silvestri)

La coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale determina la carenza di pregiudizialità della questione.

Considerato

“(…) entrambe le questioni sollevate con l’ordinanza n. 227 del 2010 risultano manifestamente inammissibili per carenza di pregiudizialità; (...) invero, per quanto riferito dal rimettente, il procedimento principale sembra introdotto da un reclamo direttamente rivolto a contestare le ulteriori restrizioni trattamentali concernenti la permanenza all’aperto e il divieto di cuocere cibi; (...) la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, per costante giurisprudenza di questa Corte, è causa di inammissibilità della questione (da ultimo, ordinanza n. 220 del 2010)”.

- Sentenza n. **270/2010** (red. Tesauro)

Il requisito dell’incidentalità ricorre quando la questione investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale e manca, invece, qualora il petitum del giudizio abbia ad oggetto direttamente una norma in difetto di un atto che ad essa abbia dato applicazione. Siffatto requisito sussiste, quindi, quando l’annullamento della norma censurata sia imprescindibile per la rimozione del provvedimento che le ha dato applicazione, a sua volta necessaria in relazione alla situazione giuridica fatta valere nel giudizio principale, come accade nel caso delle leggi o norme-provvedimento.

Considerato, 4.2.2.

“Il requisito dell’incidentalità ricorre, poi, quando la questione investe una disposizione avente forza di legge, che il rimettente deve applicare, quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale (tra le molte, sentenze n. 151 del 2009 e n. 303 del 2007), e manca, invece, qualora il *petitum* del giudizio abbia ad oggetto direttamente una norma, in difetto di un atto che ad essa abbia dato applicazione (sentenza n. 84 del 2006; ordinanze n. 17 del 1999 e n. 291 del 1986). Siffatto requisito sussiste, quindi, quando l’annullamento della norma censurata sia imprescindibile per la rimozione del provvedimento che le ha dato applicazione, a sua volta necessaria in relazione alla situazione giuridica fatta valere nel giudizio principale, come accade appunto nel caso delle leggi o norme-provvedimento (...). Diversamente, sarebbe, infatti, negata ogni garanzia ed ogni controllo (così sin dalla sentenza n. 59 del 1957), dato che, in riferimento a norme aventi tale carattere, la tutela dei soggetti viene a connotarsi secondo il regime tipico dell’atto legislativo adottato, trasferendosi dall’ambito della giustizia amministrativa a quello proprio della giustizia costituzionale (*ex plurimis*, sentenze n. 241 del 2008, n. 62 del 1993). In definitiva, quando il rapporto che intercorre tra il provvedimento impugnato nel giudizio principale e la norma è di mera esecuzione e, nondimeno, l’adozione del primo sia indispensabile per la produzione degli effetti previsti dalla seconda, sussiste l’incidentalità della questione, in virtù di un principio in questi termini enunciato anche dalla sentenza n. 38 del 2009, non pertinentemente richiamata a conforto dell’eccezione di inammissibilità”.

- Ordinanza n. **220/2010** (red. Silvestri)

La coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale è causa di inammissibilità della questione.

Considerato

“(…) il procedimento principale, condotto in applicazione dell’art. 14-ter ord. pen., sembra introdotto da un reclamo direttamente rivolto avverso la nuova disciplina prevista dall’art. 41-bis [...] in materia di colloqui visivi e telefonici con i difensori, e dunque al solo scopo di sindacare la legittimità costituzionale di una norma di legge; la coincidenza di oggetto tra giudizio principale e procedimento incidentale di incostituzionalità, per costante giurisprudenza di questa Corte, è causa di inammissibilità della questione (da ultimo, sentenza n. 38 del 2009)”.

- Sentenza n. **38/2009** (red. Quaranta)

Non è ammissibile un’impugnazione diretta di leggi da parte di soggetti privati, che non passi attraverso il termine medio della rituale e corretta impugnazione amministrativa di provvedimenti per vizi di legittimità, sia pure dedotti con riferimento a norme che si contestano sul piano della conformità a Costituzione. Il carattere incidentale della questione di costituzionalità, prescritto dall’art. 23 della legge n. 87 del 1953, presuppone che il petitum del giudizio nel corso del quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione di essa. Quindi, il giudizio a quo deve avere, da un lato, un petitum separato e distinto dalla questione di costituzionalità sul quale il remittente sia legittimamente chiamato a decidere; dall’altro, un suo autonomo svolgimento, nel senso di poter essere indirizzato ad una propria conclusione, al di fuori della questione di legittimità costituzionale, il cui insorgere è soltanto eventuale. Affinché, pur in presenza della prospettazione dell’incostituzionalità di una o più norme legislative, quale unico motivo di ricorso dinanzi al giudice a quo, si possa considerare sussistente il requisito della rilevanza, occorre che sia individuabile, nel giudizio principale, un petitum che presenti gli indicati requisiti. Nella specie, la questione di costituzionalità esaurisce immediatamente il petitum del giudizio principale e l’eventuale pronuncia di accoglimento verrebbe a consumare ex se la tutela richiesta al giudice remittente.

Considerato, 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.

“(…) deve ritenersi che la questione di costituzionalità ora riproposta sia priva di incidentalità. Si è in presenza, sostanzialmente, di una impugnazione diretta, ad opera dei ricorrenti, di norme legislative regionali, con esclusiva deduzione di vizi di legittimità costituzionale a tutela non già di propri interessi legittimi, presuntivamente lesi dal provvedimento amministrativo regionale, ma - per loro stessa ammissione - al solo scopo di far valere il generale principio della laicità dello Stato, nella sua accezione di principio costituzionale fondamentale. Tale tipo di impugnazione diretta di leggi da parte di soggetti privati, che non passi attraverso il termine medio della rituale e corretta impugnazione amministrativa di provvedimenti per vizi di legittimità, sia pure dedotti con riferimento a norme che si contestano sul piano della conformità a Costituzione, non può essere considerata ammissibile. Al riguardo, giova ricordare come, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il carattere incidentale della questione di costituzionalità presupponga che il *petitum* del giudizio

nel corso del quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione della questione stessa (*ex multis*, sentenza n. 84 del 2006). Quindi, il giudizio *a quo* deve avere, da un lato, un *petitum* separato e distinto dalla questione di costituzionalità sul quale il giudice remittente sia legittimamente chiamato, in ragione della propria competenza, a decidere; dall'altro, un suo autonomo svolgimento, nel senso di poter essere indirizzato ad una propria conclusione, al di fuori della questione di legittimità costituzionale, il cui insorgere è soltanto eventuale (citata sentenza n. 84 del 2006; ed inoltre, sentenze n. 127 del 1998; n. 263 del 1994; n. 65 del 1964; ordinanze n. 175 del 2003; n. 17 del 1999; n. 291 del 1986). Pertanto, affinché, pur in presenza della prospettazione della incostituzionalità di una o più norme legislative, quale unico motivo di ricorso dinanzi al giudice *a quo*, si possa considerare sussistente il requisito della rilevanza, occorre che sia individuabile, nel giudizio principale, un *petitum* che presenti i requisiti sopra indicati, sul quale l'autorità giudiziaria remittente sia chiamata a pronunciarsi (sentenza n. 4 del 2000). In proposito, è significativo quanto affermato dallo stesso giudice *a quo* nell'ordinanza di rimessione e cioè che in definitiva il ricorso in parola è oggi pendente soltanto con riferimento alla quarta e quinta censura dedotte con il ricorso originario ed in entrambe si prospettano soltanto, sia pure per profili diversi, questioni di legittimità costituzionale della legge regionale n. 52 del 1995. La sollevata questione di costituzionalità, dunque, esaurisce immediatamente il *petitum* del giudizio principale e l'eventuale pronuncia di accoglimento di questa Corte verrebbe a consumare *ex se* la tutela richiesta al giudice remittente, nella residua parte del processo principale, con la conseguenza che manca, nella specie, il carattere della incidentalità della questione, come prescritto dall'art. 23 della legge n. 87 del 1953. (...) Pertanto, per il complesso delle considerazioni innanzi svolte e previo assorbimento di ogni altro profilo pregiudiziale, la questione sollevata dal TAR per l'Emilia-Romagna deve essere dichiarata inammissibile”.

- Ordinanza n. 2/2009 (red. Amirante)

Il necessario carattere di incidentalità del processo costituzionale esige che l'oggetto della questione non si identifichi con il petitum del giudizio principale.

Considerato

“La questione è manifestamente inammissibile per un serie di concorrenti ragioni, in parte esposte, a volte sotto angolazioni diverse, dall'Avvocatura dello Stato e dalle difese dell'ente previdenziale; (...) va, anzitutto, riscontrata la mancanza di una sia pure sintetica motivazione sulla sussistenza della giurisdizione in capo al remittente; (...) tale carenza è rilevante ove si consideri come il giudizio principale sia destinato ad incidere su posizioni di diritto soggettivo, in quanto l'atto impugnato non comporta esercizio di un potere per la realizzazione di un interesse pubblico e, tantomeno, di scelte discrezionali, né riguarda un ambito materiale devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (sentenze n. 204 del 2004, n. 191 del 2006 e n. 140 del 2007); (...) ciò si riflette sul presente giudizio di legittimità costituzionale, il quale, nelle circostanze e nei termini in cui la questione è proposta, risulta privo del carattere di incidentalità, per il quale il *petitum* del giudizio principale non deve identificarsi con l'oggetto della questione in esso sollevata (sentenza n. 84 del 2006)”.

- Sentenza n. **84/2006** (red. Cassese)

Allorché sia denunciata una normativa per asserita lesione del diritto di elettorato passivo, benché non esercitato né contestato (atteso che, nella specie, il procedimento elettorale non risultava neppure avviato all'epoca della domanda di accertamento preventivo), l'oggetto del giudizio principale coincide sostanzialmente con quello del giudizio a quo, con conseguente difetto del necessario carattere di incidentalità della questione, il quale presuppone che il petitum del giudizio, nel corso del quale viene sollevata la questione, non si identifichi con l'oggetto della questione stessa.

Considerato, 4., 4.1., 4.2.

“La questione è inammissibile. (...) Per la parte relativa alla disposizione che prevede l'ineleggibilità dei presidenti e degli assessori delle province, lo è per difetto di rilevanza. Il giudizio principale ha, infatti, ad oggetto il diritto del sindaco di un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti, e non anche del presidente o degli assessori delle province, a candidarsi nelle elezioni regionali. (...) Per la parte relativa alla disposizione che prevede l'ineleggibilità dei sindaci dei comuni della regione con popolazione superiore a cinquemila abitanti, è inammissibile per carenza di incidentalità. Il giudizio principale è stato instaurato dal sindaco di un comune con popolazione superiore a cinquemila abitanti, al fine di ottenere il riconoscimento del suo diritto di candidarsi nelle elezioni del Consiglio regionale dell'Abruzzo (fissate per il 3-4 aprile 2005), così da poter soddisfare la sua intenzione di presentarsi nella circoscrizione di Pescara; diritto a lui negato, ad avviso del rimettente, dall'art. 2, comma 1, lettera n), della legge regionale n. 51 del 2004, che sancisce l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale dei sindaci dei comuni della regione aventi una popolazione superiore a cinquemila abitanti. Il Tribunale, qualificata la domanda del sindaco come volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto a candidarsi sull'intero territorio regionale (atteso che egli aveva espresso solo l'intenzione di candidarsi nella stessa provincia sede del suo comune), non dubita che sia conforme alla Costituzione la limitazione del diritto di elettorato passivo nella circoscrizione in cui ciascun sindaco svolge il proprio mandato. Quindi, chiede alla Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera n), della legge regionale dell'Abruzzo n. 51 del 2004, in base alle ragioni suesposte, nella parte in cui sancisce l'ulteriore limitazione per cui i sindaci dei comuni abruzzesi con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono ineleggibili anche nelle circoscrizioni elettorali diverse da quella cui appartiene ciascun comune. Così posta, la questione di legittimità costituzionale investe direttamente la norma assunta come lesiva del diritto di elettorato passivo; diritto, nella specie, non esercitato, né contestato, atteso che il procedimento elettorale non risultava neppure avviato all'epoca della domanda di accertamento preventivo. In tal modo, l'oggetto del giudizio principale coincide sostanzialmente con quello del presente giudizio e non sussiste il carattere di incidentalità della questione. Quest'ultimo presuppone che il *petitum* del giudizio, nel corso del quale viene sollevata la questione, non si identifichi con l'oggetto della questione stessa (ordinanza n. 175 del 2003; sentenze n. 17 del 1999 e n. 127 del 1998)”.

- Ordinanza n. **175/2003** (red. Capotosti)

É inammissibile la questione di costituzionalità che non è preordinata all'applicazione di una norma indispensabile per assicurare la tutela richiesta al giudice rimettente, ma esaurisce immediatamente il petitum del processo principale.

In tal caso, essa si presenta impropriamente come azione diretta contro la norma censurata, in quanto l'eventuale pronunzia di accoglimento verrebbe a concretare di per sé la tutela richiesta nel giudizio principale, non essendo possibile individuare, una volta venuta meno la norma censurata, alcun ulteriore provvedimento a tutela della situazione giuridica soggettiva azionata. Il carattere di incidentalità necessariamente presuppone che il petitum del giudizio, nel corso del quale viene sollevata la questione, non coincida con la proposizione di essa.

Considerato

“(…) secondo l’ordinanza di rimessione, nel processo principale il ricorrente ha convenuto in giudizio l’Azienda ospedaliera di cui è dipendente per chiedere al giudice la declaratoria di insussistenza dell’obbligo dell’esercizio dell’opzione stabilito dalla norma impugnata; (...) in mancanza di ulteriori puntualizzazioni, risulta palese che la questione di costituzionalità non è preordinata all’applicazione di una norma indispensabile per assicurare la tutela richiesta al giudice rimettente, ma esaurisce immediatamente il *petitum* del processo principale; (...) la sollevata questione di legittimità costituzionale si presenta, quindi, impropriamente come azione diretta contro la norma censurata, in quanto l’eventuale pronunzia di accoglimento di questa Corte verrebbe a concretare di per sé e ad esaurire la tutela richiesta nel giudizio principale al rimettente, non essendo possibile individuare, una volta venuta meno la norma censurata, quale provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal giudice *a quo* per realizzare la tutela della situazione giuridica fatta valere dal ricorrente; (...) pertanto, difetta nella specie il carattere di incidentalità, il quale necessariamente presuppone che il *petitum* del giudizio, nel corso del quale viene sollevata la questione, non coincida con la proposizione della questione stessa (sentenza n. 17 del 1999); (...) pertanto, la questione è manifestamente inammissibile”.

- Sentenza n. **437/2002** (red. Amirante)

È ammissibile la questione di legittimità costituzionale, che lungi dal costituire l’oggetto unico del processo principale, si ponga come un incidente nell’iter logico-giuridico da seguire ai fini della relativa decisione.

Considerato, 2.

“In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni prospettate dalla difesa della Cassa, secondo la quale la questione sarebbe inammissibile: a) perché sollevata nell’ambito di un giudizio non avente altro contenuto che la risoluzione della questione di costituzionalità (...). Nessuna di tali eccezioni può essere accolta. Il giudice remittente ha rilevato, con motivazione non implausibile, che il giudizio pendente davanti a lui ha ad oggetto principale l’accertamento del diritto alla pensione di anzianità in capo all’attore e la condanna della Cassa a corrispondergliela sia pure subordinatamente alla sua cancellazione dall’albo dei ragionieri. La questione di legittimità costituzionale, lungi dal costituire l’oggetto unico del giudizio, si pone quindi come un incidente nell’*iter* logico-giuridico da seguire ai fini dell’accertamento del diritto alla prestazione previdenziale”.

- Sentenza n. **178/2000** (red. Ruperto)

Sono ammissibili questioni che non esauriscono il petitum dei giudizi a quibus ma sono meramente strumentali alla tutela richiesta ai giudici rimettenti.

Considerato, 3.2.

“Per quanto attiene alle altre ordinanze di rimessione, va invece disattesa l’eccezione di inammissibilità delle sollevate questioni mossa dall’INPS, perché queste non esauriscono il *petitum* dei giudizi *a quibus*, ma sono - giusta come adeguatamente motivato nelle stesse ordinanze - meramente strumentali alla tutela richiesta ai giudici rimettenti (v., *ex plurimis*, sentenze n. 4 del 2000 e n. 17 del 1999)”.

- Sentenza n. **4/2000** (red. Vari)

Deve considerarsi sussistente il requisito della rilevanza anche quando la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo, purché sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi.

Considerato, 2.2.

“Anche la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice *a quo* non impedisce - contrariamente a quanto assume la difesa della Regione - di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi (cfr. sentenze n. 263 del 1994 e n. 128 del 1998); ipotesi, questa, senz’altro ricorrente nei casi in esame, nei quali si chiede al TAR per la Sicilia di pronunciare l’annullamento dei provvedimenti assunti dall’Assessore regionale per l’agricoltura e le foreste, in tema di disciplina venatoria”.

- Ordinanza n. **17/1999** (red. Zagrebelsky)

Il carattere di incidentalità presuppone necessariamente che il petitum del giudizio nel corso del quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione di essa. Pertanto, è inammissibile la questione di legittimità costituzionale che si presenti impropriamente come azione diretta contro una legge ed il cui accoglimento verrebbe a concretare di per sé e ad esaurire la tutela richiesta al rimettente.

Considerato

“(…) la sollevata questione di legittimità costituzionale si presenta impropriamente come azione diretta contro una legge, dal momento che l’eventuale pronuncia di accoglimento di questa Corte verrebbe a concretare di per sé la tutela richiesta al rimettente e ad esaurirla, mentre il carattere di incidentalità presuppone necessariamente che il *petitum* del giudizio nel corso del quale viene sollevata la questione non coincida con la proposizione della questione stessa; (...) difatti, nel caso in esame, non è dato scorgere, una volta venute meno le norme censurate, quale provvedimento ulteriore dovrebbe essere emesso dal Commissario agli usi

civici per rimuovere la denunciata turbativa a danno della Amministrazione ricorrente, essendosi nel giudizio principale richiesto soltanto di stabilire se fosse legittimo ... il disegno di legge regionale; (...) pertanto la questione di legittimità costituzionale è manifestamente inammissibile”.

- Sentenza n. **127/1998** (red. Vari)

Il petitum del giudizio, nel corso del quale viene sollevata una questione di costituzionalità, non può risolversi nella proposizione della questione stessa che difetta di incidentalità allorché l'eventuale pronuncia di accoglimento venga a concretare, di per sé, la tutela richiesta al rimettente.

Considerato, 2.

“(…) tale prospettazione evidenzia, infatti, un ulteriore motivo di inammissibilità, e cioè la mancanza di incidentalità della questione, dal momento che la eventuale pronuncia di accoglimento della Corte verrebbe, in realtà, a concretare, di per sé, la tutela richiesta innanzi al pretore, disattendendo, così, il pacifico orientamento della giurisprudenza costituzionale, secondo il quale il *petitum* del giudizio, nel corso del quale viene sollevata una questione di costituzionalità, non può risolversi nella proposizione della questione stessa. In effetti, nel caso qui in esame, non è dato scorgere quale ulteriore provvedimento, *ex art. 703 cod. proc. civ.*, potrebbe essere emesso dal giudice *a quo* per rimuovere la supposta turbativa, una volta venuto meno, con il travolgimento della normativa denunciata, l’obbligo per il privato di richiedere la prevista autorizzazione”.

- Sentenza n. **263/1994** (red. Vari)

A fini di ammissibilità, la Corte svolge un controllo di adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il remittente sia chiamato a decidere.

Considerato, 5.

“Nei giudizi di cui sopra, l’Avvocatura dello Stato, oltre a contestare nel merito il fondamento delle questioni sottoposte all’esame della Corte, ha dedotto l’inammissibilità delle questioni sollevate da tre delle ordinanze menzionate, sotto il profilo dell’inesistenza dei presupposti atti a dare ingresso al giudizio di costituzionalità. Più in particolare, viene negata l’ammissibilità: a) delle questioni sollevate con l’ordinanza della Commissione tributaria di secondo grado di Venezia (R.O. n. 656 del 1993), per mancanza del carattere di incidentalità, non essendo controverso un rapporto di imposta e trattandosi, in ipotesi, di una impugnazione in via principale di un atto avente forza di legge, cioè dell’art. 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16 (...). Quanto alla prima delle eccezioni, il giudice remittente, come risulta dall’ordinanza, si è dato carico di esaminare il profilo della rituale introduzione innanzi a sé del giudizio, individuandone l’oggetto nella lesione diretta ed immediata delle situazioni soggettive dei ricorrenti, in quanto gli interessati non possono in alcun modo sottrarsi alla tariffazione del loro immobile come operata dall’amministrazione. Tanto è sufficiente perché

il giudizio di costituzionalità possa ritenersi ritualmente introdotto, in quanto il controllo della Corte costituzionale, ai fini dell'ammissibilità della questione di legittimità *ex art. 23* della legge 11 marzo 1953, n. 87, va limitato all'adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio *a quo* possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un *petitum*, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere”.

- Ordinanza n. **291/1986** (red. Conso)

Quando l'oggetto del giudizio a quo appare rappresentato esclusivamente dalle denunce di illegittimità costituzionale, le questioni proposte risultano inammissibilmente sollevate in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge nei rapporti tra Stato e Regioni.

Considerato

“(…) dalla motivazione dell’ordinanza di rimessione - nella quale, peraltro, è significativamente assente ogni accenno alla rilevanza – l’oggetto del giudizio *a quo* appare rappresentato esclusivamente dalle denunce di illegittimità costituzionale, con la conseguenza che le questioni proposte risultano sollevate non in via incidentale, come prescritto dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ma in via principale al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dagli artt. 31, 32 e 33 della detta legge n. 87 del 1953, donde l’inammissibilità delle questioni stesse (v. sentenze n. 256 del 1982, n. 92 del 1973, n. 65 del 1964)”.

- Sentenza n. **214/1986** (rel. Greco)

Ai sensi degli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953, la questione di legittimità costituzionale può essere sollevata nel corso di un giudizio, il quale deve avere un proprio oggetto, ossia un petitum separato e distinto dalla questione, su cui il giudice sia chiamato a decidere ed un proprio ed autonomo svolgimento, rispetto al quale l'insorgere della questione di costituzionalità è meramente eventuale e la sua risoluzione si pone tuttavia quale passaggio necessario per la definizione del processo principale. In altri termini, il processo di merito è pregiudiziale rispetto al processo instaurato dinanzi alla Corte costituzionale e la questione deve avere rilevanza ai fini della decisione del primo. Da quanto precede discende l'inammissibilità di una questione non inserita in via incidentale in una controversia di merito ma proposta direttamente ed immediatamente in via principale.

Considerato, 2.

“La sollevata questione deve essere dichiarata inammissibile. Invero, essa costituisce il solo oggetto dei giudizi promossi dinanzi al Pretore di Reggio Emilia il quale non è stato chiamato a decidere una domanda di merito. Nella fattispecie, quindi, la detta questione non è inserita in via incidentale in una controversia di merito ma è stata proposta direttamente ed immediatamente in via principale. Invece, l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 dispongono che la questione di legittimità costituzionale sia sollevata nel corso del giudizio, il che sta a significare che occorre un giudizio che abbia un proprio oggetto, ossia un *petitum* separato e distinto dalla questione di

legittimità costituzionale, sul quale il giudice sia chiamato, per sua competenza, a decidere; abbia un proprio ed autonomo svolgimento che esiga una propria conclusione rispetto alla quale l'insorgere della questione di costituzionalità sia solo meramente eventuale, ossia un incidente. In altri termini, il processo di merito è pregiudiziale rispetto al processo instaurato dinanzi alla Corte costituzionale. Inoltre, il secondo comma del citato art. 23 della legge n. 87 del 1953 richiede che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della questione di legittimità la quale, quindi, deve avere rilevanza. Ora, nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi accenno al rapporto di rilevanza proprio perché, non essendovi una questione di merito, il giudice remittente nulla ha potuto stabilire circa tale rapporto. Ed anche, per la stessa ragione, la sospensione del giudizio, che è l'altra condizione richiesta dalla suddetta norma, si è ridotta ad una mera formalità”.

- Sentenza n. **256/1982** (rel. Elia)

È inammissibile l'eccezione di costituzionalità che si appalesi quale esclusivo oggetto del giudizio a quo.

Considerato

“Il Pretore di Roma nell'ordinanza in esame non chiarisce quale sia il provvedimento cautelare atipico che intenderebbe adottare, ove la questione di legittimità costituzionale fosse, in ipotesi, accolta. In particolare va rilevato che il Santana, nel suo ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, faceva riferimento ad un concorso pubblico per il quale il termine di presentazione della domanda di ammissione era scaduto ancor prima della pronuncia dell'ordinanza di rimessione. D'altra parte nell'ordinanza non si fa riferimento, se non generico, ad altre situazioni giuridiche sostanziali diverse da quelle relative al detto concorso, sicché nella specie l'eccezione di costituzionalità si appalesa l'esclusivo oggetto del giudizio *a quo* (cfr. sent. n. 64/74). Ne consegue l'inammissibilità della proposta eccezione”.

- Sentenza n. **92/1973** (rel. Amadei)

Il processo di merito si presenta come presupposto rispetto al processo instaurato davanti alla Corte costituzionale. A tal fine, condizione essenziale perché una questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata è che essa lo sia nel corso di un giudizio, non essendo sufficiente che una domanda sia presentata, né che con essa si chieda comunque l'istituzione di un giudizio, ma occorrendo, quantomeno, che effettivamente ricorrano i presupposti in base ai quali un siffatto giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato con un suo proprio autonomo svolgimento, in modo da poter essere indirizzato, per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della questione di legittimità, il cui insorgere è soltanto eventuale.

Considerato, 2., 3., 4.

“La questione deve essere preliminarmente esaminata sotto l'aspetto della sua proponibilità, ossia sulla base dell'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni che possono legittimarne la proposizione. (...) Condizione essenziale perché una questione di legittimità costituzionale possa essere sollevata, è che essa lo sia nel corso di un giudizio in

relazione alle limitazioni stabilite dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 e ribadite dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Nella sentenza 30 giugno 1964, n. 65, questa Corte ha precisato non essere sufficiente che una domanda sia presentata, né che con essa si chieda comunque la istituzione di un giudizio, ma occorre, quantomeno, che effettivamente ricorrano i presupposti in base ai quali un siffatto giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato con un suo proprio autonomo svolgimento, in modo da poter essere indirizzato, per suo conto, ad una propria conclusione al di fuori della questione di legittimità, il cui insorgere è soltanto eventuale. In sostanza, il processo di merito si presenta come presupposto rispetto al processo instaurato davanti alla Corte costituzionale. (...) Nel caso all'esame della Corte difetta, in senso assoluto, la precostituzione di un qualsiasi giudizio; la questione che è stata sollevata si incardina unicamente in una istanza diretta al pretore al fine di sollecitarne la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, senza che dall'istanza stessa si profili la richiesta di una qualsiasi pronuncia giurisdizionale. Infatti, come risulta in narrativa, l'interessato, dopo aver ricevuto dalla cancelleria civile della pretura l'intimazione a pagare l'importo della pena pecuniaria applicatagli dal Presidente del tribunale, si è limitato a inoltrare al pretore, con lettera raccomandata, un'istanza chiaramente delimitata nel suo contenuto; diretta, cioè, ad ottenere che fosse sollevata, dallo stesso pretore, questione di legittimità della norma in base alla quale gli era stata inflitta la pena pecuniaria. L'istanza, pertanto, non prospetta una domanda diretta a impostare una controversia di merito, sulla quale il pretore deve decidere e nella decisione della quale si è inserita in via incidentale la questione di legittimità. Ciò è tanto vero che, nell'ordinanza che accoglie la richiesta, non vi è, e non poteva esservi, alcun riferimento all'esistenza di un autonomo giudizio; ma ci si limita a prendere atto della semplice volontà dell'istante di proporre la questione di legittimità costituzionale di una disposizione di legge che aveva trovato applicazione in un altro giudizio, davanti ad un altro giudice, al quale, e a lui solo, la questione poteva essere proposta. La questione, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile".

- Sentenza n. **65/1964** (rel. Petrocelli)

Condizione essenziale per la valida attivazione del giudizio incidentale è che la questione sia sollevata, anche d'ufficio, nel corso di un giudizio. A tal fine, occorre che un siffatto giudizio, concretamente ed effettivamente instaurato, abbia un proprio oggetto (un petitum separato o distinto dalla questione di legittimità costituzionale sul quale il giudice sia chiamato a decidere) e un proprio autonomo svolgimento (nel senso di poter essere indirizzato ad una propria conclusione, al di fuori della questione di legittimità costituzionale, il cui insorgere è soltanto eventuale). L'esistenza del processo di merito si presenta, dunque, come pregiudiziale rispetto al processo instaurato dinanzi alla Corte costituzionale. L'inderogabile presenza di un autonomo giudizio di merito è ribadita dalle due ulteriori condizioni richieste dal secondo comma dell'art. 23 della legge n. 87 del 1953: che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (rilevanza); e che, nel rimettere gli atti alla Corte costituzionale, l'autorità giurisdizionale debba sospendere il giudizio in corso.

Considerato

“La questione di legittimità costituzionale dell’art. 116 del Codice penale, così come presentata alla Corte con l’ordinanza del Tribunale di Livorno, deve essere dichiarata inammissibile, perché non sollevata, secondo il sistema del vigente ordinamento, nel corso di un giudizio. L’interessato, detenuto nello stabilimento di Pianosa in espiatione della pena inflittagli fin dal 15 dicembre 1951, affermando di voler proporre un incidente di esecuzione, ha presentata al Tribunale una istanza che, dalla sua stessa formulazione, si manifesta in modo non dubbio come avente per unico oggetto il promovimento della questione di legittimità costituzionale dell’art. 116, e quindi con nessun altro contenuto, nessun’altra materia da decidere all’infuori di questa. Nella istanza si dichiara infatti, senz’altro aggiungere, che si propone l’incidente di esecuzione per ottenere la illegittimità costituzionale dell’art. 116 del Codice penale, ai sensi dell’art. 27 della Costituzione. Non vi è dunque una domanda, e quindi una controversia di merito, che il giudice, nell’ambito della sua propria competenza, sia chiamato a decidere, e nella quale, si inserisca, in via incidentale, la domanda relativa alla questione di legittimità costituzionale; ma l’istanza è unica, e muove direttamente e immediatamente, e quindi in via principale e non incidentale, a sollevare detta questione di legittimità. Né ciò può essere attribuito ad una sommaria ed inesperta formulazione della istanza, in quanto la posizione non subisce modificazioni di sorta con gli atti successivamente intervenuti a sostegno della medesima, vale a dire la requisitoria del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Livorno e le deduzioni del difensore presentate al Tribunale il 18 dicembre 1963. La prima, infatti, nel dare parere favorevole sul merito della istanza, prendeva atto che questa era stata proposta per ottenere la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 116 del Codice penale; nella seconda la difesa concludeva addirittura facendo propria l’unica richiesta originaria del Piram, cioè che il Tribunale, in accoglimento dell’incidente, voglia trasmettere gli atti alla Corte costituzionale. La stessa ordinanza, infine, nulla contiene che valga a stabilire l’esistenza di un autonomo giudizio di merito, e si limita anch’essa a prendere atto che era stato proposto incidente di esecuzione per far dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 116 del Codice penale. La condizione in forza della quale le questioni di legittimità costituzionale devono essere sollevate nel corso di un giudizio ebbe, come è noto, la sua prima enunciazione in una norma costituzionale. Fu innanzi tutto l’art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948 a stabilire che alla Corte costituzionale potesse rimettersi una questione di legittimità costituzionale di una legge, o di un atto avente forza di legge, se rilevata d’ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio. Questa delimitazione fu poi nettamente ribadita dall’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il quale dispone che mediante apposita istanza, da una delle parti o dal Pubblico Ministero (comma primo), o anche d’ufficio (comma terzo), si possono sollevare questioni di legittimità costituzionale nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale. Ora, ciò che fa difetto nell’attuale controversia è precisamente questa condizione essenziale, cioè che la questione di legittimità costituzionale sia stata sollevata nel corso di un giudizio. Per la quale condizione non è sufficiente che una domanda venga presentata, né che con essa si richieda comunque la istituzione di una certa forma di giudizio (in questo caso il procedimento di esecuzione, disciplinato dagli artt. 628 e seguenti del Codice di procedura penale), ma occorre che effettivamente ricorrano i coefficienti in base ai quali un siffatto giudizio possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, e col suo proprio contenuto. E indispensabile, in altri termini, che il giudizio abbia un proprio oggetto e un proprio autonomo svolgimento: un proprio oggetto, vale a dire un *petitum* che sia separato o distinto dalla questione di legittimità

costituzionale, e sul quale il giudice ordinario sia chiamato per sua competenza a decidere; un proprio autonomo svolgimento, nel senso che il giudizio sia tale, in base alle norme che attualmente ne governano la materia, da poter essere indirizzato per suo conto ad una propria conclusione, al di fuori della questione di legittimità costituzionale, il cui insorgere è soltanto eventuale. Nella dottrina e nella prassi, una siffatta autonoma individualità del giudizio si è andata affermando, oltre tutto, col sorgere delle note denominazioni: giudizio principale, giudizio di merito, controversia di merito, processo ordinario, ecc. Sicché, come esattamente è stato affermato, la esistenza del processo di merito si presenta addirittura come pregiudiziale rispetto al processo instaurato dinanzi alla Corte costituzionale. Nel procedimento promosso dal Piram la esistenza del giudizio di merito fa difetto appunto perché non v'è altra materia da decidere all'infuori della istanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale. La inderogabile presenza di un autonomo giudizio di merito è poi ribadita dalle due ulteriori condizioni richieste dal secondo comma del citato art. 23 della legge n. 87: prima, che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale (rilevanza); seconda, che, nel rimettere gli atti alla Corte costituzionale, l'autorità giurisdizionale debba sospendere il giudizio in corso. Ed è ben significativo, a tal proposito, che nell'ordinanza del Tribunale di Livorno manchi qualsiasi accenno sia al rapporto di rilevanza sia alla sospensione di un giudizio in corso. Il che non è possibile attribuire ad una deficienza di mera forma, dovuta a sommaria e incompleta redazione dell'ordinanza; e ciò per la semplice ragione che il giudice non aveva nulla da sospendere o nulla con cui stabilire un rapporto di rilevanza, non essendovi, appunto, di fronte al giudice stesso, altra istanza, altra materia da decidere se non il chiesto rinvio degli atti alla Corte costituzionale. La questione di legittimità dell'art. 116 bene avrebbe potuto essere sollevata nel corso del giudizio di cognizione, e non lo fu. Né a ciò poteva ostare il fatto che non ancora fosse entrata in funzione la Corte costituzionale, in quanto, come è ben noto, e come la difesa non è stata in grado di contestare positivamente, la VII disposizione transitoria della Costituzione, prevedendo siffatta eventualità, stabiliva che la decisione sulle controversie di legittimità costituzionale, fino a quando non fosse entrata in funzione la Corte, avrebbe avuto luogo in base alle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, cioè ad opera del giudice ordinario. Vero è che anche dopo il giudizio di cognizione spetta al condannato in espiatione di pena la facoltà di rivolgersi al giudice, mediante lo strumento processuale dell'incidente di esecuzione, per presentargli istanze inerenti alla pena in corso di esecuzione, in dipendenza delle modificazioni che, per qualsiasi causa, essa possa aver subito. Ma quando, come nel caso presente, contro la condanna in corso di esecuzione altro non si invoca se non il futuro e diverso regolamento giuridico che possa eventualmente risultare dalla soluzione della questione di legittimità costituzionale, tutto evidentemente rifluisce e si risolve in questa unica istanza, diretta a sollevare tale questione; con la conseguenza che essa, in mancanza di un giudizio di merito nel quale inserirsi in via incidentale, rimane una questione proposta in via principale. Indubbiamente nella istanza del Piram era presente l'interesse del condannato alla propria libertà; ma esso non può dirsi l'oggetto di un autonomo giudizio principale, bensì soltanto l'elemento soggettivo, il movente della istanza medesima, unicamente diretta a sollevare il giudizio di legittimità costituzionale”.

- Sentenza n. **59/1957** (rel. Jaeger)

La necessaria alterità della questione di legittimità costituzionale rispetto all'oggetto del processo principale non determina, di per sé, l'inammissibilità di quesiti riguardanti leggi-provvedimento. Infatti, il petitum del giudizio a quo può essere più ampio e, comunque, anche quando sia dichiarata l'illegittimità della norma censurata, il processo principale deve essere riassunto davanti al giudice di merito per la decisione della controversia che ne forma oggetto, ai fini della quale la pronuncia della Corte costituzionale farà stato, costituendo la premessa maggiore del sillogismo giudiziale.

Considerato

“La eccezione di improponibilità (o di inammissibilità, come altrimenti è detto), proposta dalla difesa della Sezione speciale dell'Ente, non può essere accolta. Alla base delle sottili argomentazioni addotte a sostegno vi sono delle premesse non dimostrate e non dimostrabili, come quella che, nelle cause in cui sia posta in discussione la legittimità costituzionale di una legge-provvedimento, la risoluzione di tale questione esaurisca l'oggetto del processo, non lasciando alcun margine all'attività dell'autorità giurisdizionale, perché a quella sola questione si ridurrebbe il contenuto della controversia. È facile dimostrare che nella fattispecie l'affermazione è del tutto arbitraria, perché il *petitum*, oggetto del giudizio principale instaurato dalla Del Monte, consiste nella condanna dell'Ente di riforma ad un risarcimento di danni, nella misura di almeno 30.000.000 di lire, oltre gli interessi legali e le spese. Ma anche se non fosse così evidente il carattere meramente strumentale, che ha la soluzione della questione di legittimità costituzionale rispetto ad un controversia necessariamente più ampia, sarebbe ugualmente da escludere che la soluzione della prima possa definire insieme tanto il processo costituzionale quanto quello ordinario, già pendente davanti all'autorità giurisdizionale che dispose il rinvio degli atti alla Corte, perché anche nei casi in cui quest'ultima dichiara la illegittimità costituzionale del decreto denunciato il processo principale deve essere riassunto davanti al giudice di merito per la decisione della controversia che ne forma oggetto, ai fini della quale la pronuncia della Corte costituzionale farà stato, costituendo la premessa maggiore del sillogismo giudiziale; né potrebbe mai verificarsi un fenomeno processuale simile a quello conseguente ad una decisione di cassazione senza rinvio. Non può dirsi neppure esatto, del resto, che la questione della legittimità costituzionale dei decreti di esproprio riguardi, nelle cause discusse davanti alla Corte, il titolo della domanda giudiziale principale, perché tale questione insorse invece in relazione alla validità delle eccezioni opposte dagli enti convenuti; di guisa che è ancor più evidente che la risoluzione di tale questione non esclude che altre eccezioni possano essere, anche successivamente, proposte ed eventualmente accolte nei giudizi di merito, o, secondo i casi, rimesse all'esame della Corte costituzionale. Infine, si può rilevare che la insostenibilità della tesi della Avvocatura generale dello Stato è dimostrata anche dalle conseguenze a cui porterebbe il suo accoglimento, determinando la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo sui provvedimenti di esproprio, che i giudici di merito non potrebbero sindacare a causa della loro natura legislativa e che la Corte costituzionale non potrebbe neppure essa esaminare senza convertirsi, secondo la tesi che si confuta, in giudice di merito. Al contrario, si deve dire che gli eventuali vizi di legittimità costituzionale di quei provvedimenti sono demandati alla competenza della Corte, mentre ogni altra questione, e le attività di

applicazione delle premesse poste dalla decisione della Corte, resteranno riservate alla autorità giurisdizionale”.

- Ordinanza n. **48/1957** (rel. Jaeger)

Nel sistema adottato dalla Costituzione e dalle leggi successive il controllo della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge affidato alla Corte costituzionale può essere esercitato solo in occasione e in funzione di un giudizio principale la cui proposizione presuppone la sussistenza di un interesse alla tutela giurisdizionale senza di che mancherebbe la causa giuridica valida e del processo principale e del processo costituzionale.

Considerato

“La difesa dell’attrice Bergomi ha insistito, anche nel corso della discussione orale, nella tesi che la eccezione di inammissibilità proposta dall’Avvocatura generale dello Stato non potrebbe essere accolta, perché compete esclusivamente al giudice di merito, al quale in ogni caso deve essere rimessa la causa, valutare se la disposizione dell’art. 278 del Codice civile rendesse inammissibili le indagini sulla paternità nella specie, data la circostanza pacifica della esistenza di figli legittimi. Di questa competenza del giudice di merito non è possibile dubitare; il dubbio verte invece sul punto, se il giudice stesso potesse riservare il giudizio sulla questione ad un momento successivo alla definizione della controversia di legittimità costituzionale, ovvero dovesse risolverla prima, e cioè al momento della proposizione di tale controversia, posto che l’art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, dispone che l’autorità giurisdizionale provvede alla sospensione del giudizio in corso ed alla trasmissione degli atti alla Corte costituzionale qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. Il Tribunale di Voghera ha pronunciato una elaborata ordinanza, nella quale sono ampiamente riferiti i termini della questione di legittimità costituzionale, anche con il sussidio di citazioni dottrinali; ma non si è proposto il quesito preliminare di cui si è detto sopra ed ha fatto una semplice menzione dell’art. 278 Cod. civ., del quale ha evidentemente tenuto presente il contenuto del solo primo comma, e non quello del secondo, di particolare importanza nella specie in riferimento al terzo comma dell’art. 252, che nell’ordinanza non è neppure menzionato. Di conseguenza, si deve riconoscere che l’esame della rilevanza della soluzione della questione di legittimità costituzionale ai fini del giudizio principale e la dimostrazione che questo non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione non sono esaurienti. È noto, ma non è forse superfluo ricordarlo, che nel sistema adottato dalla Costituzione e dalle leggi successive il controllo della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge affidato alla Corte costituzionale può essere esercitato solo in occasione e in funzione di un giudizio principale la cui proposizione presuppone la sussistenza di un interesse alla tutela giurisdizionale senza di che mancherebbe la causa giuridica valida e del processo principale e del processo costituzionale. E, se l’accertamento del presupposto è demandato alla competenza del giudice della controversia principale, la Corte costituzionale non può non esaminare preliminarmente se tale accertamento è stato esaurientemente compiuto”.

Inerenza della disposizione censurata all'area decisionale del rimettente

Un approfondimento è dedicato alla valutazione di rilevanza o irrilevanza di questioni aventi ad oggetto norme relative alla regolare costituzione e investitura dell'organo rimettente e alle garanzie costituzionali dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

La questione di legittimità costituzionale, nei giudizi incidentali, deve essere riconducibile al giudizio a quo, stante il collegamento "genetico" con esso. Tale requisito attiene al corollario della cd. "inerenza", (o "riscontro") della rilevanza. Con questo termine, ai fini dello studio, si è voluto intendere la necessità che la norma oggetto del giudizio costituzionale attenga, sotto possibili profili, al giudizio principale, con conseguente irrilevanza di quelle norme che, pur di incerta legittimità, non sono comunque di interesse del giudice a quo. A seconda dunque che si ritenga il giudizio incidentale di legittimità costituzionale una fase che si apre all'interno di quello principale (e che, dunque, ne deve essere in qualche modo sempre legato, o comunque riconducibile), o invece un giudizio autonomo, destinato innanzitutto alla prevalente tutela dell'ordinamento, si avranno diverse conseguenze sul requisito della rilevanza. La Corte, nella sua giurisprudenza, ha prevalentemente ritenuto di seguire il primo orientamento, affermando come imprescindibile il criterio dell'inerenza della norma impugnata al processo a quo. In tal senso, sono da considerare le pronunce che ritengono irrilevante la questione perché, ad esempio, priva di oggetto, in quanto la norma è stata già espunta dall'ordinamento (ordinanze nn. 135/2016, 321/2013, 182/2012), o perché il giudice rimettente non è chiamato a farne applicazione (sentenze nn. 102/2016, 100/2015, 462/2006, 236/1997, 89/1995, 33/1995, 108/1957; ordinanze nn. 57/2014, 271/2004, 231/1996). Sono altresì indici di tale orientamento le pronunce che, ad esempio, richiedono al giudice di fissare con sufficiente chiarezza il thema decidendum (ordinanza n. 139/1984), o il petitum (sentenza n. 228/1985) senza il quale, non emergendo il collegamento tra i due giudizi, la questione è destinata a non superare il requisito della rilevanza. Anche il caso della aberratio ictus, ossia l'impugnazione di una norma che viene erroneamente indicata come rilevante al posto di un'altra, rende la questione irrilevante (sentenza n. 304/1986). Al contrario, la Corte ha ritenuto rilevante la questione quando il giudice a quo non le abbia chiesto di esprimersi in termini generali (ad esempio: sulle regole competenziali), ma su quelle in concreto che riguardano la sua competenza (sentenza n. 1/2015). Anche il caso in cui, ove la norma fosse rimossa, comunque la fattispecie rimarrebbe regolata da altre norme, di identico contenuto, non impuginate, determina una pronuncia di inammissibilità per difetto di rilevanza (sentenze nn. 1/1977, 122/1976). Infine, in linea tendenzialmente contrapposta a quella prevalente, vanno segnalate quelle pronunce in cui la Corte ha ritenuto che il giudizio a quo sia l'occasione per esaminare una questione di legittimità che, pur non (o non più) direttamente collegata al giudizio incidentale, merita un'attenzione del Giudice delle leggi a salvaguardia della legalità costituzionale (tra queste, la sentenza n. 119/2015, che verrà trattata più ampiamente infra)

Un approfondimento è dedicato alla valutazione di rilevanza o irrilevanza di questioni aventi ad oggetto norme relative alla regolare costituzione e investitura dell'organo rimettente e alle garanzie costituzionali dell'esercizio della funzione giurisdizionale.

- Ordinanza n. **135/2016** (red. de Pretis)

La questione è irrilevante se priva di oggetto, in quanto la norma contestata sia già stata espunta dall'ordinamento a seguito di dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Considerato

“(…) questa Corte, con la sentenza n. 169 del 2015, anteriore all’ordinanza di rimessione, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1-*ter*, del d.l. n. 47 del 2014, per violazione dell’art. 136 Cost.; che la questione è dunque priva del suo oggetto fin dall’origine, non dovendo il rimettente fare applicazione della norma contestata, già espunta dall’ordinamento; che da quanto esposto emerge una ragione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, ancora più evidente di quella che, secondo il costante orientamento di questa Corte, colpisce le questioni divenute ormai prive di oggetto a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma contestata sopravvenuta nel corso del giudizio costituzionale (*ex plurimis*, ordinanze n. 26 del 2016 e n. 164 del 2014, attinenti alla stessa materia) (...) dichiara la manifesta inammissibilità della questione”.

- Sentenza n. **102/2016** (red. Lattanzi e Cartabia)

La denunciata illegittimità costituzionale di una norma che il giudice rimettente non è chiamato ad applicare rende la questione inammissibile (nel caso di specie, nel giudizio penale si era sollevata questione di legittimità costituzionale, per violazione del ne bis in idem, di una norma applicata in un giudizio amministrativo già definitivo, che aveva sanzionato un soggetto successivamente imputato per lo stesso fatto)

Considerato, 6.1.

“La questione sollevata in via principale dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione è inammissibile in quanto non rilevante nel giudizio *a quo*. Essa concerne una disposizione, l’art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, che ha già ricevuto definitiva applicazione dall’autorità amministrativa nel relativo procedimento, mentre la Corte rimettente è piuttosto chiamata a giudicare in riferimento al reato di cui all’art. 184, comma 1, lettera b), del medesimo d.lgs. n. 58 del 1998. L’eventuale accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 187-bis del citato decreto non solo non consentirebbe di evitare la lamentata violazione del ne bis in idem, ma semmai contribuirebbe al suo verificarsi, dato che l’autorità giudiziaria procedente dovrebbe comunque proseguire il giudizio penale ai sensi del precedente art. 184, benché l’imputato sia già stato assoggettato, per gli stessi fatti, a un giudizio amministrativo divenuto definitivo e benché, in considerazione della gravità delle sanzioni amministrative applicate, a tale giudizio debba essere attribuita natura “sostanzialmente” penale, secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale abnorme effetto tradirebbe l’esigenza che non si produca nel processo principale la violazione della Costituzione, cui è sotteso il carattere pregiudiziale della questione di costituzionalità, e con esso il requisito della rilevanza”.

- Sentenza n. **100/2015** (red. Frigo)

Non è rilevante la questione di legittimità costituzionale di una norma che non può trovare applicazione avanti al giudice rimettente.

Considerato, 4.

“La questione è stata, infatti, proposta nell’ambito di un procedimento di esecuzione volto all’applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell’art. 671 del codice di procedura penale, fra i reati oggetto di tre condanne definitive, una delle quali per un fatto di omesso versamento di ritenute certificate che rientrerebbe nella sfera di operatività della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale. Come questa Corte ha già evidenziato, tuttavia, non è consentito sollevare nel procedimento di esecuzione un incidente di legittimità costituzionale concernente una norma applicata nel giudizio di cognizione (la questione avrebbe dovuto essere, infatti, proposta nell’ambito di quest’ultimo). L’unica eccezione è rappresentata dall’ipotesi in cui venga in discussione, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., la necessità di conformarsi ad una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia sostanziale, in fattispecie che non richieda la riapertura del processo, ma possa trovare direttamente rimedio in sede esecutiva (sentenza n. 210 del 2013). Ipotesi che non ricorre nel caso in esame”.

- Sentenza n. **1/2015** (red. Lattanzi)

La questione di legittimità costituzionale della norma che fissa la competenza all’adozione di un provvedimento è rilevante, nonostante il giudizio vincolante già espresso dalla Cassazione al riguardo, laddove il giudice a quo non abbia inteso proporre una questione sulla competenza, bensì sulla composizione dell’organo competente ((nel caso di specie, a seguito di giudizio abbreviato nei confronti di imputati minorenni, il giudice monocratico delle indagini preliminari, indicato dalle sezioni unite della Cassazione come organo competente, aveva sollevato questione circa non già la propria competenza, quanto sulla composizione monocratica del giudice, vista la particolare natura del processo minorile).

Considerato, 3.

“L’orientamento giurisprudenziale in questione è stato di recente superato da una decisione delle sezioni unite della Corte di cassazione, con l’affermazione che «Nel processo penale a carico di imputati minorenni la competenza per il giudizio abbreviato, sia esso instaurato nell’ambito dell’udienza preliminare o a seguito di decreto di giudizio immediato, spetta al giudice nella composizione collegiale prevista dall’art. 50-bis, comma 2, dell’ordinamento giudiziario» (Cassazione, sezioni unite penali, 27 febbraio 2014, n. 18292). Il principio affermato dalle sezioni unite non può tuttavia trovare applicazione da parte del giudice rimettente, che, a norma dell’art. 25 cod. proc. pen., è vincolato dalla decisione sulla competenza emessa dalla Corte di cassazione nel giudizio *a quo* (sentenza n. 408 del 2005), sicché la questione di legittimità costituzionale non è divenuta priva di rilevanza in seguito alla sopravvenienza giurisprudenziale. Piuttosto si deve rilevare che è il vincolo dell’art. 25 cod. proc. pen. a porre un problema di ammissibilità, perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, dall’effetto vincolante delle decisioni della Corte di cassazione in materia di competenza, stabilito dall’art. 25 cod. proc. pen., «discende la irrilevanza di questioni che

tendano a rimettere in discussione la competenza attribuita nel caso concreto dalla Cassazione medesima, in quanto ogni ulteriore indagine sul punto deve ritenersi definitivamente preclusa e quindi nessuna influenza potrebbe avere una qualsiasi pronuncia di questa Corte nel giudizio *a quo*» (ex plurimis, sentenze n. 294 del 1995 e n. 25 del 1989; ordinanze n. 306 del 2013 e n. 222 del 1997). A ben vedere però il giudice rimettente non propone una questione di competenza ma, deducendo la violazione degli artt. 3, 24 e 31 Cost., sostiene che nel processo minorile il giudice per le indagini preliminari, per la sua struttura monocratica, non è idoneo a svolgere il giudizio abbreviato. La questione riguarda quindi la composizione dell'organo, non solo per il suo carattere monocratico, ma anche e soprattutto perché tale carattere lo priva dell'apporto degli esperti che compongono, invece, il collegio del giudice minorile dell'udienza preliminare e svolgono il giudizio abbreviato quando questo, come avviene normalmente, è richiesto nell'udienza preliminare. Lo stesso tipo di giudizio, a seconda del momento processuale in cui è richiesto, viene svolto da due organi strutturalmente diversi, e uno solo di questi, cioè quello collegiale, avrebbe, secondo il giudice rimettente, caratteristiche che lo rendono idoneo a giudicare i minori”.

- Ordinanza n. **57/2014** (red. Grossi)

Il giudizio di costituzionalità richiesto alla Corte deve essere pregiudiziale rispetto agli esiti di quello principale. Pertanto, il tentativo surrettizio di attivare un controllo di costituzionalità in via diretta, provocando un giudizio su norme che, per la definizione di quello a quo, non devono in alcun modo essere applicate, comporta la inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, anche senza tenere conto che, nel frattempo, le medesime norme sono state rimosse dall'ordinamento per effetto di altra pronuncia costituzionale (Nel caso di specie, il giudice a quo, chiamato a giudicare un imputato della commissione di un fatto di reato, aveva sollevato incidente di costituzionalità avverso la normativa elettorale, che a suo dire, essendo viziata, aveva determinato l'invalidità delle elezioni, e dunque di tutte le deliberazioni assunte dal Parlamento, tra cui quella relativa alla norma incriminatrice da applicare nel giudizio a quo).

Considerato

“(…) anche a prescindere dalla circostanza che, dopo la proposizione degli odierni giudizi, tutte le impugnate disposizioni dei testi unici delle leggi elettorali di Camera e Senato sono state dichiarate incostituzionali da questa Corte con la sentenza n. 1 del 2014; (…), di conseguenza, è venuto meno l'oggetto delle sollevate questioni, giacché, a seguito di tale decisione, le predette norme sono state già rimosse dall'ordinamento con efficacia *ex tunc* (ex plurimis, ordinanze n. 321, n. 294, n. 280 e n. 257 del 2013) – le ordinanze di rimessione presentano ulteriori profili di radicale inammissibilità; (…) infatti, dalla stessa prospettazione, emerge chiaramente come, per la definizione dei giudizi principali, il rimettente non sia in alcun modo chiamato ad applicare nei giudizi *a quibus* le censurate norme elettorali (ex plurimis, ordinanze n. 306, n. 176 e n. 81 del 2013), dovendo egli esclusivamente accertare la penale responsabilità dei due cittadini extracomunitari, per i reati loro rispettivamente ascritti di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e di violazione dell'ordine di lasciare il territorio medesimo; (…) in ragione di ciò, si manifesta con altrettanta evidenza come, nella specie, l'impugnazione delle menzionate norme elettorali (…) si configuri quale tentativo da

parte del rimettente di proporre in via diretta un controllo di costituzionalità, che risulta surrettiziamente attivato, al di fuori dei limiti sanciti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte costituzionale) e dall'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), essendo del tutto carente il nesso di indispensabile pregiudizialità dello specifico scrutinio richiesto alla Corte rispetto agli esiti della decisione del giudizio principale (ordinanza n. 196 del 2013)".

- Ordinanza n. **321/2013** (red. Frigo)

Considerato

“la questione va dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuta mancanza di oggetto, giacché (...) la norma censurata dal giudice *a quo* – ossia quella che impedisce, per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, di applicare misure diverse e meno afflittive della custodia carceraria, in presenza di specifici elementi che ne rivelino l'idoneità a soddisfare le esigenze cautelari – è già stata rimossa dall'ordinamento con efficacia *ex tunc*".

- Ordinanza n. **462/2006** (red. Tesauro)

Considerato

“la questione di legittimità costituzionale dell'art. 203, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza nel giudizio *a quo*, nel quale la parte ha proposto opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione innanzi all'autorità giudiziaria e, dunque, nel medesimo non è applicabile siffatta disposizione, che disciplina la diversa fattispecie dell'impugnazione di detto verbale mediante ricorso al prefetto”.

- Ordinanza n. **271/2004** (red. Marini)

Considerato

“(...) la disciplina del rapporto dei dipendenti di cui ai giudizi *a quibus*, tutti assunti in data successiva al 1979, non è dunque quella impugnata - che fa riferimento, in via transitoria, ai soggetti già in servizio alla data del 1979 - bensì quella relativa all'inquadramento degli psicologi-psicoterapeuti nei ruoli del servizio sanitario nazionale; (...) pertanto, la questione, come prospettata, è priva di rilevanza, non dovendo il rimettente nei giudizi *a quibus* fare alcuna applicazione della norma impugnata, di carattere, ripetesi, dichiaratamente transitorio e perciò stesso non riferibile ai dipendenti che vengono nella specie in considerazione; (...) indipendentemente da ogni valutazione relativa alla sua fondatezza, la censura sollevata dal rimettente avrebbe dovuto, pertanto, investire la cosiddetta disciplina a regime, allo scopo di verificare se questa possa ritenersi lesiva dei parametri evocati nell'ordinanza di remissione; (...) la questione, così come proposta, va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile”.

- Sentenza n. **236/1997** (red. Vari)

Considerato, 2.

Va, anzitutto, dichiarata la inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione che investe l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni), trattandosi di disposizione che, essendo entrata in vigore il 1 gennaio 1991 (ai sensi di quanto dispone l'art. 63 del medesimo testo unico), non trova applicazione ai fatti per i quali pende causa innanzi al giudice rimettente, che riguardano una successione apertasi il 18 giugno 1977".

- Ordinanza n. **231/1996** (red. Zagrebelsky)

Considerato

"(...) la norma impugnata si inserisce in un filone legislativo - originato proprio dalla legge n. 96 del 1955 e poi ulteriormente precisato e sviluppato (leggi 3 aprile 1961, n. 284; 15 dicembre 1965, n. 1424; 24 aprile 1967, n. 261; 28 marzo 1968, n. 361; 2 dicembre 1969, n. 997; 22 dicembre 1980, n. 932) - di delimitato ambito applicativo; (...) l'anzidetta legislazione, infatti, secondo quanto emerge con chiarezza dai relativi dati testuali, dai lavori preparatori e dall'interpretazione della giurisprudenza, concerne le "benemerienze" da riconoscersi in favore di cittadini italiani che abbiano subito fatti di persecuzione ad opera del fascismo e fino all'8 settembre 1943; (...) con tale normativa, quindi, lo Stato italiano si impegna a una riparazione nei riguardi di coloro che, per aver svolto attività in vario modo contrarie al regime fascista, siano stati vittime di restrizioni e violenze imputabili a quest'ultimo; (...) il caso dedotto nel giudizio *a quo* riguardante persecuzioni successive alla caduta del fascismo e per opera del regime nazionalsocialista, è palesemente estraneo all'accennata disciplina; (...) è nel distinto filone legislativo orientato a riconoscere talune provvidenze a chi sia stato colpito da misure persecutorie nazionalsocialiste che deve quindi essere ricercata la regola di cui viene richiesta l'introduzione a questa Corte; (...) in detto sistema, alla cui origine sta la legge 6 febbraio 1963, n. 404, di ratifica dell'accordo tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania per gli indennizzi ai cittadini italiani deportati per ragioni di razza, fede o ideologia, e che si sviluppa in seguito con il d.P.R. 6 ottobre 1963, n. 2043, con la legge 6 agosto 1966, n. 646, e con la legge 18 novembre 1980, n. 791 menzionata dal giudice rimettente, assume puntuale rilievo, ai fini della presente questione, la legge 29 gennaio 1994, n. 94; (...) l'art. 1 della legge da ultimo citata, oltre a rendere reversibile ai familiari superstiti l'assegno vitalizio per gli ex deportati nei campi di sterminio nazista di cui all'art. 1 della legge n. 791 del 1980, ha altresì disposto che lo stesso assegno "... compete anche ai familiari di quanti sono stati deportati nelle circostanze di cui all'art. 1 della legge 18 novembre 1980, n. 791, e non hanno potuto fruire del beneficio perché deceduti in deportazione..."; (...) inoltre, l'art. 2 della legge 18 novembre 1980, n. 791 (della quale la legge n. 94 del 1994 reca, come si è visto, una estensione soggettiva), consente la formulazione in ogni tempo della domanda per ottenere i benefici ivi previsti; (...) questa normativa, anteriore alla proposizione dell'incidente di costituzionalità, risulta quindi essere

quella idonea a regolare il caso dedotto nel giudizio *a quo* attraverso una disciplina che riconosce direttamente il beneficio; (...) per quanto detto, l'individuazione della norma effettivamente applicabile in relazione al caso oggetto del giudizio principale concerne una disposizione diversa da quella oggetto di impugnativa di incostituzionalità; (...) le osservazioni che precedono determinano la manifesta inammissibilità della questione, in quanto indirizzata verso una norma, regolatrice di diversa fattispecie, che non risulta pertinente rispetto alla situazione che è stata portata alla valutazione giudiziale, la motivazione circa la rilevanza del quesito fornita dal giudice *a quo* basandosi del resto, come si è accennato, sull'affermazione della impossibilità di riconoscere, altrimenti, una provvidenza economica a favore della parte e in particolare sull'asserita - inesattamente, come si è visto - mancanza di una pretesa per i parenti dei deportati nei campi di concentramento nazisti".

- Sentenza n. **89/1995** (red. Ruperto)

Considerato, 2.

“La questione concernente l'art. 271 c.p. è manifestamente inammissibile per l'evidente irrilevanza nel giudizio in corso dinanzi al giudice remittente, il quale è chiamato a pronunciarsi sull'appello avverso la sentenza del Pretore in tema di comportamento antisindacale. La totale estraneità al *thema decidendum*, della citata norma incriminatrice, non consente di estrapolare dalla stessa criteri e definizioni utilizzabili a fini diversi da quelli penali. Il sindacato di legittimità non può quindi essere ammesso; sul punto l'ordinanza di rimessione appare, non a caso, del tutto carente, sia con riguardo alla motivazione circa la rilevanza, sia in ordine al giudizio di non manifesta infondatezza”.

- Sentenza n. **33/1995** (red. Caianiello)

Considerato, 3.

“In merito alla seconda questione con la quale vengono congiuntamente denunciati, in riferimento agli artt. 3, 24 e 117 della Costituzione, gli artt. 1 e 61 della legge della regione Puglia n. 27 del 1985, va osservato che l'art. 1 è stato evidentemente menzionato a scopo meramente cautelativo, ma in realtà è estraneo all'incidente di costituzionalità. Difatti tale articolo si limita a fissare le finalità e l'ambito di applicazione della disciplina regionale, oggetto della legge, indicandoli nella “materia delle opere e dei lavori pubblici o di pubblico interesse che si realizzano nella regione, con o senza l'intervento finanziario regionale”. La questione di costituzionalità relativa a detto art. 1 è perciò inammissibile, perché nessuna diretta rilevanza esso ha nel giudizio *a quo*, come invece l'art. 61 della legge regionale stessa che riguarda la composizione dei collegi arbitrali ed il cui sindacato è perciò esaustivo ai fini della risoluzione dell'incidente di costituzionalità nei termini in cui è stato sollevato”.

- Sentenza n. 304/1986 (red. Baldassarre)

Ogni volta che nelle ordinanze di rimessione viene denunciata una disposizione in luogo di un'altra o, comunque, si omette di includere nella denuncia una disposizione anch'essa applicabile (aberratio ictus), si versa in un'ipotesi di irrilevanza della questione, poiché, qualunque dovesse essere la pronunzia nel merito in relazione alle incostituzionalità prospettate, rimarrebbe egualmente ferma, ai fini della definizione del giudizio a quo, l'applicabilità di norme contenute in disposizioni diverse da quelle denunciate. Nella specie, viene affermata l'irrilevanza di questioni aventi ad oggetto disposizioni regionali che contengono un rinvio meramente dichiarativo a disposizioni statali applicabili ex se anche alle Regioni.

Considerato, 2., 3.

“Le questioni, riunite in un medesimo giudizio per l'identità del loro oggetto, sono comunque inammissibili. Come ripetutamente affermato da questa Corte (sentenze n. 108/1957; n. 122/1976; n. 1/1977; n. 228/1985), ogni volta che nelle ordinanze di rimessione viene denunciata una disposizione in luogo di un'altra o, comunque, si omette di includere nella denuncia una disposizione anch'essa applicabile (*aberratio ictus*), si versa in un'ipotesi di irrilevanza della questione, poiché, qualunque dovesse essere la pronunzia nel merito in relazione alle incostituzionalità prospettate, rimarrebbe egualmente ferma, ai fini della definizione del giudizio *a quo*, l'applicabilità di norme contenute in disposizioni diverse da quelle denunciate. Più in particolare, questa Corte ha applicato tali criteri di giudizio non solo nel caso di norme del tutto diverse e autonome l'una dall'altra, ma anche nell'ipotesi di impugnazione di una disposizione di attuazione o di una norma meramente riproduttiva, anche se diversamente collocate nel sistema delle fonti, rispetto a quella principale non colpita dalla denuncia di illegittimità costituzionale (sent. n. 1/1977). Nel caso di specie le ordinanze di rimessione prospettano l'incostituzionalità di due disposizioni di legge regionale che contengono una formulazione che richiama l'applicabilità alle Regioni, ai fini del recupero di crediti sorti a seguito della prestazione di servizi ospedalieri, della procedura coattiva prevista dal r.d. n. 639 del 1910. Si tratta di una formulazione, attualmente presente in centinaia di leggi regionali vigenti in diversi campi (come ad esempio, le revoche di contributi regionali in vari settori, il recupero di spese sostenute dalle Regioni per interventi che dovevano essere operati dai privati il recupero di spese relative ad esecuzioni in danno o di somme dovute da concessionari o per sanzioni amministrative, il recupero di spese di ricovero ospedaliero sostenute a favore di non aventi diritto all'assistenza sanitaria), che tuttavia non esprime la norma da applicare al caso di specie, ma contiene piuttosto un richiamo *ad abundantiam* alle disposizioni statali costituenti l'unica e vera fonte normativa del rapporto dedotto nei giudizi *a quibus* vale a dire il r.d. n. 639 del 1910 (Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato). Quest'ultimo, al suo art. 1, dispone espressamente che i sistemi di procedura coattiva (...) per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (...), delle Provincie, dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della presente legge, le quali sono applicabili anche ai proventi del Demanio pubblico e dei pubblici servizi esercitati dallo Stato e dagli enti sopra menzionati. Secondo una giurisprudenza pacifica del giudice ordinario, confortata da una legislazione interpretativa sostanzialmente conforme (art. 8 d.P.R. 25 giugno 1953, n. 492) e da una dottrina pressoché unanime, il predetto art. 1 r.d. n. 639/1910 ha esteso l'applicabilità della procedura coattiva anche al recupero dei crediti maturati a

seguito della prestazione di servizi pubblici erogati dalle Regioni e, quindi, al recupero delle spese di ospedalità. Pertanto, le disposizioni applicabili al caso dedotto nel giudizio *a quo* sono quelle, appena ricordate, contenute nel r.d. n. 639/1910, le quali prevedono anche per le Regioni la possibilità di ricorrere alla procedura coattiva per le proprie entrate patrimoniali e per il recupero delle spese operate a fronte dell'erogazione di servizi pubblici. Queste disposizioni, le quali sono ovviamente applicabili soltanto ove ne ricorrano i presupposti di diritto e di fatto - e, in particolare, quando il credito sia certo, liquido ed esigibile - rispondono chiaramente alla volontà del legislatore statale di garantire il buon andamento e la massima speditezza possibile dell'azione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici sopra menzionati. (...) Rispetto a tali disposizioni di legge statale, che non rientrano nell'oggetto della denuncia di incostituzionalità, le norme di leggi regionali impugnate non possono essere minimamente considerate norme di rinvio, quantomeno in un senso tecnico giuridico. Queste, infatti, presuppongono una situazione che, in mancanza del rinvio medesimo, non potrebbe esser minimamente disciplinata dalle disposizioni o dagli atti normativi cui il rinvio fa riferimento. Nel caso, invece, le norme del r.d. n. 639/1910 sono applicabili di per sé alle Regioni e non abbisognano, a tal fine, di alcuna forma di intermediazione normativa da parte delle Regioni stesse. Ciò esclude che, in ipotesi, possa trovare applicazione la problematica del rinvio delle leggi regionali a quelle statali, sulla quale questa Corte si è già soffermata in passato (sent. n. 128/1963). Né è possibile configurare in questo caso l'ipotesi di norme regionali di attuazione o addirittura correttive rispetto a quelle statali, poiché nessuna delle disposizioni denunciate contiene previsioni senza le quali non potrebbero trovare applicazione le norme del r.d. n. 639/1910 e, tantomeno, presenta disposizioni in deroga o semplicemente limitative, modificative o integrative rispetto a quelle statali. E neppure si riscontrano nelle disposizioni impugnate norme meramente riproduttive che, anche se in passato, come si è prima ricordato, sono state ritenute da questa Corte tali da precludere l'estensione del sindacato di costituzionalità alle norme riprodotte e non denunciate (sent. 1/1977), potrebbero indurre ipoteticamente ad un atteggiamento meno severo ove si seguisse una dottrina che appare incline a dare un'importanza prevalente all'identità sostanziale del loro contenuto normativo anziché alla differenza formale delle distinte disposizioni che le contengono (sempreché, ovviamente, si tratti di norme aventi lo stesso valore giuridico). Al contrario, nel caso di specie si ha a che fare con un richiamo a disposizioni statali, le quali, applicandosi *ex se* anche alle Regioni, rendono il richiamo stesso come assolutamente privo di significato normativo. Si tratta, più precisamente, di un riferimento utile, volto a facilitare presso gli operatori giuridici l'individuazione delle norme (statali) da applicare al caso concreto o, per usare la terminologia più comune in dottrina, di un rinvio improprio o dichiarativo. In una situazione del genere, come ha già notato questa Corte (sent. n. 122/1976), non ricorrono neppure i presupposti perché si possa sollevare incidentalmente una questione di costituzionalità nel corso del giudizio, poiché tale possibilità si dà soltanto quando la Corte dubiti della costituzionalità di una norma diversa da quella impugnata che tuttavia appaia pregiudiziale rispetto alla decisione finale, nel senso che sia necessariamente applicabile nell'*iter* logico di definizione della questione principale. Qui, infatti, non è nemmeno ipotizzabile un qualche rapporto di pregiudizialità tra le disposizioni regionali denunciate e quelle statali disciplinanti la procedura coattiva, poiché in realtà sono soltanto queste ultime a dover essere applicate al rapporto dedotto in giudizio”.

- Sentenza n. **228/1985** (rel. E. Gallo)

La questione è irrilevante laddove il giudice rimettente effettui una scelta non corretta nell'individuazione della norma da sottoporre al giudizio di legittimità costituzionale, portando all'attenzione della Corte una disposizione che, pur in grado di dare significato ai dubbi di legittimità prospettati, non consente di individuare con esattezza il petitum (Nel caso di specie, il giudice a quo aveva espresso dubbi sulla norma del cod. pen. che sospende la prescrizione del reato nei casi in cui sia necessaria l'autorizzazione a procedere, errando però nell'individuazione della norma impugnata, che doveva essere quella regolatrice della fattispecie sul piano processuale).

Considerato

“Al momento della sollevata questione, il giudizio di rilevanza espresso dal Giudice militare era corretto, nonostante che egli poi debba comunque necessariamente tenere conto, alla ripresa del processo sospeso, del decreto ministeriale [di negazione dell'autorizzazione a procedere] intervenuto prima della decisione di questa Corte. Non corretto, invece, appare il riferimento della questione all'art. 313 cod. pen. (...), in quanto si tratta di disposizione del codice sostanziale che si limita a prevedere l'autorizzazione ministeriale come imprescindibile condizione del procedere. In realtà, poi, tutti gli aspetti concernenti l'effettivo procedere, e i relativi comportamenti processuali, sono contemplati nell'art. 15 cod. proc. pen., sì che, in ipotesi, era questa la disposizione che doveva essere denunciata, in quanto in essa, e verosimilmente al quarto comma, è rilevabile la carenza della previsione di un termine, scaduto il quale il giudice potrebbe presumere il diniego cogli stessi effetti ivi comminati. D'altra parte, l'impugnazione dell'art. 159, primo comma, cod. pen. se dà significato alla lamentata carenza del termine per l'esercizio del potere di autorizzazione, di per se stessa comporta, invece, qualche difficoltà nell'individuazione del “petitum”, in quanto, una volta che fosse accolta la questione del termine, la sospensione del corso della prescrizione acquisterebbe una sua precisa razionalità e dovrebbe perciò rimanere in vigore mentre, se quella fosse respinta, l'eventuale accoglimento limitato all'art. 159, primo comma, cod. pen., non risolverebbe le lamentate difficoltà”.

- Ordinanza n. **139/1984** (rel. Saja)

Considerato

“La proposta questione risulta però inammissibile, in quanto nel giudizio *a quo* non si fa questione della validità di un contratto stipulato in deroga alle norme vigenti ma è in discussione soltanto l'ammontare del canone, sicché la norma denunciata risulta del tutto estranea all'oggetto del giudizio: essa viene richiamata nell'ordinanza di rimessione in relazione ad una ipotesi astratta, difettando così il nesso di pregiudizialità e conseguentemente la rilevanza, che costituisce requisito indispensabile per l'ammissibilità della questione”.

- Sentenza n. **1/1977** (rel. Elia)

La questione è irrilevante ogni volta che, qualunque fosse la pronuncia costituzionale nel merito, la fattispecie concreta rimarrebbe regolata da altre norme, non impugnate, di contenuto pressoché identico a quelle denunciate (Nel caso di specie, si era impugnata la norma di rango ordinaria che disciplinava l'esecutività dei provvedimenti giurisdizionali stranieri anche in assenza di un giudizio di delibazione, benché essa fosse del tutto sovrapponibile ad altra, non impugnata, di rango superiore).

Considerato

“In primo luogo deve essere identificato il *thema decidendum*: questo consiste nell'accertamento della legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui imporrebbe di rendere esecutivi nell'ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed autorità ecclesiastiche emessi in violazione di principi supremi del nostro ordinamento costituzionale. Ma le questioni proposte, proprio perché sollevate in relazione all'art. 17, debbono essere dichiarate irrilevanti. In effetti, per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847 del 1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito in ordine alle denunciate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma la applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato: poiché cadute le proposizioni normative dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929. Il caso è assai simile ad altro già deciso da questa Corte nel senso della irrilevanza (sentenza n. 108 del 1957)”.

- Sentenza n. **122/1976** (rel. De Stefano)

La questione è irrilevante ogni volta che, pur eliminando la norma impugnata, la disciplina che il giudice dovrebbe applicare rimarrebbe inalterata, per essere la fattispecie concreta sottoposta ad altra disciplina, diversa da quella oggetto del sindacato di legittimità costituzionale (Nel caso di specie, il giudice rimettente aveva lamentato l'illegittimità costituzionale della norma ordinaria che limitava l'ambito e di competenza dell'istituto previdenziale ai rapporti sorti e in svolgimento nel territorio dello stato, nonostante che la fattispecie concreta fosse sottoposta alla disciplina dei regolamenti comunitari).

Considerato, 2.

“La questione è irrilevante. Come già esposto in fatto, il rapporto di lavoro, da cui trae origine il giudizio *a quo*, è sorto e si è svolto inizialmente in Italia per poi proseguire ed aver termine in Olanda, sempre alle dipendenze dello stesso datore di lavoro di nazionalità italiana, e cioè il Registro Navale Italiano (R.i.na.). L'ambito territoriale del rapporto medesimo è esclusivamente quello della Comunità economica europea, e nei suoi confronti, pertanto, trovano puntuale applicazione, in tema di tutela previdenziale, le norme dettate dai regolamenti comunitari, in attuazione dei principi per la instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, sanciti dall'art. 51 del Trattato istitutivo della Comunità, ratificato dallo Stato

italiano con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. E cioè, i Regolamenti comunitari nn. 3 e 4 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 30 del 16 dicembre 1958), in vigore sino al 1 ottobre 1972, e da tale data sostituiti dai Regolamenti comunitari nn. 1408/71 e 574/72 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente n. 149 del 5 luglio 1971 e n. 74 del 27 marzo 1972). In particolare, la norma applicabile al rapporto in discussione, durante il suo svolgimento in Olanda, è quella contenuta nell'art. 12 del citato Regolamento n. 3, la quale stabiliva che "i lavoratori subordinati... occupati nel territorio di uno Stato membro (della Comunità) sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro o se il loro datore di lavoro o la sede dell'impresa che li occupa si trovano nel territorio di un altro Stato membro". È quindi evidente che, in applicazione di tale norma, anch'essa ispirata al principio di territorialità, gli obblighi previdenziali del datore di lavoro (R.i.n.a.) andavano assolti secondo la legislazione olandese, per come imposto dalla normativa comunitaria. E non è superfluo in proposito ricordare che i regolamenti comunitari - secondo quanto la Corte ha affermato con la sentenza n. 183 del 1973 e ribadito con la sentenza n. 232 del 1975 - hanno piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in ogni Stato membro, come atti aventi forza e valore di legge, senza la necessità di provvedimenti di recezione e adattamento. Quand'anche, perciò, si pervenisse a dichiarazione d'incostituzionalità della norma nazionale impugnata, rimarrebbe sempre ferma la norma comunitaria a disciplinare nell'identico modo il rapporto previdenziale sottoposto all'esame del giudice *a quo*. Ossia, per il principio della territorialità al quale ambedue le norme si ispirano, l'unica legge applicabile a tale rapporto resterebbe pur sempre quella olandese; di tal che evidente appare l'irrelevanza della proposta questione".

- Sentenza n. **108/1957** (rel. Bracci)

Per quanto possano essere importanti in sé le questioni sollevate dal giudice rimettente, esse non possono comunque deviare dalla necessità del requisito della rilevanza; per cui, ove la questione ne sia priva, per essere tale requisito solo apparente, nel senso che la norma impugnata o è costituzionale, oppure, in mancanza, comunque essa non ha influenza sul giudizio a quo, la questione non supera la soglia di ammissibilità (nel caso di specie, il giudice conciliatore di Trieste, chiamato a comandare il pagamento di somme arretrate dovute da un'iscritta ad un'associazione commerciale, e volendo provocare il giudizio della Corte sulle norme che istituiscono un Commissario generale del Governo per il territorio di Trieste in attesa che ne venga definito lo status internazionale, impugna un provvedimento di quell'organo che estende alla città le norme della Repubblica in tema di competenza dei giudici conciliatori).

Considerato

"La Corte ha avuto più volte occasione di dichiarare che il giudizio di merito sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale è insindacabile, ma ciò non esclude che dall'ordinanza debbano risultare i motivi del convincimento positivo del giudice circa la rilevanza e la pregiudizialità della questione di legittimità costituzionale rispetto al giudizio sulla controversia principale. Altrimenti mancherebbero i requisiti essenziali per il processo sulla legittimità costituzionale della legge, che sono invece necessari secondo il sistema

adottato dalla nostra Costituzione. Ora, nella fattispecie in esame, appaiono ben chiari gli atti che il Giudice conciliatore di Trieste ritiene abbiano forza di legge e che, a suo avviso, sarebbero viziati da illegittimità costituzionale. Del pari con molta precisione sono indicate le disposizioni della Costituzione che si ritengono violate. Ma i motivi del convincimento del giudice circa le gravi questioni costituzionali sollevate incidentalmente sembrano portare invece alla conclusione che queste, importantissime obiettivamente, siano del tutto irrilevanti ai fini della decisione di merito. (...) Proprio lo stesso Conciliatore, che probabilmente fu attratto dall'importanza intrinseca che hanno le questioni di costituzionalità da lui sollevate piuttosto che dalla loro rilevanza per la propria decisione sulla domanda di condanna (...), ha messo in luce che la rilevanza della questione di legittimità costituzionale è soltanto apparente. (...) È perciò da ritenersi, in definitiva, che "l'imprescindibile necessità di una decisione sulla questione di costituzionalità del D.P.R. 27 ottobre 1954 e del decreto commissariale 8 agosto 1956, n. 270" pronunciata dal Giudice conciliatore di Trieste, sia una affermazione contraddittoria smentita dai motivi del convincimento del giudice stesso che invece concordano sostanzialmente nel ritenere che nessuna influenza possono avere le questioni di legittimità costituzionale sul giudizio principale, quale che sia la loro soluzione. Vengono in tal modo a mancare i requisiti essenziali per il giudizio incidentale di legittimità costituzionale".

➤ ***La rilevanza di questioni riguardanti la regolare costituzione o investitura del rimettente ovvero le garanzie costituzionali a tutela dell'esercizio della funzione giurisdizionale***

- Ordinanza n. **421/2008** (red. Maddalena)

Le norme relative al trattamento economico dei giudici non assumono rilevanza alcuna in ordine alla decisione delle controversie soggette alla cognizione di questi, né incidono sulla indipendenza degli organi giudiziari dagli altri poteri. Ne consegue l'irrilevanza delle questioni aventi ad oggetto simili norme.

Considerato

"(...) il Giudice di pace di Milano solleva, in riferimento agli artt. 3, 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace), nella parte in cui prevede un'indennità o un compenso di €56,81 per ogni altro processo assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo; (...) la questione è inammissibile per irrilevanza, a prescindere dall'evidente inconferenza del parametro dell'art. 97, primo comma, Cost. in quanto riferito ad una previsione attinente all'ordinamento giudiziario, e dal carattere palesemente contraddittorio e perplesso dell'intera argomentazione del rimettente; (...) come costantemente chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (vedi ordinanze nn. 104 del 2000, 326 del 1987 e 196 del 1982), le norme relative al trattamento economico dei giudici non assumono rilevanza alcuna in ordine alla decisione delle controversie soggette alla cognizione

di questi, né incidono sulla indipendenza degli organi giudiziari dagli altri poteri (vedi ordinanze nn. 515 e 379 del 1989)”.

- Ordinanza n. **180/2006** (red. F. Gallo)

Difetta di rilevanza la questione avente ad oggetto una norma (nella specie, disciplinante i compensi previsti per i componenti delle commissioni tributarie) che non incide né sul rapporto in ordine al quale il giudice rimettente è chiamato a decidere, né sulla composizione dell'organo giudicante, e che pertanto non può trovare applicazione, sotto alcun profilo, da parte del giudice a quo.

Considerato

“(…) la questione è manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza; (…) infatti, la norma censurata riguarda esclusivamente la misura del compenso del giudice tributario e, pertanto, non attiene né alla composizione, né alla costituzione del giudice medesimo, cioè alla legittimazione di questo ad esercitare le proprie funzioni, e neppure deve essere applicata dal rimettente nel giudizio principale; (…) inoltre, lo stesso rimettente, per affermare la rilevanza della questione in riferimento al principio dell'imparzialità del giudice, è costretto ad ipotizzare una diretta correlazione causale sia tra la propria decisione sull'ammissibilità del ricorso del contribuente ed una consistente deflazione del contenzioso tributario di cause simili; sia tra tale deflazione del contenzioso ed una eventuale futura diminuzione dei propri compensi; (…) tuttavia, tali correlazioni causali - del resto prospettate in via soltanto ipotetica dal giudice *a quo*, il quale afferma che l'accoglimento della predetta eccezione di inammissibilità del ricorso del contribuente potrebbe contribuire alla diminuzione del contenzioso tributario, in quanto può scoraggiare la proposizione di altri ricorsi riguardanti casi simili - non sono plausibili, non risultando ragionevolmente ipotizzabile né che le decisioni di un giudice di primo grado, privo di funzioni nomofilattiche, possano significativamente modificare la tipologia del contenzioso tributario, né che la conseguente prospettata diminuzione del numero dei ricorsi avverso il silenzio-rifiuto, formatosi sulla richiesta di rimborso contenuta nella dichiarazione dei redditi del contribuente (contenzioso la cui incidenza statistica sul complesso dei ricorsi non è stata in alcun modo valutata dal rimettente), possa in futuro far diminuire in concreto il compenso complessivo di ciascun componente della Commissione tributaria provinciale di Milano; (…) dunque, l'influenza nel giudizio *a quo* della norma censurata è meramente affermata, ma non dimostrata dalla Commissione tributaria provinciale di Milano; (…) del resto, questa Corte, con riguardo ad analoghe questioni - aventi ad oggetto la norma contenuta nel previgente art. 12, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), relativa anch'essa al compenso dei componenti delle commissioni tributarie commisurato al numero dei ricorsi decisi, e che, secondo i rimettenti, avrebbe determinato nei giudici un interesse economico personale a decidere il maggior numero di ricorsi, incompatibile con l'indipendenza del giudice garantita dall'art. 108, secondo comma, Cost. - ha già più volte concluso per la manifesta inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni medesime, in quanto la norma all'epoca denunciata, concernendo (al pari di quella oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale) i compensi previsti per i componenti delle commissioni tributarie, non incide né sul rapporto in ordine al quale il

giudice rimettente è chiamato a decidere, né sulla composizione dell'organo giudicante, con la conseguenza che essa non trova né può trovare applicazione, sotto alcun profilo, da parte del giudice *a quo* (sentenza n. 196 del 1982; ordinanze n. 447 del 1991 e n. 326 del 1987)".

- Ordinanza n. **155/2000** (red. Vari)

Considerato

"(...) nei termini sopra riferiti, la questione ha già formato oggetto di esame da parte di questa Corte (ordinanza n. 158 del 1999), che l'ha dichiarata manifestamente inammissibile, rilevando, in particolare, che l'art. 105 del regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038 definisce l'ambito di cognizione affidato al giudice di appello, sicché difetta il requisito della rilevanza, essendo la norma impugnata applicabile in una fase processuale del giudizio *a quo* diversa da quella in cui la questione stessa è stata sollevata; (...) analoga pronuncia di manifesta inammissibilità non può non essere resa anche in questa circostanza".

- Ordinanza n. **104/2000** (red. Santosuosso)

Considerato

"(...) la seconda questione, relativa ai compensi del giudice di pace come regolati dall'art. 11 della legge n. 374 del 1991, formulata peraltro in maniera intrinsecamente contraddittoria rispetto alla precedente, è priva del requisito della rilevanza, poiché la norma impugnata non deve certamente essere applicata nei giudizi *a quibus* sicché ogni pronuncia di questa Corte non avrebbe alcuna influenza nella decisione dei medesimi (ordinanza n. 225 del 1998)".

- Ordinanza n. **158/1999** (red. Vari)

Considerato

"(...) la questione concernente l'art. 105 del regio decreto 15 agosto 1933, n. 1038, è da reputare manifestamente inammissibile, in quanto detta disposizione - nel prevedere che il giudice di appello possa limitarsi a conoscere delle questioni pregiudiziali ovvero estendere al merito il suo giudizio, quando su quest'ultimo si sia pronunciata la sentenza di primo grado - definisce, come è evidente, l'ambito di cognizione affidato al medesimo giudice, trovando, perciò, in detta sede la sua applicazione; (...) per contro, come questa Corte ha già affermato, per potersi ravvisare il requisito della rilevanza in concreto della questione proposta, è necessario che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio *a quo*, e non, come nella specie, in una fase processuale precedente; (...) a riprova di ciò, sta la circostanza che la decisione assunta in quest'ultima fase non sarebbe certamente resa inefficace da una eventuale pronuncia di incostituzionalità riguardante, nei termini sollecitati dai rimettenti, il predetto art. 105; (...) a ritenere il contrario, si consentirebbe al giudice *a quo* di avvalersi del giudizio di costituzionalità quale strumento per pervenire alla caducazione di una decisione cui non intende adeguarsi, utilizzando, in definitiva, il sindacato incidentale come un surrettizio mezzo di impugnazione (da ultimo, sentenza n. 375 del 1996)".

- Sentenza n. 243/1989 (red. Saja)

Debbono ritenersi influenti sul giudizio a quo (e dunque rilevanti le connesse questioni) anche le norme che, pur non direttamente applicabili per la decisione della controversia che ne costituisce oggetto, tuttavia attengono allo status del giudice e in genere ai suoi doveri nonché alle relative garanzie e incidono quindi su un elemento fondamentale del processo, quale l'indipendenza dell'organo giurisdizionale.

Considerato, 2.

“(…) la Presidenza del Consiglio dei ministri eccepisce preliminarmente l'irrelevanza e quindi l'inammissibilità delle proposte questioni, in quanto nessuna delle denunciate norme della legge 13 aprile 1988 n. 117 dovrebbe trovare diretta applicazione nei giudizi *a quibus* (...). L'eccezione non può però essere accolta poiché, come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (da ult. sent. n. 18 del 1989), debbono ritenersi influenti sul giudizio *a quo* anche le norme che, pur non direttamente applicabili per la decisione della controversia che ne costituisce oggetto, tuttavia attengono allo *status* del giudice e in genere ai suoi doveri nonché alle relative garanzie, e incidono quindi su un elemento fondamentale del processo, quale l'indipendenza dell'organo giurisdizionale”.

- Sentenza n. 18/1989 (red. Pescatore)

L'art. 23 della legge n. 87 del 1953, stabilendo che la questione di costituzionalità proposta debba esser tale che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa, implica, di regola, che la rilevanza sia strettamente correlata all'applicabilità della norma impugnata nel giudizio a quo. Tuttavia, la giurisprudenza costituzionale ritiene influenti sul giudizio (e, dunque, rilevanti le relative questioni) anche le norme che, pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio a quo, attengono allo status del giudice, alla sua composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare. Infatti, l'eventuale incostituzionalità di tali norme è destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti a quel giudice.

Considerato, 12., 13.

“Secondo l'ordinanza le norme impugate, in quanto non stabiliscono un diverso grado di responsabilità, all'interno del collegio, tra il relatore e gli altri giudici, contrasterebbero con gli artt. 3 e 28 della Costituzione. Sarebbe irragionevole, infatti, che i membri del collegio diversi dal relatore rispondano nella stessa misura, in tal modo configurandosi, in alcuni casi, una responsabilità per fatto altrui. In proposito il giudice *a quo* - il quale ha sollevato la questione con riferimento ad un processo civile - osserva che, secondo le norme del codice di procedura civile (artt. 275 e 738 c.p.c.), il giudice relatore fa la relazione della causa, esponendo i fatti e le questioni. Sarebbe da escludere che anche gli altri componenti del collegio siano tenuti ad esaminare gli atti di causa, a ciò ostando l'immensa mole di lavoro gravante sui tribunali, che a fatica e con tempi già lenti può essere svolto solo limitando il contributo, da parte dei membri del collegio, alla decisione delle questioni così come prospettate dal relatore. Ne deriverebbe che, riguardo alle singole ipotesi previste dall'art. 2 della l. n. 117 del 1988, la responsabilità del relatore e degli altri membri del collegio dovrebbe essere differenziata. In ordine alla rilevanza della questione, il Tribunale di Biella ha

affermato che la decisione da assumere nel giudizio *a quo* è concretamente e immediatamente produttiva di una responsabilità potenziale, potendo dar luogo ad un giudizio di responsabilità. Le norme impugnate, pertanto, influirebbero sulla serenità e indipendenza di giudizio dei membri del collegio e, sotto tale profilo, inciderebbero sull'esito del giudizio *a quo*. L'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi per il Presidente del Consiglio dei ministri, ha contestato la rilevanza della questione, in quanto attinente a norme che non vengono in applicazione nel giudizio *a quo*. (...) L'eccezione d'irrelevanza è infondata. L'art. 23 della l. 11 marzo 1953, n. 87, stabilendo che la questione di costituzionalità proposta debba essere tale che il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione di essa, implica, di regola, che la rilevanza sia strettamente correlata all'applicabilità della norma impugnata nel giudizio *a quo*. Tuttavia, come questa Corte ha già implicitamente ritenuto in altre occasioni (cfr. Corte cost. 24 novembre 1982, n. 196; 4 luglio 1977, n. 125; 15 maggio 1974, n. 128), debbono ritenersi influenti sul giudizio anche le norme che, pur non essendo direttamente applicabili nel giudizio *a quo*, attengono allo *status* del giudice, alla sua composizione nonché, in generale, alle garanzie e ai doveri che riguardano il suo operare. L'eventuale incostituzionalità di tali norme è destinata ad influire su ciascun processo pendente davanti al giudice del quale regolano lo *status*, la composizione, le garanzie e i doveri: in sintesi, la protezione dell'esercizio della funzione, nella quale i doveri si accompagnano ai diritti”.

- Ordinanza n. **326/1987** (red. Saja)

Considerato

“(...) la questione appare palesemente irrilevante, in quanto la disposizione censurata, concernente i compensi previsti per i componenti le Commissioni tributarie, non incide sul rapporto che il giudice rimettente è chiamato a decidere, né concerne la composizione dell'organo giudicante, e, di conseguenza, è una disposizione che non trova né può trovare applicazione sotto alcun profilo da parte del giudice stesso (cfr. sent. n. 196/82)”.

- Sentenza n. **196/1982** (rel. Roehrssen)

L'esame nel merito postula l'implicita affermazione della rilevanza di una questione avente ad oggetto norma attinente alle garanzie di indipendenza dell'organo giurisdizionale rimettente.

Considerato, 4.

“Una terza questione di legittimità costituzionale (sollevata sempre dalle citate ordinanze della commissione tributaria di 2 grado di Ravenna) tocca la composizione delle commissioni tributarie ed investe gli artt. 2, 3 e 9 del d.P.R. n. 636/1972. Essa si articola in due profili, il primo dei quali attiene alla composizione della commissione tributaria centrale (art. 9, cit. d.P.R. n. 636). Ma sotto questo aspetto la questione è anch'essa palesemente irrilevante, perché, come la questione di cui al n. 3, investe una fase del giudizio successivo a quella che si svolge dinanzi alle commissioni di 2 grado. Non altrettanto, invece, è da dire per il secondo profilo che ha ad oggetto la composizione delle commissioni tributarie di 1 e 2

grado, e cioè gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 636: queste disposizioni, ad avviso del giudice *a quo*, sarebbero in contrasto con l'art. 108, secondo comma, Cost., in base al quale la legge assicura la indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali... e degli estranei che partecipano alla amministrazione della giustizia. La violazione del principio di indipendenza consisterebbe nel fatto che le commissioni tributarie di 1 e 2 grado sarebbero presiedute dagli intendenti di finanza e composte per una metà da persone scelte fra quelle designate dalle Province e dai Comuni e per l'altra metà da persone scelte in elenchi formati dagli intendenti di finanza: pertanto da un lato una parte dei giudici viene designata da enti pubblici (Comuni e Province) che sono interessati alla materia, in quanto destinatari di aliquote di imposte, e dall'altra si avrebbe uno stretto collegamento fra il potere esecutivo, che è parte nel procedimento, e l'organo giudicante, il quale non si troverebbe in posizione di neutralità. Per questo aspetto la questione non è fondata. La giurisprudenza di questa Corte, nelle numerose occasioni nelle quali ha avuto modo di occuparsi della indipendenza dei giudici speciali, ha affermato che la indipendenza stessa va cercata piuttosto nei modi con i quali si svolge la funzione che non in quelli concernenti la nomina dei membri (sentenza n. 1/1967) e che per aversi la indipendenza dell'organo occorre che questo sia immune da vincoli i quali comportino una soggezione formale o sostanziale da altri, che vi sia inamovibilità e possibilità di sottrarsi alle risultanze emergenti dagli atti di ufficio della stessa Amministrazione (sentenze nn. 121/1970 e 128/1974). Si è poi anche affermato, a proposito degli estranei alle magistrature che appartengano a sezioni specializzate, che essi ben possono essere voci di determinate esigenze locali, purché, una volta assunti alla carica e chiamati a riflettere sugli interessi generali del settore risultino sottratti a situazioni di soggezione verso l'ente di provenienza, sì da consentire la obiettiva applicazione della legge (sentenza n. 108/1962). Infine si è detto ancora (sentenza n. 103/1964) che non è incostituzionale la norma la quale affida la scelta dei componenti le commissioni tributarie delle quali si trattava ad un organo amministrativo (nella specie l'intendente di finanza) su designazione del comune, dato che il primo aveva facoltà di scelta nell'ambito delle designazioni".

- Sentenza n. **19/1978** (rel. Oggioni)

Non attengono alla regolare costituzione del rimettente e sono dunque irrilevanti le questioni con cui egli formuli censure che attengano al suo stato giuridico ma riflettano violazioni solo potenziali e non attuali delle garanzie costituzionali che presidiano l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. L'assunto è conforme a quella giurisprudenza che, nell'esaminare la sussistenza del rapporto di strumentalità necessaria fra la soluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio a quo, l'ha esclusa tutte le volte che la norma impugnata non debba essere applicata in concreto ai fini della pronuncia che il giudice deve emettere ed il quesito abbia veste teorica e si fondi su ipotesi o congetture.

Considerato, 4., 5.

“Altresì irrilevanti, sotto un diverso profilo, appaiono le altre questioni di legittimità sollevate nell'ordinanza, le quali riguardano l'assunta lesione della indipendenza del giudice *a quo* che deriverebbe da una serie di norme regolanti l'organizzazione degli uffici, e lo *status* dei magistrati della Corte dei conti. In particolare, il giudice *a quo* obietta che la sua serenità ed autonomia di giudizio sarebbero turbate dal potere troppo latamente discrezionale attribuito

al presidente della Corte dei conti di disporre il suo eventuale passaggio alle funzioni requirenti, secondo l'art. 11, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, o il suo trasferimento ad altra sezione giurisdizionale in base all'art. 2, secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, o la sua destinazione ad altro ufficio della Corte, secondo l'art. 16 del regolamento approvato dalle sezioni riunite della Corte il 25 giugno 1915. Eguali effetti dovrebbero imputarsi agli artt. 10, secondo comma, e 13, primo comma, della citata legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nonché all'art. 3 legge 13 ottobre 1969, n. 691, per la discrezionalità dei poteri ivi attribuiti al presidente della Corte ed al Consiglio di presidenza, da lui presieduto, in materia di promozioni da referendario a primo referendario, che avverrebbero su proposta del presidente, previo parere del Consiglio, in larga parte a scelta, senza la predeterminazione di criteri oggettivi al riguardo. Dette norme si porrebbero in contrasto, oltre che con gli artt. 100, 101, 108 della Costituzione, anche con la garanzia di difesa apprestata dall'art. 24 Cost. sempre in vista dell'eccessiva discrezionalità come sopra attribuita, che conculcherebbe la effettiva possibilità di tutela degli interessi nelle sedi appropriate. Tutela che, per altro verso, sarebbe anche carente in conseguenza della giurisdizione in materia di *status* dei magistrati della Corte affidata alle sezioni riunite della stessa, con conseguente illegittimità, per contrasto sia con gli artt. 100, 101 e 108 Cost. sotto il profilo della lesione dell'indipendenza dei magistrati della Corte, sia con gli artt. 3 e 24 Cost. per la discriminazione che produrrebbe a danno dei magistrati stessi di fronte alle altre categorie di pubblici dipendenti. (...) il giudice *a quo* ha elencato come contrastanti con gli invocati precetti costituzionali una serie di norme che inciderebbero sulla sua serenità ed obiettività di giudizio e quindi sulla sua indipendenza, nonché sulla effettività del suo diritto di difesa e sull'osservanza nei suoi confronti della garanzia di eguaglianza. Tutto ciò, come è chiaramente affermato nell'introduzione dell'ordinanza, al fine di accertare pregiudizialmente ai sensi dell'art. 158 c.p.c. la legittimità della costituzione del giudice designato quale relatore nel giudizio principale, sia sotto il profilo della validità della investitura sia sotto il profilo della sussistenza della necessaria garanzia di indipendenza dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. A questo proposito deve ricordarsi la giurisprudenza della Corte che, in un caso analogo a quello in esame, ha chiaramente affermato che le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione giudiziaria attengono allo stato giuridico del giudice come persona investita di tale funzione e, se violate, trovano i rimedi giurisdizionali che la legge ha all'uopo predisposti (sentenza n. 194 del 1970). Tali guarentigie, secondo la detta giurisprudenza non interferiscono in alcun modo nella regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione in un determinato processo, le cui norme regolatrici attengono invece alla capacità di essere giudice in quel processo e si riferiscono alla sua nomina, alla regolare assunzione dell'ufficio, all'assenza di incompatibilità etc.. Solo alla violazione di tali norme gli artt. 158 c.p.c. e 185, n. 1 c.p.p. devono intendere riconnettono la sanzione della nullità dei provvedimenti del giudice e non a quelle che attengono al suo stato giuridico, intorno alle quali non si può controvertere finché non si assuma l'esistenza di una violazione e non si investa del caso l'organo competente a giudicare della legittimità del provvedimento amministrativo col quale la violazione stessa sarebbe stata consumata. Tali concetti sono stati sostanzialmente confermati dalla sentenza n. 71 del 1975. Perciò, siccome le doglianze mosse dal giudice *a quo* attengono ovviamente al suo stato giuridico, e riflettono violazioni solo potenziali ma non attuali delle garanzie costituzionali ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, è chiaro che si tratta di censure che non interferiscono nella regolare costituzione del giudice

stesso. Anche nella specie devesi quindi giungere ad escludere *prima facie* la rilevanza delle questioni suddette ed a dichiararne in conseguenza l'inammissibilità. (...) D'altra parte, come risulta evidente dalla esposizione delle questioni in esame, trattasi di censure collegate tutte ad ipotetiche interferenze sulla indipendenza di giudizio del giudice *a quo* che potrebbero anche, per la loro ipoteticità, essere considerate irrilevanti in conformità della costante giurisprudenza della Corte costituzionale che, nell'esaminare la sussistenza del rapporto di strumentalità necessaria fra la soluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio *a quo*, l'ha esclusa tutte le volte che, come nel caso in esame, la norma impugnata non debba essere applicata in concreto ai fini della pronuncia che il giudice deve emettere, ma abbia veste teorica e si fondi su ipotesi o congetture, quali appunto sembra debbano configurarsi le eventualità lesive della indipendenza del magistrato rappresentate dal giudice *a quo*".

- Sentenza n. **71/1975** (rel. Astuti)

Difetta di rilevanza la questione con cui l'organo giurisdizionale rimettente censura una norma attinente non già alla propria regolare costituzione o investitura nella trattazione del processo principale (che è tenuto ad applicare e vagliare nella sua compatibilità costituzionale per non incorrere in nullità processuali) bensì all'astensione del giudice che è stato chiamato a sostituire.

Considerato, 1., 2.

"Il pretore (di Bari), nominato per la cognizione di una causa civile in sostituzione del pretore titolare di Gravina, che si era astenuto, solleva di ufficio, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui dispone che quando esistono gravi ragioni di convenienza il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; dell'art. 78 delle disposizioni per l'attuazione di detto codice, nella parte in cui facoltizza il capo dell'ufficio ad autorizzare l'astensione del giudice; dell'art. 102, primo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con r. d. 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni, nella parte in cui consente al presidente del tribunale di destinare temporaneamente, a supplire il titolare impedito, un pretore di altre preture nel territorio della sua giurisdizione. Secondo l'ordinanza di rimessione, l'intero meccanismo processuale risultante dalle disposizioni denunciate (caratterizzato dalla discrezionalità dell'apprezzamento del giudice sull'esistenza delle gravi ragioni di convenienza, non definite né definibili, idonee a giustificare la sua richiesta di astenersi; dalla discrezionalità di valutazione del capo dell'ufficio sulla ammissibilità dell'istanza di astensione; dalla discrezionalità infine nella scelta del pretore supplente tra gli altri pretori del territorio di giurisdizione del tribunale), contrasterebbe con il principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, in rapporto alla duplice esigenza che non si deroghi alla attribuzione del processo al suo giudice naturale, se non attraverso meccanismi di rigido automatismo, predisposti dalla legge, senza possibilità di interventi e di scelte discrezionali, e che l'organo giudicante sia individuato o individuabile prima che sorga la concreta occasione del giudizio. (...) Occorre preliminarmente esaminare entro quali limiti la prospettata questione di costituzionalità possa ritenersi ammissibile sotto il profilo della rilevanza. Ancorché il

giudizio sulla rilevanza appartenga al giudice *a quo*, questa Corte può controllarne la motivazione, quando essa appaia manifestamente inadeguata, come nella fattispecie. Per vero, il magistrato, prima di procedere alla cognizione della causa, ha certamente il potere-dovere di verificare la regolare costituzione dell'organo giudicante, anche in rapporto alla legittimità costituzionale delle norme che la disciplinano. Ma ciò gli è consentito unicamente al fine di accertare l'inesistenza di vizi relativi alla propria costituzione, tali da determinare nullità insanabile e rilevabile d'ufficio, a norma dell'art. 158 del codice di procedura civile; ossia, trattandosi di giudice singolo, di vizi concernenti la sua nomina e le altre condizioni di capacità stabilite dalle leggi d'ordinamento giudiziario (cfr. art. 185, primo comma, del codice di procedura penale). Nel caso di specie, il pretore destinato a supplire un collega, titolare di altra pretura, poteva controllare la regolarità della propria nomina e la propria capacità ad essere giudice in quel processo, anche in rapporto alla legittimità costituzionale della disposizione dell'art. 102 del vigente ordinamento giudiziario, in base alla quale il presidente del tribunale aveva provveduto alla sostituzione del pretore impedito; mentre non poteva estendere il suo esame alla legittimità delle norme regolatrici della astensione del giudice, concernenti bensì la ragione dell'impedimento del collega che era stato chiamato a sostituire, ma prive di diretta e necessaria rilevanza in ordine alla legittimità della propria nomina. Pertanto la questione sollevata relativamente agli artt. 51 del codice di procedura civile e 78 delle disposizioni di attuazione deve essere dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza.

- Sentenza n. 147/1974 (rel. Oggioni)

È inammissibile, per difetto di attualità della rilevanza, la questione di legittimità costituzionale che abbia nel procedimento a quo un'incidenza meramente eventuale poiché, secondo un orientamento ormai consolidato, il nesso di pregiudizialità richiesto al fine di rendere rilevante (e quindi ammissibile) la questione di legittimità costituzionale deve consistere in un rapporto di rigorosa e necessaria strumentalità fra la risoluzione della questione sollevata e la decisione del giudizio a quo, nel senso che quest'ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della questione incidentale. Nella specie, difetta di rilevanza una questione con cui il rimettente denuncia una mera soggettiva situazione psicologica, oltre tutto derivante da norme assolutamente estranee all'oggetto del processo principale.

Considerato

“Il giudice *a quo* lamenta l'illegittimità di alcune norme del Regolamento generale dell'Arma dei carabinieri approvato con r.d. 24 dicembre 1911, che disciplinano l'uso dei ferri di sicurezza nelle traduzioni degli imputati detenuti. La questione è stata sollevata nel corso di un procedimento a carico di Mastini Claudio, detenuto, imputato di contravvenzione a foglio di via obbligatorio, ed è pregiudiziale il controllo della rilevanza della questione suddetta, ben potendosi esercitare il sindacato della Corte costituzionale al riguardo, qualora, come nella specie, debba *prima facie* escludersi la sussistenza della rilevanza stessa. Il giudice *a quo* invero, nel motivare sul punto, ha fatto riferimento all'effetto psicologico che le operazioni di applicazione dei ferri di sicurezza produrrebbero su esso giudicante, al punto da impedirgli di pronunziarsi serenamente sul merito del procedimento penale in corso. Ora, è appena il caso di notare che il nesso di pregiudizialità richiesto ai fini di rendere rilevante la questione, secondo la costante giurisprudenza della Corte, deve consistere in un rapporto di

strumentalità necessaria fra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del giudizio principale, nel senso che questo ultimo non possa essere definito indipendentemente dalla decisione della detta questione. Ma è di tutta evidenza che, nella specie, un nesso consimile è insussistente, non potendosi ovviamente qualificare per tale una soggettiva situazione psicologica come quella allegata dal giudicante che, oltre tutto, deriva da norme assolutamente estranee all'oggetto del processo principale. Ond'è che la questione deve essere dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza”.

- Sentenza n. **128/1974** (rel. Verzi)

Il requisito essenziale posto dalla Costituzione a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale è quello dell'indipendenza del giudice, la cui attività deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi e deve altresì essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il principio di indipendenza è presupposto di quello dell'imparzialità. Sono pertanto rilevanti questioni con cui si sollecita la conformità delle norme regolative dei procedimenti di competenza del rimettente ai menzionati principi costituzionali.

Considerato, 1., 2.

“Secondo l'ordinanza di rimessione, il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova non darebbe sufficienti garanzie di imparzialità nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, nei casi in cui sia chiamato a riconoscere la presunta illegittimità di provvedimenti adottati dall'ente di cui è a capo. E sono stati pertanto denunziati l'art. 7, sesto e settimo comma, del t.u. delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con r.d. 16 gennaio 1936, n. 801; l'art. 6 bis, quarto e quinto comma, della legge 12 febbraio 1903, n. 50, e l'art. 1317 del codice della navigazione, i quali sarebbero in contrasto con gli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione che prescrivono che i giudici sono soggetti soltanto alla legge, e che la legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali. L'ordinanza spiega che nella generalità dei procedimenti di sua competenza il presidente del consorzio offre la garanzia di indipendenza, ma può verificarsi che nei casi, come è avvenuto nel giudizio in corso nel quale viene contestata la legittimità di un provvedimento emesso dallo stesso presidente, tale garanzia venga a mancare. (...) La questione, nei limiti della prospettazione effettuata dall'ordinanza, è fondata. Il requisito essenziale posto dalla Costituzione a presidio del retto esercizio della funzione giurisdizionale è quello della indipendenza del giudice, la cui attività deve essere immune da vincoli che possano comportare la sua soggezione formale o sostanziale ad altri organi, e deve altresì essere libera da prevenzioni, timori, influenze, che possano indurre il giudice a decidere in modo diverso da quanto a lui dettano scienza e coscienza. Il che importa che il principio della indipendenza è presupposto di quello della imparzialità. Orbene il presidente del consorzio autonomo del porto di Genova, che ha adottato o concorso ad adottare un provvedimento in sede amministrativa ritenendolo implicitamente regolare e legittimo, può trovarsi sostanzialmente vincolato dalle risultanze degli atti dell'ufficio di cui è capo, e non può quindi dare la necessaria garanzia di indipendenza ed imparzialità. Egli non

può essere considerato *super partes* quando appare portatore di uno degli interessi in conflitto dal momento che la censura investe proprio il provvedimento da lui emesso”.

- Sentenza n. **194/1970** (rel. Rocchetti)

Difettano di rilevanza questioni con cui vengono denunciate lesioni solo potenziali delle guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione giudiziaria, come tali non concernenti la regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione in un determinato processo.

Considerato, 1., 2.

“Con le citate ordinanze del pretore di Legnano e del pretore di Torino sono state proposte questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, e 132 a 136 del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, perché conferiscono la guarentigia della inamovibilità ai soli magistrati di grado non inferiore a giudice. Tale limitazione, importante la esclusione da detta guarentigia degli uditori e degli aggiunti giudiziari, è sembrata ai suddetti pretori - che hanno la qualifica di uditori giudiziari con funzioni - illegittima sul piano costituzionale, come contraria alle norme degli artt. 107 e 106 della Costituzione, i quali stabiliscono, il primo, che i magistrati sono inamovibili, e il secondo, che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. (...) Nelle stesse ordinanze la rilevanza viene giustificata con la considerazione che la guarentigia della inamovibilità atterrebbe alla regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione e la sua mancanza determinerebbe perciò possibili conseguenze invalidanti il rapporto processuale. La Corte, confermando la sua costante giurisprudenza sulla appartenenza al giudice *a quo* del giudizio di rilevanza, purché sufficientemente motivato, osserva come, nel caso, quel giudizio, ben lungi dall'essere sufficiente nella sua motivazione, si appalesa *prima facie* errato. Invero, le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione giudiziaria - e di cui, nel caso, viene, per altro, denunciata non l'attualità, ma solo la potenzialità di un'eventuale lesione - attengono allo stato giuridico del giudice come persona investita di tale funzione e, se violate, trovano i rimedi giurisdizionali che la legge ha all'uopo predisposti. Esse non interferiscono in alcun modo nella regolare costituzione dell'organo preposto alla funzione in un determinato processo, le cui norme regolatrici attengono invece alla capacità di essere giudice in quel processo e si riferiscono alla sua nomina, regolare assunzione dell'ufficio, assenza di incompatibilità, ecc. Solo alla violazione di tali norme gli artt. 158 del codice di procedura civile e 185 n. 1 del codice di procedura penale devono intendersi riconnettono la sanzione della nullità dei provvedimenti del giudice e non a quelle che attengono al suo stato giuridico e intorno alle quali non si può controvertere finché non si assuma l'esistenza di una violazione e non si investa del caso l'organo competente a giudicare della legittimità del provvedimento amministrativo col quale la violazione stessa sarebbe stata consumata. Le eccezioni di costituzionalità come sopra proposte devono essere dichiarate pertanto inammissibili per difetto di rilevanza”.

- Sentenza n. **90/1968** (rel. Bonifacio)

Considerato

“L’ordinanza di rimessione solleva una questione di legittimità costituzionale che ha ad oggetto quelle disposizioni della legge 15 aprile 1961, n. 291, che si riferiscono al trattamento economico stabilito per le missioni dei magistrati, funzionari dell’ordine giudiziario ed esperti delle sezioni specializzate agrarie e l’art. 8 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sulle indennità spettanti a questi ultimi. La Corte rileva che la predetta questione è stata proposta dal consigliere istruttore della sezione specializzata agraria della Corte di appello di Milano in occasione dell’espletamento di un’attività istruttoria relativa ad una controversia agraria concernente il rilascio di un fondo. Da ciò risulta che manca in modo assoluto quella pregiudizialità che è richiesta per la corretta introduzione di un giudizio di legittimità costituzionale: nella specie, infatti, il giudice *a quo* non deve adottare alcuna decisione sulla quale possa comunque spiegare influenza l’accertamento dell’eventuale illegittimità costituzionale delle disposizioni impugnate. La questione, pertanto, va dichiarata inammissibile”.

Incidenza dell’eventuale decisione di accoglimento sul giudizio *a quo*

Come già osservato supra, Parte I, il requisito della rilevanza implica un’incidenza della questione sulle norme che il giudice è chiamato ad applicare e, dunque, un’influenza dell’eventuale sentenza di accoglimento sul processo principale. Sul senso e sulla portata di tale incidenza la giurisprudenza costituzionale appare segnata da due diversi orientamenti secondo cui la rilevanza della questione è, rispettivamente, condizionata o indipendente dalla necessaria concreta influenza sulle posizioni giuridiche dedotte nel processo principale.

*Secondo un primo indirizzo, la rilevanza della questione ed il suo carattere incidentale postulano che l’eventuale pronuncia di accoglimento incida sulle situazioni giuridiche fatte valere nel giudizio principale (sentenza n. 379/1994; ordinanza n. 161/1996) o comunque costituisca condizione necessaria per realizzare la relativa tutela (sentenze nn. 151/2009, 337/2008, 303/2007 e 50/2007). Conseguentemente, sono reputate irrilevanti questioni (aventi ad oggetto leggi anteriori alla Costituzione) il cui accoglimento, non potendo retroagire oltre il 1° gennaio 1948, sarebbe inidoneo a scalfire atti anteriori (sentenze nn. 143/1971, 67/1970, 117/1969 e 73/1968); questioni il cui accoglimento manterrebbe comunque ferma la diversa norma che disciplina il rapporto *a quo* (sentenze nn. 249/1996, 468/1994, 154/1994, 314/1992, 1/1977 e 122/1976), non sortirebbe alcun effetto nel processo principale (sentenze nn. 113/1980 e 301/1974) o non gioverebbe in nessun modo alla domanda di tutela rivolta al rimettente (sentenze nn. 202/1991 e 211/1984; ordinanza n. 15/2014, 337/2011 e 71/2009).*

Per contro, altro indirizzo variamente sgancia la rilevanza dall’incidenza della questione sulle specifiche posizioni giuridiche dedotte nel processo principale. In tal senso, si afferma che la circostanza che l’esito del giudizio principale avrebbe potuto essere il medesimo alla stregua di disposizioni diverse da quella denunciata, ovvero che al caso concreto sarebbe applicabile altra norma di identico contenuto, non incide sulla rilevanza della questione, se essa ha ad oggetto la disposizione specificamente dettata per il caso

concreto (sentenze nn. 91/1982, 8/1974, 189/1971); e che la sola diversità della ratio decidendi, cioè della regola giuridica applicata in conseguenza dell'eventuale accoglimento della questione, è sufficiente ad integrare, nonostante l'identità di effetti pratici nel processo principale, il requisito della rilevanza (sentenze nn. 136/1992 e 477/1991; ordinanza n. 409/1991). L'influenza esercitabile dal giudizio di costituzionalità sul processo principale è così correlata non agli ipotetici vantaggi per le parti in causa ma alla semplice applicabilità da parte del rimettente della norma sottoposta a scrutinio (sentenze nn. 209/2001, 336/2000, 98/1997, 117/1996, 415/1991, 188/1991 e 344/1990); la stessa circostanza, pur conoscibile a priori, che la questione non possa essere decisa in tempo utile perché una delle parti del giudizio a quo riceva concreto beneficio dall'eventuale sentenza di accoglimento, non determina un difetto di rilevanza (sentenza n. 359/1995). A favore di tale approccio è richiamato il principio di autonomia del giudizio costituzionale rispetto al processo principale secondo cui non è necessario che vi sia un interesse sostanziale di una delle parti in ordine all'accoglimento o meno della questione, essendo, invece, sufficiente che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della decisione (sentenza n. 241/2008; ordinanza n. 53/2010). Pertanto, è totalmente ininfluenza sull'ammissibilità della questione il senso degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge e compete al rimettente valutare le conseguenze applicative che potrebbero scaturire da un'eventuale pronuncia di accoglimento (sentenze nn. 20/2016 e 294/2011). La stessa nozione di concretezza cui è legata la rilevanza della questione non si traduce nella necessità di una concreta utilità per le parti del giudizio di merito (sentenza n. 119/2015).

Uno specifico approfondimento è dedicato infra al sindacato di legittimità costituzionale delle norme penali ed ai risvolti in termini di rilevanza delle questioni imputabili al principio di legalità che osta all'adozione di pronunce in malam partem.

➤ ***Necessaria influenza sulla posizione giuridica dedotta nel processo principale***

- Ordinanza n. **15/2014** (red. Coraggio)

Difetta di rilevanza la questione il cui eventuale accoglimento non potrebbe condurre alla pronuncia di condanna richiesta nel giudizio principale, posto che una sentenza della Corte non può avere l'effetto di rendere antiggiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere.

Considerato

“(…) sempre in via preliminare, deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione sollevata dal Giudice di pace di Rossano, atteso che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata viene invocata dal rimettente per poter qualificare *ex post* un fatto come illecito ai fini di una eventuale condanna del Ministero convenuto al risarcimento del danno; (...) peraltro, una sentenza di questa Corte non può avere l'effetto di rendere antiggiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere (sentenza n. 202 del 1991 e ordinanza n. 71 del 2009); (...) di

conseguenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Rossano non è rilevante nel giudizio principale, nel quale – in base alla prospettazione dello stesso rimettente – la condanna al risarcimento del danno non potrebbe comunque essere pronunciata”.

- Ordinanza n. **337/2011** (red. Criscuolo)

Difetta di rilevanza la questione il cui eventuale accoglimento non potrebbe condurre alla pronuncia di condanna richiesta nel giudizio principale, posto che una sentenza della Corte non può avere l'effetto di rendere anti giuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere.

Considerato

“(…) il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, dubita, in riferimento all’articolo 3, primo comma, della Costituzione, della legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), nella parte in cui esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito *web*, sul quale sono diffusi giornali telematici; (...) in tal modo, sarebbe accordata una tutela ingiustificatamente più ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto alle persone che abbiano subito il medesimo reato col mezzo di un giornale telematico, avente ormai una diffusione potenzialmente analoga a quella dei giornali stampati; (...) in base alla ricostruzione del rimettente, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata dovrebbe condurre a qualificare come illecita la condotta di soggetti (il proprietario e l’editore del sito *web*, sul quale vengono diffusi giornali telematici recanti notizie ritenute diffamatorie) non compresi nella previsione di detta norma nel momento in cui la condotta stessa fu realizzata; (...) tuttavia, l’eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio *a quo*, perché, come è stato già chiarito, una sentenza di questa Corte non può avere l’effetto di rendere anti giuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere (sentenza n. 202 del 1991; ordinanza n. 71 del 2009); (...) infatti, la condotta di un soggetto può essere assunta a fonte di responsabilità civile per il risarcimento dei danni soltanto se, quando fu compiuta, sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall’agente (sentenza n. 202 del 1991 citata, punto 4 del Considerato in diritto); (...) per conseguenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal rimettente non è rilevante nel giudizio principale, nel quale la persona offesa ha chiesto la citazione come responsabile civile della società editrice del giornale *online*, unicamente allo scopo di ottenere una condanna al risarcimento del danno, che, per i motivi esposti, non potrebbe essere, comunque, pronunciata; (...) pertanto, la detta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile”.

- Sentenza n. **151/2009** (red. Finocchiaro)

Sussiste la rilevanza e, in particolare, l'incidentalità di una questione il cui eventuale accoglimento produrrebbe un concreto effetto nel giudizio a quo, soddisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private.

Considerato, 4.4.

“Con la memoria del Comitato per la tutela della salute della donna e della Federazione nazionale dei centri e dei Movimenti per la vita italiani è stata eccepita l'inammissibilità della questione sollevata dal TAR, in quanto priva del requisito della incidentalità, dal momento che l'oggetto del giudizio principale finirebbe per coincidere sostanzialmente con quello del giudizio di costituzionalità. Anche tale eccezione non è fondata. Ai fini dell'ammissibilità di una questione di costituzionalità, sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad un'autorità giurisdizionale, è necessario, fra l'altro, che essa investa una disposizione avente forza di legge di cui il giudice rimettente sia tenuto a fare applicazione, quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale. Nel caso di specie, non è dubbio che l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate relativamente ai commi 2 e 3 dell'art. 14 della legge n. 40 del 2004 produrrebbe un concreto effetto nel giudizio *a quo*, soddisfattivo della pretesa dedotta dalle parti private, poiché dovrebbero essere accolte le doglianze mosse contro le norme secondarie censurate (nello stesso senso, sul principio, sentenze nn. 303 e 50 del 2007)”.

- Ordinanza n. **71/2009** (red. Cassese)

Difetta di rilevanza la questione il cui eventuale accoglimento non potrebbe condurre alla pronuncia di condanna richiesta nel giudizio principale, posto che una sentenza della Corte non può avere l'effetto di rendere antiggiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere.

Considerato

“(…) la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione impugnata viene invocata dal rimettente per poter qualificare *ex post* un fatto come illecito e, quindi, poter condannare l'azienda convenuta al risarcimento del danno; (...) su queste basi, la condanna non potrebbe comunque essere pronunciata, perché una sentenza di questa Corte non può avere l'effetto di rendere antiggiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere; (...) infatti, come già affermato da questa Corte, la condotta di un soggetto può essere assunta a fonte di responsabilità civile solo se, nel momento in cui essa è stata posta in essere, sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall'agente, in quanto la colpa specifica, consistente nella inosservanza della norma che pone una regola di condotta, può rilevare nel giudizio *a quo* solo se la disposizione era vigente e conoscibile al tempo del fatto (sentenza n. 202 del 1991); (...) coerentemente, il diritto vivente, espresso dalla costante giurisprudenza della Corte di cassazione, esclude che l'efficacia retroattiva delle sentenze di questa Corte valga a far ritenere illecito il comportamento tenuto, anteriormente alla sentenza di incostituzionalità, conformemente alla norma successivamente dichiarata illegittima (*ex plurimis*, Cass., sez. lav., 13 novembre 2007, n. 23565). (...) di conseguenza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal

Tribunale non è rilevante nel giudizio principale, nel quale - in base alla prospettazione dello stesso rimettente - la condanna al risarcimento del danno non potrebbe comunque essere pronunciata; (...) pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile”.

- Sentenza n. **337/2008** (red. De Siervo)

Sussiste la rilevanza di una questione il cui accoglimento sia in grado di spiegare effetti concreti sul processo principale (di natura satisfattiva della pretesa ivi dedotta).

Considerato, 2.

“Parimenti non fondata è l’ulteriore eccezione di irrilevanza prospettata dalla Regione Puglia, sulla base dell’argomento per cui un eventuale accoglimento della questione sarebbe privo di effetti concreti nel giudizio *a quo*, ove resterebbe in vita il provvedimento dirigenziale n. 171 del 22 marzo 2001, con cui la Regione avrebbe introdotto in via amministrativa un criterio di rimborso equivalente a quello sancito legislativamente dalla disposizione impugnata. Infatti, quand’anche sia corretta la premessa da cui muove la Regione in ordine alla attuale operatività di un atto, quale il predetto provvedimento dirigenziale, già annullato dal giudice amministrativo in primo grado (mentre in sede di appello il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile il ricorso originario), resta pur sempre certo che un effetto concreto sul processo principale deriverebbe in via immediata dalla cessazione dell’efficacia della norma avente forza di legge, con conseguente riespansione dei poteri dell’Autorità giudiziaria nei confronti del mero provvedimento amministrativo, seppur di identico contenuto”.

- Sentenza n. **303/2007** (red. De Siervo)

Ai fini dell’ingresso di una questione di costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad un’autorità giurisdizionale, è requisito necessario, unitamente al vaglio della non manifesta infondatezza, che essa sia rilevante, ovvero che investa una disposizione avente forza di legge di cui il giudice rimettente è tenuto a far applicazione, quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale. In particolare, è rilevante ed incidentale una questione il cui eventuale accoglimento produrrebbe un concreto effetto nei giudizi a quibus, satisfattivo, per tale misura, della pretesa ivi dedotta dalle parti private.

Considerato, 6.1.

“Sempre in via preliminare, la Regione Friuli-Venezia Giulia eccepisce altresì l’inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto gli artt. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 8, comma 2, della legge regionale n. 28 del 2004 per difetto di incidentalità, giacché le norme regolamentari censurate innanzi al giudice amministrativo riprodurrebbero testualmente tali disposizioni legislative, disvelandosi per tale via un’ipotesi di impugnazione diretta della norma di legge, senza il necessario filtro incidentale. Anche questa eccezione è infondata: ai fini dell’ingresso di una questione di costituzionalità sollevata nel corso di un giudizio dinanzi ad un’autorità giurisdizionale, è requisito necessario, unitamente al vaglio della non manifesta infondatezza, che essa sia rilevante, ovvero che investa una disposizione avente forza di legge di cui il giudice rimettente è tenuto a far applicazione, quale passaggio obbligato ai fini della

risoluzione della controversia oggetto del processo principale. Nel caso di specie, non è dubbio che l'eventuale accoglimento delle questioni prospettate avverso i denunciati artt. 5 e 8 della legge regionale n. 28 del 2004 produrrebbe un concreto effetto nei giudizi *a quibus*, soddisfacente, per tale misura, della pretesa ivi dedotta dalle parti private, poiché dovrebbero essere accolte le doglianze mosse contro le corrispondenti norme regolamentari censurate (sentenza n. 50 del 2007). Le questioni di costituzionalità vertenti sugli artt. 5, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 8, comma 2, sono perciò rilevanti”.

- Sentenza n. **50/2007** (red. De Siervo)

Sussiste il carattere incidentale della questione quando i plurimi oggetti costituenti il petitum nel giudizio a quo non coincidono con la (e non si esauriscono nella) richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma impugnata e, dunque, l'eventuale pronuncia di accoglimento costituirebbe condizione necessaria per realizzare la tutela delle situazioni giuridiche fatte valere dai ricorrenti nel giudizio principale.

Considerato, 2.1.

“(…) viene eccepito il difetto di (…) incidentalità della questione sollevata dal rimettente, in quanto la richiesta di dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 2-*septies* del decreto-legge n. 81 del 2004 costituirebbe in realtà l’unico *petitum* del giudizio pendente avanti al Tribunale. Tali eccezioni devono essere respinte, anzitutto perché i plurimi oggetti costituenti il *petitum* nel giudizio *a quo* (accertamento del diritto all’opzione quanto all’esercizio dell’attività libero professionale extramuraria ovvero intramuraria; accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di esclusiva per il lasso di tempo successivo al 1° gennaio 2000; accertamento del diritto ad esercitare l’attività libero professionale intramuraria secondo la disciplina nazionale; disapplicazione del CCPL dell’8 aprile 2003 che contempla l’autorizzazione del direttore generale dell’ASL per la parte in cui consente l’attività intramuraria in alternativa alle tre ore di plus orario; condanna delle parti convenute al risarcimento del danno cagionato dalla preclusione dell’esercizio di attività libero professionale intramuraria dal 1° gennaio 2000) non coincidono con la (e non si esauriscono nella) richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, lettera *i*), della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 16 del 1995, quanto meno sul versante dei diversi profili economici connessi all’esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari o inerenti al loro stato giuridico. Pertanto, deve ritenersi senz’altro sussistente il carattere incidentale della questione sollevata, dal momento che l’eventuale pronuncia di accoglimento di questa Corte costituirebbe condizione necessaria per realizzare la tutela delle situazioni giuridiche fatte valere dai ricorrenti nel giudizio *a quo* in ordine al riconoscimento del diritto di opzione ed al relativo trattamento economico”.

- Sentenza n. **249/1996** (red. Cheli)

Difetta di rilevanza la questione il cui accoglimento non inciderebbe in alcun modo sulla diversa norma effettivamente applicabile ai rapporti oggetto dei giudizi a quibus.

Considerato, 3.1.

“Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle parti ricorrenti secondo la quale la questione sarebbe irrilevante per i giudizi in corso dinanzi al tribunale amministrativo regionale della Lombardia, in quanto l’illegittimità degli atti impugnati in tali giudizi deriverebbe comunque dalla violazione dell’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 1995, che ha posto la regola *tempus regit actum*, e dell’art. 7, comma 1, lettera b), dello stesso decreto-legge, che contiene una nuova disciplina delle offerte anomale. L’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 1995, come modificato dalla legge di conversione n. 216 del 1995, stabilisce, in via generale, che ai bandi e agli avvisi pubblicati tra l’entrata in vigore della legge n. 109 del 1994 e l’entrata in vigore della stessa legge n. 216, nonché alle aggiudicazioni ed agli affidamenti intervenuti entro gli stessi termini, si applicano le disposizioni vigenti al momento dell’adozione dei rispettivi provvedimenti. L’effetto di questa disposizione è quello di determinare la reviviscenza delle norme all’epoca vigenti, con riferimento agli atti specificamente indicati. Ai fini del presente giudizio la disposizione in questione fa rivivere l’art. 5 del decreto-legge n. 26 del 1995, della cui mancata applicazione si dibatte nei giudizi *a quibus*, incontestabilmente vigente al momento della pubblicazione del bando di gara. In sostanza, indipendentemente dalla salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell’art. 5 del decreto-legge n. 26 del 1995, operata dall’art. 1, comma 2, della legge n. 216 del 1995, oggetto della questione di costituzionalità, il citato art. 5 trova applicazione nei giudizi *a quibus*, essendo stato fatto rivivere, per determinati atti, dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 101 del 1995. La norma impugnata non può, pertanto, ritenersi rilevante ai fini della decisione del caso all’esame del giudice rimettente e la questione va, di conseguenza, dichiarata inammissibile”.

- Ordinanza n. **161/1996** (red. Santosuosso)

L’effetto preclusivo sul dedotto e sul deducibile nascente dal passaggio in giudicato di una sentenza che nega il diritto azionato nel giudizio a quo priva la questione avente ad oggetto le relative norme del necessario requisito di pregiudizialità e rilevanza.

Considerato

“(…) come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, con sentenza passata in giudicato il tribunale di Bari aveva negato alla s.p.a. Lucente il diritto alla concessione degli sgravi previsti dalle norme impugnate sul rilievo che la società ricorrente non poteva essere considerata nuovo soggetto giuridico; (…) appare perciò evidente, dato l’effetto preclusivo sul dedotto e sul deducibile nascente dal giudicato, che la questione sollevata risulta essere priva del necessario requisito della pregiudizialità e della rilevanza nel giudizio *a quo*; (…) pertanto, in conformità al consolidato orientamento di questa Corte (*ex plurimis* ordinanza n. 340 del 1995), la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile”.

- Sentenza n. **468/1994** (red. Ferri)

La mancata impugnazione della legge regionale costituente l'atto finale del procedimento istitutivo di nuovi Comuni (non sanabile con lo strumento della dichiarazione di illegittimità consequenziale) determina l'irrelevanza della questione riguardante la sola norma regionale disciplinante il referendum consultivo poiché, ove anche fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, resterebbe comunque in vigore la legge regionale che sorregge direttamente i provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio a quo.

Considerato, 3.

“La questione è inammissibile. Preliminarmente si deve rilevare che tutte le eccezioni sollevate dal Comune di Boville, in ordine all'insussistenza dell'interesse ad agire o di altre condizioni dell'azione proposta dai ricorrenti avanti il TAR del Lazio, non possono avere ingresso nel presente giudizio in quanto tali accertamenti rientrano nell'apprezzamento del giudice di merito e non sono soggetti a controllo nel giudizio di costituzionalità (cfr. sentt. n. 70 del 1960, n. 168 del 1987). Ciò posto, occorre considerare che il TAR del Lazio ha impugnato la sola norma di legge regionale disciplinante il *referendum* consultivo per il procedimento istitutivo di nuovi Comuni (nell'ipotesi di scorporo da aree comunali di più vasta dimensione), ma ha ommesso di estendere la questione di legittimità costituzionale anche alla legge della Regione Lazio n. 56 del 1993 che ha istituito il Comune di Boville, e che costituisce l'atto finale del procedimento previsto dal secondo comma dell'art. 133 della Costituzione. Ne consegue che ove anche, in ipotesi, fosse dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, resterebbe comunque in vigore la legge regionale n. 56 del 1993 che sorregge direttamente i provvedimenti amministrativi oggetto del giudizio *a quo* (cfr. per analoga fattispecie: sent. n. 154 del 1994), e che, naturalmente, il giudice amministrativo non può disapplicare. Né, come auspica il Comitato Città di Marino costituito avanti questa Corte, può essere utilizzato lo strumento offerto dall'art. 27 della Legge 11 marzo 1953 n. 87, ai fini della declaratoria d'illegittimità consequenziale della legge regionale n. 56 del 1993, in quanto tale norma consente di dichiarare soltanto quali altre disposizioni legislative divengono costituzionalmente illegittime in conseguenza della decisione adottata, ma non certo di sanare, o, come nel caso in esame, di completare i termini di una questione ai fini della sua rilevanza. Donde, conclusivamente, l'inammissibilità, per irrilevanza ai fini del decidere, della questione così come formalmente prospettata nell'ordinanza di rimessione”.

- Sentenza n. **379/1994** (red. Pescatore)

È rilevante la questione il cui eventuale accoglimento abbia influenza nel giudizio principale, determinando l'applicazione alla fattispecie a quo di una più lieve ipotesi contravvenzionale in luogo di quella delittuosa altrimenti operante.

Considerato, 3.

“Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità per irrilevanza sollevata dalla Regione Campania con riferimento alla ordinanza R.O. n. 457 del 1994, secondo la quale la eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata non

avrebbe influenza nel giudizio *a quo*, poiché non comporterebbe, contrariamente a quanto ritenuto dal remittente, la modificazione della originaria imputazione. L'eccezione è infondata. La norma censurata introduce un regime di inedificabilità in zone precedentemente non sottoposte a vincolo in base alla legislazione statale. Pertanto, la sua applicazione costituisce, nel giudizio *a quo*, il presupposto del contestato reato di cui all'art. 20, lett. c), consistente nella realizzazione, in assenza di concessione, di interventi edilizi in zona vincolata. Ne deriva la rilevanza della questione, poiché la eventuale sopravvenuta illegittimità del vincolo disposto dalla norma di cui si tratta si rifletterebbe sulla fattispecie sottoposta all'esame del remittente, che potrebbe degradare nella più lieve ipotesi contravvenzionale di esecuzione di lavori in assenza di concessione, di cui all'art. 20, lett. b), della citata legge n. 47 del 1985".

- Sentenza n. **154/1994** (red. Vari)

Difetta di rilevanza la questione (avente ad oggetto norma statale) il cui accoglimento non investirebbe, facendola venir meno, la normativa regionale ai sensi della quale risulta assunto il provvedimento impugnato nel giudizio principale.

Considerato, 2.

“La questione è inammissibile. Occorre, infatti, considerare che la Regione Liguria ha provveduto a dare applicazione ai principi della menzionata normativa statale, con legge regionale 1 settembre 1982, n. 38 (contenente la disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature) e successive modificazioni di cui alle leggi regionali 8 novembre 1983, n. 36 e 3 novembre 1986, n. 30. (...) occorre osservare che, come risulta dall'ordinanza di rimessione, innanzi al Tribunale amministrativo regionale della Liguria è in discussione la legittimità della delibera con la quale l'Amministrazione provinciale, preso atto che il programma di adeguamento degli scarichi delle pubbliche fognature esistenti nel Comune di Genova non è stato autorizzato prima della scadenza del regime transitorio stabilito dall'art. 23 della legge regionale n. 38 del 1982 e successive modificazioni, ha diffidato il Comune stesso a presentare istanza di autorizzazione per i singoli scarichi ai sensi dell'art. 4 della medesima legge. Poiché le norme di quest'ultima non sono fra quelle delle quali l'ordinanza del giudice *a quo* richiede che venga vagliata la conformità a Costituzione, ne consegue che una pronuncia di questa Corte, anche se, in ipotesi, caducatoria della normativa statale, non investirebbe, facendola venir meno, la normativa regionale contenuta nella legge n. 38 del 1982, ai sensi della quale risulta assunto il provvedimento amministrativo oggetto del giudizio stesso. Donde, conclusivamente, l'inammissibilità, per irrilevanza ai fini del decidere, della questione così come prospettata nell'ordinanza di rimessione”.

- Sentenza n. **314/1992** (red. Baldassarre)

Difetta di rilevanza la questione avente ad oggetto disposizioni entrate in vigore successivamente al verificarsi dei fatti dedotti nel giudizio a quo, essendo l'eventuale suo accoglimento inidoneo ad incidere sulla (qualificazione della) situazione soggettiva azionata.

Considerato, 3.

“Le questioni di costituzionalità sollevate sono inammissibili. Sebbene il giudice *a quo*, in ordine alla rilevanza delle questioni, dimostri la pregiudizialità della decisione sul merito costituzionale, relativa alla qualificazione della natura giuridica della posizione soggettiva contestata, al fine di valutare la sussistenza della propria giurisdizione sulla domanda introduttiva del giudizio principale, nondimeno una pronuncia di inammissibilità per irrilevanza si impone sotto altro profilo. Come già riferito, il giudizio *a quo* è stato promosso dalla ricorrente Telestudio Modena prima dell’entrata in vigore della legge impugnata, al fine di ottenere, in via d’urgenza, un provvedimento cautelare in ordine a fatti interamente ricompresi nella disciplina previgente. Pertanto - anche in considerazione della mancanza di qualsiasi motivazione nell’ordinanza di rimessione circa la rilevanza, ai fini dell’adozione della pronuncia cautelare, delle disposizioni entrate in vigore successivamente al verificarsi dei fatti dedotti nel ricorso - occorre osservare che la disciplina concessoria censurata con l’impugnazione degli artt. 2 e 16 della l. n. 223 del 1990 non può concorrere in alcun modo a qualificare la situazione soggettiva del ricorrente. Inoltre, la protrazione degli effetti dell’autorizzazione rilasciata alla Società TV Internazionale, così come disposta dagli artt. 32 e 38 della legge n. 223 del 1990, non può minimamente incidere sulla valutazione della legittimità dell’esercizio di fatto di trasmissione televisiva da parte della stessa Telestudio Modena, poiché, semmai, sono le norme contenute nell’art. 38 della legge n. 103 del 1975, a essere rilevanti in ordine alla qualificazione di quell’esercizio. Ma tali norme non costituiscono oggetto della questione sollevata con l’ordinanza di rimessione emessa dal giudice *a quo*”.

- Sentenza n. **202/1991** (red. Greco)

Difetta di rilevanza la questione il cui eventuale accoglimento non potrebbe condurre alla pronuncia di condanna richiesta nel giudizio principale, posto che una sentenza della Corte non può avere l’effetto di rendere anti-giuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere e dunque non potrebbe essere utile per la definizione del processo principale.

Considerato, 3., 3.1., 4.

“La sentenza che si chiede non può essere utile per la definizione del giudizio *a quo*, a parte la considerazione che essa postula una scelta, tra le varie possibili, riservata alla discrezionalità del legislatore, alla cui attenzione, però, deve essere posta la necessità di apprestare una più incisiva e completa tutela della salute dei cittadini dai danni cagionati dal fumo anche *cd. passivo*, trattandosi di un bene fondamentale e primario costituzionalmente garantito (art. 32 della Costituzione). (...) Nella specie, il fatto dedotto come causa di danni alla salute dei convenuti si fa consistere nella violazione del divieto di fumare in locali pubblici diversi da quelli previsti dalla disposizione censurata (tutti gli ambienti degli ospedali, locali frequentati dal pubblico per ragioni di lavoro o di svago o per fruire dei servizi pubblici apprestativi) e da aggiungersi ad essi per effetto di una disposizione da introdursi nell’ordinamento con la richiesta sentenza, la quale dovrebbe sancire anche per essi il divieto di fumare. La violazione della stessa disposizione dovrebbe concretare la colpa, cioè il connotato di carattere soggettivo, necessario per porre a carico degli agenti il risarcimento del

danno cagionato. La inosservanza dei doveri imposti dalla suddetta disposizione renderebbe ingiusto il danno da risarcire. (...) Al contrario, si deve ritenere che la condotta di un soggetto può essere assunta a fonte di responsabilità civile per il risarcimento dei danni solo se al momento in cui è stata posta in essere sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall'agente. La colpa specifica, consistente nella inosservanza della norma che pone la regola di condotta, può rilevare nel giudizio *a quo* solo se la disposizione fosse stata vigente e conoscibile al tempo del fatto. Anche secondo il vigente indirizzo giurisprudenziale e qualora la responsabilità venga reputata fondata su colpa, seppure sia sufficiente per affermare l'esistenza di tale elemento psicologico il richiamo alla inosservanza di una norma giuridica, è necessaria l'indicazione espressa delle disposizioni considerate, le quali devono essere vigenti all'epoca del verificatosi evento. Inoltre, anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (artt. 5, 6, 7) è interpretata nel senso che, per la rilevanza delle trasgressioni dei doveri generali sanciti da una disposizione di legge, occorre, per il comportamento giuridicamente corretto, la conoscibilità di essa al momento del fatto. Il cittadino deve conoscere quale sia il comportamento che la norma richiede, specie se si tratta di limitazione ad un diritto di libertà”.

- Sentenza n. **211/1984** (rel. Bucciarelli Ducci)

L'art. 23 della legge n. 87 del 1953 pone come condizione tassativa per sollevare una questione incidentale di legittimità costituzionale che il giudizio a quo non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa, la quale deve dunque essere legata da un nesso di pregiudizialità con l'oggetto del processo principale. Difetta di rilevanza una questione allorché l'eventuale pronuncia di incostituzionalità non gioverebbe in nessun modo all'accoglimento della domanda ad opera del giudice a quo, siccome del tutto indipendente rispetto al proposto quesito di legittimità costituzionale.

Considerato, 2.

“La questione, così posta, è inammissibile per difetto di rilevanza. Essa riguarda, infatti, una pretesa inadeguatezza della norma che, nel disciplinare l'insegnamento delle arti sanitarie ausiliarie, non determina con sufficiente chiarezza i presupposti o le condizioni richieste per il rilascio della relativa autorizzazione. Senonché la soluzione di tale questione non ha alcun nesso di pregiudizialità con l'oggetto del giudizio *a quo*, quale è richiesto dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che pone come condizione tassativa per sollevare una questione incidentale di legittimità costituzionale che il giudizio *a quo* non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. Nel caso di specie oggetto della domanda proposta dal CIM (Centro italiano di meccanografia) nel procedimento *a quo* era che venisse riconosciuto il suo pieno diritto a rilasciare attestati di abilitazione all'esercizio delle arti sanitarie ausiliarie. Il CIM (Centro italiano di meccanografia), pertanto, non lamenta che l'autorizzazione non gli sia stata concessa o che l'Amministrazione abbia esorbitato dai suoi poteri nel rifiuto dell'autorizzazione stessa, non avendola nemmeno richiesta, ma assume viceversa il suo diritto a rilasciare attestati professionali validi per esercitare le attività sanitarie oggetto dell'insegnamento impartito nei suoi corsi senza alcuna licenza amministrativa, facendo discendere il diritto preteso direttamente dall'art. 33 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione del giudice *a quo*

lamentata viceversa che il potere di rilascio dell'autorizzazione attribuito all'Amministrazione sia troppo discrezionale e comunque non sufficientemente delimitato dalla normativa impugnata. L'eventuale accoglimento della questione da parte di questa Corte e la conseguente pronuncia di incostituzionalità della norma per eccessiva ampiezza del potere attribuito alla Pubblica Amministrazione in nessun modo gioverebbe all'accoglimento della domanda ad opera del giudice *a quo*, che, essendo diretta a disconoscere *in toto* il potere di autorizzazione dell'Amministrazione, è del tutto indipendente rispetto alla proposta questione di legittimità costituzionale”.

- Sentenza n. **113/1980** (rel. Roehrssen)

La constatazione prima facie della circostanza che l'eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale non dispiegherebbe nessun effetto nel giudizio a quo determina il difetto di rilevanza della questione.

Considerato, 2.

“La questione è inammissibile per irrilevanza. Invero l'azione promossa dall'INPS, fondata sul presupposto che in mancanza di altra copertura assicurativa, i lavoratori debbano godere della previdenza affidata ad esso Istituto, tende ad ottenere il pagamento, da parte del Pio Istituto di S. Spirito in Roma, dei contributi previdenziali per il personale sanitario cui si riferisce il citato art. 11 della legge n. 1035 del 1939. Ciò posto occorre osservare che la previdenza per i sanitari trova una disciplina sua propria nella legge n. 1035 del 1939, la quale si discosta dal sistema generale posto dal r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827 (recante Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), ed ha istituito all'uopo una apposita Cassa di previdenza, alla quale affluiscono i contributi relativi ai sanitari stessi: l'art. 6 di detta legge statuisce in linea di principio che la iscrizione alla Cassa è obbligatoria per i sanitari contemplati dal precedente art. 1, fra i quali sono i medici chirurghi ed i veterinari dipendenti dai Comuni, dalle Province e dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. A tale regola generale fa eccezione l'art. 11, del quale qui si discute, per quanto attiene ai sanitari dipendenti dalle I.P.A.B. e già godenti di altri trattamenti pensionistici. E, allora, evidente, in tale sistema normativo, che la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 11 produrrebbe l'unica conseguenza di ripristinare la obbligatorietà della iscrizione alla Cassa in questione dei sanitari ivi preveduti, ai sensi degli artt. 1 e 6. Ne consegue che una tale declaratoria d'illegittimità costituzionale non dispiegherebbe nessun effetto nel giudizio *a quo*, promosso non già dalla Cassa di previdenza per le pensioni ai sanitari (la quale non è neppure parte nel giudizio *a quo*), ma dall'INPS nei confronti del Pio Istituto di S. Spirito ed OO.RR. di Roma, per ottenere, come si è detto, la condanna al pagamento di contributi in proprio favore per un primario medico dipendente dal Pio Istituto. Sussiste pertanto un difetto di rilevanza della questione constatabile *prima facie* dall'esame degli atti, che, secondo, la consolidata giurisprudenza di questa Corte, rende la questione sollevata inammissibile (sentenze nn. 1 del 1977; 122 del 1976; 20, 139 e 301 del 1974; 1 e 171 del 1973)”.

- Sentenza n. 1/1977 (rel. Elia)

La sostanziale corrispondenza di proposizioni normative tra la censurata disposizione di legge ed altre (nella specie, contenute nel Concordato fra la Santa Sede e l'Italia) rimaste estranee al thema decidendum devoluto alla Corte comporta l'irrelevanza delle sollevate questioni poiché, qualunque fosse stata la pronuncia nel merito in ordine alle denunciate illegittimità, sarebbe rimasta egualmente ferma l'applicabilità dei precetti contenuti nelle disposizioni non sottoposte a scrutinio.

Considerato

“In primo luogo deve essere identificato il *thema decidendum*: questo consiste nell'accertamento della legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 27 maggio 1929, n. 847, nella parte in cui imporrebbe di rendere esecutivi nell'ordinamento italiano sentenze e provvedimenti di tribunali ed autorità ecclesiastiche emessi in violazione di principi supremi del nostro ordinamento costituzionale. Ma le questioni proposte, proprio perché sollevate in relazione all'art. 17, debbono essere dichiarate irrilevanti. In effetti, per la sostanziale (e quasi letterale) corrispondenza di proposizioni normative - nella parte che qui interessa - tra l'art. 17 legge n. 847 del 1929 e i commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia (reso esecutivo con l'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810), qualunque dovesse essere la pronuncia nel merito in ordine alle denunciate illegittimità, rimarrebbe egualmente ferma la applicabilità dei precetti contenuti nei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato: poiché cadute le proposizioni normative dell'art. 17, che riproducono quelle dell'art. 34, resterebbero in vigore le norme corrispondenti contenute nei commi quinto e sesto dell'art. 34 stesso, così come sono state immesse nell'ordinamento italiano dal citato art. 1 della legge n. 810 del 1929. Il caso è assai simile ad altro già deciso da questa Corte nel senso della irrilevanza (sentenza n. 108 del 1957). Più analiticamente: mentre le altre disposizioni delle leggi di applicazione del Concordato (nn. 847 e 848 del 1929) contengono in genere norme attuative, strutturalmente autonome, quand'anche complementari (si tratta di norme di derivazione concordataria in senso largo da tenere ben distinte dalle norme di derivazione concordataria in senso stretto o proprio, immesse nel nostro ordinamento con la legge n. 810 del 1929), l'art. 17 della legge n. 847 del 1929 è costituito prevalentemente da proposizioni che riproducono, come si è già detto, le formule dei commi quinto e sesto dell'art. 34 del Concordato, trasponendole nel linguaggio del diritto italiano: in altre parole si esplicitava testualmente quanto era già passato nel diritto interno con l'ordine di esecuzione contenuto nell'art. 1 della legge n. 810 del 1929. Ciò fu richiesto in termini assai netti in sede parlamentare, proprio perché la lettera dell'articolo fosse più aderente a quella della disposizione concordataria (Atti Camera dei Deputati, tornata del 14 maggio 1929, pag. 244). Risulta quindi inesatta l'affermazione contenuta nell'ordinanza delle Sezioni unite della Cassazione (e fatta propria sostanzialmente dalle Corti d'appello) che l'art. 17 rende operante la rinuncia dello Stato all'esercizio della giurisdizione a favore dell'ordinamento canonico, in quanto la riserva a favore del giudice ecclesiastico si era già prodotta con la inserzione nel nostro ordinamento dei commi quarto e seguenti dell'art. 34 Concordato, così come disposta in forza del precitato art. 1 legge 810 del 1929. La corrispondenza del contenuto normativo non toglie però che diversa si presenti, nella gerarchia delle fonti, la posizione degli atti che contengono le norme stesse e, di riflesso, il grado di queste. Invero, le disposizioni dell'art. 34 Concordato e della legge n. 810 del 1929 ebbero a godere in passato della speciale garanzia

conseguita in base all'applicazione dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1928, n. 2963, e godono attualmente della copertura costituzionale fornita dall'art. 7, secondo comma, Cost.; l'art. 17, invece (come tutte le disposizioni delle leggi nn. 847 e 848 del 1929), contiene norme che risultano da una legge ordinaria nel senso più proprio della espressione, la cui legittimità costituzionale non deve essere necessariamente valutata soltanto in relazione ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ma è verificabile in riferimento a tutti i singoli precetti della Costituzione, nonché eventualmente anche alle norme dello stesso Concordato. Ciò premesso, si constata che nessuna altra norma, oltre quella indicata, è oggetto di denuncia. I dispositivi delle quattro ordinanze con cui sono state sollevate le questioni fanno riferimento soltanto all'art. 17 cit., e non a caso, basandosi essi sull'equivoco che le norme concordatarie siano estranee all'ordinamento statale, mentre queste lo sono in quanto norme pattizie, non già in quanto si considerino immesse, come sono nella specie, nell'ordinamento italiano a seguito del più volte citato ordine di esecuzione (sentenza n. 30 del 1971). E nelle motivazioni delle dette ordinanze non si rinvencono considerazioni o anche semplici affermazioni, dalle quali si possa desumere che altre norme siano, separatamente dall'art. 17 o in unico contesto, sospettate di illegittimità costituzionale”.

- Sentenza n. **122/1976** (rel. De Stefano)

È irrilevante la questione il cui accoglimento manterrebbe comunque ferma la norma comunitaria che disciplina il rapporto sottoposto all'esame del giudice a quo.

Considerato, 2.

“La questione è irrilevante. Come già esposto in fatto, il rapporto di lavoro, da cui trae origine il giudizio *a quo*, è sorto e si è svolto inizialmente in Italia per poi proseguire ed aver termine in Olanda, sempre alle dipendenze dello stesso datore di lavoro di nazionalità italiana, e cioè il Registro Navale Italiano (R.i.n.a.). L'ambito territoriale del rapporto medesimo è esclusivamente quello della Comunità economica europea, e nei suoi confronti, pertanto, trovano puntuale applicazione, in tema di tutela previdenziale, le norme dettate dai regolamenti comunitari, in attuazione dei principi per la instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, sanciti dall'art. 51 del Trattato istitutivo della Comunità, ratificato dallo Stato italiano con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. E cioè, i Regolamenti comunitari nn. 3 e 4 per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 30 del 16 dicembre 1958), in vigore sino al 1 ottobre 1972, e da tale data sostituiti dai Regolamenti comunitari nn. 1408/71 e 574/72 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, rispettivamente n. 149 del 5 luglio 1971 e n. 74 del 27 marzo 1972). In particolare, la norma applicabile al rapporto in discussione, durante il suo svolgimento in Olanda, è quella contenuta nell'art. 12 del citato Regolamento n. 3, la quale stabiliva che i lavoratori subordinati... occupati nel territorio di uno Stato membro (della Comunità) sono sottoposti alla legislazione di tale Stato, anche se risiedono nel territorio di un altro Stato membro o se il loro datore di lavoro o la sede dell'impresa che li occupa si trovano nel territorio di un altro Stato membro”. È quindi evidente che, in applicazione di tale norma, anch'essa ispirata al principio di territorialità, gli obblighi previdenziali del datore di lavoro (R.i.n.a.) andavano assolti secondo la legislazione olandese, per come imposto dalla normativa comunitaria. E non è superfluo in proposito ricordare che i regolamenti comunitari

- secondo quanto la Corte ha affermato con la sentenza n. 183 del 1973 e ribadito con la sentenza n. 232 del 1975 - hanno piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in ogni Stato membro, come atti aventi forza e valore di legge, senza la necessità di provvedimenti di recezione e adattamento. Quand'anche, perciò, si pervenisse a dichiarazione d'incostituzionalità della norma nazionale impugnata, rimarrebbe sempre ferma la norma comunitaria a disciplinare nell'identico modo il rapporto previdenziale sottoposto all'esame del giudice *a quo*. Ossia, per il principio della territorialità al quale ambedue le norme si ispirano, l'unica legge applicabile a tale rapporto resterebbe pur sempre quella olandese; di tal che evidente appare l'irrelevanza della proposta questione”.

- Sentenza n. **301/1974** (rel. Astuti)

Difetta di rilevanza la questione ove l'eventuale declaratoria di illegittimità della disposizione non potrebbe avere alcuna influenza sulla decisione del giudizio.

Considerato

“Con l’ordinanza di rinvio, emessa nel corso di un procedimento penale per contravvenzione agli artt. 11 e 23 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche Amministrazioni e le aziende private), il giudice *a quo* ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 23, secondo comma, della legge citata, nella parte in cui prevede sanzioni penali solo a carico dei privati datori di lavoro e non anche a carico degli enti pubblici, che al pari dei privati hanno l’obbligo di assumere un certo numero di invalidi civili o del lavoro, creandosi in tal modo disparità di trattamento nei confronti di soggetti ugualmente tenuti all’onere della assunzione obbligatoria. La questione così prospettata deve dichiararsi inammissibile, per manifesto difetto di rilevanza ai fini della decisione del giudizio *a quo*, nel quale è imputato per contravvenzione alla legge n. 482 del 1968 un imprenditore privato. Non è infatti posta in dubbio la legittimità della disposizione per quanto attiene alla fattispecie normativa che è oggetto della sanzione penale, applicabile nel caso concreto, ma viene denunciata una lacuna della disciplina sanzionatoria rispetto alla ipotesi di contravvenzione imputabile ad un ente pubblico. È pertanto evidente che una eventuale declaratoria di illegittimità della disposizione, nella parte in cui non prevede sanzioni nei confronti degli enti pubblici, non potrebbe avere alcuna influenza sulla decisione del giudizio. Conclusione, questa, conforme a numerosi precedenti della Corte”.

- Sentenza n. **143/1971** (rel. Benedetti)

Dalla constatazione che l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma denunciata non produrrebbe gli effetti in considerazione dei quali la questione appare proposta discende il difetto assoluto di rilevanza di quest'ultima. Nel caso di specie, oggetto di impugnazione è una legge anteriore alla Costituzione su cui si fondava un atto contestato nel giudizio principale; pertanto, gli effetti di una pronuncia d'incostituzionalità sopravvenuta avrebbero potuto prodursi solo su atti che in virtù della stessa norma autorizzativa fossero stati emanati in epoca posteriore all'entrata in vigore della Costituzione.

Considerato, 3.

“Nel sollevare la questione di legittimità costituzionale il giudice *a quo* muove evidentemente dal presupposto che se la Corte la ritenesse fondata le disposizioni degli artt. 20 e 21 del regolamento n. 1615 del 1927 - emanate in base all'autorizzazione contenuta nel secondo comma della disposizione legislativa impugnata - non potrebbero ricevere applicazione. La questione, al pari di altre analoghe precedentemente decise (sentenze 73 del 1968, 117 del 1969 e 67 del 1970), è inammissibile per difetto assoluto di rilevanza perché l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma denunciata non produrrebbe gli effetti in considerazione dei quali la questione appare proposta. Anche nel caso in esame tanto la legge autorizzante, quanto il regolamento sono di data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione e perciò quand'anche la Corte, in accoglimento dell'eccezione formulata, ritenesse incostituzionale l'art. 15 del r.d.l. n. 765 del 1926, per aver demandato ad un atto amministrativo i criteri di determinazione oggettiva e soggettiva di una prestazione patrimoniale in violazione del principio sancito dall'art. 23 della Costituzione, gli effetti di tale pronuncia d'incostituzionalità sopravvenuta potrebbero prodursi solo su atti che in virtù della stessa norma autorizzativa fossero stati emanati in epoca posteriore all'entrata in vigore della Costituzione. Nessuna incidenza avrebbe invece la dichiarazione d'incostituzionalità sulla validità di atti che - come il regolamento del 1927 - sono stati emessi in data anteriore a quella in cui la legge che ne autorizzava l'emanazione è divenuta incompatibile con i precetti della nuova Costituzione”.

- Sentenza n. **67/1970** (rel. Benedetti)

Manifestamente irrilevante è la questione il cui accoglimento non avrebbe alcuna conseguenza sulla validità delle norme applicabili nel processo a quo. Nel caso di specie, oggetto di impugnazione è una legge anteriore alla Costituzione e gli effetti di una pronuncia d'incostituzionalità sopravvenuta avrebbero potuto prodursi solo su atti che in virtù della stessa norma fossero stati emanati in epoca posteriore all'entrata in vigore della Costituzione.

Considerato, 2.

“Ad avviso della Corte la presente questione, al pari di altre analoghe precedentemente decise (sentenze nn. 73 del 1968 e 117 del 1969), è manifestamente irrilevante poiché l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma di legge denunciata non avrebbe alcuna conseguenza sulla validità delle norme penali contenute nel regolamento del 1934 la cui trasgressione forma oggetto del giudizio vertente davanti al pretore. Sia la legge autorizzativa che il regolamento in forza di essa emanato sono di epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione, di tal che quand'anche la Corte, in accoglimento delle eccezioni formulate, ritenesse incostituzionale l'art. 63 della legge di pubblica sicurezza per essersi con esso conferito al Ministro per l'interno un potere normativo in violazione del sistema di competenze previsto dalla vigente Carta costituzionale, o con una ampiezza incompatibile col principio della riserva di legge in materia penale, gli effetti di siffatta pronuncia d'incostituzionalità sopravvenuta potrebbero ricadere solo su atti che in virtù della stessa delega fossero stati emessi dopo l'entrata in vigore della Costituzione. Nessuna incidenza avrebbe, invece, la dichiarazione d'incostituzionalità sulla validità di atti che - come il

regolamento del 1934 - sono stati posti in essere in un momento anteriore a quello in cui la legge che ne autorizzava l'emanazione è divenuta incompatibile con i precetti della nuova Costituzione”.

- Sentenza n. **117/1969** (rel. Benedetti)

È manifestamente irrilevante una questione che verte sul punto non se la norma denunciata, anteriore alla Costituzione, abbia violato o meno il sistema di competenze previsto dall'ordinamento costituzionale del tempo, ma se possa o meno considerarsi conforme ai precetti sanciti dalla nuova Costituzione. Infatti, l'eventuale dichiarazione d'illegittimità costituzionale sopravvenuta non produrrebbe quegli effetti in considerazione dei quali la questione è stata proposta, non potendo avere alcuna incidenza sulla validità o legittimità di atti emanati nell'esercizio del potere conferito dalla norma autorizzante in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.

Considerato, 2.

“La questione sottoposta all'esame della Corte è analoga a quella decisa con sentenza n. 73 del 1968 sicché i motivi esposti in quella occasione valgono a risolvere puntualmente l'attuale giudizio. Anche nel presente caso sia la legge impugnata, sia il regolamento che da essa ha tratto origine sono stati emanati in epoca anteriore all'entrata in vigore della vigente Carta costituzionale, e la questione non verte sul punto se la norma denunciata, in quanto attribuisce all'esecutivo un potere normativo in materia penale, abbia o non violato il sistema di competenze previsto dall'ordinamento costituzionale del tempo, ma se possa o meno considerarsi conforme al precetto della riserva di legge sancito dalla nuova Costituzione. Nei termini indicati, e in relazione allo scopo per il quale figura proposta, la questione è manifestamente irrilevante. Quand'anche la Corte ritenesse che la norma autorizzante contenuta nella legge n. 382 del 1897, avuto riguardo alla ampiezza dei poteri conferiti all'esecutivo, sia in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale non produrrebbe quegli effetti in considerazione dei quali la questione è stata proposta. Si tratterebbe invero d'illegittimità sopravvenuta e per conseguenza la pronuncia d'incostituzionalità non potrebbe avere alcuna incidenza sulla validità o legittimità di atti che siano stati emanati - e tale è il caso del regolamento n. 404 del 1898 - nell'esercizio del potere conferito alla norma autorizzante in epoca anteriore all'entrata in vigore della Costituzione”.

- Sentenza n. **73/1968** (rel. Bonifacio)

Gli effetti di una dichiarazione di illegittimità costituzionale sopravvenuta di una legge anteriore alla Costituzione non potrebbero retroagire ad un momento anteriore a quello nel quale la legge è divenuta incompatibile con i nuovi precetti costituzionali, e, quindi, non sarebbero destinati ad incidere sulla validità degli atti che nell'esercizio della competenza attribuita da quella legge fossero stati posti in essere prima del 1° gennaio 1948. Da ciò discende l'assoluto difetto di rilevanza della proposta questione.

Considerato, 4.

“La Corte ritiene, tuttavia, che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 317, secondo comma, della citata legge, valutata in riferimento allo scopo in vista del quale viene sollevata, appaia manifestamente irrilevante. Ed infatti si deve recisamente escludere che l’eventuale suo accoglimento possa avere effetti sulla validità delle norme penali contenute nel decreto del 1873. Giova all’uopo tener presente che sia la legge impugnata sia il regolamento in forza di essa emanato sono anteriori alla Costituzione. Accertare se la prima, nel conferire al Governo un potere normativo in materia penale, abbia rispettato o abbia violato il sistema delle competenze previsto dall’ordinamento costituzionale del tempo, è problema che non forma oggetto del presente giudizio. Quel che le ordinanze chiedono è solo la verifica della conformità della legge del 1865 ai principi sanciti dalla vigente Carta costituzionale. A tal proposito è da osservare che se una legge, emanata durante la vigenza del vecchio Statuto, avesse attribuito poteri che la successiva Costituzione della Repubblica non consentirebbe di conferire, ed avesse continuato ad operare dopo l’entrata in vigore di questa, essa dovrebbe per ciò essere dichiarata costituzionalmente illegittima. Tuttavia, trattandosi di illegittimità sopravvenuta, gli effetti di tale dichiarazione non potrebbero retroagire ad un momento anteriore a quello nel quale la legge è divenuta incompatibile con i nuovi precetti costituzionali, e, quindi, non sarebbero destinati ad incidere sulla validità degli atti che nell’esercizio della competenza attribuita da quella legge fossero stati posti in essere prima del 1 gennaio 1948. Alla luce di tali principi appare superfluo accertare se a quella data la legge impugnata fosse ancora in vigore e se da essa derivasse una perdurante legittimazione del Governo ad emanare norme penali con una latitudine di poteri non compatibile con la riserva di legge stabilita dalla Costituzione. È certo, infatti, che se anche ad entrambi i quesiti si dovesse dare risposta affermativa, la dichiarazione di illegittimità costituzionale non travolgerebbe la legittimità del regolamento del 1873, che deve essere valutata, e non da questa Corte, con riferimento al sistema ed alle leggi vigenti al momento della sua emanazione. Queste considerazioni giustificano la dichiarazione di inammissibilità, per assoluto difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell’art. 317, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, sollevata nei termini innanzi indicati”.

➤ *Ininfluenza sulla posizione giuridica dedotta nel processo principale*

- Sentenza n. **20/2016** (red. Cartabia)

È sufficiente a rendere ammissibili le questioni incidentali che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti che un’eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale possa produrre per le parti in causa. Nella specie, la pronuncia di accoglimento influirebbe comunque sull’esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale.

Considerato, 3.2.

“Neanche può condividersi l’assunto secondo cui la questione sarebbe irrilevante, perché il suo eventuale accoglimento, pur comportando retroattivamente l’illegittimità della

condotta della Regione in senso oggettivo, non potrebbe determinare la colpevolezza della stessa Regione in senso soggettivo e, dunque, non influirebbe sull'esito della controversia in merito al risarcimento del danno, oggetto del giudizio *a quo*, il quale sarebbe comunque destinato a concludersi con il rigetto delle pretese risarcitorie del ricorrente. In contrario, si deve ribadire, come più volte affermato nella giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 46 e n. 5 del 2014), che a rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio *a quo*, senza che rilevino gli effetti che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale possa produrre per le parti in causa (sentenza n. 294 del 2011). Con riguardo all'odierno giudizio, anche qualora si condividesse la premessa dell'eccezione regionale, secondo cui la colpevolezza della condotta non può conseguire retroattivamente, ora per allora, a una pronuncia di accoglimento, dovrebbe comunque concludersi che tale pronuncia influirebbe sull'esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale (tra le molte, sentenza n. 28 del 2010). Diversamente, si creerebbero nell'ordinamento giuridico aree poste al riparo del giudizio di questa Corte, a scapito del diritto di agire e difendersi in giudizio garantito dall'art. 24 Cost. In conclusione, occorre confermare quanto questa Corte ha già osservato in una fattispecie analoga all'odierna: la questione è ammissibile, perché soltanto l'accertamento dell'illegittimità costituzionale della norma che ha previsto la cessazione automatica del rapporto può permettere al giudice *a quo* di valutare, come è suo compito, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata (sentenza n. 224 del 2010), anche di carattere soggettivo”.

- Sentenza n. **119/2015** (red. Amato)

Il giudizio di legittimità costituzionale si svolge, oltre che nell'interesse privato, anche e in primo luogo in quello pubblico; per questo esso non è influenzato dalle vicende del processo che lo ha occasionato. Da ciò discende che la nozione di concretezza cui è legata la rilevanza della questione non si traduce nella necessità di una concreta utilità per le parti del giudizio di merito. Nella specie, la Corte ha ravvisato il rapporto di pregiudizialità tra il quesito di costituzionalità e la definizione del giudizio, innanzi alla Corte di cassazione, mediante l'esercizio della funzione nomofilattica nell'interesse della legge, nonostante che il processo a quo, destinato ad una pronuncia di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, sia svincolato dalla composizione di interessi sostanziali.

Considerato, 2., 2.1., 2.2., 2.3., 2.5.

“L'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale per difetto di rilevanza è infondata. (...) Al riguardo, si osserva che l'ordinanza di rimessione è stata emessa nell'ambito di un giudizio destinato ad essere definito con una pronuncia, in rito, di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse. E tuttavia l'inammissibilità del ricorso e la particolare importanza della questione giustificano, ad avviso della Corte di cassazione, l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, terzo comma, del codice di procedura civile. In base a tale disposizione, in presenza di un ricorso inammissibile, la Corte di cassazione è investita del potere di decidere essa stessa se esaminare ugualmente la questione, enunciando – qualora la ritenga di interesse generale – il principio di diritto, ossia una regola di giudizio che – sebbene non influente nella concreta

vicenda processuale – serva tuttavia come criterio di decisione di casi futuri. Il potere conferito dall’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., esalta il ruolo nomofilattico che è proprio della Corte di cassazione. L’istituto delinea un tipo di giudizio svincolato dall’esigenza di composizione degli interessi delle parti, ed interamente rivolto alla soddisfazione dell’interesse – generale ed oggettivo – all’esatta interpretazione della legge. (...) Nella preliminare verifica della tenuta di tale impostazione rispetto ai principi che regolano l’accesso al sindacato di costituzionalità, primo fra tutti il requisito della rilevanza della questione rispetto al giudizio *a quo*, va condivisa la motivazione con cui la Corte di cassazione assume di essere chiamata, nel peculiare ambito processuale disegnato dall’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., a fare necessaria applicazione della normativa della cui costituzionalità dubita. La verifica dei limiti di accesso al servizio civile, come delineati dalla disposizione censurata, costituisce per la Corte di cassazione un passaggio ineludibile ai fini della formulazione del principio di diritto ai sensi dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., ossia ai fini della pronuncia di quella regola di giudizio che – sebbene non influente nella concreta vicenda processuale – è destinata a valere come criterio di decisione di casi futuri. (...) In ciò viene ravvisato il rapporto di pregiudizialità tra il quesito di costituzionalità rivolto a questa Corte e la definizione del giudizio mediante l’esercizio della funzione nomofilattica nell’interesse della legge. (...) Al riguardo, non è un ostacolo l’astrazione del giudizio di cui all’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., rispetto alla composizione degli interessi sostanziali fatti valere nelle precedenti fasi del giudizio *a quo*, né rileva la circostanza che tale pronuncia nomofilattica sia improduttiva di effetti sui provvedimenti dei giudici dei precedenti gradi del giudizio. La nozione di concretezza cui è legata la rilevanza della questione non si traduce, infatti, nella necessità di una concreta utilità per le parti del giudizio di merito, come rilevato da questa Corte nella sentenza n. 10 del 2015. Ciò discende dalla circostanza che il giudizio di legittimità costituzionale si svolge oltre che nell’interesse privato, anche e in primo luogo in quello pubblico e per questo non lo influenzano le vicende del processo che lo ha occasionato. (...) L’accesso al sindacato di costituzionalità attraverso il giudizio di cui all’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., se non determina quindi alcun superamento del carattere pregiudiziale della questione, neppure modifica il modello incidentale del controllo di legittimità. L’incidentalità, infatti, discende dal compito della Corte di cassazione di enunciare il principio di diritto sulla base della norma che potrà risultare dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e che sarà, in ogni caso, altro rispetto ad essa. È in tal modo che si realizza l’interesse generale dell’ordinamento alla legalità costituzionale attraverso l’incontro ed il dialogo di due giurisdizioni che concorrono sempre – e ancor più in questo caso – alla definizione del diritto oggettivo. Ed è un dialogo che si rivela particolarmente proficuo, specie laddove sia in gioco l’estensione della tutela di un diritto fondamentale”.

- Sentenza n. **294/2011** (red. Cassese)

Le questioni incidentali di legittimità sono ammissibili quando la norma impugnata è applicabile nel processo d’origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso; mentre è totalmente ininfluente sull’ammissibilità della questione il senso degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge. Compete, dunque, al rimettente valutare le conseguenze applicative che potrebbero

derivare da un'eventuale pronuncia di accoglimento e, in particolare, stabilire quale norma debba essere applicata nel giudizio principale.

Considerato, 2.

“In via preliminare va esaminata l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controparte nel giudizio principale, secondo la quale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10-*sexies*, comma 1-*bis*, della legge regionale n. 29 del 1951 non sarebbe rilevante, in quanto non sarebbe possibile applicare al giudizio *a quo* la disciplina derivante da una eventuale sentenza di accoglimento. Ad avviso della parte privata, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata avrebbe l’effetto di far rivivere l’art. 10-*sexies* nel testo previgente, risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 22 del 2007, che fissava, per la rimozione dell’incompatibilità sopravvenuta, un termine di trenta giorni dall’inizio dell’esercizio delle funzioni. Tale disposizione, però, non sarebbe applicabile al caso in esame perché abrogata prima dell’elezione del deducente. E non si può pretendere che questi facesse applicazione di una disposizione che nel momento in cui ha avuto inizio l’esercizio delle funzioni di presidente della provincia aveva cessato di esistere. L’eccezione non è fondata. A prescindere dalla dubbia ammissibilità della reviviscenza di norme abrogate da disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime (sentenze n. 24 del 2011, n. 74 del 1996, n. 310 del 1993 e ordinanza n. 306 del 2000), ai fini del giudizio di rilevanza è sufficiente richiamare il consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale le questioni incidentali di legittimità sono ammissibili quando la norma impugnata è applicabile nel processo d’origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso; mentre è totalmente ininfluenza sull’ammissibilità della questione il senso degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge (sentenza n. 98 del 1997). Compete, dunque, al Tribunale rimettente valutare le conseguenze applicative che potrebbero derivare da una eventuale pronuncia di accoglimento e, in particolare, stabilire quale norma debba essere applicata nel giudizio principale”.

- Ordinanza n. **53/2010** (red. Napolitano)

Il requisito necessario per l'ammissibilità dello scrutinio di costituzionalità di una legge è da ravvisarsi nella circostanza che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della decisione.

Considerato

“(…) preliminare ad ogni pronuncia sull’insieme delle questioni, procedurali e di merito, sollevate nel presente giudizio è la decisione in ordine all’ammissibilità delle questioni prospettate dal giudice rimettente; (...) tali questioni sono manifestamente inammissibili, risultando prive del necessario requisito della rilevanza, poiché nel giudizio *a quo* il TAR rimettente non deve fare applicazione della normativa sospettata di incostituzionalità; (...) infatti, oggetto del giudizio principale è, secondo quanto riferisce lo stesso rimettente, l’annullamento della nota in data 4 aprile 2008, con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

[...] avrebbe fatto propria la ripartizione tra le regioni interessate, effettuata in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, della piccola quantità *ex art. 9, par. 1, lettera c)*, dir. 79/409/CEE, ai fini del prelievo in deroga per la stagione venatoria 2008/2009; (...) su tale questione non vengono quindi ad incidere le disposizioni, contenute nelle leggi regionali successive, posto che queste ultime né hanno conferito valore legislativo alla suddetta nota né hanno avuto l'effetto di sanare eventuali illegittimità da cui fosse affetta; (...) conseguentemente, il rimettente non deve fare applicazione delle disposizioni legislative che sottopone al vaglio di questa Corte; (...) del resto, lo stesso rimettente, nella sua ordinanza, non chiarisce in che modo il giudizio principale sia inciso dall'esito di quello incidentale di costituzionalità, dato che non può condividersi l'affermazione che in presenza di leggi-provvedimento assume, invece, connotazione decisamente depotenziata la (preliminare) valutazione in ordine alla rilevanza della questione, in quanto essa sarebbe affatto intrinseca nell'esclusiva attribuzione alla Corte costituzionale dello scrutinio di legittimità della disposizione (formalmente) legislativa ma avente sostanza di atto amministrativo, né trova fondamento il convincimento che sussista la possibilità di accedere al sindacato incidentale della Corte attraverso l'instaurazione di una *lis ficta*, dato che in questo modo si consentirebbe un sindacato di costituzionalità in via principale; (...) invece, anche recentemente (sentenza n. 241 del 2008), questa Corte ha affermato che il requisito necessario per l'ammissibilità dello scrutinio di costituzionalità di una legge è da ravvisarsi (oltre, ovviamente, alla non manifesta infondatezza della questione sollevata) nella circostanza che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio *a quo* si possano o meno giovare degli effetti della decisione con la quale si è chiuso il giudizio medesimo; (...) pertanto, non ricorrendo tale circostanza nel caso di specie, le questioni sollevate devono essere dichiarate manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza”.

- Sentenza n. **241/2008** (red. Napolitano)

Ai fini dell'ammissibilità dello scrutinio di costituzionalità di una legge, e proprio in ragione dell'autonomia di questo giudizio rispetto a quello a quo, non è necessario che vi sia un interesse sostanziale di una delle parti in ordine all'accoglimento o meno della questione, essendo, invece, sufficiente che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio a quo si possano o meno giovare degli effetti della decisione.

Considerato, 5.5.

“Riguardo alla (dedotta da più parti) inammissibilità delle questioni di costituzionalità stante il denunciato difetto di interesse delle parti ricorrenti nei giudizi *a quibus* le quali, anche in caso di accoglimento delle censure mosse dal rimettente alle tre ricordate leggi regionali, non potrebbero svolgere alcuna attività di trasformazione del territorio a causa della contestuale riattivazione delle misure di salvaguardia previste dagli artt. 6 e 8 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione delle aree naturali protette nella Regione Puglia), va rilevato che, ai fini dell'ammissibilità dello scrutinio di costituzionalità di una legge, e proprio in ragione della autonomia di questo giudizio rispetto a quello *a quo*, non

è necessario che vi sia un interesse sostanziale di una delle parti in ordine all'accoglimento o meno della questione, essendo, invece, sufficiente (oltre, ovviamente, al requisito della non manifesta infondatezza) che la norma di cui si dubita si ponga come necessaria ai fini della definizione del giudizio, essendo, poi, irrilevante questione di fatto se le parti del giudizio *a quo* si possano o meno giovare degli effetti della decisione con la quale si è chiuso il giudizio medesimo”.

- Sentenza n. **209/2001** (red. Onida)

Ai fini della rilevanza, è sufficiente la plausibile dimostrazione, da parte del rimettente, della necessità di applicare le norme denunciate per definire la controversia, non occorrendo stabilire quale diversa normativa risulterebbe applicabile nel caso di accoglimento della questione.

Considerato, 2.

“Non può essere accolta l’eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla provincia di Perugia e dalla società controinteressata nel giudizio *a quo* e fatta propria dalla memoria della regione, sull’assunto che essa risulterebbe priva di rilevanza in quanto dal suo eventuale accoglimento non deriverebbe la possibilità di applicare un diverso criterio di ripartizione dei contributi, ma solo una situazione di vuoto normativo. Ai fini della rilevanza, è sufficiente infatti la dimostrazione, che il tribunale remittente ha plausibilmente offerto, della necessità di applicare le norme denunciate per definire la controversia, senza che sia necessario stabilire quale diversa normativa risulterebbe applicabile nel caso di accoglimento della questione”.

- Sentenza n. **336/2000** (red. Guizzi)

La valutazione di rilevanza non implica che il rimettente debba anticipare il proprio giudizio sulla fondatezza della domanda dedotta nel processo principale.

Considerato, 2.

“Per quanto attiene all’asserito difetto di rilevanza, il Tribunale di Potenza ha correttamente rappresentato che nel giudizio *a quo* la domanda aveva a oggetto il risarcimento del danno causato dalla revoca dell’incarico professionale: tanto basta perché la questione si possa ritenere rilevante, non essendo necessario che il giudice rimettente anticipi il proprio giudizio circa la concreta esistenza, nella specie, di un danno risarcibile, poiché tale questione è logicamente successiva alla individuazione della norma che disciplina la domanda”.

- Sentenza n. **98/1997** (red. Zagrebelsky)

Le questioni incidentali di legittimità costituzionale sono ammissibili non soltanto quando siano preordinate all'accoglimento della pretesa fatta valere innanzi al giudice rimettente. Il senso degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge è totalmente ininfluente sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, che dipende invece

dall'applicabilità della norma impugnata nel processo d'origine e quindi dalla capacità della decisione della Corte di determinare effetti sul giudizio principale.

Considerato, 2.

“Ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, (...) il giudice rimettente, con la proposta questione incidentale di costituzionalità, avrebbe rovesciato il *thema decidendum* del giudizio innanzi a sé pendente. I comuni ricorrenti chiedevano l'annullamento del provvedimento regionale in quanto contrario alla normativa vigente, avendo compreso tra i beni oggetto di trasferimento anche quelli in contestazione. Il tribunale amministrativo regionale, con la prospettata questione di legittimità costituzionale, avrebbe operato in modo di ottenere un mutamento del quadro normativo, idoneo a respingere i ricorsi. In disparte la considerazione che non è del tutto pacifico che il giudice rimettente sollevi la questione al fine di emettere una pronuncia sfavorevole ai ricorrenti, tuttavia - come ribadito di recente nella sentenza n. 117 del 1996 - è da osservare che le questioni incidentali di legittimità costituzionale sono ammissibili non soltanto quando siano preordinate all'accoglimento della pretesa fatta valere innanzi al giudice rimettente. Il senso degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge è totalmente ininfluenza sull'ammissibilità della questione di legittimità costituzionale, ammissibilità che dipende invece dall'applicabilità della norma impugnata nel processo d'origine e quindi dalla capacità della decisione della Corte di determinare effetti sul giudizio principale”.

- Sentenza n. **117/1996** (red. Vari)

L'ammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale non è condizionata dalla loro preordinazione alla tutela o alla soddisfazione dell'interesse fatto valere innanzi al giudice rimettente. Infatti, la rilevanza di una determinata questione di costituzionalità prescinde dagli ipotetici effetti di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, dovendo essere valutata in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della disposizione di cui si contesta la legittimità costituzionale e quindi all'influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione.

Considerato, 4.

“Ancora in via pregiudiziale, va disattesa l'eccezione proposta dalle parti private regolarmente costituite innanzi alla Corte, le quali assumono l'inammissibilità della questione sollevata perché l'accoglimento della medesima avrebbe l'effetto di far respingere la domanda proposta dai ricorrenti nel giudizio *a quo*. L'eccezione si fonda infatti su un assunto che non può essere condiviso e cioè che le questioni incidentali di legittimità costituzionale siano ammissibili solo in quanto preordinate alla tutela o alla soddisfazione dell'interesse fatto valere innanzi al giudice rimettente. Come la Corte ha già avuto occasione di affermare (v. sentenza n. 415 del 1991), la rilevanza di una determinata questione di costituzionalità prescinde dagli ipotetici effetti di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, dovendo essere valutata in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio *a quo* della disposizione di cui si contesta la legittimità costituzionale e quindi all'influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione”.

- Sentenza n. **359/1995** (red. Ferri)

La circostanza, pur conoscibile a priori, che la questione incidentale di costituzionalità non possa essere decisa in tempo utile perché una delle parti del giudizio a quo riceva concreto beneficio dall'eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, non rende la questione stessa inammissibile per difetto di rilevanza.

Considerato, 4., 5.

“Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha eccepito l'inammissibilità, per irrilevanza, della questione (...). (...) con riferimento alla mancata previsione del ritardo del servizio militare quantomeno fino al ventiduesimo anno di età (...), l'Avvocatura dello Stato rileva che dopo pochi giorni dalla pronuncia dell'ordinanza di rimessione (del 27 settembre 1994) l'interessato (nato nell'ottobre 1972) ha compiuto il ventiduesimo anno d'età, con ciò perdendo ogni interesse all'eventuale accoglimento della questione nei suddetti termini. (...) Entrambe le eccezioni devono essere disattese. (...) Quanto alla seconda eccezione sollevata dalla difesa del governo, essa configura una mera irrilevanza di fatto della questione stessa; come questa Corte ha già avuto più volte occasione di affermare, la circostanza, pur conoscibile *a priori*, che la questione incidentale di costituzionalità non possa essere decisa in tempo utile perché una delle parti del giudizio *a quo* riceva concreto beneficio dalla eventuale declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma impugnata, non rende la questione stessa inammissibile per difetto di rilevanza (v. sentenze n. 137 del 1983; nn. 53 e 16 del 1982; n. 25 del 1979)”.

- Sentenza n. **136/1992** (red. Granata)

La diversità della ratio decidendi, cioè della regola giuridica applicata in conseguenza dell'eventuale accoglimento della questione, è sufficiente ad integrare, nonostante l'identità di effetti pratici nel processo principale, il requisito della rilevanza.

Considerato, 2.

“Della riferita questione l'Avvocatura di Stato, per l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità sotto il profilo del difetto di motivazione sulla rilevanza. Ma tale eccezione va senz'altro respinta. Infatti la norma impugnata (statuendo che il giudizio ineludibilmente si estingue in conseguenza del mero fatto storico della mancata prosecuzione o riassunzione nel termine decorrente dal giorno della dichiarazione resa in udienza dal procuratore della parte fallita) rappresenta uno sbarramento - non superabile se non con la invocata dichiarazione di incostituzionalità - per il giudice *a quo*, che di tale tassativa regola deve fare - come testualmente egli sottolinea - senz'altro applicazione. Ed anche nel caso che - una volta emendata nel senso auspicato la norma censurata - la prosecuzione del giudizio risultasse in fatto egualmente tardiva pure alla stregua della nuova disciplina, si avrebbe soltanto identità di effetti pratici, ma diversità della *ratio decidendi*, cioè della regola giuridica applicata. E tanto basta per ritenere la questione rilevante (ord. 409/1991; sentenza 148/1983 n. 3)”.

- Sentenza n. **477/1991** (red. Granata)

È rilevante la questione avente ad oggetto la norma che il giudice deve applicare, indipendentemente dalle peculiarità del caso concreto e dalle conseguenze pratiche alle quali potrebbe pervenirsi.

Considerato, 2.

“Vanno preliminarmente respinte le eccezioni sollevate dall’Avvocatura di Stato. Il Pretore - chiamato ad applicare l’art. 444, comma 3, cit. in quanto investito di controversia «relativ(a) agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per l’inadempimento di tali obblighi» - contesta in radice la legittimità costituzionale della disposizione perché essa individua il giudice territorialmente competente in base ad un dato fattuale la cui determinazione in concreto è rimessa all’assoluto arbitrio di una delle parti in causa, cioè dell’ente previdenziale. Di fronte a questa radicale contestazione si rivela ininfluyente l’accertare se l’ufficio di Fermo abbia o non abbia esercitato qualche competenza in ordine al rapporto previdenziale oggetto del giudizio, e così anche se lo stesso ufficio abbia (il che secondo l’ordinanza sarebbe controverso) tra le sue attribuzioni quella influente ai fini della determinazione della competenza territoriale per la causa in esame. Come pure ininfluyente si rilevarebbe l’eventuale contraddizione in cui il giudice *a quo*, secondo l’Avvocatura, sarebbe incorso nella individuazione del criterio di identificazione dello «ufficio dell’ente» cui fa riferimento l’art. 444, comma 3, (contraddizione, peraltro insussistente in quanto il giudice *a quo* ha inequivocamente precisato di aderire, puntualmente richiamandolo, all’orientamento giurisprudenziale che attribuisce rilievo al solo criterio organizzativo astratto ritenendo irrilevante una eventuale attribuzione concreta diversa in ragione di specifici provvedimenti derogatori). L’uno e l’altro rilievo sono infatti privi di qualsiasi influenza ai fini del decidere, una volta che il giudice dubita della legittimità costituzionale della norma che egli - indipendentemente dalle peculiarità del caso concreto e dalle conseguenze pratiche alle quali, alla stregua di quella norma, potrebbe pervenirsi - dovrebbe comunque applicare al fine di regolare la propria competenza”.

- Sentenza n. **415/1991** (red. Pescatore)

La rilevanza di una determinata questione di costituzionalità va valutata non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale e, quindi, all’influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione.

Considerato, 2.,3.

“La questione è da dichiararsi irrilevante. Con la normativa posta dalla legge n. 19 del 1990 il legislatore ha inteso dare una generale ed uniforme disciplina alla materia della destituzione del pubblico dipendente e risolvere altresì i problemi insorti a seguito della sentenza di questa Corte n. 971 del 1988 (preceduta da altre decisioni), che aveva dichiarato l’illegittimità di numerose norme che comminavano la destituzione di diritto, invece che l’apertura del procedimento disciplinare, con le possibili, diversificate sanzioni, in relazione alle specifiche situazioni. (...) Il contenuto e gli effetti della normativa posta dalla nuova

legge costituiscono l'elemento fondamentale del giudizio di rilevanza della questione di costituzionalità proposta alla Corte. Il giudice *a quo* si è limitato a considerare l'interesse del dipendente ad ottenere i benefici della eventuale pronuncia di annullamento. Vale in segno contrario (...) il richiamo all'insegnamento di questa Corte, la quale ha affermato, (cfr. sent. 20 luglio 1990, n. 344) che secondo una giurisprudenza consolidata, la rilevanza di una determinata questione di costituzionalità va valutata, non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio *a quo* della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione. Non appare, quindi, pertinente l'argomentazione del giudice *a quo* circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'abrogato art. 8, primo comma, lett. b) del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737".

- Ordinanza n. **409/1991** (red. Granata)

È rilevante la questione il cui accoglimento conduca alla rimozione del contestato sbarramento legislativo all'operatività di un certo principio, restando ininfluyente il possibile esito del giudizio principale poiché comunque diverse sarebbero le ragioni del decidere.

Considerato

"(...) la questione è rilevante ancorché nell'ordinanza di rimessione non sia indicato quale tipo di sanzione sarebbe applicabile ove fosse operante il principio di specialità di cui all'art. 9 cit.; infatti la norma impugnata (art. 10 cit.) rappresenta uno sbarramento, non superabile se non con la invocata dichiarazione di incostituzionalità, per il giudice *a quo* che di tale principio di specialità intende far applicazione, mentre è ininfluyente il possibile esito di tale giudizio giacché comunque diverse sarebbero le ragioni del decidere rispetto alla pronuncia che - nella permanente vigenza dell'art. 10 - delibasse la legittimità delle pene pecuniarie irrogate al contribuente (cfr. sent. n. 97 del 1987)".

- Sentenza n. **188/1991** (red. Mengoni)

Il positivo riscontro della rilevanza della questione dipende dall'applicabilità della norma impugnata nel giudizio principale, rimanendo estranea al campo della giustizia costituzionale la considerazione delle conseguenze che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa avere sul rapporto dedotto nel processo a quo.

Considerato, 2.

"Per stabilire la rilevanza della questione è sufficiente osservare che da essa dipende l'applicabilità o l'inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio principale ai fini dell'esonero da responsabilità della società assicuratrice in ragione del rapporto di parentela in linea retta della vittima col conducente del veicolo investitore. Resta impregiudicata la questione ulteriore, estranea al campo della giustizia costituzionale, se e quali conseguenze l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale possa avere sulla validità del contratto di assicurazione *de quo* alla stregua dei principi del diritto civile".

- Sentenza n. **344/1990** (red. Baldassarre)

La rilevanza di una determinata questione va valutata non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio a quo della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale e, quindi, all'influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione.

Considerato, 2.

“Vanno preliminarmente respinte le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla Provincia autonoma di Trento. La difesa della Provincia sostiene che la questione sia, innanzitutto, irrilevante, in quanto, riguardando essa l'indeterminatezza del vincolo, l'eventuale pronuncia di accoglimento potrebbe esplicare i propri effetti soltanto dopo che sia decorso il termine quinquennale oltre il quale, in base ai principi generali vigenti in materia, la durata del vincolo dovesse considerarsi illegittima. In realtà, questa argomentazione non può essere accolta. È, infatti, giurisprudenza da tempo consolidata che la rilevanza di una determinata questione va valutata, non già in relazione agli ipotetici vantaggi di cui potrebbero beneficiare le parti in causa, ma, piuttosto, in relazione alla semplice applicabilità nel giudizio *a quo* della legge di cui si contesta la legittimità costituzionale e, quindi, alla influenza che sotto tale profilo il giudizio di costituzionalità può esercitare su quello dal quale proviene la questione. Analizzata alla stregua di tali principi, la questione è indubbiamente rilevante”.

- Sentenza n. **91/1982** (rel. Saja)

Per stabilire la rilevanza di una questione di costituzionalità, occorre fare esclusivo riferimento alla legge denunciata e accertare se essa debba trovare applicazione nel giudizio a quo. Non importa se, in caso di pronuncia di illegittimità costituzionale della norma impugnata, sia applicabile altra norma di identico contenuto: infatti, il giudice a quo deve in tal caso fare capo ad una fonte normativa diversa da quella che avrebbe dovuto applicare se non vi fosse stata la pronuncia di illegittimità e ciò è sufficiente, sul piano concettuale, per considerare rilevante la sollevata questione di costituzionalità. Peraltro, il giudice deve tenere conto di tutte le vicende relative alla legge effettivamente applicata, le quali ben possono non corrispondere a quelle della legge dichiarata costituzionalmente illegittima.

Considerato, 2.

“La Regione Emilia-Romagna ha eccepito che la proposta questione non sarebbe rilevante perché, anche se venisse pronunciata l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, nessuna conseguenza concreta si verificherebbe rispetto al giudizio *a quo*, giacché si dovrebbe applicare la legislazione statale, la quale sul punto dispone analogamente alla normativa regionale. L'eccezione non può essere condivisa. Infatti, per stabilire la rilevanza di una questione di costituzionalità, occorre fare esclusivo riferimento alla legge denunciata e accertare se essa debba trovare applicazione nel giudizio *a quo*. A tal fine nulla importa se, come si deduce nella specie dalla difesa della Regione, in caso di pronuncia di illegittimità

costituzionale della norma impugnata, sia applicabile altra norma di identico contenuto: infatti, il giudice *a quo* deve in tal caso fare capo ad una fonte normativa diversa da quella che avrebbe dovuto applicare se non vi fosse stata la pronuncia di illegittimità e ciò è sufficiente per considerare rilevante la sollevata questione di costituzionalità. Il che, non solo vale sul piano concettuale, ma può non essere privo, nella multiforme varietà dei casi, anche di rilievo concreto, dovendo il giudice tenere conto di tutte le vicende relative alla legge effettivamente applicata (come modificazioni, abrogazioni, ecc.); vicende le quali ben possono non corrispondere a quelle della legge dichiarata costituzionalmente illegittima”.

- Sentenza n. **8/1974** (rel. Crisafulli)

La circostanza che l'esito del giudizio principale avrebbe potuto essere il medesimo alla stregua di disposizioni diverse da quella denunciata non incide sulla rilevanza della questione, se essa ha ad oggetto la disposizione specificamente dettata per il caso concreto.

Considerato, 2.

“Davanti a questa Corte, la difesa di una delle parti ha eccepito la irrilevanza della questione perché, nella specie, trattandosi di amministratore di una istituzione di assistenza e beneficenza controllata, all'epoca delle elezioni, dalla provincia, la ineleggibilità sarebbe comunque derivata in applicazione del n. 3 dell'art. 7 della legge *de qua*. L'eccezione va disattesa. Che l'esito del giudizio principale avrebbe potuto e potrebbe essere il medesimo alla stregua di disposizioni diverse da quella denunciata non incide, infatti, sulla rilevanza della questione, dal momento che la disposizione specificamente dettata per il caso concreto è proprio quella del n. 4 dello stesso art. 7”.

- Sentenza n. **189/1971** (rel. Crisafulli)

La circostanza che l'esito del giudizio principale avrebbe potuto essere il medesimo alla stregua di disposizioni diverse da quella denunciata non incide sulla rilevanza della questione, se essa ha ad oggetto la disposizione specificamente dettata per il caso concreto.

Considerato, 1.

“Dinanzi a questa Corte una delle parti private ha eccepito preliminarmente la irrilevanza della questione, argomentando che, anche se il n. 4 dell'art. 7 ora citato fosse dichiarato costituzionalmente illegittimo, la controparte, quale medico impiegato alle dipendenze di una istituzione di assistenza e beneficenza controllata dalla Provincia, sarebbe pur sempre ineleggibile, a norma del precedente n. 3, che ha più largo riferimento agli impiegati ed amministratori di istituti, enti o aziende dipendenti, controllati o sovvenzionati dalla Provincia. L'eccezione va, peraltro, disattesa, perché la disposizione di cui si chiede l'applicazione nel giudizio *a quo* è proprio quella del n. 4, espressamente formulata per la particolare ipotesi che si assume ricorrere nella fattispecie, pur se rientrante - con altre - nella più generale previsione del n. 3, essendo indifferente che l'esito di quel giudizio possa poi risultare, nel merito, il medesimo ove si facesse invece diretta applicazione di quest'ultima”.

➤ **Norme penali**

Applicazioni peculiari del concetto di rilevanza si possono scorgere nei giudizi aventi ad oggetto norme penali di favore, cioè quelle norme che, abrogando o modificando precedenti previsioni penali, comportano un trattamento più favorevole al reo. In tale specifico ambito materiale, la giurisprudenza della Corte si è andata evolvendo, anche in considerazione del fatto che i principi fissati in tema di rilevanza in generale, non possono non tenere adeguatamente conto di quelli sanciti dalla Costituzione proprio in materia penale, quali il principio di legalità e il principio di irretroattività della legge penale sfavorevole (art. 25 Cost.). L'inammissibilità del sindacato sulle norme penali più favorevoli era stata originariamente argomentata considerando che una questione finalizzata a una pronuncia in malam partem sarebbe stata priva di rilevanza, proprio in considerazione del principio di irretroattività ricordato. Infatti - in virtù della previsione dell'art. 2 del codice penale in tema di successione delle leggi penali nel tempo, in base alla quale "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato" - un'eventuale sentenza, anche se di accoglimento, non potrebbe comunque produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice a quo (sentenza n. 85 del 1976). In tali ipotesi, infatti, il rimettente dovrebbe continuare ad applicare la norma dichiarata incostituzionale in ragione del principio del favor rei, consacrato anche a livello costituzionale (art. 25 Cost.). In seguito la Corte - distinguendo il piano della garanzia offerta agli imputati dai principi del diritto penale-costituzionale, con la delimitazione dell'efficacia spettante alle dichiarazioni d'illegittimità delle norme penali di favore e quello del sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, al fine di evitare zone franche del tutto impreviste dalla Costituzione - ha ritenuto che non vi è alcuna preclusione ad esaminare nel merito la normativa censurata (sentenza n. 148/1983). Tuttavia, il mutato orientamento sulla rilevanza non ha comportato automaticamente l'ammissibilità delle questioni relative alle norme penali più favorevoli; è stato chiarito che l'impedimento all'adozione di pronunce di illegittimità costituzionale di segno sfavorevole per il reo si radica non già in una ragione meramente processuale - di irrilevanza, nel senso chiarito - quanto piuttosto in una ragione di ordine sostanziale, intimamente connessa al principio della riserva di legge di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. Esso demanda in via esclusiva al legislatore, nella figura del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendo alla Corte di creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità. Tale principio consente, quindi, nei casi in cui non è riscontrabile un contrasto con tale ragione sostanziale, la sindacabilità delle norme penali di favore, che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello risultante dall'applicazione di norme generali o comuni. In simili ipotesi, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria (sentenze nn. 5/2014, 273/2010, 57/2009, 324/2008, 394/2006). Così, allo stesso modo, sono stati ritenuti sindacabili, in ossequio al principio della riserva di legge in materia penale spettante al Parlamento, quegli interventi normativi

operati da soggetti non legittimati, proprio perché non rappresentativi dell'intera collettività nazionale, quale il Governo, laddove faccia uso dello strumento del decreto legislativo senza il rispetto di quanto prescritto dalla legge di delegazione parlamentare (sentenza n. 5/2014), ovvero un Consiglio regionale in relazione a norme adottate dalla Regione stessa, incidenti su profili penalistici (sentenza n. 46/2014). Resta fermo che per rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e, dunque, produca effetti su di esso, senza che rilevi il senso di tali effetti per le parti in causa. La valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento, inoltre, spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l'incidente di costituzionalità (sentenza n. 46/2014).

- Sentenza n. 46/2014 (red. Frigo)

L'impedimento all'adozione di pronunce di illegittimità costituzionale di segno sfavorevole per il reo si radica non già in una ragione meramente processuale – di irrilevanza, nel senso che l'eventuale decisione di accoglimento non potrebbe trovare comunque applicazione nel giudizio a quo, alla luce del principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli – quanto piuttosto in una ragione di ordine sostanziale, intimamente connessa al principio della riserva di legge espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost. Tale principio, da un lato, impedisce alla Corte sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità; dall'altro, tuttavia, le impone di scrutinare interventi normativi operati da soggetti non legittimati, proprio perché non rappresentativi dell'intera collettività nazionale, quale il Governo, che si serva dello strumento del decreto legislativo senza il supporto della legge di delegazione parlamentare, ovvero un Consiglio regionale. Inoltre, a rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio a quo e, dunque, a determinare effetti su di esso, senza che rilevi il senso di tali effetti per le parti in causa. La valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l'incidente di costituzionalità. In ogni caso, una pronuncia di accoglimento influirebbe sull'esercizio della funzione giurisdizionale, mutando le premesse normative della decisione che il rimettente è chiamato ad assumere.

Considerato, 3.

“Infondata è, poi, l'eccezione di inammissibilità della questione, formulata, sotto diverse angolazioni, tanto dalla Regione che dalla parte privata sul rilievo che il rimettente mira inequivocabilmente a conseguire una pronuncia *in malam partem* in materia penale. Per giungere a tale conclusione non è necessario far richiamo all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, invocato dal giudice *a quo*, che ritiene ammissibile il sindacato di legittimità costituzionale, anche *in malam partem*, sulle cosiddette norme penali di favore (...). Nel caso in esame, è dirimente il rilievo, logicamente prioritario, che la preclusione delle pronunce *in malam partem* non può venire comunque in considerazione quando sia in discussione non il *quomodo* dell'esercizio della potestà legislativa, ma la stessa idoneità della fonte di produzione normativa. Secondo la giurisprudenza da tempo costante di

questa Corte, l'impedimento all'adozione di pronunce di illegittimità costituzionale di segno sfavorevole per il reo si radica non già in una ragione meramente processuale – di irrilevanza, nel senso che l'eventuale decisione di accoglimento non potrebbe trovare comunque applicazione nel giudizio *a quo*, alla luce del principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli – quanto piuttosto in una ragione di ordine sostanziale, intimamente connessa al principio della riserva di legge espresso dall'art. 25, secondo comma, Cost. Demandando il potere di normazione in materia penale, in quanto incidente sui diritti fondamentali dell'individuo (e, in particolare, sulla libertà personale), all'istituzione che costituisce la massima espressione della rappresentanza politica – ossia al Parlamento, eletto a suffragio universale dall'intera collettività nazionale (sentenze n. 230 del 2012, n. 394 del 2006 e n. 487 del 1989) – detto principio impedisce alla Corte sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità (*ex plurimis*, ordinanze n. 285 del 2012, n. 204, n. 66 e n. 5 del 2009). Ma se l'esclusione delle pronunce *in malam partem* mira a salvaguardare il monopolio del soggetto-Parlamento sulle scelte di criminalizzazione, voluto dall'art. 25, secondo comma, Cost., sarebbe del tutto illogico che detta preclusione possa scaturire da interventi normativi operati da soggetti non legittimati, proprio perché non rappresentativi dell'intera collettività nazionale – quale il Governo, che si serva dello strumento del decreto legislativo senza il supporto della legge di delegazione parlamentare (come nel caso recentemente esaminato dalla sentenza n. 5 del 2014), ovvero un Consiglio regionale (come nel caso oggi in esame) – i quali pretendano, in ipotesi, di neutralizzare le scelte effettuate da chi detiene quel monopolio. In simili evenienze, l'eventuale decisione *in malam partem* della Corte non solo non collide con la previsione dell'art. 25, secondo comma, Cost., ma vale, anzi, ad assicurarne il rispetto. Quanto, poi, al versante processuale, questa Corte ha ancora di recente ribadito che a rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma impugnata sia applicabile nel giudizio *a quo* (come certamente avviene nel caso oggi in esame) e, dunque, a determinare effetti su di esso, senza che rilevi il senso di tali effetti per le parti in causa (sentenza n. 294 del 2011). La valutazione del modo in cui il sistema normativo reagisce ad una sentenza costituzionale di accoglimento non è, infatti, compito di questa Corte, in quanto la stessa spetta al giudice del processo principale, unico competente a definire il giudizio da cui prende le mosse l'incidente di costituzionalità (sentenza n. 28 del 2010). Spetterebbe, pertanto, all'odierno rimettente stabilire le puntuali conseguenze applicative che potrebbero derivare da una eventuale sentenza di accoglimento della questione oggi sollevata (sentenza n. 5 del 2014), quale, in specie, la possibilità di accedere alla richiesta di sequestro preventivo del pubblico ministero, sebbene l'attività edilizia in discussione si sia svolta sinora nel vigore della norma regionale liceizzante, in assunto illegittimamente emanata. La pronuncia di accoglimento influirebbe, in ogni caso, sull'esercizio della funzione giurisdizionale per ragioni analoghe a quelle evidenziate da questa Corte in rapporto alle norme penali di favore (sentenze n. 394 del 2006 e n. 148 del 1983), mutando le premesse normative della decisione che il rimettente è chiamato ad assumere: detta decisione, infatti, anche se di segno favorevole per l'indagata, dovrebbe fondarsi su un presupposto diverso dall'insussistenza di un fatto riconducibile al paradigma punitivo astratto. Si aggiunga, con specifico riferimento all'odierno *thema decidendum*, che questa Corte ha, già in passato, reiteratamente scrutinato nel merito – e in più occasioni accolto – questioni di legittimità costituzionale *in malam partem* aventi ad oggetto norme regionali, sollevate nell'ambito di

giudizi penali (*ex plurimis*, sentenze n. 234 del 1995, n. 110 e n. 96 del 1994, n. 437, n. 307, n. 306 del 1992, n. 504, n. 213, n. 117 e n. 14 del 1991)”.
- Sentenza n. 5/2014 (red. Lattanzi)

La giurisprudenza costituzionale inizialmente fondava l'inammissibilità del sindacato sulle norme penali più favorevoli e dunque delle pronunce in malam partem sul difetto di rilevanza, dato il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli. In seguito, la Corte ha distinto i due piani della garanzia offerta agli imputati dai principi del diritto penale-costituzionale, con la delimitazione dell'efficacia spettante alle dichiarazioni d'illegittimità delle norme penali di favore, e del sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire zone franche del tutto imprevedute dalla Costituzione. Il mutato orientamento sulla rilevanza non ha comportato automaticamente l'ammissibilità delle questioni relative alle norme penali più favorevoli, perché ad una pronuncia in malam partem osta il principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale demanda in via esclusiva al legislatore, nella figura del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendo alla Corte di creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere in peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità. Tuttavia, lo stesso principio consente la sindacabilità delle norme penali di favore, che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello risultante dall'applicazione di norme generali o comuni. In simili frangenti, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l'effetto in malam partem non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. Ugualmente sindacabili, in ossequio al principio che riserva al Parlamento la materia penale, sono le scelte politico-criminali del Governo che siano svincolate dal rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore delegante. Per evitare eventuali effetti impropri di una pronuncia in malam partem, occorre distinguere tra controllo di legittimità costituzionale, che non può soffrire limitazioni, se ritualmente attivato secondo le norme vigenti, ed effetti delle sentenze di accoglimento nel processo principale, che devono essere valutati dal giudice rimettente secondo i principi generali che reggono la successione nel tempo delle leggi penali. Le questioni incidentali di legittimità sono ammissibili quando la norma impugnata è applicabile nel processo d'origine e, quindi, la decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso; mentre è totalmente ininfluente sull'ammissibilità della questione il senso degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge.

Considerato, 5.1., 5.2.

“La tesi dei giudici rimettenti sull'ammissibilità delle questioni proposte è condivisibile, ma occorrono in proposito alcuni chiarimenti, perché la giurisprudenza di questa Corte in materia si è andata nel tempo evolvendo e precisando, ed è alla luce di questa evoluzione che tali questioni vanno ora considerate. L'inammissibilità del sindacato sulle norme penali più favorevoli era stata originariamente argomentata considerando che una questione finalizzata a

una pronuncia *in malam partem* sarebbe stata priva di rilevanza, dato il principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli. Infatti, si era affermato, i principi generali vigenti in tema di non retroattività delle sanzioni penali più sfavorevoli al reo, desumibili dagli artt. 25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale, impedirebbero in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di accoglimento, possa produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice *a quo* (sentenza n. 85 del 1976). Successivamente però questa Corte ha riconosciuto che la retroattività della legge più favorevole non esclude l'assoggettamento di tutte le norme giuridiche di rango primario allo scrutinio di legittimità costituzionale: Altro [...] è la garanzia che i principi del diritto penale-costituzionale possono offrire agli imputati, circoscrivendo l'efficacia spettante alle dichiarazioni d'illegittimità delle norme penali di favore; altro è il sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire zone franche del tutto imprevedute dalla Costituzione, all'interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe incontrollabile (sentenza n. 148 del 1983 e sul punto, sostanzialmente nello stesso senso, sentenza n. 394 del 2006). Il mutato orientamento sulla rilevanza non ha comportato automaticamente l'ammissibilità delle questioni relative alle norme penali più favorevoli, perché si è ritenuto che a una pronuncia della Corte *in malam partem* fosse comunque di ostacolo il principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., il quale demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendo alla Corte di creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità (*ex plurimis*, sentenza n. 394 del 2006; ordinanze n. 204, n. 66 e n. 5 del 2009). Non sono però mancati casi in cui la Corte ha ritenuto che l'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale *in malam partem* non trovasse ostacolo nel principio dell'art. 25, secondo comma, Cost. Particolarmente significativa in questo senso è la sentenza n. 394 del 2006, che ha riconosciuto la sindacabilità delle c.d. norme penali di favore: ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni. Alla nozione di norma penale di favore ha fatto successivamente, in più occasioni, riferimento la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 273 del 2010, n. 57 del 2009 e n. 324 del 2008; ordinanze n. 103 e n. 3 del 2009), ma è la sentenza n. 394 del 2006 che ne ha precisato le caratteristiche e le relative implicazioni ai fini del sindacato di legittimità costituzionale. Secondo questa sentenza il principio di legalità impedisce certamente alla Corte di configurare nuove norme penali; ma non le preclude decisioni ablativo di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo (sentenza n. 148 del 1983): e ciò a prescindere dall'istituto o dal mezzo tecnico tramite il quale tale trattamento si realizza [...]. In simili frangenti, difatti, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l'effetto *in malam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. Un'altra decisione significativa è la n. 28 del 2010, con la quale la Corte, in riferimento agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale di una legge intermedia (e più esattamente di un decreto legislativo intermedio) che, in contrasto con una direttiva comunitaria, aveva escluso la punibilità di un fatto precedentemente e successivamente previsto come reato. Secondo questa decisione, infatti, se si stabilisse che il possibile effetto *in malam partem* della sentenza di questa Corte inibisce la verifica di conformità delle norme legislative interne rispetto alle norme comunitarie – che sono cogenti e sovraordinate alle leggi ordinarie nell'ordinamento italiano per il tramite degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – non si arriverebbe soltanto alla conclusione del carattere non autoapplicativo delle direttive comunitarie [...], ma si toglierebbe a queste ultime ogni efficacia vincolante per il legislatore italiano. Questa decisione può costituire un utile punto di riferimento perché, come nel presente giudizio, anche se per una ragione diversa, il vizio del decreto legislativo traeva origine dalla carenza di potere del Governo che aveva adottato la normativa impugnata. Il difetto di delega denunciato dai giudici rimettenti, se esistente, comporterebbe un esercizio illegittimo da parte del Governo della funzione legislativa. L'abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si porrebbe, infatti, in contrasto con l'art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante. Se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. Deve quindi concludersi che, quando, deducendo la violazione dell'art. 76 Cost., si propone una questione di legittimità costituzionale di una norma di rango legislativo adottata dal Governo su delega del Parlamento, il sindacato di questa Corte non può essere precluso invocando il principio della riserva di legge in materia penale. Questo principio rimette al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, ed è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. La verifica sull'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata diviene, allora, strumento di garanzia del rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., e non può essere limitata in considerazione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel giudizio *a quo*. Si rischierebbe altrimenti, come già rilevato in altre occasioni da questa Corte, di creare zone franche dell'ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali sarebbe di fatto consentito al Governo di effettuare scelte politico-criminali, che la Costituzione riserva al Parlamento, svincolate dal rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore delegante, eludendo così il disposto dell'art. 25, secondo comma, della stessa Costituzione. Per superare il paradosso ed evitare al tempo stesso eventuali effetti impropri di una pronuncia *in malam partem*, occorre quindi distinguere tra controllo di legittimità costituzionale, che non può soffrire limitazioni, se ritualmente attivato secondo le norme vigenti, ed effetti delle sentenze di accoglimento nel processo principale, che devono essere valutati dal giudice rimettente secondo i principi generali che reggono la successione nel tempo delle leggi penali (sentenza n. 28 del 2010). È da aggiungere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, le questioni incidentali di legittimità sono ammissibili quando la norma impugnata è applicabile nel processo d'origine e, quindi, la

decisione della Corte è idonea a determinare effetti nel processo stesso; mentre è totalmente ininfluyente sull'ammissibilità della questione il senso degli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge (sentenze n. 294 del 2011 e n. 98 del 1997). Compete, dunque, ai giudici rimettenti valutare le conseguenze applicative che potranno derivare da una eventuale pronuncia di accoglimento, mentre deve escludersi che vi siano ostacoli all'ammissibilità delle proposte questioni di legittimità costituzionale”.

- Ordinanza n. **285/2012** (red. Lattanzi)

Considerato

“(…) la questione sollevata è diretta ad ottenere l'introduzione di una nuova ipotesi di esclusione della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 cod. pen., con un effetto peggiorativo del trattamento penale nel caso di commissione di un delitto di usura a danno di congiunti; (...) come ha più volte rilevato questa Corte, la possibilità di una dichiarazione di illegittimità costituzionale in materia penale con effetti *in malam partem* incontra un limite nel principio della riserva di legge, che governa tale materia in forza dell'art. 25, secondo comma, Cost.; (...) perciò non sono ammissibili pronunce con effetti *in malam partem* che derivino dall'introduzione di nuove norme penali o dalla manipolazione di quelle esistenti (sentenza n. 394 del 2006), perché il principio sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, impedendo alla Corte di creare nuove fattispecie criminose o estendere quelle esistenti a casi non previsti, ovvero anche di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità (*ex plurimis*, sentenza n. 394 del 2006; ordinanze n. 204, n. 66 e n. 5 del 2009)”.

- Sentenza n. **273/2010** (red. Silvestri)

Considerato 3., 3.1., 3.2.

“Le questioni sono inammissibili per ragioni diverse, di seguito specificate. Il rimettente censura come irragionevole la scelta del legislatore di depenalizzare l'impossessamento abusivo di acqua pubblica, perché in contraddizione con il complessivo indirizzo legislativo degli ultimi decenni, volto a rafforzare la tutela del bene acqua, preservando la sua fruizione da parte della generalità dei cittadini. Tale orientamento di maggior tutela dell'ambiente e degli interessi della collettività sarebbe in contrasto con l'attenuazione del rigore punitivo nei confronti dei soggetti che sottraggono quantitativi più o meno ingenti di acqua all'uso pubblico, per realizzare profitti diretti, derivanti da eventuali commercializzazioni dell'acqua abusivamente captata, o indiretti, derivanti da utilizzazione dell'acqua stessa per finalità industriali o comunque produttive, ottenendo la disponibilità del bene senza sostenere alcun costo. Occorre ricordare, con riferimento a tale censura, come questa Corte abbia costantemente affermato che «il potere di configurare le ipotesi criminose, determinando la

pena per ciascuna di esse, e di depenalizzare fatti dianzi configurati come reati [...] rientra nella discrezionalità legislativa censurabile, in sede di sindacato di costituzionalità, solo nel caso in cui sia esercitata in modo manifestamente irragionevole» (sentenza n. 364 del 2004, ed in precedenza, *ex plurimis*, sentenza n. 313 del 1995, ordinanze n. 110 del 2003, n. 144 del 2001, n. 58 del 1999)”.

- Ordinanza n. **204/2009** (red. Napolitano)

Considerato

“(…) identica questione, sollevata dal medesimo rimettente, è già stata dichiarata manifestamente inammissibile (ordinanza n. 5 del 2009); (…) in tale occasione si è richiamata la costante giurisprudenza della Corte secondo la quale la prescrizione, inerendo al complessivo trattamento riservato al reo, è istituto di natura sostanziale e la relativa disciplina è soggetta al principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., secondo il quale nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso; (…) tale principio, rimettendo al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, inibisce alla Corte tanto la creazione di nuove fattispecie criminose o l'estensione di quelle esistenti a casi non previsti, quanto «di incidere *in peius* sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità»: aspetti fra i quali, come detto, rientrano quelli relativi alla disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi (*ex plurimis*, tra le ultime, sentenze n. 324 del 2008 e n. 394 del 2006 e ordinanza n. 65 del 2008); (…) pertanto, il principio di riserva di legge in materia penale preclude alla Corte di pronunciare sentenze additive *in malam partem* del tipo di quella richiesta dal rimettente, volta a introdurre, con riferimento al reato di truffa, una nuova disciplina della prescrizione al di fuori di quella contemplata dal legislatore, con l'intento dichiarato di allungare i tempi di prescrizione di reati che altrimenti, nel caso di specie, già risulterebbero prescritti”.

- Sentenza n. **57/2009** (red. Quaranta)

Considerato, 3., 3.1., 3.2.

“Le questioni sollevate sono (…) inammissibili. (…) Il presente incidente di costituzionalità mira a conseguire, in materia penale, un duplice intervento con effetti *in malam partem*, in assenza, tuttavia, delle condizioni individuate da questa Corte per la sua ammissibilità (sentenza n. 394 del 2006). Ed invero, se il principio della riserva di legge non preclude, in senso assoluto, l'adozione di pronunce aventi una simile efficacia, è chiaro che esse sono ammissibili solo quando «l'effetto *in malam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte», ovvero dal ripristino di una norma abrogata «espressiva di scelte di criminalizzazione non più attuali», presentandosi ciascuna di tali operazioni «chiaramente invasiva del monopolio del legislatore» nella materia penale (sentenza n. 394 del 2006; in senso conforme anche la

sentenza n. 324 del 2008 e l'ordinanza n. 413 del 2008). È necessario, per contro, che l'effetto *in malam partem* costituisca il risultato della riespansione di una «norma generale o comune», conseguendo, pertanto, a «decisioni ablative di norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa» della prima, vale a dire alla eliminazione di disposizioni qualificabili come norme penali di favore (così, nuovamente, la sentenza n. 394 del 2006). (...) Nel caso in esame, tuttavia, si è al di fuori di tale ipotesi, e ciò con riferimento ad entrambe le norme censurate. Il richiesto intervento avente ad oggetto il comma 2 dell'art. 186 del codice della strada è, infatti, chiaramente manipolativo, in quanto tende ad ottenere che alla guida in stato di ebbrezza sintomatica si applichi, non il trattamento sanzionatorio più lieve (lettera *a*) tra quelli contemplati da tale comma, bensì quello più severo (lettera *c* del medesimo comma). Quanto, invece, alla censura che investe il comma 7 del predetto art. 186, essa mira a conseguire - in anticipo sulle determinazioni successivamente assunte dal legislatore (nell'esercizio di quel monopolio riservatogli dall'art. 25, secondo comma, Cost.) - una rinnovata «criminalizzazione» della fattispecie contemplata da tale norma. Ricorre, pertanto, anche in questo caso, un esito diverso dall'ablazione di norme penali di favore, cioè di quelle disposizioni, come si è precisato, «che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale», destinata a riespandersi proprio in ragione di tale ablazione. In conclusione, entrambe le questioni proposte con riferimento ai commi 2 e 7 dell'art. 186, in quanto tendono a non consentiti interventi con effetti *in malam partem*, devono essere dichiarati inammissibili, in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (*ex multis*, sentenze n. 324 del 2008, n. 394 del 2006; ordinanza n. 413 del 2008)».

- Sentenza n. **324/2008** (red. Napolitano)

Considerato, 5., 5.1.

“Le censure prospettate sia dal giudice del Tribunale di Salerno che dal GIP del Tribunale di Padova in merito all'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui non prevede che il termine prescrizione, nel caso di reato continuato, decorra dalla data di cessazione della continuazione, sono inammissibili. Il rimettente padovano, a differenza del Giudice del Tribunale di Salerno, che non fornisce motivazioni in ordine alla sindacabilità *in malam partem* delle norme penali, ritiene che il limite al sindacato di costituzionalità cui è sottoposta questa Corte nel caso in cui si invochi una pronuncia additiva *in malam partem* in materia penale non operi con riferimento alla disciplina della prescrizione. Secondo la ricostruzione del GIP del Tribunale di Padova occorrerebbe «scindere le norme incriminatrici dagli altri istituti che, pur rientrando sempre nell'ambito del diritto sostanziale, se ne differenziano tuttavia in maniera essenziale, non prevedendo un particolare tipo di sanzione. In tale ottica, ove la Corte costituzionale dovesse accogliere le questioni sollevate, con il ritorno in vita delle norme previgenti, non si attuerebbe un danno nei confronti degli indagati, posto che gli stessi si troverebbero a dover rispondere sempre delle medesime norme incriminatrici contestate, che non sarebbero state per nulla modificate». Il rimettente trascura di considerare, anche al solo fine di confutarla, la costante giurisprudenza di questa Corte che, in più occasioni, ha ribadito che il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. rende inammissibili pronunce il cui effetto possa essere quello di introdurre

nuove fattispecie criminose, di estendere quelle esistenti a casi non previsti, o, comunque, «di incidere in *peius* sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità, aspetti fra i quali, indubbiamente, rientrano quelli inerenti la disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi» (sentenza n. 394 del 2006 e ordinanza n. 65 del 2008). Pertanto la pronuncia che il rimettente sollecita, mirando a introdurre nuovamente quale *dies a quo* per il decorso del termine di prescrizione, in caso di reato continuato, il momento della cessazione della continuazione, esorbita dai poteri spettanti a questa Corte, a ciò ostando il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso»: principio che demanda in via esclusiva al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena, delle sanzioni loro applicabili e del complessivo trattamento sanzionatorio (*ex plurimis*, tra le ultime, sentenze n. 161 del 2004, n. 49 del 2002 e n. 508 del 2000; ordinanze n. 164 del 2007, n. 187 del 2005, n. 580 del 2000 e n. 392 del 1998). Al riguardo, non può essere condivisa la tesi prospettata dalla difesa delle parti private secondo cui, nel caso di specie, troverebbero applicazione i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 394 del 2006 che ha ritenuto suscettibili di sindacato di costituzionalità le cosiddette norme penali di favore, ossia le norme «che stabiliscono, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni». Il presupposto necessario per l'ammissibilità di un tale sindacato è che tra le norme poste a raffronto sussista un rapporto di specialità e che le stesse siano contemporaneamente presenti nell'ordinamento giuridico. In tali casi, questa Corte ha affermato che l'eventuale effetto *in malam partem* non deriva dall'accoglimento della richiesta di incostituzionalità della norma più favorevole al reo, ma dall'automatica «riespansione» della norma generale derogata (fermo restando il divieto di applicazione del regime penale più severo ai fatti commessi sotto il vigore della norma di favore). Secondo le parti private, potrebbe individuarsi un rapporto di specialità e di contemporanea presenza nell'ordinamento giuridico tra l'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005, che ha escluso la rilevanza del rapporto di continuazione tra reati ai fini del calcolo del *dies a quo* del decorso del termine di prescrizione e l'art. 81, secondo comma, cod. pen. che «determina la data *commissi delicti* nell'ultima azione delittuosa contestata». Tale ricostruzione non è fondata, essendo evidente che la norma censurata non ha natura di norma di favore e non contiene alcuna limitazione dell'efficacia dell'art. 81, secondo comma, cod. pen., né di altre norme contemporaneamente presenti nell'ordinamento giuridico. L'art. 6, comma 2, infatti, nel modificare l'art. 158 cod. pen., che individua i termini di decorrenza della prescrizione dei reati consumati o tentati, si limita a sopprimere le parole «o continuato» e «o continuazione» dal testo precedente, mentre, diversamente da quanto affermato nella memoria di parte, l'art. 81, secondo comma, cod. pen. non fa alcun riferimento al momento di consumazione del reato continuato, limitandosi a stabilire che tale fattispecie è integrata anche nel caso di violazioni commesse in tempi diversi, né prevede alcunché circa la prescrizione dei reati. Pertanto, non sussistendo alcun rapporto di specialità tra l'art. 6, comma 2, della legge n. 251 del 2005 e l'art. 81, secondo comma, cod. pen., è erroneo ritenere che, al venir meno del primo, si riespanderebbe, come effetto automatico, il secondo. Si tratta, in sostanza, di previsioni che disciplinano aspetti diversi della fattispecie del reato continuato. D'altra parte questa Corte, nella sentenza n. 394 del 2006, ha espressamente escluso che la qualificazione di norma penale di favore «possa esser fatta discendere dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento

dell'area di rilevanza penale o di mitigazione della risposta punitiva. In tal caso, difatti, la richiesta di sindacato in *malam partem* mirerebbe non già a far riespandere la portata di una norma tuttora presente nell'ordinamento, quanto piuttosto a ripristinare la norma abrogata, espressiva di scelte di criminalizzazione non più attuali: operazione, questa, senz'altro preclusa alla Corte, in quanto chiaramente invasiva del monopolio del legislatore su dette scelte (sentenze n. 330 del 1996 e n. 108 del 1981; ordinanza n. 175 del 2001)». Nella specie, peraltro, non soltanto manca il requisito della contemporanea presenza delle due norme poste a raffronto, ma la disposizione speciale è quella abrogata, e non già quella di nuovo conio. Il previgente articolo 158 cod. pen. recava, infatti - a fianco della regola generale per cui il termine della prescrizione decorre dal giorno della consumazione del reato (o, nel caso di reato tentato, dal giorno della cessazione dell'attività del colpevole) - una regola specifica, e meno favorevole per il reo, concernente il reato continuato (vale a dire che il termine decorre dalla cessazione della continuazione: con l'effetto di allineare il *dies a quo*, per tutti i reati legati da tale vincolo, a quello valevole per l'ultimo di essi). La riforma ha soppresso tale previsione specifica rendendo applicabile la regola generale anche nell'ipotesi della continuazione, onde è del tutto evidente come - contrariamente a quanto assumono le parti private - il *petitum* del giudice rimettente non sia affatto finalizzato alla «riespansione» di una norma generale derogata (non rinvenibile, come detto, nel disposto dell'art. 81 secondo comma, cod. pen., peraltro neppure a questi fini evocato dal giudice *a quo*); ma miri direttamente al ripristino di una norma speciale sfavorevole ormai abrogata. (...) Le stesse argomentazioni valgono in relazione alla censura mossa dal GIP del Tribunale di Padova all'art. 6, comma 5, della legge n. 251 del 2005 nella parte in cui, modificando il testo del secondo comma dell'art. 161 cod. pen., esclude che gli atti interruttivi del corso della prescrizione riguardanti un determinato reato dispieghino i loro effetti anche con riferimento ai reati connessi. Anche in questo caso, la questione è inammissibile perché si chiede una pronuncia *in malam partem* non consentita alla Corte per il principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.”.

- Sentenza n. **394/2006** (red. Flick)

Considerato, 6.1., 6.3., 6.4.

“secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, all'adozione di pronunce *in malam partem* in materia penale osta non già una ragione meramente processuale - di irrilevanza, nel senso che l'eventuale decisione di accoglimento non potrebbe trovare comunque applicazione nel giudizio *a quo* - ma una ragione sostanziale, intimamente connessa al principio della riserva di legge sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., in base al quale «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» (*ex plurimis*, tra le ultime, sentenze n. 161 del 2004 e n. 49 del 2002, n. 508 del 2000; ordinanze n. 187 del 2005, n. 580 del 2000 e n. 392 del 1998; con particolare riguardo alla materia elettorale, ordinanza n. 132 del 1995). Rimettendo al legislatore - e segnatamente al «soggetto-Parlamento», in quanto rappresentativo dell'intera collettività nazionale (sentenza n. 487 del 1989) - la riserva sulla scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, detto principio impedisce alla Corte sia di creare nuove fattispecie criminose o di estendere quelle esistenti a casi non previsti; sia di incidere *in*

peius sulla risposta punitiva o su aspetti comunque inerenti alla punibilità (e così, ad esempio, sulla disciplina della prescrizione e dei relativi atti interruttivi o sospensivi: *ex plurimis*, ordinanze n. 317 del 2000 e n. 337 del 1999). Questa Corte ha peraltro chiarito che il principio di legalità non preclude lo scrutinio di costituzionalità, anche *in malam partem*, delle c.d. norme penali di favore: ossia delle norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni. Di tale orientamento - che trova la sua prima compiuta enunciazione nella sentenza n. 148 del 1983 - questa Corte ha fatto ripetute applicazioni (sentenze n. 167 e n. 194 del 1993; n. 124 del 1990; n. 826 del 1988), anche in rapporto a questioni di costituzionalità omologhe a quelle oggi in esame, dirette a conseguire una modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio di determinate figure di reato (sentenza n. 25 del 1994; v., altresì, le ordinanze n. 95 del 2004 e n. 433 del 1998, con le quali la Corte ha scrutinato direttamente nel merito questioni di tal fatta). Esso si connette all'ineludibile esigenza di evitare la creazione di «zone franche» dell'ordinamento (così la sentenza n. 148 del 1983), sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali il legislatore potrebbe di fatto operare svincolato da ogni regola, stante l'assenza d'uno strumento che permetta alla Corte di riaffermare il primato della Costituzione sulla legislazione ordinaria. Qualora alla preclusione dello scrutinio di costituzionalità *in malam partem* fosse attribuito carattere assoluto, si determinerebbe, in effetti, una situazione palesemente incongrua: venendosi a riconoscere, in sostanza, che il legislatore è tenuto a rispettare i precetti costituzionali se effettua scelte di aggravamento del trattamento penale, mentre può violarli senza conseguenze, quando dalle sue opzioni derivi un trattamento più favorevole. In accordo con l'esigenza ora evidenziata, va osservato che il principio di legalità impedisce certamente alla Corte di configurare nuove norme penali; ma non le preclude decisioni ablativo di norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale, accordando loro un trattamento più benevolo (sentenza n. 148 del 1983): e ciò a prescindere dall'istituto o dal mezzo tecnico tramite il quale tale trattamento si realizza (previsione di una scriminante, di una causa di non punibilità, di una causa di estinzione del reato o della pena, di una circostanza attenuante o di una figura autonoma di reato punita in modo più mite). In simili frangenti, difatti, la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l'effetto *in malam partem* non discende dall'introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giudicata lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell'automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria. Tale riespansione costituisce una reazione naturale dell'ordinamento - conseguente alla sua unitarietà - alla scomparsa della norma incostituzionale: reazione che si verificherebbe in ugual modo anche qualora la fattispecie derogatoria rimossa fosse più grave; nel qual caso a riespandersi sarebbe la norma penale generale meno grave, senza che in siffatto fenomeno possa ravvisarsi alcun intervento creativo o additivo della Corte in materia punitiva. Con riguardo ai criteri di identificazione delle norme penali di favore, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare come occorra distinguere fra le previsioni normative che "delimitano" l'area di intervento di una norma incriminatrice, concorrendo alla definizione della fattispecie di reato; e quelle che invece "sottraggono" una certa classe di soggetti o di condotte all'ambito di applicazione di altra

norma, maggiormente comprensiva. Solo a queste ultime si attaglia, in effetti - ove l'anzidetta sottrazione si risolva nella configurazione di un trattamento privilegiato - la qualificazione di norme penali di favore; non invece alle prime, le quali si traducono in dati normativi espressivi di «una valutazione legislativa in termini di “meritevolezza” ovvero di “bisogno” di pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta politico-criminale»: scelta cui la Corte non potrebbe sovrapporre - «senza esorbitare dai propri compiti ed invadere il campo riservato dall'art. 25, secondo comma, Cost. al legislatore» - «una diversa strategia di criminalizzazione volta ad ampliare», tramite ablazione degli elementi stessi, «l'area di operatività della sanzione» (sentenza n. 161 del 2004). Inoltre, la nozione di norma penale di favore è la risultante di un giudizio di relazione fra due o più norme compresenti nell'ordinamento in un dato momento: rimanendo escluso che detta qualificazione possa esser fatta discendere dal raffronto tra una norma vigente ed una norma anteriore, sostituita dalla prima con effetti di restringimento dell'area di rilevanza penale o di mitigazione della risposta punitiva. In tal caso, difatti, la richiesta di sindacato *in malam partem* mirerebbe non già a far riespandere la portata di una norma tuttora presente nell'ordinamento, quanto piuttosto a ripristinare la norma abrogata, espressiva di scelte di criminalizzazione non più attuali: operazione, questa, senz'altro preclusa alla Corte, in quanto chiaramente invasiva del monopolio del legislatore su dette scelte (sentenze n. 330 del 1996 e n. 108 del 1981; ordinanza n. 175 del 2001). (...) Le pronunce di questa Corte che hanno riconosciuto l'ammissibilità del sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore si sono fatte carico - una volta superato il profilo di ordine sostanziale - anche del profilo di ordine processuale, connesso alla necessità di verificare l'incidenza della eventuale decisione di accoglimento nel giudizio *a quo*. Il problema è stato affrontato avendo riguardo, in particolare, all'ipotesi in cui il fatto oggetto di giudizio fosse stato commesso sotto l'impero della norma penale di favore; evenienza, questa, che evoca uno dei fondamentali principi di garanzia in materia penale, direttamente sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.: quello di irretroattività della norma penale sfavorevole. Ferma restando l'assoluta intangibilità del principio in forza del quale nessun soggetto potrebbe essere condannato, o condannato a pena più severa, per un fatto che, nel momento in cui è stato commesso, non costituiva per legge reato, o costituiva un reato meno grave (sentenza n. 161 del 2004), la Corte ha osservato che anche le pronunce concernenti la legittimità delle norme penali di favore potrebbero comunque influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale, sotto un triplice profilo. In primo luogo, incidendo sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze penali, i quali dovrebbero impennarsi sul primo comma dell'art. 2 cod. pen., anziché sulla disposizione annullata. In secondo luogo, perché anche le norme penali di favore fanno parte del sistema, e lo stabilire in qual modo il sistema potrebbe reagire al loro annullamento è problema che i singoli giudici debbono affrontare caso per caso. In terzo luogo e da ultimo, perché non può escludersi che il giudizio della Corte sulla norma penale di favore si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia correttiva delle premesse esegetiche su cui si fonda l'ordinanza di rimessione: donde una serie di decisioni suscettibili di influire sugli esiti del giudizio penale pendente (sentenze n. 25 del 1994; n. 167 e n. 194 del 1993; n. 124 del 1990; 148 del 1983). (...) Nei casi oggetto delle odierne ordinanze di rimessione si discute, tuttavia, esclusivamente di fatti commessi prima dell'entrata in vigore della norma penale di favore (ergo, quando il fatto era più severamente punito): onde il principio di irretroattività della norma penale sfavorevole non viene affatto in rilievo. Viene in

considerazione, piuttosto, il distinto principio di retroattività della norma penale più mite: principio che - riconosciuto in strumenti internazionali (art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; v. anche art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre 2000, qui richiamata ancorché tuttora priva di efficacia giuridica, per il suo carattere espressivo di principi comuni agli ordinamenti europei: sentenza n. 135 del 2002) - trova espressione nell'ordinamento interno, a livello di legge ordinaria, nell'art. 2, secondo comma e seguenti, cod. pen. In un simile frangente, peraltro, la conclusione dell'ammissibilità della questione si impone a fortiori, e per una ragione più radicale di quelle dianzi ricordate, riferendosi all'ipotesi di fatto commesso sotto la vigenza della legge più favorevole. Infatti, il principio di retroattività della *lex mitior* ha una valenza ben diversa, rispetto al principio di irretroattività della norma penale sfavorevole. Quest'ultimo si pone come essenziale strumento di garanzia del cittadino contro gli arbitri del legislatore, espressivo dell'esigenza della "calcolabilità" delle conseguenze giuridico-penali della propria condotta, quale condizione necessaria per la libera autodeterminazione individuale. Avuto riguardo anche al fondamentale principio di colpevolezza ed alla funzione preventiva della pena, desumibili dall'art. 27 Cost., ognuno dei consociati deve essere posto in grado di adeguarsi liberamente o meno alla legge penale, conoscendo in anticipo - sulla base dell'affidamento nell'ordinamento legale in vigore al momento del fatto - quali conseguenze afflittive potranno scaturire dalla propria decisione (al riguardo, v. sentenza n. 364 del 1988): aspettativa che sarebbe, per contro, manifestamente frustrata qualora il legislatore potesse sottoporre a sanzione criminale un fatto che all'epoca della sua commissione non costituiva reato, o era punito meno severamente. In questa prospettiva, è dunque incontrovertito che il principio de quo trovi diretto riconoscimento nell'art. 25, secondo comma, Cost. in tutte le sue espressioni: e, cioè, non soltanto con riferimento all'ipotesi della nuova incriminazione, sulla quale pure la formula costituzionale risulta all'apparenza calibrata; ma anche con riferimento a quella della modifica peggiorativa del trattamento sanzionatorio di un fatto già in precedenza penalmente represso. In questi termini, il principio in parola si connota, altresì, come valore assoluto, non suscettibile di bilanciamento con altri valori costituzionali. La circostanza che una determinata norma, di rilievo penalistico, sia contraria a Costituzione, non può comunque comportare - come conseguenza della sua rimozione da parte della Corte - l'assoggettamento a pena, o a pena più severa, di un fatto che all'epoca della sua commissione risultava, in base alla norma rimossa, penalmente lecito o soggetto a pena più mite: derivandone, per tale aspetto, un limite al principio della privazione di efficacia della norma dichiarata costituzionalmente illegittima, enunciato dall'art. 136, primo comma, Cost. e dall'art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) (sentenza n. 148 del 1983). Invece, il principio di retroattività della norma più favorevole non ha alcun collegamento con la libertà di autodeterminazione individuale, per l'ovvia ragione che, nel caso considerato, la *lex mitior* sopravviene alla commissione del fatto, al quale l'autore si era liberamente autodeterminato sulla base del pregresso (e per lui meno favorevole) panorama normativo. In quest'ottica, la Corte ha quindi costantemente escluso che il principio di retroattività *in mitius* trovi copertura nell'art. 25, secondo comma, Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 80 del 1995, n. 6 del 1978 e n. 164 del 1974; ordinanza n. 330 del 1995). Ciò non significa, tuttavia, che esso sia privo di un fondamento costituzionale: tale fondamento va individuato, invece, nel principio di eguaglianza, che impone, in linea di massima, di equiparare il trattamento

sanzionatorio dei medesimi fatti, a prescindere dalla circostanza che essi siano stati commessi prima o dopo l'entrata in vigore della norma che ha disposto l'*abolitio criminis* o la modifica mitigatrice. Va, tuttavia, precisato che i fatti commessi prima e dopo l'entrata in vigore della norma penale favorevole sono identici nella loro materialità, ma non sul piano della "rimproverabilità". Altro, infatti, è il porre in essere una condotta che in quel momento è penalmente lecita o punita in modo mite; altro è porre in essere la stessa condotta in contrasto con la norma che in quel momento la vieta o la punisce in modo più severo. Il principio della retroattività *in mitius* è legato, dunque, ad una concezione oggettivistica del diritto penale, che emerge dal complessivo tessuto dei precetti costituzionali: a fronte di essa, la sanzione criminale rappresenta non già la risposta alla mera disobbedienza o infedeltà alla legge, in quanto sintomatica di inclinazioni antisociali del soggetto; quanto piuttosto la reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che il legislatore, interprete della coscienza sociale, reputa oggettivamente meritevoli di essere salvaguardati da determinate forme di aggressione col presidio della pena. Se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta - nel senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od opportuno; o che sia sufficiente un presidio meno energico - tale mutamento deve quindi riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore. Il collegamento del principio della retroattività *in mitius* al principio di eguaglianza ne segna, peraltro, anche il limite: nel senso che, a differenza del principio della irretroattività della norma penale sfavorevole - assolutamente inderogabile - detto principio deve ritenersi suscettibile di deroghe legittime sul piano costituzionale, ove sorrette da giustificazioni oggettivamente ragionevoli (sentenze n. 74 del 1980 e n. 6 del 1978; ordinanza n. 330 del 1995). Ma soprattutto, per quanto interessa nella specie, è giocoforza ritenere che il principio di retroattività della norma penale più favorevole in tanto è destinato a trovare applicazione, in quanto la norma sopravvenuta sia, di per sé, costituzionalmente legittima. Il nuovo apprezzamento del disvalore del fatto, successivamente operato dal legislatore, può giustificare - in chiave di tutela del principio di eguaglianza - l'estensione a ritroso del trattamento più favorevole, a chi ha commesso il fatto violando scientemente la norma penale più severa, solo a condizione che quella nuova valutazione non contrasti essa stessa con i precetti della Costituzione. La *lex mitior* deve risultare, in altre parole, validamente emanata: non soltanto sul piano formale della regolarità del procedimento dell'atto legislativo che l'ha introdotta e, in generale, della disciplina delle fonti (v., con riferimento alla mancata conversione di un decreto-legge, sentenza n. 51 del 1985); ma anche sul piano sostanziale del rispetto dei valori espressi dalle norme costituzionali. Altrimenti, non v'è ragione per derogare alla regola sancita dai citati art. 136, primo comma, Cost. e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953, non potendosi ammettere che una norma costituzionalmente illegittima - rimasta in vigore, in ipotesi, anche per un solo giorno - determini, paradossalmente, l'impunità o l'abbattimento della risposta punitiva, non soltanto per i fatti commessi quel giorno, ma con riferimento a tutti i fatti pregressi, posti in essere nel vigore dell'incriminazione o dell'incriminazione più severa".

- Sentenza n. **161/2004** (red. Flick)

Considerato, 7.1.

“Inammissibili sono infine le questioni sollevate dal Tribunale di Milano. Prendendo anzitutto in esame - per le ragioni di priorità logica che più oltre si chiariranno - le censure inerenti alle soglie di punibilità a carattere percentuale, va rilevato come dette questioni risultino espressamente finalizzate ad ottenere una pronuncia che - tramite la rimozione delle soglie stesse - estenda l’ambito di applicazione della norma incriminatrice di cui all’art. 2621 cod. civ. a fatti che attualmente non vi sono compresi. All’adozione della pronuncia invocata osta, tuttavia, il secondo comma dell’art. 25 Cost., il quale - per costante giurisprudenza di questa Corte - nell’affermare il principio secondo cui nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l’effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti, trattandosi di interventi riservati in via esclusiva alla discrezionalità del legislatore (cfr., *ex plurimis*, sentenze n. 49 del 2002; n. 183, n. 508 e n. 580 del 2000; n. 411 del 1995). Contrariamente a quanto sostiene il giudice *a quo*, non vale richiamarsi, in senso opposto, all’orientamento di questa Corte che ha ritenuto suscettibili di sindacato di costituzionalità, anche *in malam partem*, le c.d. norme penali di favore: ossia le norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali o comuni (cfr., tra le altre, sentenze n. 25 del 1994; n. 167 e n. 194 del 1993; n. 148 del 1983). Orientamento, questo, fondato - quanto all’esigenza di rispetto del principio di legalità - essenzialmente sul rilievo che l’eventuale ablazione della norma di favore si limita a riportare la fattispecie già oggetto di ingiustificato trattamento derogatorio alla norma generale, dettata dallo stesso legislatore (fermo restando, altresì, il divieto di applicazione retroattiva del regime penale più severo ai fatti commessi sotto il vigore della norma di favore rimossa). Al riguardo, non può essere infatti condiviso l’assunto del rimettente, secondo cui le soglie di punibilità di cui discute si presterebbero ad essere ricomprese nell’anzidetta categoria normativa, perché la loro soppressione, senza creare alcuna nuova norma penale, varrebbe soltanto a ricondurre le falsità rimaste al di sotto dei limiti percentuali nell’ambito della «norma generale» di cui allo stesso art. 2621 cod. civ. Tale ragionamento porta invero a confondere le norme penali di favore con gli elementi di selezione dei fatti meritevoli di pena che il legislatore ritenga di introdurre in sede di descrizione della fattispecie astratta, nell’esercizio di scelte discrezionali “primarie” di politica criminale, di sua esclusiva spettanza. Alla stregua dell’opinione largamente maggioritaria, le soglie di punibilità contemplate dall’art. 2621 cod. civ. integrano requisiti essenziali di tipicità del fatto: e la stessa ordinanza di rimessione non esita, del resto, a qualificarle espressamente come «elementi costitutivi» del reato. Ma la conclusione non potrebbe essere diversa neppure qualora si aderisse alla tesi minoritaria che assegna alle soglie il ruolo di condizioni di punibilità. Nell’una prospettiva e nell’altra, difatti, si tratta comunque di un elemento che “delimita” l’area di intervento della sanzione prevista dalla norma incriminatrice, e non già “sottrae” determinati fatti all’ambito di applicazione di altra norma, più generale: un elemento, dunque, che esprime una valutazione legislativa in termini di “meritevolezza” ovvero di “bisogno” di pena, idonea a caratterizzare una precisa scelta politico-criminale. Tale scelta - pur a fronte di una generale tendenza alla valorizzazione dei

c.d. “indici di esiguità” del fatto espressi da elementi numerici nella delimitazione delle fattispecie penali - può presentare più o meno ampi margini di opinabilità, avuto riguardo alla natura degli interessi coinvolti ed agli effetti indotti dalla concreta architettura delle soglie di punibilità a carattere percentuale. Ma resta comunque una scelta sottratta al sindacato di questa Corte, la quale non potrebbe, senza esorbitare dai propri compiti ed invadere il campo riservato dall’art. 25, secondo comma, Cost. al legislatore, sovrapporre ad essa - tramite l’intervento ablativo invocato - una diversa strategia di criminalizzazione, volta ad ampliare l’area di operatività della sanzione prevista dalla norma incriminatrice. A riprova dell’assunto, è appena il caso di aggiungere che, diversamente opinando, e seguendo cioè l’impostazione del giudice *a quo*, tutti gli elementi che concorrono alla definizione del reato di cui all’art. 2621 cod. civ. (come di qualsiasi altra fattispecie criminosa) - il dolo specifico, l’idoneità all’inganno, le caratteristiche limitative delle comunicazioni penalmente rilevanti, e così via dicendo - si presterebbero ad essere qualificati come norme penali di favore, giacché anch’essi finiscono per espungere determinati fatti dalla sfera di operatività della norma incriminatrice: sicché, in tale prospettiva, la norma stessa potrebbe essere “smantellata” pezzo a pezzo in sede di sindacato di costituzionalità, trasformandola - con vanificazione del principio espresso dal citato precetto costituzionale - in un *quid alii* rispetto alla figura voluta dal legislatore. Giova ancora, per altro verso, precisare che il profilo di inammissibilità ora evidenziato preclude l’esame nel merito anche delle censure di violazione dell’art. 76 Cost. - riferite tanto alla norma di delega che alla norma delegata - basate sull’asserita carenza, o insufficiente specificazione, dei principi e criteri direttivi relativi alla configurazione delle soglie in questione, nonché sull’arbitraria o scorretta attuazione della delega da parte dell’esecutivo. Ove pure, in ipotesi, le censure fossero fondate, la Corte non potrebbe, difatti, comunque pervenire al risultato richiesto dal giudice rimettente (ossia alla eliminazione delle sole soglie, sia nella norma di delega che in quella delegata), perché ciò equivarrebbe pur sempre ad introdurre una norma incriminatrice diversa e più ampia di quella prefigurata dal legislatore delegante; ma dovrebbe, semmai, rimuovere l’intera norma (di delega e delegata), con un effetto diametralmente opposto, che sovvertirebbe il risultato perseguito dal giudice *a quo*: non più, cioè, di dilatazione dell’ambito di rilevanza penale delle false comunicazioni sociali, ma di esclusione totale della rilevanza stessa”.

- Sentenza n. **53/1997** (red. Onida)

È rilevante la questione avente ad oggetto una norma incriminatrice, quand’anche il suo accoglimento lasci sopravvivere l’illiceità penale di una determinata condotta alla stregua di diversa disposizione, poiché l’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma penale impugnata, destinata altrimenti ad essere applicata, esplica comunque effetti in quel giudizio, quanto meno sotto il profilo del fondamento normativo della decisione.

Considerato, 1.

“L’eccezione di irrilevanza della questione, proposta dalla SIAE, non merita accoglimento. Infatti, anche se si ritenesse, secondo la tesi della parte, che una eventuale caducazione della norma impugnata lasci sopravvivere la illiceità penale della condotta di noleggioro abusivo, alla stregua dell’art. 171, primo comma, lettera a, della legge sul diritto

d'autore, che punisce a titolo di delitto, con la multa da lire 100.000 a lire 4.000.000, chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, tra l'altro, mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui - fattispecie alla quale la giurisprudenza della Corte di cassazione (cfr. sez. III penale, 1 ottobre 1993, Massara; 11 gennaio 1995, Fontanella) riconduceva, prima del d.lgs. n. 685 del 1994, il noleggio abusivo di supporti fonografici di opere musicali - non per questo la questione di legittimità costituzionale sollevata dal remittente dovrebbe ritenersi priva di rilevanza nel giudizio *a quo*, in quanto la eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma penale impugnata, destinata altrimenti ad essere applicata, esplicherebbe comunque effetti in quel giudizio, quanto meno sotto il profilo del fondamento normativo della decisione (cfr. sentenza n. 148 del 1983; sentenza n. 136 del 1992)".

- Sentenza n. **14/1996** (red. Mirabelli)

Considerato, 3.

“L’eccezione d’inammissibilità per irrilevanza, proposta dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, deve essere disattesa. Il giudice rimettente ha motivato, con argomentazioni adeguate e non censurabili in questa sede, la rilevanza costituzionale della questione di legittimità sull’esito dei giudizi sottoposti al suo esame. Per procedere all’archiviazione degli atti, egli ritiene di dovere preliminarmente valutare se, applicando la norma regionale della cui legittimità costituzionale dubita, la condotta degli indagati non costituisca illecito penale, oppure se, dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma che consente nella Regione quella condotta che in ipotesi configura un reato secondo la legge statale, manchi nelle persone sottoposte ad indagini preliminari l’elemento psicologico del reato”.

- Sentenza n. **62/1994** (red. Baldassarre)

Considerato, 2.

“Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla difesa dell’imputato del giudizio relativo all’ordinanza di rimessione emessa dal Tribunale di Bergamo, sezione feriale (R.O. n. 644 del 1993). In via principale la predetta difesa osserva che la disposizione impugnata conterrebbe una norma penale di favore, di fronte alla quale un’eventuale sentenza di accoglimento di questa Corte non potrebbe avere alcuna influenza rispetto alla condizione dell’imputato nel giudizio *a quo*, non sussistendo alcuna delle ragioni di rilevanza indicate per casi del genere dalla giurisprudenza inaugurata dalla sentenza n. 148 del 1983 di questa Corte. In realtà, la premessa da cui muove la difesa della parte privata non può essere condivisa. Riguardo all’espulsione dello straniero condannato con sentenza passata in giudicato, pur a non considerare il rilievo che di per sé l’espulsione possa costituire in concreto per lo straniero, non già un beneficio, ma una sanzione alternativa dal contenuto ancor più afflittivo di quello proprio di una pena detentiva (come pure è stato affermato nel corso della discussione parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 187 del 1993), resta il fatto che l’espulsione non modifica la sottoposizione dello straniero alla pena, nel senso che determina non già l’estinzione di quest’ultima, ma soltanto la sospensione

della stessa, sicché la reclusione può riprendere il suo corso qualora lo straniero rientri nello Stato ovvero l'espulsione non sia eseguita. Né è senza importanza, in relazione a ciò, notare che l'art. 8, secondo comma, del decreto-legge n. 187 del 1993 ha introdotto, aggiungendo l'art. 7- bis nel decreto-legge n. 416 del 1989, una nuova figura di reato, punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni, a carico dello straniero che distrugge il passaporto o un documento equipollente per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di espulsione ovvero che non si adopera per ottenere dalla competente autorità diplomatica o consolare il rilascio del documento di viaggio occorrente all'esecuzione dell'espulsione medesima. Riguardo alla situazione dello straniero sottoposto a custodia cautelare, che è quella propria dell'imputato del giudizio *a quo*, la previsione dell'espulsione oggetto di contestazione contiene una modificazione in deroga di una norma processuale, essendo predisposta la predetta custodia unicamente in vista della soddisfazione di esigenze di carattere cautelare o direttamente inerenti al processo. Da tale qualificazione della norma impugnata come norma processuale, in relazione alla fattispecie dello straniero sottoposto a custodia cautelare, deriva l'indubbia applicabilità di un'eventuale pronunzia di accoglimento alla situazione dedotta nel giudizio *a quo* (v. sentt. nn. 15 del 1982, 1 del 1980, 88 del 1976, 146 del 1975, 147 e 74 del 1973), applicabilità che, contrariamente a quanto suppone la difesa della parte privata, non può essere preclusa dall'ipotizzato diritto all'espulsione maturato in capo allo straniero sulla base della disciplina legislativa antecedente all'eventuale dichiarazione d'incostituzionalità. Si deve, infatti, escludere che la semplice presentazione dell'istanza di espulsione da parte dell'interessato (o del suo difensore) possa condurre a configurare un diritto soggettivo dello straniero a ottenere l'espulsione stessa, considerato che l'art. 7, comma 12-*bis*, subordina l'accoglimento della predetta istanza all'accertamento, basato su una valutazione discrezionale del giudice competente, riguardante vari presupposti, fra i quali l'insussistenza di inderogabili esigenze processuali".

- Sentenza n. **194/1993** (red. Greco)

Considerato, 3.

“Va, quindi, esaminata l'eccezione di inammissibilità, sollevata dalla difesa della Regione. Si è dedotta la irrilevanza della questione e, quindi, la sua inammissibilità nella considerazione che la norma impugnata, anche se dichiarata costituzionalmente non legittima, deve essere egualmente applicata nel giudizio *a quo* in quanto più favorevole all'imputato. L'eccezione non è fondata. Si ribadisce che (sentt. nn. 146 del 1983, 826 del 1988, 124 del 1990) le pronunce di legittimità delle norme penali di favore o comunque più favorevoli all'imputato influiscono o possono influire sul conseguente esercizio della funzione giurisdizionale e che l'eventuale accoglimento delle impugnative di siffatte norme viene ad incidere sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sul dispositivo delle sentenze penali. Inoltre, la pronuncia della Corte potrebbe riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria modificandone la *ratio decidendi*. In tal caso risulterebbe alterato il fondamento normativo della decisione. Nella fattispecie, inoltre, devesi rilevare che l'eventuale decisione di illegittimità della legge de qua influisce sulla stessa imputazione cioè nel fatto da addebitarsi all'imputato e, quindi, sul reato a lui ascrivibile, che, peraltro, è di natura permanente”.

- Sentenza n. **167/1993** (red. Greco)

Considerato, 1., 2.

“La Corte è chiamata a verificare se l’art. 3 della legge della Regione Sicilia 1° febbraio 1991, n. 8, il quale proroga il termine già fissato dall’art. 2 della legge n. 650 del 1979 al 1° settembre 1981 e dall’art. 33 della legge regionale n. 27 del 1986 al 17 maggio 1988, sino all’attuazione delle opere ivi previste e comunque fino al 31 dicembre 1992, violi gli artt. 117 e 25 della Costituzione, perché la disciplina apprestata riguarda materia che non rientra nella competenza regionale ma è riservata alla competenza statale, siccome penalmente sanzionata. (...) Si esamina per prima l’eccezione di inammissibilità, sollevata dalle difese delle parti private e della Regione. Esse hanno osservato che la questione sollevata non è rilevante perché il giudice remittente dovrebbe applicare la norma impugnata in quanto più favorevole all’imputato, anche nel caso di declaratoria di illegittimità costituzionale. L’eccezione non è fondata. Come più volte affermato da questa Corte (sentt. nn. 148 del 1983; 826 del 1988; 124 del 1990), le pronunce concernenti la legittimità delle norme penali di favore o comunque più favorevoli all’imputato possono influire sul conseguente esercizio della funzione giurisdizionale. Invero, l’eventuale accoglimento dell’impugnativa viene ad incidere sulle formule di proscioglimento o quanto meno sul dispositivo della sentenza penale. La pronuncia della Corte potrebbe riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assoluta modificandone la *ratio decidendi*. In tal caso ne risulterebbe alterato il fondamento normativo. L’eventuale sentenza interpretativa di rigetto che la Corte può emettere oltre le sentenze di accoglimento o di rigetto, influirebbe certamente sugli esiti del giudizio penale. Il che può avvenire nella specie in quanto la norma impugnata non è stata finora oggetto di interpretazione da parte del giudice ordinario”.

- Sentenza n. **826/1988** (red. Spagnoli)

Considerato, 23.

“Sulle questioni di costituzionalità che investono le norme del D.L. n. 807 del 1984, convertito nella legge n. 10 del 1985, sono state proposte diverse eccezioni di inammissibilità. Alcune di queste, come quella che si fonda sull’asserita natura di interpretazione autentica dell’art. 3, terzo comma sono state già esaminate, e qui non resta che ribadire le considerazioni già svolte. In relazione alle censure prospettate dal Pretore di Torino, l’Avvocatura dello Stato rileva che l’art. 3, primo comma, non sarebbe applicabile nel giudizio relativo perché, trattandosi di norma penale più favorevole, ma temporanea, non potrebbe essere invocata per disciplinare situazioni precedenti alla sua entrata in vigore. Ora, anche a prescindere dalla natura della norma in questione, è da osservare che essa deve comunque trovare applicazione nel giudizio *a quo*, poiché esso ha ad oggetto un reato permanente la cui condotta, iniziata in epoca anteriore, si è poi protratta oltre la data dell’entrata in vigore del citato D.L. n. 807 del 1984 (6 dicembre). Anche talune parti private (parr. 7.1. e 7.2.) propendono per l’irrelevanza della questione sull’assunto, però, della inapplicabilità dell’art. 3, primo comma, al giudizio *a quo* perché i fatti oggetto di quest’ultimo costituirebbero esclusivamente un’ipotesi di interconnessione funzionale, e non di interconnessione strutturale o tecnica, quale, appunto, sarebbe quella contemplata dalla

disposizione in oggetto. Nemmeno tale assunto può essere accolto in quanto dall'ordinanza non risultano gli elementi di fatto su cui le predette parti pretenderebbero di fondare la loro eccezione. Infondata è infine anche l'eccezione di irrilevanza prospettata dalla difesa di talune emittenti (par. 7.1.) a proposito della quaestio relativa all'art. 4, comma terzo bis: questa Corte, infatti, fin dalla sentenza n. 148 del 1983 ha respinto la tesi, sulla quale fa leva tale eccezione, della irrilevanza delle censure concernenti norme penali di favore”.

- Sentenza n. **148/1983** (rel. Paladin)

Considerato, 1., 2., 3.

“Stando all'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri, sarebbe preclusa alla Corte ogni indagine sulla legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 3 gennaio 1981, n. 1. La disposizione impugnata dal giudice istruttore del Tribunale di Roma conterrebbe, infatti, una disciplina penale di favore, quanto alle opinioni espresse dai componenti il Consiglio superiore della magistratura. Ma, precisamente in tal senso, l'impugnativa risulterebbe per definizione irrilevante nel giudizio *a quo*, in virtù del primo capoverso dell'art. 25 Cost., per cui “nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”. In ogni caso, cioè, quand'anche annullata dalla Corte, la norma in questione continuerebbe ad operare a beneficio degli imputati, trattandosi di condotta posta in essere antecedentemente all'eventuale decisione di accoglimento. (...) Ora, sul tema dei limiti che le impugnazioni ed il conseguente sindacato di legittimità delle leggi subiscono per effetto dei principi costituzionali di legalità e d'irretroattività dei reati e delle pene, questa Corte si è già pronunciata in diverse occasioni. Ma la complessa problematica non è stata compiutamente risolta. Più di preciso, la giurisprudenza della Corte può considerarsi ormai consolidata, per ciò che riguarda il principio di legalità, inteso nei termini già fissati dall'art. 1 cod. pen.: nel senso che sono state ripetutamente dichiarate inammissibili (da ultimo, con la sentenza n. 71 del presente anno) le impugnazioni attraverso le quali si richiedeva, in sostanza, che la Corte configurasse nuove norme penali, così determinando conseguenze sfavorevoli per l'imputato. Ma riesce evidente che il caso in esame non rientra in questo quadro, poiché il giudice istruttore del Tribunale di Roma non ha ipotizzato alcuna decisione di accoglimento additivo; bensì ha prospettato l'esigenza che il regime penale dei componenti il Consiglio superiore della magistratura venga ricondotto nell'ambito delle norme di diritto comune, mediante una pura e semplice dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'intera disposizione impugnata. Per quanto invece riguarda il principio d'irretroattività, le sentenze che lo hanno preso in considerazione durante lo scorso decennio si collocano su due versanti opposti. Da un lato, cioè, stanno le pronunce con cui sono state ritenute ammissibili impugnative concernenti norme penali di favore, in base all'assunto che le questioni inerenti “alla cosiddetta retroattività delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale attengono all'interpretazione delle leggi e pertanto devono essere risolte dai giudici ordinari” (cfr. le sentenze n. 155 del 1973 e n. 22 del 1975). D'altro lato, varie decisioni contemporanee o di poco successive (si vedano, in particolare, le sentenze n. 26 del 1975, n. 85 del 1976, n. 122 del 1977 e n. 91 del 1979) hanno per contro affermato che il tassativo disposto degli artt. 25, secondo comma, della Costituzione e 2 del codice penale imporrebbe in ogni caso al giudice di applicare nella concreta fattispecie la

norma impugnata, quand'anche viziata d'incostituzionalità: donde l'inammissibilità di siffatte questioni per difetto di rilevanza, in base alla stessa argomentazione sviluppata - nell'attuale giudizio - dall'Avvocatura dello Stato. È chiaro, però, che a voler seguire fino in fondo quest'ultimo orientamento ne deriverebbero implicazioni assai gravi, specialmente in ipotesi come quella in esame. Norme sicuramente applicabili nel giudizio *a quo*, in ordine alle quali si producessero dubbi di legittimità costituzionale, non ritenuti dal giudice manifestamente infondati, rischierebbero di sfuggire ad ogni sindacato della Corte, non essendo mai pregiudiziale la loro impugnazione; e la Corte stessa verrebbe in tal senso privata - quanto meno nei giudizi instaurati in via incidentale - di ogni strumento atto a garantire la preminenza della Costituzione sulla legislazione statale ordinaria. In presenza di previsioni sul tipo dell'art. 5 della legge n. 1 del 1981, quand'anche lesive degli imperativi costituzionali di eguaglianza in materia penale, non sarebbe infatti utilizzabile nemmeno l'estremo rimedio di un annullamento dell'intera disciplina entro la quale si fosse prodotta l'ingiustificata disparità di trattamento (come si è verificato nel caso della sentenza n. 147 del 1969, sulla contemporanea dichiarazione d'illegittimità costituzionale dei delitti di relazione adulterina e di concubinato). Ed è appunto in vista di tali conseguenze, che si rende ora necessario riconsiderare il problema. (...) Al di là delle apparenze, questa Corte è dell'avviso che entrambi gli orientamenti giurisprudenziali già emersi in tal campo contengano, sia pure su piani diversi, essenziali elementi di verità. Anche nella presente occasione, si deve anzitutto ripetere che nessun soggetto, imputato di aver commesso un fatto del quale una norma penale abbia escluso l'antigiuridicità, potrebbe venire penalmente condannato per il solo effetto d'una sentenza di questa Corte, che dichiarasse illegittima la norma stessa. È un fondamentale principio di civiltà giuridica, elevato a livello costituzionale dal secondo comma dell'art. 25 Cost. (e già puntualizzato - per ciò che attualmente interessa - dal primo comma dell'art. 2 cod. pen.), ad esigere certezza ed irretroattività dei reati e delle pene; né le garanzie che ne derivano potrebbero venire meno, se non compromettendo l'indispensabile coerenza dei vari dettati costituzionali, di fronte ad una decisione di accoglimento. Sebbene privata di efficacia ai sensi del primo comma dell'art. 136 Cost. (e resa per se stessa inapplicabile alla stregua dell'art. 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953), quanto al passato la norma penale di favore continua perciò a rilevare, in forza del prevalente principio che preclude la retroattività delle norme incriminatrici. Senonché questo primo dato non basta a risolvere il problema. Altro, infatti è la garanzia che i principi del diritto penale-costituzionale possono offrire agli imputati, circoscrivendo l'efficacia spettante alle dichiarazioni d'illegittimità delle norme penali di favore; altro è il sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire zone franche del tutto impreviste dalla Costituzione, all'interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe incontrollabile. Né giova replicare che un tale inconveniente è imposto dalla logica del processo costituzionale, vale a dire dalla necessaria incidenza delle decisioni di questa Corte sugli esiti dei giudizi in cui siano stati promossi gli incidenti di costituzionalità. Indipendentemente dalla sorte degli imputati, è indubbio che nella prospettiva del giudice *a quo*, cioè del promotore degli incidenti in questione, anche le pronunce concernenti la legittimità delle norme penali di favore influiscano o possano influire sul conseguente esercizio della funzione giurisdizionale. In primo luogo, l'eventuale accoglimento delle impugnative di norme siffatte verrebbe ad incidere sulle formule di proscioglimento o, quanto meno, sui dispositivi delle sentenze penali: i quali dovrebbero impernarsi, per effetto della pronuncia emessa dalla Corte, sul primo comma dell'art. 2 cod.

pen. (sorretto dal secondo comma dell'art. 25 Cost.) e non sulla sola disposizione annullata dalla Corte stessa. E conviene aggiungere che la pronuncia della Corte non potrebbe non riflettersi sullo schema argomentativo della sentenza penale assolutoria, modificandone la ratio decidendi: poiché in tal caso ne risulterebbe alterato - come è stato esattamente notato in dottrina - il fondamento normativo della decisione, pur fermi restando i pratici effetti di essa. In secondo luogo, le norme penali di favore fanno anch'esse parte del sistema, al pari di qualunque altra norma costitutiva dell'ordinamento. Ma lo stabilire in quali modi il sistema potrebbe reagire all'annullamento di norme del genere, non è un quesito cui la Corte possa rispondere in astratto, salve le implicazioni ricavabili dal principio d'irretroattività dei reati e delle pene; sicché, per questa parte, va confermato che si tratta di un problema (ovvero di una somma di problemi) inerente all'interpretazione di norme diverse da quelle annullate, che i singoli giudici dovranno dunque affrontare caso per caso, nell'ambito delle rispettive competenze. In terzo luogo, la tesi che le questioni di legittimità costituzionale concernenti norme penali di favore non siano mai pregiudiziali ai fini del giudizio *a quo*, muove da una visione troppo semplificante delle pronunce che questa Corte potrebbe adottare, una volta affrontato il merito di tali impugnative. La tesi stessa considera, cioè, la sola alternativa esistente fra una decisione di accoglimento, nei termini indicati dall'ordinanza di rimessione, ed una decisione di rigetto, pronunciata sulla base dell'interpretazione fatta propria dal giudice *a quo*. Ma questa Corte non è vincolata in assoluto dalle opzioni interpretative del giudice che promuove l'incidente di costituzionalità. In altre parole, non può escludersi a priori che il giudizio della Corte su una norma penale di favore si concluda con una sentenza interpretativa di rigetto (nei sensi di cui in motivazione) o con una pronuncia comunque correttiva delle premesse esegetiche su cui si fosse fondata l'ordinanza di rimessione: donde una serie di decisioni certamente suscettibili d'influire sugli esiti del giudizio penale pendente. Il che presenta un particolare rilievo nel caso in esame, di fronte ad una norma come quella dettata dall'art. 5 della legge n. 1 del 1981: norma finora inapplicata in sede penale (almeno per quanto risulta a questa Corte), su cui non si è dunque formata alcuna interpretazione giurisprudenziale consolidata e che ha rappresentato, per di più, l'oggetto di notevoli dissensi interpretativi fra il pubblico ministero ed il giudice istruttore del Tribunale di Roma. Sulla base di tutte queste ragioni, va quindi respinta l'eccezione d'inammissibilità, proposta dall'Avvocatura dello Stato. La questione dev'essere invece esaminata nel merito: come la Corte ha già fatto, del resto, nell'analogo caso della sentenza n. 123 del 1972, relativa alla causa di giustificazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 51 del codice penale”.

- Sentenza n. **91/1979** (rel. O. Reale)

Il principio di irretroattività delle sanzioni penali più sfavorevoli all'imputato (artt. 25 Cost. e 2 cod. pen.) comporta l'irrelevanza, per insussistenza di effetti concreti sul processo principale, di questioni il cui accoglimento non esimerebbe il giudice a quo dall'applicare in ogni caso nella concreta fattispecie la disposizione più favorevole all'imputato, cioè quella denunciata di incostituzionalità.

Considerato, 2.

“Il pretore di Pizzo Calabro, dovendo giudicare un imputato dell'affidamento di autovettura a un minore di 18 anni sfornito di patente, ha ritenuto che, per il principio di

specialità di cui all'art. 15 c.p., nella fattispecie dovesse applicarsi la sanzione (arresto fino a un mese o ammenda da lire 15.000 a lire 50.000) comminata nel comma ottavo dell'art. 79 del d.P.R. n. 393 del 1959 per l'affidamento a minore, e non quella più grave (arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 25.000 a lire 100.000) comminata nel comma dodicesimo dell'art. 80 dello stesso d.P.R. per l'affidamento a persone non munite di patente di guida. E sembrandogli, invece, obiettivamente più grave l'affidamento al minore (le cui caratteristiche somatiche renderebbero consapevole l'affidante della inabilità alla guida), rispetto all'affidamento a persona adulta sfornita di patente (l'affidante essendo, in questo caso, solo colpevole di aver omesso di farsi esibire la patente stessa), il pretore ha denunciato di incostituzionalità, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, l'art. 79, comma ottavo, del richiamato d.P.R. in relazione all'art. 80, comma dodicesimo, dello stesso, come modificato dalla legge n. 62/1974. La questione è inammissibile per difetto di rilevanza. Come la Corte ha già avuto modo di dichiarare (da ultimo con la sentenza n. 85 del 1976), in virtù della irretroattività delle sanzioni penali più sfavorevoli all'imputato, quale si desume dagli artt. 25 della Costituzione e 2 del codice penale, il giudice *a quo* dovrebbe in ogni caso applicare nella concreta fattispecie la disposizione più favorevole all'imputato, cioè quella denunciata di incostituzionalità. Dal che la evidente conseguenza della irrilevanza della questione sollevata”.

- Sentenza n. **85/1976** (rel. Rossi)

I principi generali in tema di non retroattività delle sanzioni penali più sfavorevoli al reo (artt. 25, secondo comma, Cost. e 2 cod. pen.) impediscono in ogni caso che un'eventuale sentenza di accoglimento possa produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice a quo. Da ciò discende l'irrilevanza di questioni volte ad ottenere un effetto in malam partem in materia penale.

Considerato

“Il pretore di Milano ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lett. *a*, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (in relazione agli artt. 36 e 44, ultimo comma, stessa legge), nella parte in cui punisce la vendita di pasta alimentare invasa da parassiti con la sola pena dell'ammenda fino a lire 2.000.000, anziché con la più grave pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda, prevista genericamente per le altre sostanze alimentari nelle ipotesi corrispondenti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283, denunciando una irrazionale diversità di sanzioni penali. L'Avvocatura dello Stato ha eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. L'eccezione è fondata. Invero i principi generali vigenti in tema di non retroattività delle sanzioni penali più sfavorevoli al reo, desumibili dagli artt. 25, secondo comma, della Costituzione, e 2 del codice penale impedirebbero in ogni caso che una eventuale sentenza, anche se di accoglimento, possa produrre un effetto pregiudizievole per l'imputato nel processo penale pendente innanzi al giudice *a quo*. Già altre volte la Corte ha dedotto da questa considerazione l'inammissibilità per irrilevanza di siffatte questioni (sentenze n. 62 del 1969 e n. 26 del 1975)”.

- Sentenza n. **26/1975** (rel. Trimarchi)

Considerato, 4.

“E infine, e conclusivamente, non può non rilevare la circostanza che, tenuto conto dei sopra precisati termini della questione, ove di questa dovesse essere accertata la fondatezza, una dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale dell’art. 131 del t.u. sul punto in cui, in relazione al precedente art. 17, fa obbligo al marito di denunciare con la dichiarazione unica i redditi della moglie non legalmente ed effettivamente separata, non gioverebbe ai fini della decisione della causa all’esame del tribunale di Oristano per ciò che dall’accoglimento della questione non deriverebbe, come erroneamente ritiene il giudice *a quo*, una responsabilità penale della moglie per avere omesso la denuncia in un tempo nel quale a tale adempimento per legge essa non era tenuta”.

- Sentenza n. **22/1975** (rel. Volterra)

Considerato, 1., 2.

“Il pretore di Pescara, premesso che l’art. 5 della legge n. 300 del 1970 non ha abrogato l’art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, il quale resta in vigore ai sensi dell’art. 37 della citata legge n. 300 del 1970, solleva questione di legittimità del comma quarto del detto art. 25 del d.P.R. 27 marzo 1969 in quanto, disponendo come afferma il giudice *a quo*, il controllo sanitario da parte del datore di lavoro sui dipendenti ospedalieri e producendo con ciò una lesione alla dignità di questi durante il periodo di inabilità al lavoro, violerebbe l’art. 38, primo comma, della Costituzione, nonché l’art. 3 in quanto creerebbe una situazione di disparità di tali dipendenti rispetto a quelli statali e a quelli di imprenditori privati. (...) Non è da accogliersi l’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato di inammissibilità della questione per irrilevanza “in quanto l’ipotetica eliminazione della norma denunciata, non essendo idonea a qualificare come penalmente rilevante un comportamento che, al momento in cui è stato posto in essere, era pienamente legittimo, non rifluirebbe mai sul procedimento penale nel corso del quale è stata sollevata”. Come la Corte ha già osservato (sentenza n. 155 del 1973), i problemi che possono sorgere in ordine alla cosiddetta retroattività delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale attengono all’interpretazione delle leggi e pertanto devono essere risolti dai giudici ordinari”.

- Sentenza n. **155/1973** (rel. Capalozza)

Considerato, 1., 2.

“È stato denunciato a questa Corte, per violazione dell’art. 3 della Costituzione, l’art. 160 del codice penale (in relazione anche alle modifiche apportate all’art. 304 del codice di procedura penale dall’art. 8, primo e secondo comma, della legge 5 dicembre 1969, n. 932), nella parte in cui non annovera l’avviso di procedimento fra gli atti interruttivi della prescrizione del reato. (...) In via preliminare, l’Avvocatura generale si richiama ai principi relativi all’applicazione della legge più favorevole in caso di successive leggi penali (art. 2, terzo comma, cod. pen.), e pone in dubbio che sia stata compiuta una sufficiente valutazione

della rilevanza, da parte del giudice *a quo*, il quale, senza porsi tale problema, nella causa sottoposta al suo esame, ha ritenuto operante, pur essendo pregiudizievole all'imputato, l'eventuale effetto interruttivo che venisse riconosciuto all'avviso di procedimento. È, per altro, da osservare che questo argomento dell'Avvocatura attiene ai limiti che, nei singoli casi, incontra la "cosiddetta retroattività delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale" (sentenza n. 49 del 1970). Ma "i problemi che possono sorgere in quest'ordine di idee sono, evidentemente, problemi di interpretazione e devono pertanto essere risolti dai giudici comuni, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali" (stessa sentenza)".

- Sentenza n. **62/1969** (rel. Capalozza)

Considerato

"Il pretore, nella opinabile attribuzione di un significato più lato all'art. 6 del decreto presidenziale di amnistia e di indulto n. 332 del 1966, accoglie la tesi più favorevole al condannato e ricomprende nel concetto di "circostanza di particolare valore morale e sociale" anche quella che, nell'infanticidio previsto dall'art. 578 del Codice penale, è assunta ad elemento costitutivo del reato. Da ciò trae poi spunto per sollevare davanti a questa Corte proprio la questione della legittimità del trattamento penale dell'infanticidio. Ma la questione è *ictu oculi* irrilevante, e deve perciò essere dichiarata inammissibile. Una eventuale pronuncia di incostituzionalità non influirebbe infatti sulla decisione di merito, che concerne l'applicazione del decreto di clemenza del 1966. Pur ammesso - in ipotesi - che la Corte, nel presupposto che la causa d'onore sia attualmente ravvisata come circostanza di particolare valore morale e sociale, affermasse l'illegittimità di una siffatta configurazione, la precedente condanna per l'art. 578 del Codice penale, nella quale è incorso l'attuale reo, non potrebbe mai essere di ostacolo alla concessione del beneficio nel giudizio pendente davanti al pretore. Tale condanna, infatti, è coperta dal giudicato; e i suoi effetti, meno gravi per il reo rispetto a quelli che l'ordinamento comporterebbe in conseguenza della pronuncia della Corte, non potrebbero certo essere aggravati in conseguenza di questa ultima. È vero che l'art. 30, ultimo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, statuisce che "quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali": ma gli effetti penali che vanno a cadere sono quelli pregiudizievoli, non quelli favorevoli".

IV - LA RILEVANZA E I PROFILI DI COMPATIBILITÀ COMUNITARIA (RECTIUS, EUROPEA) DELLA NORMA IMPUGNATA.

Laddove la norma oggetto del giudizio costituzionale possieda profili che la rendano passibile (anche) di un contrasto con il diritto comunitario, alla pregiudiziale costituzionale, che si esprime nella valutazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza della questione, si aggiunge anche la pregiudiziale comunitaria, ossia l'accertamento della corretta interpretazione della norma comunitaria, per verificare se ci sia contrasto con quella interna. La cd. "doppia pregiudizialità" è stata affrontata dalla Corte sotto tre profili: 1) la

fonte cui dare prevalenza; 2) la pregiudiziale da affrontare per prima; 3) l'individuazione del giudice competente a effettuare il rinvio pregiudiziale, ai sensi dell'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 234 del trattato istitutivo della comunità europea), e a che condizioni. Innanzitutto, la Corte ha affermato la prevalenza del diritto comunitario su quello interno. Disattendendo il suo originario orientamento, secondo cui andava applicato il criterio cronologico (sentenza n. 14/1964), e anche quello intermedio, per cui l'eventuale contrasto andava sanzionato da una pronuncia di illegittimità costituzionale (sentenza n. 232/1975), essa è approdata all'attuale consolidato indirizzo, che prevede la disapplicazione del diritto interno da parte del giudice nazionale (sentenza n. 170/1984). La seconda questione posta dalla doppia pregiudizialità, relativa a quale delle due affrontare prima, è risolta dando la priorità a quella comunitaria, cosicché nel caso il giudice a quo abbia invece immediatamente adito la Corte, la questione è dichiarata inammissibile (ordinanze nn. 100/2009, 415/2008, 284/2007, 536/1995). Infine, circa l'individuazione del giudice nazionale competente, in caso di dubbio interpretativo circa l'esistenza di un effettiva antinomia tra diritto interno e diritto europeo, a effettuare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte ha a lungo affermato (tranne l'eccezione della sentenza n. 168/1991) la legittimazione del solo giudice comune, per non considerarsi essa un organo tipicamente giurisdizionale (ordinanze nn. 13/1960 e 536/1995). Sostanzialmente allineate a tale indirizzo sono state le decisioni che hanno comunque portato a una dichiarazione di inammissibilità della questione, perché in attesa di essere decisa dal giudice europeo (ordinanze nn. 85/2002 e 244/94). Successivamente, la Corte ha modificato tale orientamento, seppure solo con riguardo ai giudizi in via di azione (sentenza n. 102/2008, ordinanza n. 103/2008); peraltro, anche in tale ambito, si è proceduto con cautela (in senso contrario al rinvio: sentenze nn. 16/2010, 18/2009, 439/2008). Quanto ai giudizi in via incidentale, dopo aver respinto le richieste di operare un rinvio pregiudiziale (ordinanze nn. 100/2009 e 415/2008), la Corte ha infine mutato indirizzo (ordinanza n. 207/2013). Tra le condizioni da soddisfare per effettuare il rinvio pregiudiziale ancora una volta ricorre il requisito della rilevanza, seppure esso venga declinato, trattandosi di pregiudiziale comunitaria, in modo non del tutto coincidente a quanto affermato in riferimento alla pregiudiziale costituzionale.

- Sentenza n. **216/2014** (red. Mattarella)

La questione di legittimità costituzionale é inammissibile ove il rimettente chiedi la verifica di costituzionalità di una norma, pur esplicitando un dubbio quanto alla corretta interpretazione di norme comunitarie ed un contrasto con queste ultime. Infatti, il dubbio sulla compatibilità della norma nazionale rispetto al diritto comunitario va risolto, eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), prima che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, pena l'irrelevanza della questione stessa.

Considerato 3., 3.1.

“La Federfarma ha posto, nelle proprie difese, una prima eccezione di inammissibilità della questione, sotto il profilo per cui la medesima – secondo quanto già disposto da altro Tribunale amministrativo regionale – avrebbe dovuto essere rimessa alla Corte di giustizia dell'Unione europea per valutare la compatibilità della disposizione denunciata rispetto ai

principi di concorrenza e di libertà di stabilimento contenuti nel diritto dell'Unione. In ossequio alla giurisprudenza di questa Corte in tema di cosiddetta doppia pregiudiziale, l'odierna questione sarebbe inammissibile, in quanto solo dopo il pronunciamento da parte della Corte europea potrebbe valutarsi la sussistenza o meno di una questione di legittimità costituzionale. (...) Tale eccezione non è fondata. Premesso, infatti, che la decisione se rimettere o meno la questione pregiudiziale alla Corte di Lussemburgo appartiene alla discrezionalità del giudice *a quo*, questa Corte ha da tempo stabilito i rapporti esistenti tra le due diverse rimessioni. Come più volte è stato affermato, i giudici nazionali le cui decisioni sono impugnabili hanno il compito di interpretare il diritto comunitario e se hanno un dubbio sulla corretta interpretazione hanno la facoltà e non l'obbligo di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenerla e farne applicazione, se necessario a preferenza delle contrastanti norme nazionali. Il giudice di ultima istanza, viceversa, ha l'obbligo di operare il rinvio, a meno che non si tratti di una interpretazione consolidata e in termini o di una norma comunitaria che non lascia adito a dubbi interpretativi. La questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sarebbe invece inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il giudice rimettente chiedesse la verifica di costituzionalità di una norma, pur esplicitando un dubbio quanto alla corretta interpretazione di norme comunitarie ed un contrasto con queste ultime; il dubbio sulla compatibilità della norma nazionale rispetto al diritto comunitario va risolto, infatti, eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia, prima che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, pena l'irrelevanza della questione stessa (così la sentenza n. 75 del 2012, in linea con le precedenti pronunce n. 284 del 2007 e n. 227 del 2010). Nel caso in esame, del resto, la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata chiamata a pronunciarsi su una questione del tutto simile a quella odierna e, nelle more della presente decisione da parte di questa Corte, ha emesso già una propria sentenza”.

- Ordinanza n. **207/2013** (red. Mattarella)

La Corte costituzionale ha natura di giudice nazionale ai sensi dell'art. 267 del TFUE, e dunque, in caso non sia possibile risolvere il contrasto tra norme nazionali e comunitarie in via interpretativa, potrà direttamente chiedere alla CGUE in via pregiudiziale l'interpretazione della disposizione comunitaria; a tale scopo, si dovrà dapprima valutare se la questione è rilevante, ossia se l'interpretazione richiesta appaia necessaria al fine del successivo giudizio di legittimità che si dovrà compiere rispetto al parametro costituzionale integrato dalla suddetta normativa comunitaria.

Considerato

“(…) quanto alla competenza di questa Corte a valutare la conformità di una normativa nazionale al diritto dell'Unione europea, occorre ricordare che, conformemente ai principi affermati dalla sentenza della Corte di giustizia 9 marzo 1978, in causa C-106/77 (Simmenthal), e dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, segnatamente con la sentenza n. 170 del 1984 (Granital), qualora si tratti di disposizione del diritto dell'Unione europea direttamente efficace, spetta al giudice nazionale comune valutare la compatibilità comunitaria della normativa interna censurata, utilizzando – se del caso – il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, e nell'ipotesi di contrasto provvedere egli stesso

all'applicazione della norma comunitaria in luogo della norma nazionale; mentre, in caso di contrasto con una norma comunitaria priva di efficacia diretta – contrasto accertato eventualmente mediante ricorso alla Corte di giustizia – e nell'impossibilità di risolvere il contrasto in via interpretativa, il giudice comune deve sollevare la questione di legittimità costituzionale, spettando poi a questa Corte valutare l'esistenza di un contrasto insanabile in via interpretativa e, eventualmente, annullare la legge incompatibile con il diritto comunitario (nello stesso senso sentenze n. 284 del 2007, n. 28 e n. 227 del 2010 e n. 75 del 2012); (...) non è possibile risolvere il quesito in via interpretativa, secondo quanto correttamente prospettato dai giudici rimettenti, i quali non potevano infatti superare in tal modo l'ipotizzato contrasto tra le norme interne e quelle della direttiva; (...) di conseguenza, pur avendo la Corte di giustizia già pronunciato varie sentenze sull'argomento, appare necessario chiedere alla medesima Corte in via pregiudiziale l'interpretazione della clausola 5, punto 1, della direttiva n. 1999/70/CE, in rapporto alla questione sottoposta a questa Corte per il giudizio di legittimità costituzionale, poiché sussiste un dubbio circa la puntuale interpretazione di tale disposizione comunitaria (...); come si è già rilevato nell'ordinanza n. 103 del 2008 – quando davanti a questa Corte pende un giudizio di legittimità costituzionale per incompatibilità con le norme comunitarie, queste ultime, se prive di effetto diretto, rendono concretamente operativi i parametri di cui agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.; (...) la questione pregiudiziale posta alla Corte di giustizia è rilevante nel giudizio di legittimità costituzionale, poiché l'interpretazione richiesta a detta Corte appare necessaria a definire l'esatto significato della normativa comunitaria al fine del successivo giudizio di legittimità che questa Corte dovrà compiere rispetto al parametro costituzionale integrato dalla suddetta normativa comunitaria; (...) questa Corte – nella citata ordinanza n. 103 del 2008 – ha sollevato una questione pregiudiziale di interpretazione in un giudizio in via principale; (...) deve ritenersi che questa Corte abbia la natura di 'giurisdizione nazionale' ai sensi dell'art. 267, terzo comma, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea anche nei giudizi in via incidentale (...); [pertanto] dispone di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea, in via pregiudiziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, le seguenti questioni di interpretazione della clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato”.

- Sentenza n. **75/2012** (red. Tesauro)

La ripartizione dei ruoli tra giudici nazionali, Corte costituzionale e CGUE sono ormai ripartiti con sufficiente chiarezza. In particolare, non è rilevante la questione di legittimità costituzionale che il giudice rimettente sollevasse pur dubitando che l'interpretazione data alla norma impugnata, tale da giustificare il rinvio alla Corte, sia corretta sotto il profilo del rispetto del diritto comunitario. L'eventuale contrasto tra la normativa comunitaria e quella nazionale va dunque accertato in via preventiva, essendo pregiudiziale allo scrutinio di costituzionalità.

Considerato, 3.1.

“Alla stregua della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e di questa Corte, sono ormai stati definiti con chiarezza i ruoli che, rispetto al rinvio pregiudiziale d'interpretazione, prefigurato dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione

europea (TFUE), sono attribuiti ai giudici nazionali comuni, alla Corte costituzionale ed alla Corte di giustizia. I giudici nazionali le cui decisioni sono impugnabili hanno il compito di interpretare il diritto comunitario e se hanno un dubbio sulla corretta interpretazione hanno la facoltà e non l'obbligo di operare il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia per ottenerla e farne applicazione, se necessario a preferenza delle contrastanti norme nazionali. Il giudice di ultima istanza, viceversa, ha l'obbligo di operare il rinvio, a meno che non si tratti di una interpretazione consolidata e in termini o di una norma comunitaria che non lascia adito a dubbi interpretativi (Corte di giustizia, CILFIT S.r.l. ed altri contro il Ministero della sanità, causa C-283/81, sentenza 6 ottobre 1982). Quanto alla Corte costituzionale, essa, con l'ordinanza n. 103 del 2008, ha chiarito il suo ruolo alla stregua dell'art. 267 del TFUE in un giudizio principale, conservando la propria competenza ad interpretare il diritto comunitario quando non sia necessario il rinvio alla Corte di giustizia. La questione pregiudiziale di legittimità costituzionale sarebbe invece inammissibile, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ove il giudice rimettente chiedesse la verifica di costituzionalità di una norma, pur esplicitando un dubbio quanto alla corretta interpretazione di norme comunitarie ed un contrasto con queste ultime; il dubbio sulla compatibilità della norma nazionale rispetto al diritto comunitario va risolto, infatti, eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia, prima che sia sollevata la questione di legittimità costituzionale, pena l'irrelevanza della questione stessa (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984). L'eccezione di inammissibilità dell'Avvocatura generale è pertanto sotto il profilo appena esaminato infondata. Il Tribunale di Verona aveva di sicuro la competenza ad interpretare le conferenti disposizioni della direttiva comunitaria 90/314/ CEE; e non aveva alcun obbligo di operare il rinvio alla Corte di giustizia. Quanto all'eccezione di inammissibilità fondata sulla pretesa incompetenza di questa Corte ad interpretare la direttiva comunitaria, essa è del pari infondata. Anzitutto, la censura che il giudice rimettente ha espressamente dedotto si collega alla violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, in particolare sotto il profilo del difetto di delega legislativa ad introdurre limiti risarcitori per i danni alla persona. Poiché, tuttavia, si tratta di una delega contenuta in una legge comunitaria, quella del 1993, questa Corte non può fare a meno, preliminarmente, di interpretare la delega anche alla luce della direttiva, al fine di verificarne la compatibilità; ed è sicuro che ne abbia la piena competenza, almeno quando non avesse un dubbio interpretativo sulla normativa comunitaria che essa stessa non fosse in grado di sciogliere, ciò che nella specie non risulta".

- Sentenza n. **227/2010** (red. Tesauro)

Anche gli atti nazionali che danno attuazione alle norme comunitarie approvate con metodo governativo, anziché con quello comunitario, sono sottoposti alla verifica di legittimità rispetto alle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, cosicché, laddove il giudice nazionale, esaurita ogni possibile interpretazione conforme, dubiti ancora della suddetta legittimità, correttamente deve rivolgersi al giudice costituzionale per accertare il rispetto dei principi comunitari da parte della norma nazionale di attuazione (Nel caso di specie, il rimettente dubitava della legittimità costituzionale della legge che, recependo una decisione quadro in materia di cooperazione giudiziaria, consentisse al giudice nazionale di non dare esecuzione al mandato di arresto europeo nella sola ipotesi in cui il condannato fosse cittadino dello Stato di esecuzione, e non invece quando fosse cittadino dello Stato di emissione, e tuttavia risultasse stabilmente residente in quello di esecuzione).

Considerato, 5., 6., 7., 8.

“La censura principale (...) denuncia un contrasto, insanabile in via interpretativa, tra una norma interna e la disposizione di un atto dell’Unione europea alla quale la prima ha dato attuazione. L’atto dell’Unione che viene in rilievo è la decisione quadro n. 584 del 2002, relativa al MAE. Con tale atto gli Stati membri hanno sostituito, nei loro rapporti reciproci, la procedura di estradizione prevista da più convenzioni internazionali con un sistema semplificato, diretto, per quanto qui interessa, alla consegna da uno Stato membro (di esecuzione) ad un altro (di emissione) di soggetti da sottoporre a giudizio penale ovvero già condannati e che devono espiare una pena detentiva (...). La decisione quadro n. 584 del 2002 relativa al MAE è un atto posto in essere nel periodo nel quale, in forza dei Trattati di Maastricht e poi di Amsterdam, fu introdotto un ambito di competenze dell’Unione europea relative alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (c.d. terzo pilastro), esercitate con modalità (metodo intergovernativo) e strumenti normativi almeno formalmente diversi da quelli comunitari. (...) La Corte di giustizia delle Comunità europee (ora Corte di giustizia dell’Unione europea) ha chiarito gli effetti della decisione quadro. In particolare, il giudice del Lussemburgo ha affermato, in primo luogo, l’obbligo di interpretazione conforme del diritto interno alla lettera ed allo scopo della decisione quadro (...). Con il Trattato di Lisbona, (...), la cooperazione giudiziaria in materia penale non è più oggetto di un ambito di competenze esercitate con metodo intergovernativo, ma è disciplinata dal capo 4, titolo V, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 82 e seguenti), quindi oggetto di competenze esercitate con l’ordinario e diverso metodo comunitario; l’atto con il quale si interviene sulla disciplina della materia è la direttiva (...). Alla decisione quadro sul MAE è stata data attuazione nel nostro ordinamento con la legge 22 aprile 2005, n. 69 (...). I giudici rimettenti hanno evocato il parametro dell’art. 117, primo comma, della Costituzione, facendo applicazione, peraltro, dei principi della giurisprudenza costituzionale in ordine al complessivo rapporto tra l’ordinamento giuridico italiano e il diritto dell’Unione europea affermati e ribaditi in forza dell’art. 11 Cost. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la questione di legittimità costituzionale va «scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati [...], qualora tale atto faccia ad essi chiaro riferimento, sia pure implicito [...], mediante il richiamo dei principi da questi enunciati» (ex multis sentenze n. 170 del 2008, n. 26 del 2003, n. 69 del 1999, n. 99 del 1997). Questa Corte, fin dalle prime occasioni nelle quali è stata chiamata a definire il rapporto tra ordinamento nazionale e diritto comunitario, ne ha individuato il “sicuro fondamento” nell’art. 11 Cost. (in particolare, sentenze n. 232 del 1975 e n. 183 del 1973; ma già in precedenza, le sentenze n. 98 del 1965 e n. 14 del 1964) (...). L’art. 117, primo comma, Cost. ha dunque confermato espressamente, in parte, ciò che era stato già collegato all’art. 11 Cost., e cioè l’obbligo del legislatore, statale e regionale, di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario (...). Nel caso in esame, i rimettenti hanno correttamente valutato, in primo luogo, l’esistenza del contrasto tra la norma impugnata e la decisione quadro, esplicitando le ragioni che precludono l’interpretazione conforme. La motivazione sul punto è plausibile, in quanto numerose decisioni della stessa Corte di cassazione configurano un “diritto vivente” in ordine all’applicabilità nella specie ed alla portata dell’art. 18, comma 1, lettera r), in particolare alla non riferibilità di questa norma allo straniero dimorante o residente in Italia. Peraltro, tale interpretazione risulta suffragata sia dalla lettera della disposizione, che dai lavori preparatori, espressivi dell’intento specifico di escludere per il MAE in *executivis* il rifiuto di consegna dei

cittadini di altri Paesi dell'UE, esclusione oggetto di uno specifico emendamento. Ne consegue, anzitutto, che il contrasto tra la normativa di recepimento e la decisione quadro, insanabile in via interpretativa, non poteva trovare rimedio nella disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice comune, trattandosi di norma dell'Unione europea priva di efficacia diretta, ma doveva essere sottoposto alla verifica di costituzionalità di questa Corte. In secondo luogo, gli atti nazionali che danno attuazione ad una decisione quadro con base giuridica nel TUE, ed in particolare nell'ex terzo pilastro relativo alla cooperazione giudiziaria in materia penale, non sono sottratti alla verifica di legittimità rispetto alle conferenti norme del Trattato CE, ora Trattato FUE, che integrano a loro volta i parametri costituzionali – artt. 11 e 117, primo comma, Cost. – che a quelle norme fanno rinvio. Nella specie rileva, infatti, oltre alla decisione quadro sul MAE, l'art. 12 del TCE, oggi art. 18 del TFUE, che vieta ogni discriminazione in base alla nazionalità nel campo di applicazione del Trattato (...). Invero, il divieto in esame, come si evince anche dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, pur essendo in linea di principio di diretta applicazione ed efficacia, non è dotato di una portata assoluta tale da far ritenere sempre e comunque incompatibile la norma nazionale che formalmente vi contrasti (...). L'ipotesi di illegittimità della norma nazionale per non corretta attuazione della decisione quadro è riconducibile, pertanto, ai casi nei quali, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non sussiste il potere del giudice comune di «non applicare» la prima, bensì il potere-dovere di sollevare questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., integrati dalla norma conferente dell'Unione, laddove, come nella specie, sia impossibile escludere il detto contrasto con gli ordinari strumenti ermeneutici consentiti dall'ordinamento. (...) La questione di costituzionalità va dunque scrutinata alla luce dei principi sopra richiamati e della giurisprudenza della Corte di giustizia in ordine all'interpretazione della decisione quadro. Al riguardo, infatti, rileva che le sentenze della Corte di giustizia vincolano il giudice nazionale all'interpretazione da essa fornita, sia in sede di rinvio pregiudiziale, che in sede di procedura d'infrazione (sentenze n. 168 del 1991, n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985)".

- Sentenza n. **28/2010** (red. Silvestri)

Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e si impone soltanto quando occorra risolvere un dubbio interpretativo.

Considerato, 5., 6.

“L'impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta a questa Corte, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell'art. 11 ed oggi anche dell'art. 117, primo comma, Cost. (*ex plurimis*, sentenze n. 170 del 1984, n. 317 del 1996, n. 284 del 2007). (...) Da escludere altresì è il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea, come richiesto dall'Avvocatura dello Stato e dalla parte privata costituita. Il rinvio pregiudiziale non è necessario quando il significato della norma comunitaria sia evidente, anche per essere stato chiarito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, e si impone soltanto quando occorra risolvere un dubbio interpretativo (*ex plurimis*,

Corte di giustizia, sentenza 27 marzo 1963, in causa C-28-30/62, Da Costa; Corte costituzionale, ordinanza n. 103 del 2008). Nella specie, dalle norme e dalla giurisprudenza comunitarie emergono con chiarezza le nozioni di “rifiuto” e di “sottoprodotto”, sulle quali non residuano margini di incertezza. Pertanto, il parametro interposto, rispetto agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., può considerarsi sufficientemente definito nei suoi contenuti, ai fini del controllo di costituzionalità”.

- Sentenza n. **16/2010** (red. Criscuolo)

Nel caso gli atti comunitari richiamati dal ricorrente, e di cui si invoca la violazione da parte della norma impugnata, non presentano dubbi che facciano supporre la loro lesione, non sussistono gli estremi per investire la Corte di giustizia delle Comunità Europee della loro esatta interpretazione.

Considerato, 7.

“L’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1083 del 2006 dispone che i Fondi (comunitari) intervengono a complemento delle azioni nazionali, comprese le azioni a livello regionale e locale, integrandovi le priorità comunitarie. A sua volta, l’art. 15, sotto la rubrica “Addizionalità”, stabilisce che i contributi dei Fondi strutturali non sostituiscono le spese strutturali, pubbliche o assimilabili, di uno Stato membro. Detto principio è posto al fine di garantire che le erogazioni dei Fondi strutturali comunitari possano esercitare un reale impatto economico. In questo quadro la ricorrente afferma che tra fondi nazionali e fondi comunitari verrebbe a crearsi un “insieme inscindibile”, le cui componenti non potrebbero essere frazionate. In sostanza, ad ogni spesa interna (statale, regionale o locale) andrebbe aggregata la componente del relativo finanziamento comunitario. Tuttavia, tale inscindibilità non risulta radicata in alcuna disposizione, né può dirsi imposta dai principi di complementarità o di addizionalità. Anzi, il rispetto dell’addizionalità è verificato a livello nazionale e va considerata la relazione globale tra gli investimenti nazionali e quelli comunitari (comunicazione della Commissione delle Comunità europee in data 6 marzo 2009, recante la relazione sulla verifica *ex ante* dell’addizionalità nelle Regioni dell’obiettivo “Convergenza” per il periodo 2007-2013), il cui rapporto per il detto obiettivo è suscettibile di essere modificato in occasione della verifica intermedia prevista dall’art. 15, paragrafo 4, del Regolamento citato. E’ poi prevista una terza verifica dell’addizionalità, a conclusione del periodo, definita *ex post* nella norma ora citata (...). Sulla base di tali considerazioni la Corte ritiene di dover confermare il principio affermato con la sentenza n. 284 del 2009, né ravvisa gli estremi per investire la Corte di giustizia delle Comunità Europee, in quanto gli atti comunitari richiamati non presentano dubbi interpretativi. Da quanto esposto consegue, altresì, la non fondatezza della questione promossa per il suddetto profilo dalla Regione Calabria, perché né la normativa comunitaria (parametri interposti) né gli invocati parametri costituzionali risultano violati”.

- Ordinanza n. **100/2009** (red. De Siervo)

La questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico rispetto al dubbio di costituzionalità della norma impugnata, cosicché il solo dubbio manifestato dal rimettente con riguardo alla possibilità di non applicare la norma impugnata per contrasto con il diritto comunitario rende difettosa la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato

“(…) il rimettente ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale ritenendo che esse avessero rilievo preliminare rispetto alla non applicazione della norma oggetto, per contrasto con le direttive comunitarie n. 92/12/CEE e n. 92/81/CEE, di cui lo stesso giudice *a quo* ha prospettato il carattere direttamente applicabile, riservandosi in ogni caso di ricorrere al rinvio pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia; (...) in questa sede resta del tutto impregiudicato il merito della questione di compatibilità comunitaria della norma oggetto, con riguardo sia al contenuto delle citate direttive comunitarie, sia al preteso carattere direttamente applicabile che il rimettente non esclude di attribuire loro; (...) tuttavia, il solo dubbio manifestato dal rimettente con riguardo alla possibilità di non applicare la norma impugnata per contrasto con il diritto comunitario rende difettosa la motivazione sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale, rispetto alla quale “la questione di compatibilità comunitaria costituisce un *prius* logico e giuridico” (*ex plurimis*, sentenza n. 284 del 2007; ordinanza n. 415 del 2008)”.

- Sentenza n. **439/2008** (red. Quaranta)

Quando non vi sono dubbi sulla interpretazione della normativa comunitaria, il cui significato è chiaro sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale, sicché ciò che può residuare, e che va affrontato successivamente alla soluzione della corretta interpretazione della normativa comunitaria, è solo la questione di legittimità costituzionale della normativa interna per contrasto con i principi affermati in sede europea (nel caso di specie, si doveva valutare la legittimità della normativa provinciale in materia di affidamento dei servizi pubblici con la procedura cd. “in house”, rispetto ai criteri elaborati dalla CGUE n tema di libera concorrenza).

Considerato, 6, 7., 7.1.

“Ai fini della risoluzione della presente questione di legittimità costituzionale, occorre, pertanto, muovere dalla ricognizione delle norme comunitarie nella specie rilevanti e dei principi affermati in materia dalla Corte di giustizia, dal momento che i limiti alla potestà legislativa anche delle Province autonome derivano dalle singole disposizioni europee come interpretate dalla suddetta Corte. Più in particolare, le norme del Trattato CE poste a tutela della concorrenza, nel significato che ad esse è attribuito dalla giurisprudenza comunitaria (...), sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno e dunque assumono rilevanza agli effetti del giudizio di costituzionalità, essendo pacifico che la precisazione o l’indicazione del significato normativo di disposizioni del Trattato compiuta attraverso una sentenza dichiarativa della Corte di giustizia abbiano la stessa immediata efficacia delle disposizioni interpretate. (...) In tale contesto, la giurisprudenza della Corte di giustizia (...)”

proprio al fine di assicurare il rispetto di tali regole e sul presupposto che il sistema dell'affidamento *in house* costituisca un'eccezione ai principi generali del diritto comunitario – ha imposto l'osservanza di talune condizioni legittimanti l'attribuzione diretta della gestione di determinati servizi a soggetti "interni" alla compagine organizzativa dell'autorità pubblica. La Corte, infatti, con la sentenza *Teckal* del 18 novembre 1999, in causa C-107/98, ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza: a) quando l'ente pubblico svolge sul soggetto affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) quando il soggetto affidatario «realizzi la parte più importante della propria attività» con l'ente o con gli enti che la controllano. (...) Orbene, alla luce di quanto sopra, deve ritenersi sussistente il contrasto tra la norma impugnata e gli invocati parametri costituzionali. (...) Sulla base delle considerazioni che precedono, non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale, chiesto – in via subordinata – dalla difesa della Provincia autonoma, in quanto nella specie non vi sono dubbi sulla interpretazione della normativa comunitaria, il cui significato è chiaro sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia; sicché ciò che residua nella specie è solo la questione di legittimità costituzionale della normativa provinciale per contrasto con i principi affermati in sede europea”.

- Ordinanza n. **415/2008** (red. Tesauro)

Spetta al giudice comune accertare se la fattispecie al suo esame ricada sotto il disposto di una disciplina comunitaria del tipo indicato e verificare, eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia (art. 234 del Trattato CE), la compatibilità delle norme nazionali.

Considerato

“(…) prima ancora di valutare la pertinenza della citata normativa comunitaria rispetto alla censura svolta nell'atto introduttivo, si deve rilevare che il rimettente sottopone a questa Corte una questione di compatibilità di una norma nazionale con le disposizioni di una direttiva che pure considera provviste di effetto diretto, mentre la soluzione di una siffatta questione investe la stessa applicabilità della norma denunciata e costituisce, perciò, *un prius* logico e giuridico rispetto all'incidente di costituzionalità (sentenza n. 284 del 2007; ordinanza n. 454 del 2006); (...) invero, nella sistemazione dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario risultante dalla giurisprudenza costituzionale, in virtù dell'art. 11 della Costituzione, la normativa comunitaria dotata del requisito dell'immediata applicabilità entra e permane in vigore nel nostro sistema giuridico senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge nazionale; pertanto, spetta al giudice comune accertare se la fattispecie al suo esame ricada sotto il disposto di una disciplina comunitaria del tipo indicato e verificare, eventualmente con l'ausilio della Corte di giustizia (art. 234 del Trattato CE), la compatibilità delle norme nazionali, essendo ad esso preclusa l'applicazione di queste ultime qualora si convinca dell'esistenza di un conflitto (sentenze n. 284 del 2007 e n. 170 del 1984; ordinanza n. 454 del 2006); (...), in conclusione, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile, poiché, per le ragioni esposte, il sindacato dell'antinomia prospettata dal giudice *a quo* non compete a questa Corte”.

- Ordinanza n. **103/2008** (red. F. Gallo)

Quando, nei giudizi in via principale, la Corte costituzionale dubiti della corretta interpretazione delle norme comunitarie, la cui applicazione è rilevante nel giudizio presso di sé perché necessaria per pronunciare sentenza, allora essa, costituendo una giurisdizione nazionale di ultima istanza, seppure con proprie peculiarità, è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti la CGCE.

Considerato

“(…) quanto all’ammissibilità dell’evocazione, nei giudizi promossi in via principale davanti a questa Corte sulla legittimità costituzionale di leggi regionali, di norme comunitarie quali elementi integrativi del parametro di costituzionalità di cui all’art. 117, primo comma, Cost., va rilevato che l’ammissibilità consegue alla particolare natura di tali giudizi; (...) le norme dell’ordinamento comunitario vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell’intangibilità dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell’uomo garantiti dalla Costituzione (*ex multis*, sentenze nn. 349, 348 e 284 del 2007; n. 170 del 1984); (...) nei giudizi davanti ai giudici italiani, tale vincolo opera con diverse modalità, a seconda che il giudizio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a séguito di ricorso proposto in via principale; (...) nel caso di giudizio pendente davanti al giudice comune, a quest’ultimo è precluso di applicare le leggi nazionali (comprese le leggi regionali), ove le ritenga non compatibili con norme comunitarie aventi efficacia diretta; (...) detto giudice, al fine dell’interpretazione delle pertinenti norme comunitarie, necessaria per l’accertamento della conformità della norme interne con l’ordinamento comunitario, si avvale, all’occorrenza, del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE di cui all’art. 234 del Trattato CE; (...) in relazione alle leggi regionali, questi due diversi modi di operare delle norme comunitarie corrispondono alle diverse caratteristiche dei giudizi: davanti al giudice comune deve applicarsi la legge la cui conformità all’ordinamento comunitario deve essere da lui preliminarmente valutata; davanti alla Corte costituzionale adita in via principale, invece, la valutazione di detta conformità si risolve, per il tramite dell’art. 117, primo comma, Cost., in un giudizio di legittimità costituzionale, con la conseguenza che, in caso di riscontrata difformità, la Corte non procede alla disapplicazione della legge, ma ne dichiara l’illegittimità costituzionale con efficacia *erga omnes*; (...), pertanto, l’assunzione della normativa comunitaria quale elemento integrante il parametro di costituzionalità costituisce la precondizione necessaria per instaurare, in via di azione, il giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale che si assume essere in contrasto con l’ordinamento comunitario; (...) quanto alle prospettate questioni pregiudiziali di interpretazione del diritto comunitario, questa Corte ritiene opportuno sollevare questioni pregiudiziali davanti alla Corte di giustizia CE ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE (...); (...) che sussiste, pertanto, un dubbio circa la corretta interpretazione – tra quelle possibili – delle evocate disposizioni comunitarie, tale da rendere necessario procedere al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE (...); quanto alla sussistenza delle condizioni perché questa Corte sollevi davanti alla Corte di giustizia CE questione pregiudiziale sull’interpretazione del diritto comunitario, va osservato che la Corte costituzionale, pur nella sua peculiare posizione di supremo organo di garanzia costituzionale nell’ordinamento interno, costituisce una giurisdizione nazionale ai sensi dell’art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE e, in particolare, una giurisdizione di unica istanza (in quanto

contro le sue decisioni – per il disposto dell’ art. 137, terzo comma, Cost. – non è ammessa alcuna impugnazione): essa, pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale è legittimata a proporre questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustizia CE; (...), in tali giudizi di legittimità costituzionale, a differenza di quelli promossi in via incidentale, questa Corte è l’unico giudice chiamato a pronunciarsi sulla controversia; (...) conseguentemente, ove nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale non fosse possibile effettuare il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 del Trattato CE, risulterebbe leso il generale interesse alla uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia CE”.

- Sentenza n. **102/2008** (red. F. Gallo)

La Corte, pur nella sua peculiare posizione di organo di garanzia costituzionale, ha natura di giudice e, in particolare, di giudice di unica istanza. Essa pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, è legittimata a proporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE. Non solo la Corte possiede i requisiti individuati a tal fine dalla giurisprudenza della CGCE per attribuirgli la qualificazione di giudice nazionale, ma, nei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, è l’unico giudice chiamato a pronunciarsi in ordine al loro oggetto, in quanto manca un giudice a quo abilitato a definire la controversia, e cioè ad applicare o a disapplicare direttamente la norma interna non conforme al diritto comunitario. Pertanto, non ammettere in tali giudizi il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 del Trattato CE comporterebbe un’inaccettabile lesione del generale interesse all’uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia CE.

Considerato, 8.2.8., 8.2.8.1-8.2.8.6.

“(…) il ricorrente prospetta, con riferimento ai soggetti che esercitano attività d’impresa, la violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione al Trattato CE, con riguardo agli artt. 49 (posto a tutela della libera prestazione dei servizi), 81, «coordinato con gli art. 3, lett. g) e 10» (posti a tutela della concorrenza), 87 (riguardante il divieto di aiuti di Stato) e richiede, al riguardo, che sia effettuato il rinvio pregiudiziale di cui all’art. 234 del Trattato CE. Tale prospettazione impone di affrontare preliminarmente i seguenti problemi: 1) se sia ammissibile la censura con la quale si evocano, per il tramite del primo comma dell’art. 117 Cost., norme comunitarie come elementi integrativi del parametro di costituzionalità; 2) quali siano i limiti entro cui le norme comunitarie possono essere prese in considerazione da questa Corte come elemento integrativo del parametro in sede di giudizio di costituzionalità promosso in via principale; 3) se sussistano le condizioni perché questa Corte sollevi questione interpretativa pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE. Solo dopo la risoluzione di tali problemi, potrà procedersi allo scrutinio della non manifesta infondatezza e della rilevanza di detta questione pregiudiziale. (...) Come più volte affermato da questa Corte, l’art. 11 Cost. (...) ha permesso di riconoscere alle norme comunitarie efficacia obbligatoria nel nostro ordinamento (...). Il nuovo testo dell’art. 117, primo comma, Cost., (...) ha ribadito che i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario si impongono al legislatore nazionale (statale, regionale e delle Province autonome). Da tale quadro normativo costituzionale consegue che, con la ratifica dei Trattati comunitari, l’Italia è entrata a far parte

di un ordinamento giuridico autonomo, integrato e coordinato con quello interno, ed ha trasferito, in base all'art. 11 Cost., l'esercizio di poteri, anche normativi, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi. Le norme comunitarie vincolano in vario modo il legislatore interno, con il solo limite dell'intangibilità dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione (...). Con specifico riguardo al caso, che qui interessa, di leggi regionali della cui compatibilità con il diritto comunitario (come interpretato e applicato dalle istituzioni e dagli organi comunitari) si dubita, va rilevato che l'inserimento dell'Italia nell'ordinamento comunitario comporta due diverse conseguenze, a seconda che il giudizio in cui si fa valere tale dubbio penda davanti al giudice comune ovvero davanti alla Corte costituzionale a séguito di ricorso proposto in via principale. Nel primo caso, le norme comunitarie, se hanno efficacia diretta, impongono al giudice di disapplicare le leggi nazionali (comprese quelle regionali), ove le ritenga non compatibili. Nel secondo caso, le medesime norme (...), rendono concretamente operativo il parametro costituito dall'art. 117, primo comma, Cost. (...) con conseguente declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme regionali che siano giudicate incompatibili con il diritto comunitario. Questi due diversi modi di operare delle norme comunitarie corrispondono alle diverse caratteristiche dei giudizi. Davanti al giudice comune la legge regionale deve essere applicata ad un caso concreto e la valutazione della sua conformità all'ordinamento comunitario deve essere da tale giudice preliminarmente effettuata al fine di procedere all'eventuale disapplicazione della suddetta legge, previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE – ove necessario – per l'interpretazione del diritto comunitario. Una volta esclusa tale disapplicazione, il giudice potrà bensì adire la Corte costituzionale, ma solo per motivi di non conformità del diritto interno all'ordinamento costituzionale e non per motivi di non conformità all'ordinamento comunitario. Ne consegue che, ove il giudice comune dubitasse della conformità della legge nazionale al diritto comunitario, il mancato rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia CE renderebbe non rilevante e, pertanto, inammissibile la questione di legittimità costituzionale da lui sollevata. Davanti alla Corte costituzionale adita in via principale, invece, la valutazione della conformità della legge regionale alle norme comunitarie si risolve, per il tramite dell'art. 117, primo comma, Cost., in un giudizio di legittimità costituzionale; con la conseguenza che, in caso di riscontrata difformità, la Corte non procede alla disapplicazione della legge, ma – come già osservato – ne dichiara l'illegittimità costituzionale con efficacia *erga omnes*. (...) Quanto ai limiti entro cui dette norme possono essere prese in considerazione come elemento integrativo del parametro in sede di giudizio di costituzionalità promosso in via principale, va osservato che questa Corte non può esaminare violazioni diverse da quelle denunciate dal ricorrente (...). Secondo l'interpretazione costantemente data da questa Corte al combinato disposto degli artt. 23, 27 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (...), il giudizio di legittimità costituzionale ha la peculiare caratteristica di essere vincolato al *thema decidendum* posto dall'atto introduttivo, in ordine all'oggetto, al parametro e ai motivi di censura. (...) Poste tali premesse, occorre ora verificare se sussistano le condizioni perché questa Corte, al pari del giudice comune, possa sollevare davanti alla Corte di giustizia CE – nel caso in cui la questione di conformità alla normativa comunitaria non sia manifestamente infondata – questione pregiudiziale sull'interpretazione del diritto comunitario ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE (...). La risposta, al riguardo, è positiva, perché questa Corte, pur nella sua peculiare posizione di organo di garanzia costituzionale, ha natura di giudice e, in particolare, di giudice di unica

istanza (in quanto contro le sue decisioni non è ammessa alcuna impugnazione: art. 137, terzo comma, Cost.). Essa pertanto, nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, è legittimata a proporre rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 234, terzo paragrafo, del Trattato CE. Tale conclusione è confermata dalle seguenti considerazioni. In primo luogo, la nozione di «giurisdizione nazionale» rilevante ai fini dell'ammissibilità del rinvio pregiudiziale deve essere desunta dall'ordinamento comunitario e non dalla qualificazione "interna" dell'organo rimettente. Non v'è dubbio che la Corte costituzionale italiana possiede requisiti individuati a tal fine dalla giurisprudenza della Corte di giustizia CE per attribuire tale qualificazione. In secondo luogo, nell'ambito dei giudizi di legittimità costituzionale promossi in via principale, questa Corte è l'unico giudice chiamato a pronunciarsi in ordine al loro oggetto, in quanto – come già sopra osservato – manca un giudice *a quo* abilitato a definire la controversia, e cioè ad applicare o a disapplicare direttamente la norma interna non conforme al diritto comunitario. Pertanto, non ammettere in tali giudizi il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 234 del Trattato CE comporterebbe un'inaccettabile lesione del generale interesse all'uniforme applicazione del diritto comunitario, quale interpretato dalla Corte di giustizia CE. (...). Venendo ora all'esame della non manifesta infondatezza delle suddette questioni pregiudiziali di interpretazione delle norme comunitarie evocate, riguardanti l'applicazione dell'imposta sullo scalo degli aeromobili e delle unità da diporto (...). Il rinvio pregiudiziale in ordine a tali questioni, ai sensi dell'art. 234 del Trattato CE, appare altresì opportuno al fine di evitare il pericolo di contrasti ermeneutici tra la giurisdizione comunitaria e quella costituzionale nazionale, che non giovano alla certezza e all'uniforme applicazione del diritto comunitario. (...) Le suddette questioni pregiudiziali sono, inoltre, rilevanti, perché: a) l'interpretazione richiesta alla Corte di giustizia è necessaria per pronunciare la sentenza di questa Corte, in quanto le questioni sono ricomprese nell'oggetto del giudizio di legittimità costituzionale proposto in via principale; b) la fondatezza dei profili di illegittimità costituzionale dedotti dal ricorrente con riguardo a questioni diverse da quelle oggetto del rinvio pregiudiziale è stata già esclusa da questa Corte (...) e, quindi, la legittimità costituzionale della norma censurata non può essere scrutinata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., senza che si proceda alla valutazione della sua conformità al diritto comunitario”.

- Sentenza n. **284/2007** (red. Tesaurò)

La questione di compatibilità comunitaria costituisce un prius logico e giuridico rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata e pertanto la rilevanza di detta ultima questione. Spetta al giudice comune, e non alla Corte, accertare (eventualmente avvalendosi dell'ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia) se le disposizioni del diritto interno, rilevanti nella specie, confliggano con le evocate norme del diritto comunitario provviste di effetto diretto

Considerato

“Il giudice rimettente, (...), non prospetta una questione di compatibilità tra norme interne e norme comunitarie prive di effetto diretto, ipotesi nella quale, come in precedenza affermato da questa Corte, la fonte statutale serberebbe intatto il suo valore e soggiacerebbe al controllo di costituzionalità (sentenza n. 170 del 1984, nonché sentenza n. 317 del 1996 e ordinanza n.

267 del 1999), ma si duole che la normativa in esame confligga con norme comunitarie pacificamente provviste di effetto diretto. Ora, nel sistema dei rapporti tra ordinamento interno e ordinamento comunitario, quale risulta dalla giurisprudenza di questa Corte, consolidatasi, in forza dell'art. 11 della Costituzione, soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, le norme comunitarie provviste di efficacia diretta precludono al giudice comune l'applicazione di contrastanti disposizioni del diritto interno, quando egli non abbia dubbi – come si è verificato nella specie – in ordine all'esistenza del conflitto. La non applicazione deve essere evitata solo quando venga in rilievo il limite, sindacabile unicamente da questa Corte, del rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona (da ultimo, ordinanza n. 454 del 2006). Il giudice *a quo* non ignora tale principio, ma, una volta rappresentato il suo sicuro convincimento sull'antinomia tra l'art. 4 della legge n. 401 del 1989, in relazione all'art. 88 del r.d. n. 773 del 1931, e gli artt. 43 e 49 del Trattato CE, esclude che gli sia consentita la “disapplicazione” delle norme censurate, con l'argomento della vincolatività per il giudice di merito dell'orientamento, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, nel senso della sussistenza di esigenze di ordine pubblico a fondamento delle misure restrittive delle libertà comunitarie in esame. Tuttavia, l'asserita esistenza nell'ordinamento interno di un diritto vivente, formatosi, secondo il rimettente, in conseguenza di un'erronea applicazione dei parametri di valutazione forniti dalla Corte di giustizia nella citata sentenza Gambelli, non vale certo a trasformare in questione di costituzionalità una questione di compatibilità della legge nazionale con norme comunitarie provviste di effetto diretto. Le statuizioni della Corte di Giustizia delle Comunità europee hanno, al pari delle norme comunitarie direttamente applicabili cui ineriscono, operatività immediata negli ordinamenti interni (sentenze n. 389 del 1989 e n. 113 del 1985). Nel caso in cui, in ordine alla portata di dette statuizioni, i giudici nazionali chiamati ad interpretare il diritto comunitario, al fine di verificare la compatibilità delle norme interne, conservino dei dubbi rilevanti, va utilizzato il rinvio pregiudiziale prefigurato dall'art. 234 del Trattato CE quale fondamentale garanzia di uniformità di applicazione del diritto comunitario nell'insieme degli Stati membri. Vale appena ribadire che la questione di compatibilità comunitaria costituisce un *prius* logico e giuridico rispetto alla questione di costituzionalità, poiché investe la stessa applicabilità della norma censurata e pertanto la rilevanza di detta ultima questione. In conclusione, la questione dev'essere dichiarata inammissibile, in quanto non compete a questa Corte, ma al giudice comune accertare – eventualmente avvalendosi dell'ausilio del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia – se le disposizioni del diritto interno, rilevanti nella specie, confliggano con le evocate norme del diritto comunitario provviste di effetto diretto e trarne le conseguenze qui precisate”.

- Ordinanza n. **454/2006** (red. Tesaurò)

La questione di compatibilità comunitaria ha priorità logica e giuridica rispetto all'incidente di costituzionalità; il giudice nazionale può investire la Corte della questione di compatibilità comunitaria nel caso d'impossibilità di una interpretazione conforme, nonché qualora la non applicazione della disposizione interna determini un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla Corte costituzionale, con i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale ovvero con i diritti inalienabili della persona.

Considerato

“(…) la soluzione di una questione di compatibilità comunitaria assume priorità logica e giuridica rispetto all’incidente di costituzionalità; (…) in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, fondata sull’art. 11 della Costituzione, il giudice nazionale deve dare piena ed immediata attuazione alle norme comunitarie provviste di efficacia diretta e non applicare in tutto o anche solo in parte le norme interne con esse ritenute inconciliabili, ove occorra previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE; e, inoltre, lo stesso giudice può investire questa Corte della questione di compatibilità comunitaria nel caso di norme dirette ad impedire o pregiudicare la perdurante osservanza del Trattato, in relazione al sistema o al nucleo essenziale dei suoi principi, nell’impossibilità di una interpretazione conforme, nonché qualora la non applicazione della disposizione interna determini un contrasto, sindacabile esclusivamente dalla Corte costituzionale, con i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale ovvero con i diritti inalienabili della persona (sentenze n. 168 del 1991, n. 232 del 1989, n. 170 del 1984, n. 183 del 1973, n. 98 del 1965, ordinanze n. 536 del 1995 e n. 132 del 1990); (...), in conclusione, posto che le censure si risolvono nel dubbio circa la compatibilità comunitaria delle norme impugnate, manifestato dai rimettenti sotto profili diversi, taluno dei quali attualmente all’esame della Corte di giustizia, non è adeguatamente motivata l’applicabilità delle disposizioni di diritto interno nei giudizi *a quibus*; (...) pertanto, le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza”.

- Ordinanza n. **85/2002** (red. Neppi Modona)

È inammissibile, per manifesta contraddittorietà dell’ordinanza di rimessione, la questione sollevata dal giudice che preliminarmente ha operato per la stessa norma impugnata, rinvio pregiudiziale alla CGCE.

Considerato

“(…) il rimettente solleva, in riferimento agli artt. 3, 10, secondo comma, 11 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, come novellato dall’art. 37, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in quanto non esclude la punibilità nei confronti di chi favorisce nel territorio dello Stato l’accettazione e la raccolta di scommesse da parte di una impresa comunitaria debitamente autorizzata nel paese di appartenenza, sul presupposto che la norma censurata sia in contrasto con i principi di libertà di stabilimento e di libertà dei servizi transfrontalieri sanciti dagli artt. 43-55 del trattato CE (come modificato dal trattato di Amsterdam); (...) il rimettente contestualmente sottopone alla Corte di giustizia, a norma dell’art. 234 del trattato CE, “questione pregiudiziale comunitaria” proprio per verificare la compatibilità dello stesso art. 4 della legge n. 401 del 1989 con gli artt. 43-55 del trattato CE; (...) il rimettente, pur essendo a conoscenza di precedenti decisioni in materia, ritiene necessario un nuovo intervento della Corte di giustizia; (...) da questa impostazione emerge la manifesta contraddittorietà dell’ordinanza di rimessione, in quanto il giudice solleva contemporaneamente “questione pregiudiziale” interpretativa dei principi del trattato CE avanti alla Corte di giustizia, al fine di accertare se la norma censurata sia compatibile con l’ordinamento comunitario e, quindi, applicabile nell’ordinamento italiano, e questione di legittimità davanti alla Corte

costituzionale, così presupponendo che la norma, di cui egli stesso ha sollecitato l'interpretazione della Corte di giustizia, sia applicabile”.

- Ordinanza n. **536/1995** (rel. Granata)

Non compete alla Corte fornire l'interpretazione della normativa comunitaria che non risulti di per sé di chiara evidenza, né tanto meno di risolvere i contrasti interpretativi insorti in ordine a tale normativa, essendone demandata alla Corte di giustizia delle Comunità europee la interpretazione con forza vincolante per tutti gli Stati membri. Il giudice comunitario non può essere adito dalla Corte, poiché non è ravvisabile nella sua natura quella “giurisdizione nazionale” alla quale fa riferimento l'art. 177 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea.

Considerato

“(…) l'esame della prospettata questione di costituzionalità - essendo questa fondata sull'interpretazione della citata direttiva - esige che il contenuto delle norme espresse dalle disposizioni comunitarie sia compiutamente e definitivamente individuato secondo le regole all'uopo dettate da quell'ordinamento, in guisa che tale contenuto si presenti connotato dai caratteri della certezza ed affidabilità necessitati dall'irreversibilità degli effetti che nell'ordinamento nazionale conseguirebbero ad una eventuale pronuncia di incostituzionalità, quale quella ipotizzata dalla Commissione rimettente per emendare il denunciato vizio delle disposizioni censurate; (...) ferma per un verso la possibilità del controllo di costituzionalità per violazione dei principi fondamentali e dei diritti inviolabili della persona (cfr. da ultima sent. n. 509 del 1995) - non compete per altro verso a questa Corte fornire l'interpretazione della normativa comunitaria che non risulti di per sé di “chiara evidenza” (sentenza n. 168 del 1991), né tanto meno le spetta risolvere i contrasti interpretativi insorti (come nella fattispecie) in ordine a tale normativa, essendone demandata alla Corte di giustizia delle Comunità europee la interpretazione con forza vincolante per tutti gli Stati membri; (...) detto giudice comunitario non può essere adito - come pur ipotizzato in una precedente pronuncia (sentenza n. 168 del 1991, cit.) - dalla Corte costituzionale, la quale “esercita essenzialmente una funzione di controllo costituzionale, di suprema garanzia della osservanza della Costituzione della Repubblica da parte degli organi costituzionali dello Stato e di quelli delle Regioni” (sentenza n. 13 del 1960); (...) pertanto nella Corte costituzionale non è ravvisabile quella “giurisdizione nazionale” alla quale fa riferimento l'art. 177 del trattato istitutivo della Comunità Economica Europea, poiché la Corte non può “essere inclusa fra gli organi giudiziari, ordinari o speciali che siano, tante sono, e profonde, le differenze tra il compito affidato alla prima, senza precedenti nell'ordinamento italiano, e quelli ben noti e storicamente consolidati propri degli organi giurisdizionali” (sent. n. 13 del 1960, cit.); (...) è invece il giudice rimettente, il quale allegghi, come nella specie, la norma comunitaria a presupposto della censura di costituzionalità, a doversi far carico - in mancanza di precedenti puntuali pronunce della Corte di giustizia - di adire quest'ultima per provocare quell'interpretazione certa ed affidabile che assicuri l'effettiva (e non già ipotetica e comunque precaria) rilevanza e non manifesta infondatezza del dubbio di legittimità costituzionale circa una disposizione interna che nel raffronto con un parametro di

costituzionalità risenta, direttamente o indirettamente, della portata della disposizione comunitaria; (...) quindi gli atti vanno restituiti al giudice rimettente”.

- Ordinanza n. **244/1994** (rel. Caianiello)

L’ordinanza di rimessione del giudice a quo deve motivare, a pena d’inammissibilità, la compatibilità della norma impugnata con le norme comunitarie, in quanto tale onere investe la rilevanza delle questioni.

Considerato

“(…) nelle ordinanze di rinvio manca ogni cenno di motivazione sul profilo, già esistente al momento della rimessione delle questioni di legittimità costituzionale (...) della compatibilità della norma impugnata con le direttive comunitarie del Consiglio nn. 686 e 687 del 25 luglio 1978 (in Gazzetta ufficiale delle comunità europee n. L 233 del 24 agosto 1978); (...) tale profilo, attenendo alla operatività della norma oggetto degli incidenti di costituzionalità, investe la rilevanza delle questioni, onde di esso ogni giudice, nel sollevarle, deve farsi carico ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, pena l’inammissibilità delle questioni medesime (ordd. nn. 269, 79, 8 del 1991, 450, 389, 78 del 1990, 152 del 1987)”.

- Sentenza n. **168/1991** (rel. Granata)

I rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario sono distinti ed al tempo stesso coordinati (secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dai Trattati istitutivi) e le norme del primo vengono, in forza dell’art. 11 Cost., a ricevere diretta applicazione in quest’ultimo, pur rimanendo estranee al sistema delle fonti statali. L’effetto di tale diretta applicazione non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione. Pertanto, la Corte può sollevare questione pregiudiziale di interpretazione, nonché procedere alla diretta interpretazione della normativa comunitaria.

Considerato, 4, 5.,6.

“La questione però difetta di rilevanza sotto un altro profilo. (...) occorre preliminarmente valutare l’incidenza dell’ulteriore e diverso contrasto tra la medesima norma e la prescrizione della direttiva comunitaria suddetta al fine di verificare se il giudice *a quo* avesse dovuto, o meno, fare applicazione della stessa. Costituisce infatti indefettibile presupposto di rilevanza del giudizio incidentale di costituzionalità la necessità per il giudice rimettente di applicare la norma censurata. Soccorre a tal proposito la giurisprudenza sui rapporti tra ordinamento interno ed ordinamento comunitario, quale progressivamente enunciata da questa Corte soprattutto a partire dalla sentenza n. 170 del 1984, che costituisce un costante punto di riferimento della successiva elaborazione. È in tale pronuncia infatti che questa Corte - rimeditando il proprio precedente orientamento sulla relazione (e sull’eventuale contrasto) tra la norma comunitaria e quella emanata dallo Stato e disegnano le coordinate più generali in cui va a collocarsi ogni singola questione più particolare (tra cui quella in esame) - ha enunciato il principio fondamentale (ispirato alla dottrina della pluralità degli ordinamenti

giuridici) secondo cui i due ordinamenti, comunitario e statale, sono “distinti ed al tempo stesso coordinati” (secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dai Trattati istitutivi) e le norme del primo vengono, in forza dell’art. 11 Cost., a ricevere “diretta applicazione” in quest’ultimo, pur rimanendo estranee al sistema delle fonti statali. L’effetto di tale diretta applicazione - ha puntualizzato la Corte - non è quindi la caducazione della norma interna incompatibile, bensì la mancata applicazione di quest’ultima da parte del giudice nazionale al caso di specie, oggetto della sua cognizione, che pertanto sotto tale aspetto è attratto nel plesso normativo comunitario. Può aggiungersi che tale principio, desumibile dal Trattato istitutivo della Comunità europea (per il tramite della sua legge di esecuzione), è coerente con l’art. 11 Cost. che riconosce la possibilità di limitazioni alla sovranità statale, quale può qualificarsi l’effetto di “non applicazione” della legge nazionale (piuttosto che di “disapplicazione” che evoca vizi della norma in realtà non sussistenti in ragione proprio dell’autonomia dei due ordinamenti); peraltro l’ordinamento statale non si apre incondizionatamente alla normazione comunitaria giacché in ogni caso vige il limite del rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e dei diritti inalienabili della persona umana, con conseguente sindacabilità, sotto tale profilo, della legge di esecuzione del Trattato (v. anche in tal senso la sentenza n. 232 del 1989). Tali principi sono stati riferiti dalla Corte, nella citata pronuncia n. 170 del 1984, ai regolamenti comunitari, che - come fonte di diritto derivato - riscontrano la connotazione di normazione compiuta ed immediatamente applicabile, anche se in ipotesi contrastante con una norma di legge statale, sia essa anteriore che successiva (in senso conforme v. anche ord. n. 81 e sent. nn. 47 e 48 del 1985). La successiva giurisprudenza di questa Corte ha confermato ed ulteriormente sviluppato questo orientamento arricchendo con nuove tessere il complessivo mosaico della “diretta applicabilità” della normativa comunitaria. Ed infatti con sentenza n. 113 del 1985 è stata ritenuta l’immediata applicabilità anche delle statuizioni delle sentenze interpretative della Corte di giustizia delle Comunità europee pronunciate in via pregiudiziale ai sensi dell’art. 177 del Trattato. Successivamente analoga efficacia è stata riconosciuta, con sentenza n. 389 del 1989, anche alle norme comunitarie come interpretate in pronunce rese dalla medesima Corte in sede contenziosa ai sensi dell’art. 169 del Trattato; la medesima pronuncia ha anche affermato che la normativa comunitaria deve trovare immediata applicazione non solo da parte del giudice nazionale nell’esercizio della sua giurisdizione, ma anche della stessa pubblica amministrazione nello svolgimento della sua attività amministrativa. Questo sviluppo coerente ha da ultimo toccato anche le direttive comunitarie la cui possibilità di immediata applicabilità è già stata riconosciuta - nei limiti indicati dalla Corte di Giustizia (...) - da questa Corte nella sentenza n. 64 del 1990 (...) Può pertanto ulteriormente puntualizzarsi che dall’affermata autonomia, rispetto all’ordinamento nazionale, dell’ordinamento comunitario, ritenuto idoneo ad attrarre direttamente nella disciplina da esso posta questioni rientranti nelle materie dei trattati comunitari, discende che è proprio nel sistema delle fonti del medesimo ordinamento comunitario che vanno verificate le condizioni per l’immediata applicabilità, nei singoli ordinamenti degli Stati membri, della normativa in esso prodotta (fatto sempre salvo il ricordato limite desumibile dall’art. 11 Cost.). (...). [La Corte può], ferma restando la facoltà di sollevare anch’essa questione pregiudiziale di interpretazione ai sensi dell’art. 177 cit., può procedere, (...), alla diretta interpretazione della normativa comunitaria (come in sent. n. 64 del 1990 e n. 403 del 1987, anche se talora in passato - v. ord. n. 206 del 1976 - ha demandato tale compito al giudice *a quo*)”.

- Sentenza n. **170/1984** (rel. La Pergola)

Spetta al giudice rimettente verificare la compatibilità tra il diritto comunitario e quello interno, cosicché, ove ritenga che essa non sussista, disapplicherà la norma interna e darà prevalenza a quella comunitaria. Ciò sia quando la norma nazionale sia successiva a quella comunitaria, sia nel caso inverso, senza cioè che, in tale ipotesi, debba richiedersi alla Corte una pronuncia di legittimità costituzionale per violazione dell'art. 11 Cost. Laddove, invece, il giudice dubiti del contrario tra norma interna e comunitaria, dovrà utilizzare il rinvio pregiudiziale di cui all'art. 177 del Trattato istitutivo della Comunità europea.

Considerato, 3., 4., 5., 6., 7., 8.

“L’assetto dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno, oggetto di varie pronunzie rese in precedenza da questo Collegio, è venuto evolvendosi, ed è ormai ordinato sul principio secondo cui il regolamento della CEE prevale rispetto alle confliggenti statuizioni del legislatore interno. Questo risultato viene, peraltro, in considerazione sotto vario riguardo. In primo luogo, sul piano ermeneutico, vige la presunzione di conformità della legge interna al regolamento comunitario: fra le possibili interpretazioni del testo normativo prodotto dagli organi nazionali va prescelta quella conforme alle prescrizioni della Comunità, e per ciò stesso al disposto costituzionale, che garantisce l’osservanza del Trattato di Roma e del diritto da esso derivato (sentenze nn. 176, 177/81). Quando, poi, vi sia irriducibile incompatibilità fra la norma interna e quella comunitaria, è quest’ultima, in ogni caso, a prevalere. Tale criterio opera, tuttavia, diversamente, secondo che il regolamento segua o preceda nel tempo la disposizione della legge statale. Nel primo caso, la norma interna deve ritenersi caducata per effetto della successiva e contraria statuizione del regolamento comunitario, la quale andrà necessariamente applicata dal giudice nazionale. Tale effetto caducatorio, com’è stato avvertito nelle più recenti pronunzie di questa Corte, è altresì retroattivo (...). Diversa è la sistemazione data fin qui in giurisprudenza all’ipotesi in cui la disposizione della legge interna confligga con la previgente normativa comunitaria. È stato invero ritenuto che, per il fatto di contrastare tale normativa, o anche di derogarne o di riprodurne il contenuto, la norma interna risulti aver offeso l’art. 11 Cost. e possa in conseguenza esser rimossa solo mediante dichiarazione di illegittimità costituzionale. (...) La Corte è ora dell’avviso che tale ultima conclusione, e gli argomenti che la sorreggono, debbano essere riveduti (...). Com’è di seguito spiegato, non vi è ragione per ritenere che il giudice sia abilitato a conoscere dell’incompatibilità fra la regola comunitaria e quella statale, o viceversa tenuto a sollevare la questione di costituzionalità, semplicemente sulla base dell’ordine cronologico in cui intervengono l’una e l’altra norma. Giova al riguardo richiamare alcune premesse di ordine sistematico, poste nelle precedenti pronunzie, per controllarne il significato e precisare il risultato di questa nuova riflessione sul problema. (...). Vi è un punto fermo nella costruzione giurisprudenziale dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno: i due sistemi sono configurati come autonomi e distinti, ancorché coordinati, secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dal Trattato. (...) Occorre, tuttavia, meglio chiarire come, riguardo al fenomeno in esame, si ponga il rapporto fra i due ordinamenti. Sovviene in proposito il seguente rilievo. La disciplina emanata mediante il regolamento della CEE è destinata ad operare, con caratteristica immediatezza, così nella nostra sfera territoriale, come in quella di ogni altro Stato membro; il sistema statale, dal canto suo, si apre a questa normazione, lasciando che le regole in cui essa si concreta vengano nel territorio italiano, quali

sono scaturite dagli organi competenti a produrle. Ora, la Corte ha in altro giudizio affermato che l'esercizio del potere trasferito a detti organi viene qui a manifestarsi in un "atto", riconosciuto nell'ordinamento interno come "avente forza e valore di legge" (cfr. sentenza n. 183/73) (...). Il risultato cui è pervenuta la precedente giurisprudenza va, quindi, ridefinito, in relazione al punto di vista, sottinteso anche nelle precedenti pronunzie, ma non condotto alle ultime conseguenze, sotto il quale la fonte comunitaria è presa in considerazione nel nostro ordinamento. Il giudice italiano accerta che la normativa scaturente da tale fonte regola il caso sottoposto al suo esame, e ne applica di conseguenza il disposto, con esclusivo riferimento al sistema dell'ente sovranazionale: cioè al solo sistema che governa l'atto da applicare e di esso determina la capacità produttiva. Le confliggenti statuizioni della legge interna non possono costituire ostacolo al riconoscimento della "forza e valore", che il Trattato conferisce al regolamento comunitario, nel configurarlo come atto produttivo di regole immediatamente applicabili (...). L'effetto connesso con la sua vigenza è perciò quello, non già di caducare, nell'accezione propria del termine, la norma interna incompatibile, bensì di impedire che tale norma venga in rilievo per la definizione della controversia innanzi al giudice nazionale (...). Il regolamento comunitario va, dunque, sempre applicato, sia che segua, sia che preceda nel tempo le leggi ordinarie con esso incompatibili: e il giudice nazionale investito della relativa applicazione potrà giovare dell'ausilio che gli offre lo strumento della questione pregiudiziale di interpretazione, ai sensi dell'art. 177 del Trattato. Solo così è soddisfatta la fondamentale esigenza di certezza giuridica, sempre avvertita nella giurisprudenza di questo Collegio, che impone eguaglianza e uniformità di criteri applicativi del regolamento comunitario per tutta l'area della Comunità Europea (...). Le osservazioni fin qui svolte non implicano, tuttavia, che l'intero settore dei rapporti fra diritto comunitario e diritto interno sia sottratto alla competenza della Corte. Questo Collegio ha, nella sentenza n. 183/73, già avvertito come la legge di esecuzione del Trattato possa andar soggetta al suo sindacato, in riferimento ai principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale e ai diritti inalienabili della persona umana(...). Nel caso che qui è previsto, la Corte sarebbe, quindi, chiamata ad accertare se il legislatore ordinario abbia ingiustificatamente rimosso alcuno dei limiti della sovranità statale, da esso medesimo posti, mediante la legge di esecuzione del Trattato, in diretto e puntuale adempimento dell'art. 11 Cost.”.

- Sentenza n. 232/1975 (rel. Astuti)

Il diritto delle Comunità europee e il diritto interno dei singoli Stati si configurano come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dai trattati istitutivi. Le norme comunitarie hanno piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di recezione e adattamento. Laddove norme interne successive disattendano tale divieto, il vigente ordinamento non conferisc[e] al giudice italiano il potere di disapplicarle. Ne consegue che di fronte alla situazione determinata dalla emanazione di norme legislative italiane, le quali abbiano recepito e trasformato in legge interna regolamenti comunitari direttamente applicabili, il giudice è tenuto a sollevare la questione della loro legittimità costituzionale.

Considerato, 3., 4., 5., 6., 7.

“Le sezioni unite della Corte di cassazione, (...), prospettano l’alternativa se il giudice italiano abbia il potere di procedere alla diretta disapplicazione delle norme interne, riproduttive dei regolamenti C.e.e., (...), ovvero debba sollevare questione di legittimità costituzionale delle norme di legge che hanno riprodotto le norme comunitarie, e autorizzato l’emanazione della norma regolamentare d’anziché ricordata. (...) Ai fini della decisione sembra anzitutto opportuno ricordare che sui rapporti tra ordinamento comunitario e ordinamento interno questa Corte ha già avuto occasione di enunciare i seguenti principi (sentenza 27 dicembre 1973, n. 183): a) l’attribuzione di potestà normativa agli organi delle Comunità europee, con la corrispondente limitazione di quella propria dei singoli Stati membri, ha, quanto all’Italia, sicuro fondamento nell’art. 11 della Costituzione (...); b) i regolamenti emanati dai competenti organi delle Comunità europee (Consiglio e Commissione), ai sensi dell’art. 189 del Trattato di Roma, appartengono all’ordinamento proprio delle Comunità: il diritto di queste e il diritto interno dei singoli Stati membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordinati secondo la ripartizione di competenza stabilita e garantita dai trattati istitutivi delle Comunità e successivi; c) esigenze fondamentali di eguaglianza e di certezza giuridica postulano che le norme comunitarie, - non qualificabili come fonte di diritto internazionale, né di diritto straniero, né di diritto interno dei singoli Stati -, debbano avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati membri, senza la necessità di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari; d) risponde altresì alla logica del sistema comunitario che i regolamenti delle Comunità (...) non debbano essere oggetto di provvedimenti statali a carattere riproduttivo, integrativo o esecutivo, che possono comunque differirne o condizionarne l’entrata in vigore, e tanto meno sostituirsi ad essi, derogarvi o abrogarli, anche parzialmente. (...) Posti questi principi, che la Corte conferma, si deve preliminarmente rilevare che i regolamenti comunitari n. 120/67 e 473/67 recano entrambi la clausola finale “il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”; e che, in particolare, le disposizioni del primo come del secondo, (...), hanno (...) evidente completezza di contenuto dispositivo. (...) L’emanazione delle corrispondenti norme italiane, non dettata né giustificabile dalla esigenza di dare alle norme comunitarie attuazione nello Stato, ma dovuta (...) al disconoscimento dell’efficacia immediata e diretta delle norme comunitarie in Italia, contrasta con i principi sanciti dal Trattato di Roma(...). Di fronte a questo contrasto, (...), si pone il problema della loro eventuale disapplicazione, (...). Per quanto concerne le norme interne successive, emanate con legge o con atti aventi valore di legge ordinaria, questa Corte ritiene che il vigente ordinamento non conferisca al giudice italiano il potere di disapplicarle, nel presupposto d’una generale prevalenza del diritto comunitario sul diritto dello Stato. Certamente non può accogliersi la soluzione, (...), di una declaratoria di nullità della legge successiva interna, dovendosi escludere che il trasferimento agli organi delle Comunità del potere di emanare norme giuridiche, sulla base d’un preciso criterio di ripartizione di competenze per determinate materie, “per l’assolvimento dei loro compiti e alle condizioni contemplate dai trattati” (*cf.* art. 189 del Trattato di Roma), comporti come conseguenza una radicale privazione di efficacia della volontà sovrana degli organi legislativi degli Stati membri, pur manifestata nelle materie riservate dai trattati alla normazione comunitaria; tale trasferimento fa sorgere, invece, il diverso problema della legittimità costituzionale dei singoli

atti legislativi. Non sembra nemmeno possibile configurare la possibilità della disapplicazione come effetto di una scelta tra norma comunitaria e norma interna, consentita di volta in volta al giudice italiano sulla base di una valutazione della rispettiva resistenza. In tale ipotesi, dovrebbe riconoscersi al giudice italiano non già la facoltà di scegliere tra più norme applicabili, bensì quella di individuare la sola norma validamente applicabile, ciò che equivarrebbe ad ammettere il suo potere di accertare e dichiarare una incompetenza assoluta del nostro legislatore, sia pur limitatamente a determinate materie, potere che nel vigente ordinamento sicuramente non gli è attribuito. Ne consegue che di fronte alla situazione determinata dalla emanazione di norme legislative italiane, le quali abbiano recepito e trasformato in legge interna regolamenti comunitari direttamente applicabili, il giudice è tenuto a sollevare la questione della loro legittimità costituzionale. (...) Pertanto, solo a seguito della dichiarazione di incostituzionalità (...), potrà il giudice disapplicare la disposizione regolamentare interna dianzi ricordata”.

- Sentenza n. **14/1964** (rel. Papaldo)

La natura imperativa della legge fa sì che essa non conosca diminuzioni a vantaggio del dispositivo di esecuzione di un Trattato internazionale, sia pure adottato in virtù dell'art. 11 Cost. Pertanto, ben può una legge successiva modificare una precedente, anche quando quest'ultima rende esecutiva una norma pattizia; ferma restando la responsabilità dello Stato sul piano internazionale, su quello interno il rapporto tra leggi è regolato esclusivamente dal criterio cronologico.

Considerato, 6.

“La norma [dell'art. 11 Cost.] significa che, quando ricorrano certi presupposti, è possibile stipulare trattati con cui si assumano limitazioni della sovranità ed è consentito darvi esecuzione con legge ordinaria; ma ciò non importa alcuna deviazione dalle regole vigenti in ordine alla efficacia nel diritto interno degli obblighi assunti dallo Stato nei rapporti con gli altri Stati, non avendo l'art. 11 conferito alla legge ordinaria, che rende esecutivo il trattato, un'efficacia superiore a quella propria di tale fonte di diritto. Né si può accogliere la tesi secondo cui la legge che contenga disposizioni difformi da quei patti sarebbe incostituzionale per violazione indiretta dell'art. 11 attraverso il contrasto con la legge esecutiva del trattato. (...) Non vale, infine, l'altro argomento secondo cui lo Stato, una volta che abbia fatto adesione a limitazioni della propria sovranità, ove volesse riprendere la sua libertà d'azione, non potrebbe evitare che la legge, con cui tale atteggiamento si concreta, incorra nel vizio di incostituzionalità. Contro tale tesi stanno le considerazioni ora esposte, le quali conducono a ritenere che la violazione del trattato, se importa responsabilità dello Stato sul piano internazionale, non toglie alla legge con esso in contrasto la sua piena efficacia. Nessun dubbio che lo Stato debba fare onore agli impegni assunti e nessun dubbio che il trattato spieghi l'efficacia ad esso conferita dalla legge di esecuzione. Ma poiché deve rimanere saldo l'impero delle leggi posteriori a quest'ultima, secondo i principi della successione delle leggi nel tempo, ne consegue che ogni ipotesi di conflitto fra l'una e le altre non può dar luogo a questioni di costituzionalità. Da tutto quanto precede si trae la conclusione che, ai fini del decidere, non giova occuparsi del carattere della Comunità economica europea e delle conseguenze che derivano dalla legge di esecuzione del Trattato istitutivo di essa, né occorre

indagare se con la legge denunciata siano stati violati gli obblighi assunti con il Trattato predetto. Con che resta anche assorbita la questione circa la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee e circa la competenza a disporre tale rinvio”.

V - LA RILEVANZA E LE SOPRAVVENIENZE LEGISLATIVE

Numerose sono le eventualità che possono incidere sul giudizio incidentale a seguito di fatti accaduti dopo la sua instaurazione. Se esse attengono al giudizio a quo, normalmente, come previsto dall'art. 18 delle Norme integrative, non producono effetti su quello davanti la Corte, stante la tendenziale autonomia che questo possiede rispetto all'altro. Laddove, invece, l'evento sopravvenuto consiste in una modifica normativa, esso ha una diretta incidenza sul requisito della rilevanza, dal momento che lo ius superveniens può far venire meno l'applicabilità della norma di cui il rimettente aveva dubitato della legittimità. Peraltro, quella ora indicata è solo una delle possibilità legate al fenomeno della sopravvenienza legislativa. Altre ipotesi, infatti, sono quelle in cui a essere modificata è la norma parametro, o quella interposta. In altri casi ancora, la modifica può essere il risultato di una pronuncia dell'organo comunitario, oppure di un mutamento del cd. "diritto vivente". Quanto alle conseguenze della sopravvenienza, sono possibili vari esiti. Alla regola generale, per cui sarà il giudice a quo, cui la Corte rimette gli atti, a dover valutare la persistenza della rilevanza (sentenze nn. 134/2013, 102/2013 e 29/2013; ordinanze nn. 195/2016, 194/2016, 266/2015, 80/2015, 150/2012, 178/2011, 77/2004, 145/2001, 100/2001, 323/1997, 49/1997, 50/1996, 499/1991 e 55/1960), in caso di ininfluenza sul giudizio a quo, stante la perdurante applicabilità della norma abrogata o modificata, la Corte, facendo applicazione del principio tempus regit actum, prosegue il giudizio (sentenze nn. 203/2016, 121/2016, 49/2016, 30/2016, 151/2014, 13/2014, 90/2013, 78/2013, 177/2012, 381/1999, 126/1995, 155/1990, 100/1968). Lo stesso nel caso che la modifica sia marginale, o comunque non incidente sui profili censurati (sentenze nn. 222/2015, 172/2014, 186/2013, 279/2012, 282/2004, 48/1994, 430/1993, 25/1993, 133/1992). Un'ulteriore possibilità è quella che, sempre in omaggio principio di economia processuale suddetto, la Corte trasferisca la questione sullo ius superveniens (sentenze nn. 98/2014 e 186/2013; ordinanza n. 185/1996). Infine, ipotesi speculare alla sopravvenuta irrilevanza, è quella in cui, la questione sprovvista in origine di tale requisito, venga a possederlo proprio a causa dello ius superveniens (sentenze nn. 146/2015 e 455/1998; ordinanza nn. 131/1992 e 313/1991; contra: ordinanza n. 34/2009)

Ininfluenza per la perdurante applicabilità nel giudizio a quo della norma abrogata o modificata (in particolare, in ossequio al principio *tempus regit actum*)

- Sentenza n. **203/2016** (red. De Pretis)

Relativamente a giudizi che hanno ad oggetto atti amministrativi da valutare in base al principio tempus regit actum, l'abrogazione della norma impugnata è palesemente ininfluyente e non impone la restituzione degli atti al giudice a quo, tanto più se la novella presenta un'incidenza solo parziale sulla disposizione della cui costituzionalità si dubita e non è idonea a mutare i termini della questione così come è stata prospettata.

Considerato, 4.

“Sempre in via preliminare occorre verificare quale influenza esplica nel presente giudizio lo *ius superveniens*. Infatti, l'art. 15, comma 14, del d.l. n. 95 del 2012 è stato modificato (dopo l'adozione di tutte le ordinanze di rimessione) dall'art. 1, comma 574, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2016). Per effetto della lettera a) del comma 574, «[a]ll'articolo 15, comma 14, [...] al primo periodo, le parole: “A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi” sono sostituite dalle seguenti: “Ai contratti e agli accordi” e le parole: “percentuale fissa,” sono soppresse». Dunque, a differenza della disposizione contenuta alla lettera b) del comma 574 (che, pur aggiungendo diversi periodi all'interno dell'art. 15, comma 14, non ha intaccato né il testo né il significato della disposizione oggetto del presente giudizio), le modifiche introdotte dalla lettera a) hanno inciso sulla disposizione censurata dal giudice *a quo*, abrogando due suoi incisi. Tale abrogazione non impone la restituzione degli atti al giudice *a quo*, essendo essa palesemente ininfluyente nei giudizi *a quibus*, che hanno ad oggetto atti amministrativi da valutare in base al principio *tempus regit actum* (sentenze n. 49, n. 44 e n. 30 del 2016). D'altro canto, la novella presenta un'incidenza solo parziale sulla disposizione della cui costituzionalità si dubita, riguardando frammenti normativi che rilevano esclusivamente ai fini della prima questione sollevata dal giudice *a quo* (quella fondata sull'art. 117, terzo comma, Cost.), e, a questi fini, (...) non è comunque idonea a mutare i termini della questione così come è stata posta dal giudice *a quo*”.

- Sentenza n. **121/2016** (red. Coraggio)

In mancanza di specifica disposizione transitoria, opera il principio generale secondo cui l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio. Pertanto, la sopravvenienza normativa non spiega alcuna influenza sul processo costituzionale.

Considerato, 2.

“In via preliminare va segnalato che l'art. 36 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 (Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata) ha disposto la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, rendendo non più necessario, ai fini della ritualità della proposizione dell'appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale, il deposito di copia dell'atto di impugnazione presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale. Come correttamente rilevato dal giudice rimettente, la norma sopravvenuta non trova applicazione nel giudizio *a quo*. E ciò in quanto, secondo quanto precisato anche dalla Agenzia delle entrate con la circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, in mancanza di specifica disposizione transitoria, opera il principio generale secondo cui l'atto processuale è soggetto alla disciplina vigente al momento in cui viene

compiuto, sebbene successiva all'introduzione del giudizio. Conseguentemente, la nuova disposizione si applica agli appelli notificati dopo il 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore del decreto legislativo. Per gli appelli proposti, come quello di specie, prima di tale termine deve quindi continuare ad applicarsi la disposizione che prevede l'inammissibilità nel caso di omesso deposito di copia dell'appello presso la Commissione tributaria provinciale”.

- Sentenza n. **49/2016** (red. Coraggio)

Nel giudizio di costituzionalità sollevato dai giudici amministrativi, l'intervenuta abrogazione della censurata disposizione non assume rilievo, poiché, secondo il principio tempus regit actum, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.

Considerato, 3., 4., 5.

“L'art. 84-*bis* della legge regionale n. 1 del 2005, è stato introdotto dall'art. 22 della legge della Regione Toscana 5 agosto 2011, n. 40, che reca «Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti)», e successivamente abrogato (così come la stessa legge reg. n. 1 del 2005) dall'art. 254, comma 1, lettera *a*), della legge della Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). (...) L'intervenuta abrogazione non assume rilievo, atteso che, come la Corte ha già avuto modo di affermare (sentenza n. 151 del 2014), lo *ius superveniens* non può venire in evidenza nel giudizio di costituzionalità sollevato dai giudici amministrativi poiché, secondo il principio *tempus regit actum*, la valutazione della legittimità del provvedimento impugnato va condotta con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. (...) Alla stregua dello stesso principio non assumono rilievo le modifiche che la legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), intervenuta successivamente all'ordinanza di rimessione, ha apportato all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), la cui disciplina, nella parte in cui regola l'esercizio dei poteri di conformazione dell'attività del privato, di autotutela e di intervento dell'Amministrazione, in presenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), è invocata dal ricorrente come principio fondamentale della materia «governo del territorio»“.

- Sentenza n. **30/2016** (red. De Pretis)

In base al principio tempus regit actum, la legittimità di un provvedimento amministrativo va valutata in base alla norma vigente al momento della sua adozione. Pertanto, lo ius superveniens non impone, in casi del genere, la restituzione degli atti al rimettente, essendo palese la sua ininfluenza nel giudizio a quo e indubitabile la permanenza della rilevanza della questione di costituzionalità.

Considerato, 2.

“Dopo l’adozione dell’ordinanza di rimessione, la disposizione sottoposta all’esame di questa Corte è stata sostituita dalla legge della Regione Piemonte 3 agosto 2015, n. 20, recante «Modifica alla legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente)». Attualmente, l’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 22 del 2006 stabilisce quanto segue: «Le imprese in possesso dell’autorizzazione rilasciata in un’altra Regione o da altro Stato membro dell’Unione europea, che esercitano l’attività di noleggio in Piemonte, devono utilizzare veicoli in possesso dei requisiti di cui al presente articolo». Il 6 agosto 2015, giorno della pubblicazione della legge regionale n. 20 del 2015 nel Bollettino Ufficiale della Regione, la disposizione oggetto del giudizio di costituzionalità ha dunque cessato di produrre i suoi effetti. Tale *ius superveniens* non impone la restituzione degli atti al giudice rimettente, essendo palese la sua ininfluenza nel giudizio *a quo*. Infatti, in base al principio *tempus regit actum*, alla stregua del quale si definiscono le condizioni di validità di un provvedimento amministrativo, la legittimità del diniego di nulla-osta va valutata in base alla norma vigente al momento della sua adozione. Dunque, non è dubitabile la permanenza – nel giudizio *a quo* – della rilevanza della questione pendente davanti a questa Corte (sentenze n. 151 del 2014 e n. 90 del 2013)”.

- Sentenza n. **151/2014** (red. Cassese)

Siccome il principio tempus regit actum impone di valutare la legittimità del provvedimento impugnato con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione e, dunque, lo ius superveniens non può trovare applicazione nel giudizio principale, non sussistono i presupposti per una restituzione degli atti al rimettente, ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata.

Considerato, 2.

“In via preliminare, deve essere precisato che, dopo la proposizione del ricorso, l’art. 3 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36 (Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 16 maggio 2014, n. 79, ha inserito i commi 4-*bis* e 4-*ter* all’art. 1, comma 4, del d.l. n. 536 del 1996, introducendo alcune disposizioni dirette a favorire l’impiego dei medicinali meno onerosi da parte del SSN. Tale *ius superveniens* non può trovare applicazione nel giudizio principale, atteso che, secondo il principio *tempus regit actum*, il giudice rimettente è tenuto a valutare la legittimità del provvedimento impugnato con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (*ex plurimis*, sentenze n. 90 del 2013 e n. 177 del 2012). Non sussistono i presupposti, dunque, per una restituzione degli atti al giudice rimettente, ai fini di una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione sollevata”.

- Sentenza n. **13/2014** (red. Cartabia)

Non incide sulla rilevanza della questione la circostanza che la legge impugnata sia stata abrogata con effetti, peraltro, solo per il futuro, in quanto, per consolidata giurisprudenza costituzionale, i giudizi di legittimità costituzionale possano avere ad oggetto disposizioni di legge abrogate, se le medesime devono essere applicate per decidere la controversia oggetto del giudizio a quo.

Considerato, 2.2.

“In base alla ricostruzione della legislazione regionale succedutasi nel tempo, appare chiaro che il giudice rimettente è chiamato a definire il giudizio *a quo* sulla base della originaria legge reg. Campania n. 11 del 2011, in forza della quale la richiesta di autorizzazione è stata respinta. Tanto ai fini del giudizio amministrativo, quanto nel presente giudizio, dunque, non assumono alcun rilievo le vicende successive della legge reg. Campania n. 11 del 2011, la quale soltanto costituisce la normativa in vigore al momento dell’adozione del provvedimento impugnato davanti al TAR Campania. Pertanto, in questa sede la Corte è chiamata a pronunciarsi soltanto sulle questioni aventi ad oggetto la suddetta legge reg. Campania n. 11 del 2011, ad esclusione, dunque, del «combinato rimando all’art. 52, comma 15, della legge della Regione Campania del 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale 2012 e Pluriennale 2012-2014 della Regione Campania, legge finanziaria regionale 2012) ed all’art. 5 della legge della Regione Campania del 21 maggio 2012, n. 13 (Interventi per il sostegno e la promozione della castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1)», evocato nell’ordinanza di remissione. Né incide sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale della legge reg. Campania n. 11 del 2011 il fatto che nel frattempo essa sia stata abrogata dal legislatore regionale, con effetti, peraltro, solo per il futuro. È giurisprudenza consolidata di questa Corte, infatti, che i giudizi di legittimità costituzionale possano avere ad oggetto disposizioni di legge abrogate, se le medesime devono essere applicate per decidere la controversia oggetto del giudizio *a quo* (sentenza n. 134 del 2013, ordinanze n. 231 e 170 del 2009)”.

- Sentenza n. **90/2013** (red. Lattanzi)

Ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata la legittimità dell’atto deve essere esaminata in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione, lo ius superveniens non determina il venir meno della rilevanza della questione e non impone la restituzione degli atti al rimettente.

Considerato, 2.

“Dopo la pronuncia dell’ordinanza del tribunale amministrativo, è intervenuta la legge della Regione Toscana 18 giugno 2012, n. 29 (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012), che ha abrogato il comma 5 dell’art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002 e ha sostituito il comma 6 del medesimo articolo con una diversa disposizione. Ugualmente, il comma 12 dell’art. 28 della legge regionale n. 3 del 1994 è stato abrogato dall’art. 37 della legge regionale n. 29 del 2012. Facendo riferimento a questa legge la Regione ha chiesto che sia pronunciata ordinanza di remissione degli atti al giudice *a quo* atteso lo *ius superveniens* insistente sulle disposizioni oggetto di questione di legittimità costituzionale. La richiesta è

priva di fondamento. Innanzi tutto va osservato che la prima questione di legittimità costituzionale riguarda l'intero art. 7 della legge regionale n. 20 del 2002, perché il calendario venatorio è stato adottato con legge anziché con regolamento, perciò su di essa non può influire l'abrogazione del comma 5 e la sostituzione del comma 6 di tale articolo, il quale, secondo il giudice rimettente, sarebbe interamente illegittimo. È da aggiungere che, anche per quanto concerne i commi 5 e 6 dell'art. 7, il citato *ius superveniens* non può avere alcuna influenza sull'esito del giudizio principale. Il tribunale amministrativo è chiamato a giudicare sulla richiesta di annullamento di un atto della Giunta provinciale regolante l'attività della caccia in un periodo ben definito, vale a dire nell'annata 2010-2011, in cui erano in vigore le norme dei commi 5 e 6, sicché è evidente che la rilevanza della questione relativa a tali commi non è venuta meno. Come è stato più volte affermato da questa Corte, infatti, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata la legittimità dell'atto deve essere esaminata in virtù del principio *tempus regit actum*, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (*ex plurimis*, sentenza n. 177 del 2012)".

- Sentenza n. **78/2013** (red. Mattarella)

Persiste la rilevanza della questione anche nel caso in cui la norma sottoposta a scrutinio sia stata dichiarata incostituzionale o sostituita da una successiva perché, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima, la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.

Considerato, 2.

“Occorre preliminarmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per difetto di motivazione in ordine alla rilevanza, sollevata dalla difesa erariale, specie in ragione dell'abrogazione della norma impugnata, avvenuta in epoca antecedente alla rimessione della questione di legittimità costituzionale. Tale eccezione risulta non fondata. L'ordinanza di rimessione contiene, invero, una dettagliata ricostruzione della vicenda processuale, che consente il controllo sulla rilevanza, sia riguardo al contenuto del ricorso principale, sia riguardo alla legittimità degli atti impugnati. Il rimettente esamina i motivi di impugnazione per evidenziare che l'accoglimento del ricorso è subordinato alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impugnata, che vieta il conferimento di incarichi di insegnamento al personale tecnico amministrativo delle università. Quanto all'asserito difetto di motivazione circa la rilevanza della questione di legittimità costituzionale di norma abrogata in epoca antecedente alla rimessione della questione stessa, questa Corte ha costantemente affermato la persistenza della rilevanza, anche nel caso in cui la norma sottoposta a scrutinio sia stata dichiarata incostituzionale o sostituita da una successiva, perché, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima, la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio *tempus regit actum*, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (sentenza n. 177 del 2012; nonché, tra le altre, sentenze n. 321 del 2011, n. 209 del 2010, n. 391 del 2008, n. 509 del 2000). Nel caso in esame, il TAR per il

Veneto fornisce adeguata motivazione della sussistenza del requisito della rilevanza. L'ordinanza di rimessione non si limita ad indicare le ragioni per le quali l'accertamento della legittimità degli atti impugnati, che hanno fatto diretta applicazione della norma censurata allora vigente, dipenda dal giudizio di conformità al dettato costituzionale della norma stessa, ma anche i motivi della persistenza dell'interesse ad ottenere una pronuncia in ordine ai provvedimenti impugnati dal ricorrente nel giudizio principale”.

- Sentenza n. **177/2012** (red. Mattarella)

Il fatto che la norma da scrutinare sia stata sostituita da una successiva, poi dichiarata costituzionalmente illegittima, non toglie di per sé rilevanza alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione precedente. Infatti, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata – o, come nella specie, dichiarata costituzionalmente illegittima – la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione.

Considerato, 2.

“Occorre preliminarmente rilevare, come già evidenziato dal TAR nell'ordinanza di rimessione, che la disposizione oggi censurata ha aggiunto il comma 5-bis all'art. 19 della legge della Regione Abruzzo 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo). Successivamente, detto comma 5-bis è stato sostituito dall'art. 35 della legge della Regione Abruzzo 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo. Legge finanziaria regionale 2005); in tale ultima versione la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con la sentenza n. 81 del 2006. Il fatto che la norma da scrutinare sia stata sostituita da una successiva, poi dichiarata costituzionalmente illegittima, non toglie di per sé rilevanza alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto la disposizione precedente; questa Corte ha avuto modo di precisare in altre occasioni, infatti, che, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata – o, come nella specie, dichiarata costituzionalmente illegittima – la legittimità dell'atto deve essere esaminata, in virtù del principio *tempus regit actum*, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (sentenza n. 209 del 2010, nonché, in precedenza, sentenza n. 509 del 2000). Nel caso in esame, quindi, come correttamente argomentato dal giudice *a quo*, poiché la procedura concorsuale oggetto di impugnazione è stata bandita nella vigenza dell'art. 19, comma 5-bis, della legge reg. Abruzzo n. 77 del 1999, nel testo di cui all'art. 16, comma 13, della legge reg. Abruzzo n. 7 del 2002, è alla luce di quest'ultima disposizione che il TAR è chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale, e perciò la sollevata questione è rilevante nel giudizio in corso. Ne consegue che la disposizione censurata deve essere comunque scrutinata, a nulla rilevando che la successiva norma abrogatrice sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima”.

- Sentenza n. **381/1999** (red. Mirabelli)

La sopravvenuta sostituzione della disposizione denunciata, con effetti solo ex nunc, non pregiudica la rilevanza della questione avente ad oggetto il testo sostituito che rimane applicabile alle fattispecie anteriori allo ius novum, indipendentemente dall'identità e continuità del contenuto normativo tra vecchia e nuova disposizione.

Considerato, 2.

“Successivamente all’ordinanza di rimessione, la disposizione denunciata è stata sostituita dall’art. 1 della legge 2 dicembre 1998, n. 420, che ha dettato nuovi criteri per individuare il giudice competente nei procedimenti riguardanti i magistrati; criteri che si applicano, come espressamente prevede l’art. 8 della stessa legge, ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla sua entrata in vigore. (...) La questione di legittimità costituzionale, che continua ad avere per oggetto l’art. 11 cod. proc. pen. nel testo vigente prima della legge n. 420 del 1998, mantiene integra la sua rilevanza nel giudizio principale, indipendentemente dalla identità e continuità del contenuto normativo tra vecchia e nuova disposizione”.

- Sentenza n. **126/1995** (red. Guizzi)

Considerato, 1.

“(…) in seguito all’emanazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti, e particolarmente in base all’art. 7, la giurisprudenza ha affermato che l’avviso di procedimento, in esso previsto, deve precedere ogni provvedimento idoneo a incidere sulla posizione del soggetto interessato all’azione della pubblica amministrazione, atteggiandosi a requisito di legittimità del provvedimento conclusivo. Così che - se il provvedimento impugnato nel procedimento principale non fosse anteriore all’entrata in vigore della legge n. 241 - il Tribunale amministrativo rimettente avrebbe potuto, e dovuto, risolvere il caso utilizzando l’indicato strumento normativo; ma essendosi verificata la conclusione del procedimento in una data anteriore all’emanazione della legge n. 241, la questione sollevata assume rilevanza per il canone *tempus regit actum*”.

- Sentenza n. **155/1990** (red. Saja)

Il principio dell'immediata applicazione della sopravvenuta legge processuale opera, in mancanza di una disciplina transitoria, soltanto per gli atti processuali successivi alla sua e non anche per quelli anteriormente compiuti i quali restano regolati, secondo il fondamentale principio tempus regit actum, dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere.

Considerato, 2.

“(…) sono state mosse varie eccezioni di inammissibilità per irrilevanza nel giudizio principale. La S.I.C.I.N.D. e altre appellate osservano che la disciplina sopravvenuta della l. n. 67 del 1987 ha regolato diversamente le modalità e i requisiti prescritti per la proposizione dell’azione di annullamento da parte del garante dell’editoria e degli attori popolari; da ciò

deducono che, per effetto del principio dell'immediata applicazione delle norme processuali, i soggetti suindicati avrebbero perduto l'originaria legittimazione processuale e quindi non avrebbero potuto iniziare né proseguire il giudizio relativo all'impugnazione avverso la sentenza di primo grado. In contrario va però rilevato che il principio dell'immediata applicazione della sopravvenuta legge processuale si applica (ove manchi, come nella specie, una disciplina transitoria) soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa: questa non retroagisce, invece, su quelli anteriormente compiuti, i quali sono regolati, secondo il fondamentale principio *tempus regit actum*, dalla legge sotto il cui imperio sono stati posti in essere. Essendo stata l'azione proposta mentre era in vigore la cit. l. n. 416 del 1981 deve quindi escludersi il dedotto difetto di legittimazione che, tra l'altro, determinerebbe l'assurda conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado".

- Sentenza n. **100/1968** (rel. Benedetti)

Considerato, 2.

“Nella prima ordinanza il giudice istruttore penale del Tribunale di Bologna muove censure d'incostituzionalità agli artt. 12 cpv., 13 e 72 del Codice postale, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, denunciando il loro contrasto, in primo luogo, col principio della libertà della corrispondenza, sancito dall'art. 15, comma secondo, e, in via subordinata, col principio della libertà di manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione. Prima di tali questioni occorre però esaminare la richiesta, formulata dall'Avvocatura dello Stato nella sua memoria del 9 aprile 1968, in ordine alla necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice istruttore perché rinnovi il giudizio di rilevanza sulle proposte questioni, dato che, nelle more del giudizio di costituzionalità, l'art. 13 del Codice postale è stato sostituito con l'articolo unico della successiva legge 20 dicembre 1966, n. 1114, che ha profondamente innovato la disciplina relativa alla spedizione della corrispondenza contraria al buon costume, devolvendo al pretore il giudizio sull'inoltro o meno di detta corrispondenza. Tale richiesta non può essere accolta. Dall'ordinanza di rimessione si desume chiaramente che la definizione del giudizio principale è subordinata alla soluzione delle questioni di costituzionalità sollevate nei riguardi delle norme impugnate. In modo particolare poi è proprio la disposizione dell'art. 13 - ai sensi della quale l'ufficio postale ha disposto il fermo dei plichi contenenti riviste ritenute oscene, fornendo così la prova del reato contestato (art. 528 del Codice penale: pubblicazioni oscene) - che viene censurata dal giudice *a quo*. Ed è ovvio che a tale disposizione più propriamente va riferita la motivazione dell'ordinanza nel punto in cui afferma che manifesta è la rilevanza della questione proposta dato che, ove fosse dichiarata l'incostituzionalità della norma, illegittima dovrebbe ritenersi l'attività dell'ufficio postale che ha dato modo, col suo operato, di acquisire una prova, dalla cui dichiarazione d'invalidità potrebbe conseguire un possibile proscioglimento degli imputati per inesistenza dei fatti”.

Ininfluenza di modifiche marginali o non incidenti sui profili censurati

- Sentenza n. 222/2015 (red. Sciarra)

Un'eventuale restituzione degli atti al rimettente, non giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza della quaestio a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi a quibus, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. Pertanto, è ininfluente sul giudizio di legittimità costituzionale uno ius superveniens che si rivolge a disciplinare aspetti della disposizione denunciata non rilevanti ai fini della valutazione delle censure proposte.

Considerato, 2.

“In linea preliminare, occorre rilevare che, successivamente all'adozione dell'ordinanza di rimessione, è stata adottata la legge 10 novembre 2014, n. 162, di conversione del d.l. n. 132 del 2014. Quest'ultima ha inciso sul testo dell'art. 16 limitatamente al comma 1, nel quale le parole «dal 6 al 31 agosto di ciascun anno» sono state sostituite dalle seguenti: «dal 1° al 31 agosto di ciascun anno». Si è, in altri termini, stabilito che il periodo di sospensione feriale dei termini processuali decorra, anziché dal 6 agosto, come previsto nel testo del d.l. n. 132 del 2014, dal 1° agosto, mentre il termine finale del predetto periodo è rimasto alla data del 31 agosto, così equiparando la durata del periodo di sospensione feriale dei termini processuali a quella del congedo ordinario dei magistrati (pari a trenta giorni). Tale *ius superveniens* non incide sul giudizio di legittimità costituzionale, poiché si rivolge a disciplinare aspetti della disposizione denunciata (la delimitazione a trenta giorni anziché a venticinque del periodo di sospensione feriale dei termini processuali) non rilevanti ai fini della valutazione delle censure di illegittimità costituzionale proposte. Conseguentemente, deve escludersi la necessità di procedere ad una restituzione degli atti, anche perché, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, un'eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente, ove questa non sia giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio *a quo* e la non manifesta infondatezza della *quaestio* a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi *a quibus*, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. (sentenze nn. 172 del 2014 e 186 del 2013)”.

- Sentenza n. **172/2014** (red. Cartabia)

Una restituzione degli atti al rimettente, non giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza della quaestio a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilattamento dei tempi dei giudizi a quibus, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. Pertanto, è ininfluente uno jus superveniens che non abbia modificato gli aspetti della disposizione impugnata censurati dal rimettente.

Considerato, 2.

“In via preliminare deve rilevarsi che, successivamente al deposito dell’ordinanza di rimessione, l’impugnato art. 612-*bis* cod. pen. è stato modificato dall’art. 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 94, che ha elevato a cinque anni di reclusione il massimo della pena edittale, originariamente prevista in quattro anni. Inoltre, l’art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n. 119, ha modificato l’aggravante di cui al secondo comma dell’art. 612-*bis* cod. pen., stabilendo che l’aumento di pena consegua anche nel caso in cui il fatto sia commesso attraverso strumenti informatici o telematici, e chiarendo che l’aggravante sussiste anche nel caso di persona che sia attualmente legata da relazione affettiva con la persona offesa (mentre nel testo previgente si parlava di fatto commesso da chi «è stato» legato alla vittima). L’art. 1, comma 3, lettera b), del citato d.l. n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 119 del 2013, ha infine modificato il quarto comma dell’art. 612-*bis* cod. pen., che disciplina la procedibilità del reato, stabilendo che, nei casi in cui il delitto sia procedibile a querela, la remissione di quest’ultima possa essere soltanto processuale e che la medesima sia irrevocabile quando il fatto è stato commesso attraverso la reiterazione di minacce aggravate. Deve, peraltro, osservarsi che il predetto *jus superveniens* ha inciso su parti dell’art. 612-*bis* cod. pen. che riguardano il trattamento sanzionatorio, le aggravanti e la procedibilità a querela del reato, senza minimamente intaccare la descrizione della fattispecie-base oggetto di incriminazione, l’unica che il rimettente assume indeterminata, lamentando solo in relazione alla stessa la violazione dell’art. 25, secondo comma, Cost., rilevante nel procedimento *a quo*. Si tratta, quindi, di modifiche che non concernono aspetti della disposizione impugnata, censurati di indeterminatezza dal giudice rimettente. Conseguentemente, deve escludersi che, nella specie, debba procedersi ad una restituzione degli atti, anche perché, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, un’eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente, ove questa non sia giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio *a quo* e la non manifesta infondatezza della quaestio a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività della tutela

giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi *a quibus*, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost. (sentenza n. 186 del 2013)".

- Sentenza n. **279/2012** (red. Mattarella)

Non costituiscono ius superveniens tale da giustificare una restituzione degli atti al rimettente né disposizioni che, senza essere state neanche temporaneamente attuate, sono state espunte dall'ordinamento in virtù di una pronuncia di incostituzionalità né disposizioni che non modificano le norme censurate.

Considerato, 4., 4.1., 4.2., 4.4.

"L'eccezione con la quale l'Avvocatura rileva *ius superveniens*, che giustifica la restituzione degli atti al giudice remittente, non è fondata. (...) Passando all'esame delle norme ora richiamate, si rileva che nelle more del presente giudizio, questa Corte, con la sentenza n. 147 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 (...). Tali disposizioni sono state quindi espunte dall'ordinamento e, non risultando neppure la loro temporanea attuazione, non possono costituire *ius superveniens* in relazione alle norme impugnate nel presente giudizio. (...) In secondo luogo, deve rilevarsi che le altre disposizioni qualificate *ius superveniens* dall'Avvocatura non modificano le norme censurate nel presente giudizio (...) Pertanto, la mancata incidenza delle nuove disposizioni su quelle censurate, e gli effetti che l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità di queste ultime avrebbe (...), conducono a ritenere non fondata l'eccezione proposta".

- Sentenza n. **282/2004** (red. Onida)

Non si determina la restituzione degli atti, neppure in caso di ius superveniens, laddove, ai fini della decisione della controversia, non è necessario ricostruire l'insieme dei principi vincolanti per il legislatore regionale, in quanto alcuni profili delle censure mosse dal remittente si riconducono alla violazione di norme costituzionali diverse da quella modificata, nonché ad un limite alla potestà legislativa regionale rimasto fundamentalmente invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo (nel caso di specie, la disciplina regionale in materia di consorzi di bonifica, determinando la successione nella titolarità dei beni posseduti da organismi privati, in assenza di procedure espropriative e relativa corresponsione di indennizzi, si pone in violazione delle regole fondamentali del diritto privato nonché dei principi costituzionali di autonomia e salvaguardia della proprietà privata e della libertà di associazione, a prescindere dagli effetti sulla competenza derivanti dalla modifica dell'art. 117 Cost.)

Considerato, 3.

"Questa Corte aveva già ritenuto, nel vigore del previgente Titolo V della Parte II della Costituzione, che la bonifica fosse riconducibile ad una competenza regionale fundamentalmente concorrente, relativa da un lato alla materia dell'agricoltura e foreste,

dall'altro, e in un quadro più ampio, alla azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela e l'uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema, in una "concezione globale degli interventi sul territorio" (...). Rispetto al nuovo testo dell'art. 117, potrebbero venire oggi in rilievo sia la competenza regionale "residuale", che si presta a comprendere molti aspetti della disciplina del settore agricolo (quarto comma), sia, d'altro canto, la competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela dell'ambiente" e "dell'ecosistema" (secondo comma, lettera s), sia infine, in modo più comprensivo, la competenza concorrente in tema di "governo del territorio" (terzo comma). Tuttavia, ai fini della decisione della presente controversia, non è necessario dirimere definitivamente la questione dell'applicabilità del vecchio o del nuovo Titolo V, né ricostruire l'insieme dei principi (ieri e oggi) vincolanti per il legislatore regionale in questa materia. Assumono infatti carattere assorbente alcuni profili delle censure mosse dal remittente che si riconducono alla violazione di norme costituzionali diverse dall'art. 117, nonché ad un limite alla potestà legislativa regionale rimasto fondamentalmente invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo testo dell'art. 117: vale a dire il limite, individuato dalla costante giurisprudenza di questa Corte (ed oggi espresso nella riserva alla potestà esclusiva dello Stato della materia "ordinamento civile", ai sensi del nuovo art. 117, secondo comma, lettera l, della Costituzione), consistente nel divieto di alterare le regole fondamentali che disciplinano i rapporti privati".

- Sentenza n. **48/1994** (red. Vassalli)

Non danno luogo ad una pronuncia di inammissibilità per sopravvenuto difetto di rilevanza ovvero di restituzione degli atti al rimettente modifiche normative che non presentano interferenze di sorta con l'oggetto delle doglianze o che comunque non toccano il petitum che il giudice a quo mostra di perseguire.

Considerato, 2.

"In alcuni atti di intervento (...) l'Avvocatura Generale dello Stato ha dedotto, seppur incidentalmente, l'inammissibilità della questione relativa all'art. 12-*quinquies* del d.l. n. 306 del 1992, prospettando «quanto meno» la necessità di disporre la restituzione degli atti ai giudici *a quibus* per nuovo esame in punto di rilevanza, a cagione delle modifiche apportate alla norma censurata dall'art. 5 del decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14. L'Avvocatura non esplicita le ragioni per le quali la questione sarebbe a suo avviso inammissibile, anche se, attraverso la graduazione che lega fra loro le soluzioni che vengono alternativamente prospettate (inammissibilità - restituzione atti) sembra potersi desumere che la questione dovrebbe essere dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza nei giudizi *a quibus*, in considerazione del mutamento del quadro normativo. Orbene, la disposizione oggetto di impugnativa ha in effetti subito modifiche di identico contenuto inizialmente ad opera dell'art. 5 del decreto-legge 20 novembre 1992, n. 450 e poi, via via e senza soluzione di continuità, ad opera dei successivi decreti di reiterazione (decreto-legge 21 gennaio 1993, n. 14; 23 marzo 1993, n. 73; 20 maggio 1993, n. 153; 20 luglio 1993, n. 244), tutti decaduti per mancata conversione, sino all'ultimo (decreto-legge 17 settembre 1993, n. 369), finalmente convertito, senza modificazioni per la parte che qui interessa (v. art. 1), dalla legge 15 novembre 1993, n. 461. Il profilo che l'Avvocatura sembra dunque dedurre come eccezione pregiudiziale comporta allora la necessità di verificare se, ed eventualmente in che

misura, le modificazioni subite dalla norma impugnata interferiscano sulla rilevanza della questione, agli effetti della sollecitata declaratoria di inammissibilità o della restituzione degli atti ai giudici rimettenti, che la difesa dello Stato ugualmente prospetta, sia pure come alternativa per così dire residuale. Operando, quindi, sulla base del semplice raffronto tra i testi normativi, è agevole verificare che gli aspetti della norma che sono stati modificati dalla decretazione d'urgenza sono soltanto tre: 1) la sostituzione del riferimento alle persone nei cui confronti sono svolte indagini con quello a «coloro nei cui confronti pende procedimento penale»; 2) l'aggiunta, accanto alle persone nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, anche di chi ha in corso di applicazione una misura; 3) l'aumento nel massimo della pena edittale da quattro a cinque anni di reclusione. Ciò posto, può subito rilevarsi che le modifiche di cui ai punti 2) e 3) non presentano interferenze di sorta con l'oggetto delle doglianze, considerato che i diversi provvedimenti di rimessione non censurano né la quantità della pena, né aspetti relativi alla competenza per materia, indubbiamente coinvolti dall'aumento dei limiti edittali, né lo specifico tema riguardante la qualità di soggetto «nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale». Residua, quindi, la modifica di cui al punto 1), circa la quale, peraltro, la Corte di cassazione (R.O. n. 228 del 1993) si è espressa nel senso della relativa irrilevanza, osservando come, anche alla luce della nuova formula normativa, non sia possibile identificare come soggetto attivo «colui che assume la qualità di imputato, in considerazione della specificità giuridica di questo *nomen iuris*: artt. 60 e 405 c.p.p.». Ad un simile argomentare, per la verità, è agevole replicare che le ragioni della modifica (altrimenti del tutto inutile) potrebbero essere rinvenute nella opposta esigenza di «attrarre» nella sfera applicativa della norma non solo gli indagati ma anche - ed a maggior ragione - coloro nei confronti dei quali è stata esercitata l'azione penale. D'altra parte, questa Corte ha già avuto modo di evidenziare come, nel lessico adottato dal nuovo codice di rito, il termine «procedimento» sia di per sé idoneo ad inglobare tanto la fase delle indagini che quella del «processo» vero e proprio (ordinanza n. 238 del 1991), cosicché ad una interpretazione «neutra», quale è quella offerta dalla Corte di cassazione, si potrebbero opporre argomenti contrari sia da un punto di vista testuale, sia per più generali considerazioni di ordine sistematico, giacché la «pendenza» del procedimento non può esaurirsi con l'assunzione di una «qualità» di chi vi è sottoposto (secondo la Cassazione, quella di imputato) ma con l'adozione del provvedimento giurisdizionale che lo definisce. In mancanza, quindi, di un consolidato orientamento interpretativo sul punto, ed essendo stato tale aspetto espressamente (come nel caso della Cassazione) o implicitamente apprezzato dai giudici rimettenti, per essere le relative ordinanze quasi tutte successive al primo dei decreti-legge di modifica, non resta che disattendere la generica eccezione sollevata dall'Avvocatura, la quale nulla ha dedotto a sostegno della supposta irrilevanza della questione per *ius superveniens*. Dirimente, comunque, sembra il rilievo che, a prescindere da quella che sia l'interpretazione preferibile, la modifica non tocca in nessun caso il *petitum* che tutti i giudici *a quibus* mostrano di perseguire: vale a dire l'eliminazione di una norma che si fonda su di un presupposto soggettivo per sua natura instabile, quale è la condizione di chi è sottoposto a indagini (o al processo), il cui esito, del tutto imprevedibile, è riguardato dal legislatore in termini di totale indifferenza normativa".

- Sentenza n. **430/1993** (red. Granata)

Non incide sulla rilevanza della questione la successiva modifica del quadro normativo che risulti avvenuta nel senso presupposto dal giudice a quo.

Considerato, 2., 3.

“È sopravvenuta però la norma di interpretazione autentica (dell’art. 47 ord. pen.), di cui all’art. 14-*bis* della legge 7 agosto 1992 n. 356, la quale ha precisato che «pena espiata», agli effetti del limite ostativo alla concessione del beneficio in parola, deve intendersi quella «da espiare in concreto tenuto conto anche dell’applicazione di eventuali cause estintive». E proprio sulla base di tale *ius superveniens* la Corte di Cassazione, con numerose successive e conformi decisioni a sezioni semplici da ultimo anche avallate dalla sezioni unite (sent. n. 18/1993), ha affermato, con ulteriore ribaltamento della propria giurisprudenza, la detraibilità in ogni caso della pena presofferta, anche nei confronti quindi di condannati a pena originariamente superiore al tetto dei tre anni per reato unico. (...) Il diritto vivente - in virtù di quest’ultima pronunzia giurisprudenziale - si è pertanto effettivamente evoluto e consolidato nel senso presupposto dal Collegio *a quo*, ancorché sulla base di dati ricostruttivi non integralmente coincidenti con quelli dal medesimo assunti. E ciò basta evidentemente per ritenere - contro la eccezione dell’Avvocatura - la ammissibilità delle questioni sollevate, che occorre quindi esaminare nel merito”.

- Sentenza n. **25/1993** (red. Caianiello)

La mancanza di una specifica corrispondenza fra lo jus superveniens e le norme oggetto di censura preclude una pronuncia di restituzione degli atti.

Considerato, 2.

“La Presidenza del Consiglio interveniente ha adombrato l’eventualità della restituzione degli atti alla Corte dei conti per un riesame delle questioni, «in dipendenza dell’importante manovra di riequilibrio della finanza pubblica, avviata sulla base del d.l. n. 384/1992 e della legge di delega 421/1991», che avrebbe «del tutto innovato e corretto il quadro di riferimento finanziario per gli anni 1993 e 1994». Questa Corte non ritiene che sussistano le condizioni per potersi provvedere nei sensi anzidetti, con riguardo a tutte le questioni sollevate nell’ordinanza di rinvio, perché non solo non risulta una specifica corrispondenza fra la menzionata «manovra di riequilibrio» e le varie leggi di spesa oggetto di censura, ma l’auspicio è formulato dall’Avvocatura generale dello Stato con indicazione del tutto generica, senza che sia chiarito in qual modo il *ius superveniens* possa incidere sulle questioni nei termini in cui queste sono state sollevate”.

- Sentenza n. **133/1992** (red. Granata)

Modifiche non incidenti sugli aspetti sostanziali della normativa denunciata, cui si riferiscono le censure dei rimettenti, non danno luogo ad una pronuncia di restituzione degli atti.

Considerato, 2.

“In via preliminare va poi respinta la richiesta dell’Avvocatura di Stato di restituzione degli atti al giudice rimettente (richiesta formulata con riferimento all’ordinanza del g.i.p. presso il Tribunale di Crotone) atteso che le modifiche introdotte con il decreto legge 8 agosto 1991 n. 247, convertito dalla legge 5 ottobre 1991 n. 314, hanno riguardato la disciplina dell’arresto in flagranza e quindi non incidono sugli aspetti sostanziali della normativa sulle sostanze stupefacenti, alla quale si riferisce l’ordinanza del Tribunale di Crotone, nonché quelle degli altri giudici rimettenti”.

Restituzione degli atti al rimettente

- Ordinanza n. **195/2016** (red. Coraggio)

I principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo, chiamato così a valutare la perdurante rilevanza della questione, anche in ragione della normativa statale sopravvenuta.

Considerato

“(…) nelle more del giudizio incidentale, la Corte di giustizia, con la sentenza 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri, anche sul rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte costituzionale, ha statuito: «La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo»; (...) la Corte di giustizia ha, di seguito, rilevato che «Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato»; (...) secondo il costante orientamento di questa Corte, i principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell’ordinamento interno con il valore di *ius superveniens*, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono

essere applicate anche da parte del giudice *a quo*» (ordinanze n. 80 del 2015, n. 124 del 2012 e n. 216 del 2011); (...) nel caso di specie, questa Corte non ha disposto il rinvio pregiudiziale in ordine all'interpretazione del parametro comunitario con riguardo alla disciplina in esame, ma alla sola disciplina di cui all'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico); (...) d'altra parte, va considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, è intervenuta una riforma di sistema attraverso la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti); (...) pertanto, alla stregua delle indicazioni innanzi svolte, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione, anche in ragione della normativa statale sopravvenuta”.

- Ordinanza n. **194/2016** (red. Coraggio)

I principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di ius superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo, chiamato così a valutare la perdurante rilevanza della questione, anche in ragione della normativa statale sopravvenuta.

Considerato

“(...) nelle more del giudizio incidentale, la Corte di giustizia, con la sentenza 26 novembre 2014 resa nelle cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri, anche sul rinvio pregiudiziale effettuato dalla Corte costituzionale, ha statuito: «La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo»; (...) la Corte di giustizia ha, di seguito, rilevato che «Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato»; (...) successivamente, la legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), ha modificato la disciplina del contratto a termine per il personale docente e per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario – ATA – della scuola; (...) secondo il costante orientamento di questa Corte, i principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme

oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di *ius superveniens*, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice *a quo* (ordinanze n. 80 del 2015, n. 124 del 2012 e n. 216 del 2011); (...) nel caso di specie, questa Corte non ha disposto il rinvio pregiudiziale in ordine all'interpretazione del parametro comunitario con riguardo alla disciplina statale e provinciale, come letta in combinato disposto dal rimettente, ma alla sola disciplina statale, di cui all'art. 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico); (...) pertanto, a fronte del richiamato *ius superveniens*, spetta al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza della questione, anche in ragione della normativa statale sopravvenuta”.

- Ordinanza n. **266/2015** (red. Lattanzi)

Non è riferibile al giudizio incidentale l'insegnamento giurisprudenziale, forgiato per il giudizio d'azione, secondo cui lo ius superveniens non comporta la cessazione della materia del contendere, se la normativa impugnata ha trovato medio tempore applicazione. Nel giudizio incidentale, infatti, la sopravvenienza normativa richiede una valutazione di perdurante rilevanza, necessariamente rimessa al giudice a quo al quale vanno restituiti gli atti.

Considerato

“(…) il Consiglio di Stato, in sede consultiva, dubita, in riferimento agli artt. 41 e 42 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Liguria 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali); (...) il Collegio rimettente censura la norma regionale laddove impone un vincolo di destinazione alberghiera a tutte le strutture classificate, alla luce della normativa vigente, come albergo; (...) successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge regionale 18 marzo 2013, n. 4, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali) e ulteriori disposizioni in materia di alberghi», che, all'art. 2, ha modificato la norma censurata; (...) in particolare, i commi 2 e 3 del citato art. 2 hanno modificato l'ambito di operatività del vincolo di destinazione alberghiera già posto dalla legge regionale del 2008, escludendolo per tutte quelle strutture, ancora in attività ovvero la cui attività ricettiva fosse già cessata, che, al 1° gennaio 2012, fossero classificate «a una o due stelle, con capacità ricettiva non superiore a diciotto posti letto ed aventi un utilizzo promiscuo della funzione ricettiva con quella residenziale o con altra funzione»; (...) inoltre, la legge regionale n. 4 del 2013 ha parzialmente modificato i presupposti in presenza dei quali il proprietario dell'immobile vincolato può presentare «motivata e documentata istanza di svincolo» (art. 2, comma 4) e ha attribuito la competenza a provvedere su detta istanza al solo Comune (art. 2, comma 5); (...) in applicazione di questa legge, l'Amministrazione comunale ha deliberato «che ricorrono le condizioni di non applicazione del vincolo alberghiero previste dall'art. 2 comma 1 bis della L.R. n. 1/2008 come modificata

dalla L.R. n. 4/2013 delle strutture individuate dalle schede redatte dall'ufficio urbanistica allegata al presente atto facente parte integrante e sostanziale (Allegato C)», tra le quali vi è appunto l'immobile sede dell'albergo "della Piazzetta", di proprietà della società ricorrente nel giudizio *a quo* (si veda la deliberazione del Consiglio comunale 10 febbraio 2014, n. 11); (...) a fronte di questo *ius superveniens*, spetta al Collegio rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata; (...) la giurisprudenza costituzionale richiamata dalla Domus Plan srl, secondo la quale lo *ius superveniens* non comporta la cessazione della materia del contendere, se la normativa impugnata ha trovato *medio tempore* applicazione, non è pertinente, perché riguarda il giudizio di legittimità costituzionale introdotto, dallo Stato o dalle Regioni, con ricorso in via principale; (...) nel caso di specie, la questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale e, quindi, la sopravvenienza normativa richiede una valutazione di perdurante rilevanza, necessariamente rimessa al giudice *a quo*; (...) anche l'asserita rilevanza della questione ai fini della decisione sulla domanda di risarcimento del danno, proposta nel giudizio *a quo* dalla Domus Plan srl, deve essere valutata dal Collegio rimettente; (...) pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice *a quo*, per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione, alla luce del mutato quadro normativo (*ex multis*, ordinanze n. 190, n. 53 e n. 20 del 2015)".

- Ordinanza n. **80/2015** (red. Napolitano)

I principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di jus superveniens, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza della pronuncia del giudice europeo e delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al suo esame e sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato

"(...) con riferimento alle censure prospettate da entrambi i giudici *a quibus* in ordine alla determinazione del corrispettivo del contratto di trasporto, occorre rilevare che, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 4 settembre 2014 (cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13), ha affermato che «l'articolo 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d'esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati»; (...) in detta pronuncia, la Corte di Lussemburgo, chiamata a valutare la compatibilità comunitaria della disciplina dettata dall'art. 83-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, come convertito, nel testo in vigore dall'11 agosto 2010, rilevato che l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto in base alle cui determinazioni è quantificato il corrispettivo del vettore, essendo composto principalmente da rappresentanti delle associazioni di categoria di vettori e committenti, doveva considerarsi un'associazione di imprese *ex art.* 101 del Trattato

sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ha ritenuto che «la determinazione di costi minimi d'esercizio, resi obbligatori da una normativa nazionale quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, impedendo alle imprese di fissare tariffe inferiori a tali costi, equivale alla determinazione orizzontale di tariffe minime imposte» (paragrafo 43) ed è idonea a restringere il gioco della concorrenza; (...) inoltre, pur essendovi tra le finalità perseguite da tale normativa quella della tutela della sicurezza stradale la quale costituisce un obiettivo legittimo astrattamente in grado di giustificare detta normativa, la Corte di giustizia ha ritenuto che essa vada «al di là del necessario» (paragrafo 55), non permettendo al vettore di provare che esso, benché offra prezzi inferiori alle tariffe minime, si conforma alle disposizioni in materia di sicurezza; (...) la Corte di Lussemburgo ha affermato, inoltre, che detta normativa «si limita a prendere in considerazione, in maniera generica, la tutela della sicurezza stradale, senza stabilire alcun nesso tra i costi minimi d'esercizio e il rafforzamento della sicurezza stradale» (paragrafo 52) e che, conseguentemente, «la determinazione dei costi minimi d'esercizio non può essere giustificata da un obiettivo legittimo» (paragrafo 57); (...) successivamente a tale pronuncia, è intervenuta la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), la quale, all'art. 1, comma 248, ha abrogato, anche se a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa, i commi 1, 2, e da 6 a 11 ed ha integralmente sostituito i commi da 4 a 4-*sexies* dell'art. 83-*bis* del d.l. n. 112 del 2008, come convertito; (...) per effetto di tali modifiche, è venuta meno ogni disciplina legale del corrispettivo del contratto di trasporto, atteso che, il comma 4, nella formulazione attualmente vigente, stabilisce che «Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale»; (...) secondo il costante orientamento di questa Corte, i principi enunciati dalla Corte di giustizia, riguardo a norme oggetto di giudizio di legittimità costituzionale, si inseriscono direttamente nell'ordinamento interno con il valore di *jus superveniens*, condizionando e determinando i limiti in cui quelle norme conservano efficacia e devono essere applicate anche da parte del giudice *a quo* (ordinanza n. 268 del 2005; ordinanze n. 124 del 2012 e n. 179 del 2011); (...) spetta ai rimettenti valutare l'incidenza della pronuncia della Corte di giustizia nonché delle modifiche normative sopravvenute sulla decisione del giudizio sottoposto al loro esame e sulla persistente rilevanza della questione di legittimità costituzionale; (...) pertanto, (...) va disposta la restituzione degli atti ai rimettenti per un nuovo esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione alla luce dello *ius superveniens*».

- Sentenza n. **134/2013** (red. Silvestri)

La restituzione degli atti al rimettente presuppone che la normativa sopravvenuta alle ordinanze abbia inciso sulla norma oggetto ovvero sul quadro normativo complessivo. Non ricorrono pertanto i presupposti per una simile pronuncia laddove le nuove disposizioni si limitino a confermare l'esistente ovvero abbiano portata meramente ricognitiva della normativa vigente.

Considerato, 3.

“Sempre in via preliminare, si deve escludere che la normativa sopravvenuta alle ordinanze di rimessione, segnalata in particolare dalla difesa statale, abbia inciso sulla norma oggetto, ovvero sul quadro normativo complessivo, con la conseguenza che non ricorrono i presupposti per disporre la restituzione degli atti (*ex plurimis*, ordinanza n. 232 del 2012). Le disposizioni sopravvenute sono contenute nell’art. 25, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, e nell’art. 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134. Entrambe le previsioni intervengono sulla disciplina dell’affidamento dei servizi pubblici locali, e, con diverso grado di specificazione rispetto all’oggetto del presente scrutinio, si limitano a confermare l’esistente, facendo salve le discipline di settore vigenti, sulla cui base siano state organizzate le gare di affidamento. L’art. 25, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, che inserisce l’art. 3-*bis* nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2012, n. 148, prevede che, entro il 30 giugno 2012, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedano all’organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica «in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio». La disposizione stabilisce quindi che, «fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma, è fatta salva l’organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti». Come si vede, la norma non interferisce in alcun modo con la previsione, contenuta nella disposizione censurata, del blocco degli affidamenti del servizio di distribuzione del gas naturale su base diversa rispetto agli ambiti territoriali minimi, come individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale 19 gennaio 2011 (Determinazione degli ambiti territoriali nel settore della distribuzione del gas naturale). Con riferimenti più puntuali, l’art. 37 del d.l. n. 83 del 2012, rubricato «disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico» – il quale interviene sugli artt. 14 e 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144), per disciplinare la partecipazione delle società alle gare per l’affidamento del servizio in esame – prevede al comma 2 che «sono fatte salve le disposizioni di cui all’art. 46-*bis* [...] in materia di distribuzione di gas naturale, e gli ambiti di distribuzione determinati ai sensi del medesimo articolo, in base a cui devono essere espletate le gare per l’affidamento del servizio di distribuzione gas in conformità con l’articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93». La disposizione in esame richiama l’intera disciplina del cosiddetto sistema ambiti nel settore della distribuzione del gas naturale, a partire dall’art. 46-*bis* del d.l. n. 159 del 2007 e dai decreti attuativi dello stesso, fino alla norma censurata, nella parte in cui prevede che, a partire dal 29 giugno 2011, le gare di affidamento possono essere indette solo sulla base dei predetti ambiti. La portata della disposizione, che è meramente ricognitiva della normativa vigente, non aggiunge alcunché alle disposizioni richiamate, le quali, se fossero dichiarate costituzionalmente illegittime, cesserebbero comunque di produrre i loro effetti.

Nemmeno si può ipotizzare che la norma sopravvenuta abbia legificato il contenuto dell'art. 3, comma 3, del d.m. 19 gennaio 2011 – che già aveva introdotto il blocco delle gare di affidamento per ambiti territoriali diversi da quelli minimi a decorrere dal 1° aprile 2011 –, per trarne l'ulteriore conseguenza che, in caso di declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata, l'effetto inibitorio sulle gare discenderebbe dalla citata norma regolamentare, non più disapplicabile dai rimettenti, in quanto appunto legificata. La tesi non può essere condivisa posto che, con l'entrata in vigore della norma censurata, la previsione contenuta nella disposizione regolamentare è stata definitivamente superata, e la normativa sopravvenuta, in quanto ricognitiva, ha richiamato la disciplina applicabile, e cioè, per quello che qui rileva, il blocco previsto dall'art. 24, comma 4, del d.lgs. n. 93 del 2011”.

- Sentenza n. **102/2013** (red. Napolitano)

La restituzione degli atti ai rimettenti, affinché procedano ad un rinnovato esame dei termini della questione, deve essere ordinata qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata. Nella specie, non é intervenuto alcun mutamento del quadro normativo che possa giustificare un riesame da parte del rimettente della persistente rilevanza della prospettata questione di legittimità costituzionale, poiché la cessazione della funzione delle misure previste dalla norma impugnata è avvenuta in applicazione del medesimo disposto e non per la sopravvenienza di un nuovo provvedimento legislativo.

Considerato, 2.1., 2.1.1.

“In via preliminare, va esaminata la richiesta formulata dalla Regione Lombardia – sia nell'atto di costituzione sia nella memoria illustrativa depositata in prossimità della discussione della questione – di restituzione, al giudice rimettente, degli atti relativi al presente giudizio di legittimità costituzionale per un nuovo esame della rilevanza alla luce dello *jus superveniens*, derivante dallo spirare degli effetti dell'art. 14 della l.r. 5 del 2007, in ragione dell'intervenuta approvazione del Piano territoriale regionale d'area. Infatti, secondo la difesa regionale, l'avvenuta approvazione del PTR, con deliberazione del Consiglio regionale del 6 dicembre 2011, ha come conseguenza che la norma impugnata non trovi più applicazione nel giudizio *a quo*, in quanto l'art. 14 della legge regionale n. 5 del 2007 nasce[va] come norma temporalmente limitata, i cui effetti sono stati espressamente confinati dal legislatore regionale fino all'entrata in vigore del relativo piano territoriale d'area. (...) Non esistono i presupposti per la restituzione degli atti al rimettente. La giurisprudenza costituzionale ritiene che vada ordinata la restituzione degli atti ai giudici rimettenti, affinché questi procedano ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio [...], ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale [...], oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata (ordinanza n. 150 del 2012). Alla luce di quanto sopra, può escludersi che, al riguardo, sia intervenuto un mutamento del quadro normativo che possa giustificare un riesame da parte del giudice rimettente della persistente rilevanza della

prospettata questione di legittimità costituzionale. L'approvazione del PTR, più che aver determinato la cessazione degli effetti propri della norma impugnata, cioè la fine dell'applicazione delle misure di salvaguardia ivi previste, ha determinato la cessazione della loro funzione, ma ciò è avvenuto non per la sopravvenienza di un nuovo provvedimento legislativo (dato che l'unico provvedimento legislativo intervenuto è consistito in un'ulteriore proroga dei termini), ma per effetto della stessa norma, vale a dire in applicazione del suo disposto. Il rimettente non è posto, quindi, in presenza di una diversa e nuova disposizione legislativa. Né può affermarsi che si verifichi l'ipotesi della cessazione della materia del contendere, in quanto, anche prescindendo dalla circostanza che l'approvazione del PTR non può essere considerata soddisfacente del *petitum*, quest'ultimo aveva come suo oggetto anche il risarcimento del danno e non solo l'esercizio dello *jus aedificandi*; così che la questione sollevata dinanzi a questo Giudice costituzionale conserva la sua rilevanza ai fini del decidere nel giudizio *a quo*".

- Ordinanza n. **29/2013** (red. Lattanzi)

Una valutazione sull'incidenza della legge sopravvenuta sulle prospettate censure, effettuata per la prima volta dalla Corte, senza che su di essa abbia potuto interloquire il giudice a quo, comporterebbe un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità, spettando anzitutto al rimettente accertare se ed entro quali termini permanga la rilevanza della questione ed il denunciato contrasto con la Costituzione.

Considerato

"(...) successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione è intervenuta la legge 1° ottobre 2012, n. 172 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno); (...) questa legge ha, tra l'altro, inciso sull'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, sia modificando il comma 1-*quater*, con l'ampliamento del catalogo dei delitti rispetto ai quali l'accesso a taluni benefici penitenziari è subordinato ai risultati positivi dell'osservazione scientifica della personalità del detenuto, sia, soprattutto, inserendo il comma 1-*quinqüies*, secondo il quale ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati «per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 609-*quater*, 609-*quinqüies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorennе», è previsto un trattamento psicologico con finalità di recupero e sostegno del condannato e la sua «positiva partecipazione» è valutata dal magistrato di sorveglianza o dal tribunale di sorveglianza; (...) lo *jus superveniens* appare idoneo ad influire sulle proposte questioni di legittimità costituzionale; (...) in particolare, devono essere considerate le possibili implicazioni derivanti dall'introduzione del comma 1-*quinqüies* dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, posto che, richiamando l'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. l'intero art. 4-*bis*, un ulteriore vincolo ostativo alla sospensione dell'esecuzione delle pene detentive brevi potrebbe, secondo un'interpretazione, derivare dal nuovo comma 1-*quinqüies* dell'art. 4-*bis*, riflettendosi sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale relative al comma

1-*quater*; (...) la nuova disposizione potrebbe incidere sulla valutazione del *tertium comparationis*, in quanto comprende anche l'ipotesi attenuata dell'art. 609-*bis* cod. pen., quando concerne minori, sicché si potrebbe ritenere che, in ogni caso (e non solo in presenza dell'aggravante dell'art. 609-*ter*, primo comma, numero 1, cod. pen., richiamata dalla prima parte del comma 1-*quater* dell'art. 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario), operi il divieto di sospensione dell'esecuzione; (...) inoltre, la legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, ridefinendo l'assetto della tutela dei minori, ha comportato modifiche al quadro di riferimento che potrebbero aver rilievo rispetto alle questioni prospettate dal rimettente; (...) una valutazione sull'incidenza della legge sopravvenuta sulle censure in esame, effettuata per la prima volta da questa Corte, senza che su di essa abbia potuto interloquire il giudice *a quo*, comporterebbe un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità, spettando anzitutto al rimettente accertare se ed entro quali termini permanga il denunciato contrasto con la Costituzione (ordinanza n. 150 del 2012); (...) pertanto, alla luce della sopravvenuta normativa rappresentata dalla legge n. 172 del 2012, deve essere ordinata la restituzione degli atti, affinché il rimettente proceda a un rinnovato esame della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni”.

- Ordinanza n. **150/2012** (red. Tesaurò)

La restituzione degli atti al rimettente, affinché proceda ad un rinnovato esame dei termini della questione, deve essere disposta qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio, ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale, oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata. Nella specie, la diversa pronuncia della Grande Camera della Corte EDU in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione, espressamente richiamata dai rimettenti, incide sul significato degli interposti parametri convenzionali e costituisce un novum che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale. Peraltro, una valutazione dell'incidenza del novum sulle questioni svolta per la prima volta dalla Corte, senza che su di essa abbiano potuto interloquire i giudici a quibus, comporterebbe un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità, spettando anzitutto ai rimettenti accertare, alla luce della nuova esegesi fornita dalla Corte di Strasburgo, se ed entro quali termini permanga il denunciato contrasto.

Considerato

“(…) successivamente a tutte le ordinanze di rimessione, la Grande Camera della Corte di Strasburgo (...) con la sentenza del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, si è pronunciata diversamente sul principio enunciato con la sentenza richiamata dai rimettenti per identificare il contenuto delle norme della CEDU ritenute lese dalle disposizioni censurate; (...) la sentenza della Grande Camera, dopo avere osservato, tra l'altro, che ad essa non spetta «considerare se il divieto della donazione di sperma e ovuli in questione sarebbe o meno giustificato dalla Convenzione», ma spetta, invece, decidere «se tali divieti fossero giustificati», ha affermato che «il legislatore austriaco non ha all'epoca ecceduto il margine di discrezionalità concessogli né per quanto riguarda il divieto di donazione di ovuli ai fini della procreazione artificiale né per quanto riguarda il divieto di donazione di sperma per la fecondazione in vitro» ed ha escluso la denunciata violazione dell'art. 8 della Convenzione,

reputando che non vi fosse «alcuna ragione di esaminare separatamente i medesimi fatti dal punto di vista dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione»; (...) la sopravvenienza della sentenza della Grande Camera impone di ricordare che la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la questione dell'eventuale contrasto della disposizione interna con la norme della CEDU va risolta, per quanto qui interessa, in base al principio in virtù del quale il giudice comune, al fine di verificarne la sussistenza, deve avere riguardo alle norme della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo (tra le molte, sentenza n. 236 del 2011, richiamando le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 e tutte le successive pronunce che hanno ribadito detto orientamento), specificamente istituita per dare ad esse interpretazione e applicazione (da ultimo, sentenza n. 78 del 2012), poiché il contenuto della Convenzione (e degli obblighi che da essa derivano) è essenzialmente quello che si trae dalla giurisprudenza che nel corso degli anni essa ha elaborato (per tutte, sentenze n. 311 del 2009 e n. 236 del 2011), occorrendo rispettare la sostanza di tale giurisprudenza, con un margine di apprezzamento e di adeguamento che le consenta di tener conto delle peculiarità dell'ordinamento giuridico in cui la norma convenzionale è destinata a inserirsi (*ex plurimis*, sentenze n. 236 del 2011 e n. 317 del 2009), ferma la verifica, spettante a questa Corte, della compatibilità della norma CEDU, nell'interpretazione del giudice cui tale compito è stato espressamente attribuito dagli Stati membri, con le pertinenti norme della Costituzione (sentenza n. 349 del 2007; analogamente, tra le più recenti, sentenze n. 113 e n. 303 del 2011); (...) inoltre, secondo la giurisprudenza costituzionale, deve essere ordinata la restituzione degli atti al giudice *a quo*, affinché questi proceda ad un rinnovato esame dei termini della questione, qualora all'ordinanza di rimessione sopravvenga una modificazione della norma costituzionale invocata come parametro di giudizio (tra le tante, ordinanze n. 14, n. 76, n. 96, n. 117, n. 165, n. 230 e n. 386 del 2002), ovvero della disposizione che integra il parametro costituzionale (per tutte, ordinanze n. 516 del 2002 e n. 216 del 2003), oppure qualora il quadro normativo subisca considerevoli modifiche, pur restando immutata la disposizione censurata (tra le tante, ordinanza n. 378 del 2008); (...) alla luce di siffatti principi, la diversa pronuncia della Grande Camera in ordine all'interpretazione accolta dalla sentenza della Prima Sezione, espressamente richiamata dai rimettenti – operata all'interno dello stesso giudizio nel quale è stata resa quest'ultima pronuncia – incide sul significato delle norme convenzionali considerate dai giudici *a quibus* e costituisce un *novum* che influisce direttamente sulla questione di legittimità costituzionale così come proposta; (...) siffatta conclusione si impone: in primo luogo, perché costituisce l'ineludibile corollario logico-giuridico della configurazione offerta da questa Corte in ordine al valore ed all'efficacia delle sentenze del giudice europeo nell'interpretazione delle norme della CEDU che (...) i rimettenti hanno correttamente considerato, al fine di formulare le censure in esame; in secondo luogo, in quanto una valutazione dell'incidenza sulle questioni di legittimità costituzionale del *novum* costituito dalla sentenza della Grande Camera (la cui rilevanza è, peraltro, resa palese anche dall'approfondita lettura, significativamente divergente, offertane dalle parti nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza pubblica) svolta per la prima volta da questa Corte, senza che su di essa abbiano potuto interloquire i giudici *a quibus*, comporterebbe un'alterazione dello schema dell'incidentalità del giudizio di costituzionalità, spettando anzitutto ai rimettenti accertare, alla luce della nuova esegesi fornita dalla Corte di Strasburgo, se ed entro quali termini permanga il denunciato contrasto; (...) l'imprescindibilità di tale

conclusione, in relazione all'ordinanza di rimessione del Tribunale di Firenze, è resa palese dalla constatazione che questo ha sollevato questione di legittimità costituzionale esclusivamente in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., limitandosi ad osservare, in ordine all'ulteriore parametro costituzionale evocato, che le stesse considerazioni esposte dalla Corte EDU in ordine alla irragionevolezza della norma in questione paiono pertinenti per il rilievo della questione di legittimità costituzionale anche sotto il profilo dell'art. 3 Cost.; (...) inoltre, essa si impone anche in ordine ai restanti provvedimenti di rimessione, poiché i giudici *a quibus* non solo hanno proposto la questione di legittimità costituzionale riferita all'art. 117, primo comma, Cost. in linea preliminare rispetto alle altre pure sollevate, ma hanno altresì ripetutamente richiamato la suindicata sentenza della Prima Sezione della Corte di Strasburgo, allo scopo di trarne argomenti a conforto delle censure proposte in relazione agli ulteriori parametri costituzionali; (...) pertanto, alla luce della sopravvenuta sentenza della Grande Camera del 3 novembre 2011, S.H. e altri c. Austria, deve essere disposta la restituzione degli atti, affinché i rimettenti procedano ad un rinnovato esame dei termini delle questioni”.

- Ordinanza n. **178/2011** (red. Silvestri)

Spetta al rimettente, nelle questioni sollevate in via incidentale, la valutazione degli effetti che l'abrogazione della norma oggetto di censura produce sulla definizione del giudizio a quo, in particolare avuto riguardo al profilo della perdurante applicabilità della predetta norma ai procedimenti in corso, in assenza di espressa disposizione di legge che disponga in tal senso.

Considerato

“(…) successivamente alla deliberazione dell'ordinanza di rimessione, l'art. 31, comma 1, lettera a), della legge della Provincia di Bolzano 23 dicembre 2010, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013 – Legge finanziaria 2011), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 1° febbraio 2011, n. 5, supplemento n. 1, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha disposto l'abrogazione della «lettera c) del comma 1, dell'art. 1 della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10, e successive modifiche»; (...) la sopravvenuta abrogazione della norma direttamente censurata impone la restituzione degli atti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, affinché proceda ad un nuovo esame della rilevanza delle questioni sollevate; (...) infatti, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, spetta al rimettente, nelle questioni sollevate in via incidentale, la valutazione degli effetti che l'abrogazione della norma oggetto di censura produce sulla definizione del giudizio *a quo*, in particolare avuto riguardo al profilo della perdurante applicabilità della predetta norma ai procedimenti in corso, in assenza di espressa disposizione di legge che disponga in tal senso (*ex plurimis*, ordinanze n. 162, n. 145 e n. 49 del 2010)”.

- Ordinanza n. **77/2004** (red. Capotosti)

Il novum normativo che impone la restituzione degli atti al rimettente per un riesame della rilevanza della questione può essere rappresentato anche da una sopravvenuta sentenza di incostituzionalità (specie laddove non determini, alla stregua del più recente consolidato orientamento, la manifesta inammissibilità del quesito per sopravvenuta carenza di oggetto).

Considerato

“(…) successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, questa Corte, con la sentenza n. 262 del 2003, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 195 del 1958, nel testo modificato dall’art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui non prevede l’elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura, in aggiunta ai membri supplenti della Sezione disciplinare già previsti, di ulteriori componenti, in modo da «consentire la costituzione, per numero e categoria di appartenenza, di un collegio giudicante diverso da quello che abbia pronunciato una decisione successivamente annullata con rinvio dalle Sezioni unite della Cassazione»; (...) pertanto, gli atti debbono essere restituiti al giudice *a quo* perché valuti nuovamente la rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla luce della sopravvenuta pronuncia”.

- Ordinanza n. **145/2001** (red. Zagrebelsky)

Compete al rimettente la valutazione della perdurante rilevanza della questione e dell’applicabilità dello jus superveniens alla fattispecie sottoposta al suo esame.

Considerato

“(…) successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è entrata in vigore la legge della regione Liguria 11 novembre 1999, n. 34 (Legge di semplificazione dell’ordinamento regionale); (...) in particolare, l’art. 2 della citata legge regionale ha disposto l’abrogazione della legge che contiene la disposizione impugnata, mentre l’art. 3, comma 1, prevede che le disposizioni abrogate continuino «a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti»; (...) d’altra parte, anteriormente alla stessa pronuncia dell’ordinanza di rimessione, è variamente mutata la normativa statale di riferimento sulla base della quale il Consiglio di Stato ha prospettato la violazione dei parametri costituzionali invocati, in particolare con l’emanazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), più volte modificato, e del d.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale), atti ai quali il rimettente non fa cenno nel sollevare la questione; (...) pertanto, sia per l’abrogazione della norma impugnata ad opera della legge della regione Liguria n. 34 del 1999, sia per il suddetto complessivo mutamento del quadro normativo di riferimento, si impone il riesame della perdurante rilevanza della questione da parte del rimettente, al quale

competete valutare l'applicabilità dello *jus superveniens* alla fattispecie sottoposta al suo esame”.

- Ordinanza n. **100/2001** (red. Neppi Modona)

Le sensibili innovazioni apportate dal legislatore al quadro normativo di riferimento della questione sollevata comportano la restituzione degli atti al giudice a quo, perché valuti se la questione sollevata possa continuare a considerarsi rilevante.

Considerato

“(…) il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l’efficacia e l’efficienza dell’amministrazione della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, ha apportato sensibili innovazioni al quadro normativo di riferimento della questione sollevata; (...) in particolare, l’art. 7 del decreto-legge n.341 del 2000 ha stabilito, al comma 1, con norma di interpretazione autentica dell’art. 442, comma 2, ultimo periodo, cod. proc. pen., che “l’espressione “pena dell’ergastolo” deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno” ed ha altresì aggiunto, con il comma 2, un ulteriore periodo al capoverso del medesimo art. 442 codice procedimento penale, prevedendo che “alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo”; (...) in correlazione a tali previsioni, l’art. 8 del medesimo decreto-legge n. 341 del 2000 ha inoltre introdotto una speciale disciplina transitoria per i procedimenti penali in corso, stabilendo che l’imputato, in determinate ipotesi, possa revocare la richiesta di giudizio abbreviato ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell’art. 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000; (...) pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice rimettente, perché valuti se la questione sollevata possa ritenersi tuttora rilevante nel giudizio *a quo*”.

- Ordinanza n. **323/1997** (red. Mirabelli)

Il sopravvenuto mutamento del complessivo quadro normativo preso in considerazione nell’ordinanza di rinvio comporta, per ragioni di opportunità, la restituzione degli atti al rimettente per una nuova valutazione della perdurante rilevanza della questione.

Considerato

“(…) successivamente alla proposizione della questione di legittimità costituzionale, la materia della gestione dei rifiuti è stata disciplinata dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, emanato per dare attuazione, tra l’altro, alle direttive della Comunità economica europea 91/156 e 91/689; (...) la disciplina della materia risulta per più aspetti mutata rispetto a quella considerata nell’ordinanza di rinvio, essendo stato in particolare previsto un nuovo sistema di illeciti e di sanzioni (artt. 50 ss.) ed essendo stato abrogato il d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (art. 56); (...) indipendentemente da ogni valutazione in ordine ai profili attinenti alla decretazione d’urgenza, è opportuno che gli atti siano restituiti al giudice rimettente perché possa valutare se, essendo mutato, a seguito del decreto legislativo n. 22 del 1997, il quadro normativo complessivo, la questione sollevata sia tuttora rilevante nel giudizio principale”.

- Ordinanza n. **49/1997** (red. Onida)

La sostituzione dell'impugnata disposizione con altra di contenuto corrispondente non esclude la restituzione degli atti al rimettente laddove lo ius superveniens apporti modifiche incidenti sullo specifico aspetto censurato dal rimettente.

Considerato

“(…) nel frattempo è entrata in vigore la legge 28 dicembre 1995, n. 549, il cui art. 3, comma 129, stabilisce fra l'altro che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge «la commissione unica del farmaco provvede alla identificazione dei farmaci necessari al trattamento di particolari patologie nonché alla definizione delle patologie stesse», prevedendo altresì che tali farmaci sono collocati nelle fasce «A» e «B» (a totale o parziale carico del servizio sanitario nazionale); (...) dunque la disposizione impugnata (pur, inspiegabilmente, riprodotta testualmente ancora in tre decreti-legge successivi alla legge n. 549 del 1995) è stata sostituita da una disposizione di contenuto corrispondente, ma con varianti che incidono proprio sul termine la cui incertezza è posta dal rimettente a fondamento della proposta questione di costituzionalità, stabilendosi un termine certo, e già decorso, per la identificazione dei farmaci che, in forza della loro assoluta necessità in rapporto a determinate patologie, sono dispensati a carico totale o parziale del servizio sanitario nazionale; (...) pertanto, devono restituirsi gli atti al giudice *a quo* per una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce della citata sopravvenuta disposizione dell'art. 3, comma 129, della legge 28 dicembre 1995, n. 549”.

- Ordinanza n. **50/1996** (red. Vassalli)

Il novum normativo che impone la restituzione degli atti al rimettente per un riesame della rilevanza della questione può essere rappresentato anche da una sopravvenuta sentenza di incostituzionalità (specie laddove non determini, alla stregua del più recente consolidato orientamento, la manifesta inammissibilità del quesito per sopravvenuta carenza di oggetto).

Considerato

“(…) questa Corte, con sentenza n. 504 del 1995, successiva alla pronuncia della ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; (...) pertanto, avuto riguardo al *novum* rappresentato dalla richiamata pronuncia ed in considerazione di quanto lo stesso giudice *a quo* prospetta in punto di fatto, si impone la restituzione degli atti al medesimo giudice perché venga riesaminata la rilevanza della sollevata questione”.

- Ordinanza n. **499/1991** (red. Caianiello)

La possibilità che la norma sopravvenuta (nella specie, in considerazione della sua natura interpretativa della disposizione impugnata) espliciti una concreta incidenza nel giudizio a quo impone la restituzione degli atti al giudice remittente per un riesame della rilevanza.

Considerato

“(…) successivamente alle predette pronunce, è stato approvato - con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346 - il nuovo testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, nel cui art. 28, comma 1, si prevede espressamente che, in caso di spedizione a mezzo posta, la dichiarazione «si considera presentata» nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale; (...) non può escludersi che tale norma, ancorché entrata in vigore successivamente all’emanazione dell’ordinanza di remissione, abbia - secondo il tenore della norma di delega di cui all’art. 17, terzo comma, legge 9 ottobre 1971, n. 825, in base alla quale è stata emanata - natura interpretativa della disposizione impugnata che è destinata a sostituire; (...) questa eventuale natura interpretativa potrebbe far sì che la norma espliciti una concreta incidenza nel giudizio *a quo*, donde la necessità di disporre la restituzione degli atti al giudice remittente per un riesame dalla rilevanza”.

- Ordinanza n. **55/1960** (red. Jaeger)

Gli atti vanno restituiti al giudice a quo, quando vi è motivo di ritenere che, per fatti sopravvenuti, la questione di legittimità costituzionale non sia più rilevante per la definizione del giudizio principale (nella specie, l’Avvocatura dello Stato aveva depositato in cancelleria una scrittura privata registrata, con le quali le parti, dopo la remissione degli atti, avevano concluso una transazione sulla lite).

Considerato

“(…) i fatti esposti dall’Avvocatura generale dello Stato possono far supporre che allo stato sia venuta meno la rilevanza della questione che era stata rimessa al giudizio della Corte costituzionale, e che tale valutazione non può essere compiuta se non dal Tribunale di Bari”.

Trasferimento della questione sullo *ius superveniens*

- Sentenza n. **98/2014** (red. Mattarella)

La questione può essere trasferita sul testo delle disposizione impugnata come inciso dallo ius superveniens se le modifiche regolano le stesse fattispecie disciplinate dalle norme oggetto di impugnazione e, pur restando impregiudicata ogni valutazione in punto di legittimità, non appaiono chiaramente dirette a elidere o, comunque, ad attenuare, i profili di censura prospettati nelle ordinanze di remissione (nella specie, difettano ambedue le descritte condizioni).

Considerato, 3.

“(…) le modificazioni introdotte dall’art. 1, comma 611, lettera a), della legge n. 147 del 2013, non sono tali da potere indurre questa Corte a estendere le questioni sollevate anche alla nuova formulazione dell’art. 17-*bis*. In proposito, quanto alle modifiche apportate ai commi 8 e 9, è sufficiente osservare che esse regolano fattispecie estranee a quelle disciplinate dalle norme oggetto delle censure avanzate dai rimettenti. Quanto alle modifiche consistite nella sostituzione del comma 2 e nell’inserimento del nuovo comma 9-*bis*, esse incidono, invece, sulle norme oggetto di alcune delle questioni di legittimità sollevate dai giudici *a quibus*. Il nuovo comma 2 dell’art. 17-*bis* prevede infatti che la presentazione del reclamo non è più, come nel testo previgente, una condizione di ammissibilità del ricorso, la cui omissione determinava la perdita del diritto di proporre l’azione in giudizio – previsione che (...) è censurata da alcuni dei rimettenti – ma costituisce una condizione di procedibilità dello stesso; inoltre, l’improcedibilità del ricorso depositato prima del decorso del termine di novanta giorni previsto dal comma 9 è rilevabile solo su eccezione dell’Agenzia delle entrate in sede di rituale costituzione in giudizio. Il nuovo comma 9-*bis* dell’art. 17-*bis*, d’altro canto, col prevedere la sospensione della riscossione e dell’obbligo di pagamento delle somme dovute in base all’atto oggetto di reclamo in pendenza della relativa procedura, incide sulle questioni con le quali alcuni dei rimettenti (...) hanno lamentato la mancanza, nell’originario art. 17-*bis*, durante la stessa procedura, di una tutela cautelare giurisdizionale, pur a fronte della possibilità di esecuzione – ora esclusa – delle pretese impositive risultanti dagli atti oggetto di reclamo. Poiché, pur restando impregiudicata ogni valutazione in ordine alla legittimità del menzionato *ius superveniens*, esso appare chiaramente diretto a elidere o, comunque, ad attenuare, gli indicati profili di censura prospettati nelle ordinanze di rimessione, deve escludersi che gli stessi possano essere trasferiti anche sul nuovo testo dell’art. 17-*bis*. Per le ragioni indicate, lo scrutinio di questa Corte avrà ad oggetto l’art. 17-*bis* del d.lgs. n. 546 del 1992 esclusivamente nel suo testo originario, anteriore alle modificazioni ad esso apportate dalla lettera a) del comma 611 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013”.

- Sentenza n. **186/2013** (red. Napolitano)

L’estensione della questione ha luogo non solo quando il contenuto previgente della norma sia integralmente ricompreso in quello vigente ma anche quando lo ius novum, lungi dal modificare sostanzialmente il contenuto precettivo della norma oggetto di dubbio e dall’aprire nuovi profili valutativi rispetto alla disciplina precedente, nel senso di andare ad elidere od attenuare i punti di criticità segnalati dai rimettenti (salva ed impregiudicata la fondatezza o meno delle doglianze), rende, viceversa, ancor più stridenti i punti di contrasto da essi ipotizzati e prevede contenuti normativi che estremizzano le soluzioni già censurate. In tal caso, la mancanza di una anche minima discontinuità fra la norma censurata e quella sopravvenuta (che, anzi, costituisce una, in sé coerente, evoluzione dei principi contenuti in quella precedente) consente, ove non si voglia vanificare di fatto il principio di effettività della tutela giurisdizionale in sede costituzionale, il trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla versione ora vigente della disposizione impugnata, fermo restando che il giudizio riguarda anche la precedente versione. Del resto, un’eventuale restituzione degli atti al rimettente, non giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio a quo e la non

manifesta infondatezza della quaestio a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi a quibus, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost.

Considerato, 3., 3.1., 3.2., 3.3.

“Prima di esaminare la fondatezza o meno dei diversi dubbi formulati dai giudici *a quibus*, questa Corte deve dare conto della circostanza – già evidenziata in talune delle memorie illustrative prodotte in prossimità della udienza di trattazione da alcune delle costituite parti private e, comunque, dibattuta nel corso della udienza medesima – che la norma oggetto del quesito di costituzionalità, già modificata nel corso dei giudizi *a quibus*, come segnalato dagli stessi rimettenti, è stata ulteriormente modificata successivamente alla proposizione della quaestio ora in discussione. È, infatti, in particolare, intervenuto l'art. 6-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il quale, rispettivamente, alle lettere a) e b) del comma 2, ha modificato il censurato art. 1, comma 51, della legge 220 del 2010. (...) Mentre le modificazioni apportate al primo periodo della disposizione censurata hanno una finalità meramente chiarificatrice del suo contenuto normativo – si è, infatti, precisato che non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive «anche ai sensi dell'art. 112 del codice del processo amministrativo», con ciò chiarendosi definitivamente che nel novero delle azioni esecutive oggetto di blocco vi sono anche i giudizi di ottemperanza di fronte al giudice amministrativo – ovvero di mera proroga – sino al «31 dicembre 2013» – del medesimo contenuto normativo, il secondo periodo è stato integralmente sostituito dalla disposizione sopravvenuta. Infatti, laddove, nel testo della disposizione censurata vigente al momento della proposizione degli incidenti di legittimità costituzionale, si leggeva: «I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, non producono effetti dalla suddetta data fino al 31 dicembre 2012 e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesoreri, i quali possono disporre, per le finalità istituzionali dei predetti enti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo», ora, a seguito della modifica normativa introdotta, si legge: «I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni di cui al presente comma alle aziende sanitarie locali e ospedaliere delle regioni medesime, effettuati prima della entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, sono estinti di diritto dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Dalla medesima data cessano i doveri di custodia sulle predette somme, con obbligo per i tesoreri di renderle immediatamente disponibili, senza previa pronuncia giurisdizionale, per garantire l'espletamento delle finalità indicate nel primo periodo». Si tratta, a questo punto, di valutare, da parte di questa Corte, se le introdotte modificazioni normative siano tali da giustificare, così come in molteplici occasioni disposto allorché siano intervenute variazioni nel testo normativo oggetto di dubbio (*ex multis*, ordinanza n. 281 del 2012), la restituzione degli atti ai

giudici rimettenti affinché questi valutino la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione, ovvero se si debba provvedere, come anche in talune circostanze deciso da questa Corte (sentenze n. 167 del 2013, n. 326 e n. 40 del 2010, ordinanza n. 270 del 2012), a trasferire la questione, originariamente proposta riguardo ad una determinata formulazione della norma, anche sulla formulazione successiva. (...) Per ciò che concerne le due modifiche apportate al primo periodo dell'art. 1, comma 51, della legge 220 del 2010 – trattandosi, come sopra accennato, in un caso di una integrazione volta solo a chiarire il contenuto della norma (cioè ad annoverare, così come peraltro generalmente riconosciuto, il giudizio amministrativo di ottemperanza fra le azioni esecutive) e, nell'altro, di un differimento del termine della sua efficacia – essendo il contenuto previgente della norma integralmente ricompreso in quello ora vigente non vi sono dubbi in ordine alla estensione anche su quest'ultimo della questione sollevata dai giudici *a quibus*. Per ciò che attiene alla integrale sostituzione del secondo periodo dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010 ritiene questa Corte che la possibilità di estensione anche alla nuova formulazione della norma l'incidente di costituzionalità riposa nel fatto che lo *ius novum* inserito in questa, lungi dal modificare sostanzialmente il contenuto precettivo della norma oggetto di dubbio, nel senso di andare ad elidere od attenuare i punti di criticità segnalati dai rimettenti – salva ed impregiudicata allo stato la fondatezza o meno delle doglianze provenienti dai giudici *a quibus* – rende, viceversa, ancor più stridenti i punti di contrasto ipotizzati dai rimettenti. Invero – premessa la indiscussa applicabilità ai giudizi *a quibus* della versione attualmente vigente della norma censurata, trattandosi di innovazione riferibile ai processi esecutivi già in corso per i quali, in entrambe le formulazioni, essa impone la cessazione del giudizio, elemento questo che rende sicuramente tuttora rilevante il dubbio di costituzionalità avanzato dai giudici *a quibus* – rileva questa Corte che, in sostanza, i rimettenti lamentano che, per effetto dell'art. 1, comma 51, della legge n. 220 del 2010, non sia possibile porre in esecuzione i titoli esecutivi ottenuti, anche a seguito del passaggio in giudicato di provvedimenti giurisdizionali, nei confronti delle aziende sanitarie ed ospedaliere in quanto «non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive» nei confronti di tali enti e in quanto i pignoramenti e le pignorazioni e debito già operate nei confronti di tali soggetti sono inefficaci e non comportano vincoli a carico di tali enti. (...) Risulta, quindi, di chiara evidenza che la innovazione legislativa introdotta, comportando non, come nella precedente versione, la sola inefficacia dei pignoramenti e delle pignorazioni a debito operate nel corso delle procedure esecutive in questione e la assenza di vincoli sui beni bloccati, ma direttamente la loro estinzione di diritto e l'obbligo dei tesoriери degli enti sanitari di porre a disposizione «senza previa pronuncia giurisdizionale» le somme già oggetto di pignoramento, onde realizzare le finalità del risanamento finanziario, non apre nuovi profili valutativi rispetto alla normativa precedente, prevedendo, semmai, contenuti normativi che, sia pur nel medesimo senso orientati, estremizzano le soluzioni già presenti nella previgente disciplina. La mancanza, pertanto, di una anche minima discontinuità fra la norma censurata e quella sopravvenuta, che, anzi, come detto, costituisce una, in sé coerente, evoluzione dei principi contenuti in quella precedente, consente, ove non si voglia vanificare di fatto il principio di effettività della tutela giurisdizionale in sede costituzionale, il trasferimento della questione di legittimità costituzionale sulla versione ora vigente della disposizione impugnata, fermo restando che il giudizio riguarda anche la precedente versione. D'altra parte, non può trascurarsi che un'eventuale restituzione degli atti al giudice rimettente, ove questa non sia

giustificata dalla necessità che sia nuovamente valutata la perdurante rilevanza nel giudizio *a quo* e la non manifesta infondatezza della quaestio a suo tempo sollevata, potrebbe condurre, proprio in aperto contrasto col principio di effettività della tutela giurisdizionale che non può essere disgiunta dalla sua tempestività, ad un inutile dilatamento dei tempi dei giudizi *a quibus*, soggetti per due volte alla sospensione conseguente al promovimento dell'incidente di legittimità costituzionale, e ad una duplicazione dello stesso giudizio di costituzionalità, con il rischio di vulnerare il canone di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 111 Cost.”.

- Ordinanza n. **185/1996** (red. Granata)

Censure aventi ad oggetto norme poste da un decreto-legge possono essere trasferite alla disposizione di salvezza contenuta nella legge di conversione.

Considerato

“(…) le censure degli artt. 2 e 8, comma 1, dello stesso decreto-legge - pur potendo trasferirsi alla disposizione di salvezza contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo) - sono manifestamente infondate con riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione avendo questa Corte già ritenuto che la mancanza del presupposto dell'urgenza e della necessità non è allegabile, come censura di incostituzionalità, una volta che con legge siano stati fatti salvi gli effetti prodotti dalla disposizione decaduta e che la disciplina processuale della competenza del giudice non è sindacabile con riferimento al parametro del buon andamento della pubblica amministrazione (sentenza n. 84 del 1996; ordinanza n. 108 del 1996)”.

Rilevanza/irrilevanza sopravvenuta

- Sentenza n. **146/2015** (red. Morelli)

Lo ius superveniens può rendere applicabile alla controversia a quo una disciplina originariamente non operante ratione temporis e determinare la rilevanza della questione.

Considerato, 2.

“In ossequio al principio generale per cui la legge regolatrice della successione è quella vigente al momento della apertura della stessa – osserva il rimettente – la nuova disciplina della parentela avrebbe dovuto applicarsi soltanto alle successioni apertesesi dopo il 1° gennaio 2013 [data di entrata in vigore della legge n. 219 del 2012], ritenendosi precluso ogni diritto dei parenti naturali con riferimento alle successioni [...] apertesesi in precedenza. Viceversa, lo *ius superveniens* di cui all'art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante «Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a norma dell'articolo 2 [*id est*: della delega di cui all'art. 2] della legge 10 dicembre 2012 n. 219», ha previsto, con specifico riferimento all'azione di petizione di eredità, che gli effetti successori

della parentela naturale, di cui al novellato art. 74 cod. civ., siano riferibili anche a successioni apertesesi anteriormente alla indicata data del 1° gennaio 2013 ed oggetto di giudizi tutt'ora pendenti al momento dell'entrata in vigore del predetto decreto legislativo. Da qui la rilevanza, nel processo *a quo* (introdotto nel 2011 e relativo a successione risalente al 2004), della questione di legittimità costituzionale dell'art. 104, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 154 del 2013, e la sua non manifesta infondatezza, secondo il Tribunale rimettente, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione – per irragionevolezza della deroga apportata in materia al divieto di retroattività della legge – ed all'art. 77 Cost., per eccesso di delega”.

- Sentenza n. **455/1998** (red. Guizzi)

Anche se, al momento della sollevazione della questione di legittimità costituzionale, la norma impugnata ancora non era applicabile, la previsione di una sua certa applicazione nell'immediato futuro fa venir meno il dubbio di irrilevanza (nel caso in esame, il giudice a quo lamentava il termine breve di prescrizione in materia di reti elettorali, il quale, se ancora non decorso al momento della rimessione della questione, sarebbe certo spirato entro breve).

Considerato, 2.

“In via preliminare, occorre valutare l'eccezione di inammissibilità prospettata dall'Avvocatura dello Stato a nome del Presidente del Consiglio dei Ministri, il quale è intervenuto nei giudizi promossi (...), osservando che la questione è stata sollevata quando ancora la prescrizione non era maturata. Tale eccezione è infondata: tutte le ordinanze di rimessione contengono, infatti, sufficienti indicazioni sul termine di prescrizione, sia nel caso in cui essa sia già intervenuta (...), sia con riguardo alla sua imminente realizzazione (così per le ordinanze nn. 455, 456, 534, le quali, emesse nell'aprile 1998, precisano la data della prescrizione, per i reati elettorali in oggetto, nel 9 o 10 maggio successivo). Onde la questione non può dirsi, sotto questo profilo, irrilevante”.

- Ordinanza n. **131/1992** (red. Spagnoli)

L'abrogazione della norma denunciata ad opera di altra, avente natura processuale, immediatamente applicabile nel giudizio pendente determina il sopravvenuto difetto di rilevanza della questione.

Considerato

“(…) successivamente all'ordinanza, la norma impugnata è stata espressamente abrogata col decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991, n. 203; (...) essendo questa disposizione immediatamente applicabile nel giudizio pendente perché di natura processuale, la proposta eccezione di incostituzionalità della norma caducata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza”.

- Ordinanza n. **313/1991** (red. Spagnoli)

L'abrogazione della norma denunciata ad opera di altra, avente natura processuale, immediatamente applicabile nel giudizio pendente, benché contenuta in un decreto-legge in fase di conversione, determina il sopravvenuto difetto di rilevanza della questione.

Considerato

“(…) successivamente all’ordinanza, la norma impugnata è stata espressamente abrogata con i decreti-legge 13 novembre 1990, n. 324 (art. 26), 12 gennaio 1991, n. 5 (art. 21, ultimo comma), 13 marzo 1991, n. 76 (art. 23, ultimo comma) - non convertiti in legge - e da ultimo col decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (art. 23, ultimo comma), attualmente in fase di conversione; (...) essendo questa una disposizione avente forza di legge immediatamente applicabile nel giudizio pendente perché di natura processuale, la proposta eccezione di incostituzionalità della norma che - pur se solo provvisoriamente - è stata caducata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile per sopravvenuto difetto di rilevanza”.